CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI MILANO

· ETTORE VERGA ·

LA CAMERA DEI MERCANTI DI MILANO

AGGIUNTO UN SAGGIO SUL PALAZZO DEI GIURECONSULTI

DELL' ING. PIERO BELLINI

· MCMXIV ·

LA CAMERA DEI MERCANTI
DI MILANO

HEC SVNT· STATVTA· MERCATORV·

De duodecim Consulibus eligendis & habendis

IM primis nanque statuerunt
quod societas & communitas
mercatorum mediolani sem
per more solito habere debe
at duodecim Consules qui o
appellentur & sint consules
strate : ex quibus duo sint ab
bates : quorum abbatia duret per menses duos : & illi
Consules eligantur omni anno de diebus quindecim
uel circa ante calendas Ianuarii & durent per annum
Et eligantur hoc modo uidelicet quod in consilio merca
torum in Camera mercatorum congregato more soli
to currant sortes decem octo bona fide . & illi qui eas ha
bebunt statim in eo consilio uel antequam exeant de
Camera eligant duos bonos uiros & idoneos consuetos
mercatores in consules strate qui tempore electionis illi
us mercadantiam faciant seu mittant per stratam : qui
duo sic electi statim citentur ac ueniant coram abbatib[us]
mercatorum & iurent ipsum Consulatum & electione

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI MILANO

LA CAMERA DEI MERCANTI DI MILANO NEI SECOLI PASSATI

TIPOGRAFIA UMBERTO ALLEGRETTI

STATUTI DEI MERCANTI DI MILANO

CODICE DEL SECOLO XV

ARCHIVIO DELLA CAMERA

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI MILANO

ETTORE VERGA

LA CAMERA DEI MERCANTI DI MILANO NEI SECOLI PASSATI

AGGIUNTO UN SAGGIO SUL PALAZZO DEI GIURECONSULTI

DELL'ING. PIERO BELLINI

CON VENTIQUATTRO TAVOLE IN ELIOTIPIA

· TIPOGRAFIA UMBERTO ALLEGRETTI ·

INDICE

INDICE DELLE TAVOLE

PREFAZIONE

LA Camera di commercio, dopo aver occupato, sempre nell'ambito dell'antica piazza Mercanti, diverse sedi che divenivano di volta in volta insufficienti pel continuo sviluppo della sua attività, ha finalmente trovato nell'artistico palazzo che Papa Pio IV faceva erigere pei Giureconsulti milanesi una dimora degna del suo decoro ed atta alle sue esigenze.

Questo trasloco rappresenta un momento importante nella vita della Camera e la Presidenza ha voluto che una pubblicazione utile lo celebrasse; parve buon tema di rievocare le vicende della Corporazione mercantile di Milano nei secoli passati, il che non era stato fatto, di proposito, prima d'ora; e parve opportuno di affidare il non facile compito al dott. Ettore Verga il quale è autore di diversi studi di storia del commercio e, come direttore dell'Archivio storico civico, ha pure in custodia l'Archivio antico della Camera ivi depositato nel 1906.

Se l'Archivio camerale non avesse subìto le sorti infelici degli altri archivi di Milano, a cominciare da quello di Stato, la storia dell'«Universitas Mercatorum» avrebbe potuto riuscire assai più nutrita di notizie e di fatti; ma pur troppo ad ogni passo si presentano ampie lacune e del periodo più antico, dal secolo XIII al XV, non restano che scarsi frammenti. Nè si creda che le dispersioni siano recenti, chè anzi ai tempi nostri si è di quell'Archivio avuta la massima cura; esse rimontano molto addietro: basti dire che nel secolo XVII, avendo il Capo del Comune, il Vicario di Provvisione, chiesto agli Abati della Camera alcune informazioni su certi Corpi d'arte, quelli risposero di non poterlo accontentare perchè tutti i documenti relativi erano, da tempo immemorabile, andati dispersi. Tuttavia il dottor Verga, estendendo i suoi studi anche agli altri archivi cittadini, ha potuto ricomporre in un insieme organico molte fra le più caratteristiche manifestazioni della vita mercantile milanese dal medio evo fino ai nostri giorni.

È parso utile che il volume contenesse anche una illustrazione del palazzo che ospita la Camera, quale fu un tempo e quale è oggi: a questo compito attese l'architetto Piero Bellini che ha coadiuvato l'architetto Angelo Savoldi nei lavori di restauro e di adattamento.

La Presidenza confida che la pubblicazione verrà accolta con favore, oltrechè dagli studiosi delle memorie milanesi, anche dai negozianti ai quali non

dispiacerà la rievocazione di consuetudini spesso molto diverse dalle odierne, e sopratutto quella della vita commerciale milanese nel medio evo quando i nostri mercanti costituivano un organismo potente che aveva in patria grande influenza sull'azione politica dello Stato e fuori d'Italia diffondeva, nei più grandi centri del commercio europeo, la fama della nostra città ricca ed operosa.

Novembre del 1914.

Il Presidente
A. SALMOIRAGHI.

Il Segretario Generale
E. VALDISERRA.

LA CAMERA DEI MERCANTI
DI MILANO

I.
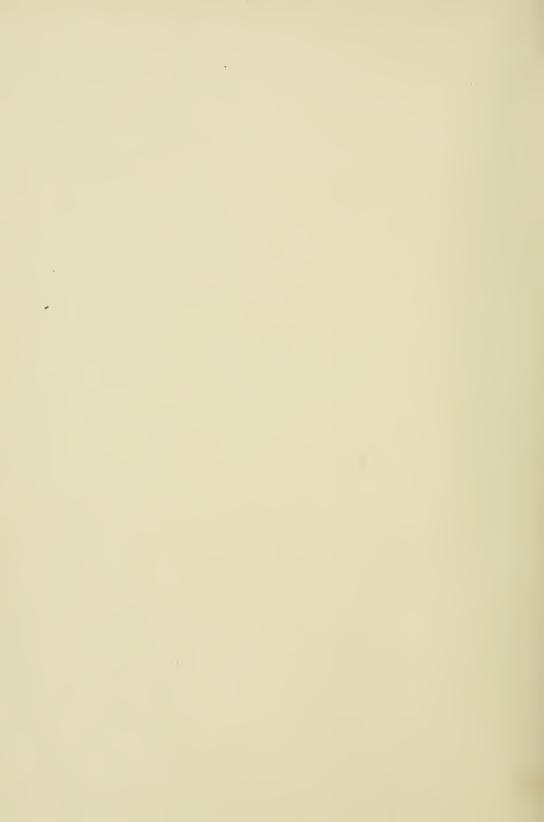
L'ORGANIZZAZIONE DEI NEGOZIANTI MILANESI SECONDO I DOCUMENTI PIÙ ANTICHI

I *negotiatores* nella Società feudale. — Concetto in cui era tenuta la ricchezza mobile di fronte alla proprietà fondiaria. — I *cives* e i mercanti nella rivoluzione contro il feudalesimo e nella formazione del Comune. — La notizia più antica di una organizzazione mercantile e dei *Consoli* dei Mercanti di Milano (1159). — Ampiezza della loro giurisdizione, loro autorità. — Antiche loro sentenze. — Le antiche consuetudini mercantili nel *Liber Consuetudinum Mediolanensium* del 1216. — La più antica tariffa doganale milanese che si conosca (1216).

RINTRACCIARE le origini di un ceto mercantile che avesse fisionomia distinta e influenza nelle pubbliche vicende è cosa, più che ardua, impossibile: esse si perdono nell'intricato viluppo dei rapporti sociali onde è caratterizzata la storia dell'alto medio evo.

In quei tempi infelici, quando la maggior parte dell'Italia giaceva sotto il dominio dei Germani, tutto l'edificio sociale poggiava sopra un solo principio: quello della nascita e del sangue che non consentiva tra gli uomini se non due ordini: liberi e schiavi. La proprietà territoriale era l'unica forza che permettesse qualche importanza all'individuo; era la forza precipua del mondo germanico; ma, ben disse lo Schupfer, l'Italiano serbò sempre il nobile orgoglio individuale di non voler essere misurato e apprezzato dalla proprietà e dalla terra ma solo dalla sua virtù. Questa nobile aspirazione dei vinti fu riconosciuta dagli stessi Langobardi, nostri dominatori, quando chiamarono anche i negozianti, che non avevano animali nè terre, a servir nell'esercito a fianco dei loro più ricchi possessori, gli Arimanni. Già fin d'allora cominciava ad affermarsi la potenza della ricchezza mobile.

Fatalmente il sistema feudale, instaurato colla conquista di Carlo Magno, ribadì con maggiore energia il concetto che la proprietà fosse per l'uomo « legge, autonomia e coscienza infallibile », strinse il popolo nelle spire di una gerarchia di grandi e piccoli feudatari inesorabilmente tiranni e interruppe quel mo-

vimento d'ascensione [1]. Tuttavia i *negotiatores* godettero sempre di una certa estimazione civile e non mancano di ciò testimonianze nei documenti milanesi. Eccole: Nel 769 Vitale e Teoperto negozianti sottoscrivono il testamento del diacono Grato [2]. Nel 796, in un contratto d'obbligazione relativa alla zecca di Milano, intervengono Domenico, negoziante, e Giovanni, pur negoziante, figli di Materno nelle Cinque vie (è la più antica menzione che troviamo di questa località milanese); nell' 850 tre negozianti milanesi sottoscrivono una donazione della villa di Semnago fatta da Luiptoldo alla sorella Giselberga; nel 988 un certo Romedio che era giudice, dignità allora molto cospicua, non si vergognava punto di chiamarsi figliuolo di Angilfredo, negoziante di Milano; nel 1035 infine, Arivaldo, messo dell'Imperatore Còrrado, apriva il suo tribunale di Milano nella casa del negoziante Pietro, con licenza di lui [3].

Insomma, noi troviamo, anche nei tempi feudali, indizi di quella tendenza a nobilitare il lavoro che doveva portare alla formazione di una classe nuova destinata a superbi trionfi.

All'affermazione di questa tendenza contribuì, innanzi tutto, la floridezza di quei grandi centri di mercatura che furono Pisa, Genova, Amalfi e Venezia la quale, fin dal secolo IX, portava in Italia quanto di meglio produceva l'Oriente. Queste città avevano il monopolio del commercio marittimo che era strettamente collegato al commercio e all'industria terrestre delle città lombarde favorite dai numerosi corsi d'acqua del bacino del Po.

I Capitolari di Carlo Magno accennano spesso a mercati o settimanali od annui, che si tenevano ordinariamente nelle ricorrenze festive di qualche santo e perfino nelle domeniche, perchè in quelle solennità il popolo accorreva numeroso. I santi Padri, i Concilii, le leggi cercarono di opporsi a questa consuetudine

(1) SCHUPFER F., *La società milanese all'epoca del Risorgimento del Comune.* Bologna 1870. Capo V e passim.

(2) GADDI L., *Per la storia della legislazione e delle istituzioni mercantili lombarde.* « Archivio storico lombardo », 1893, pag. 270.

(3) GIULINI G., *Memorie della città e della campagna di Milano nei secoli bassi.* Milano, 1760, I, 65, 247.

che induceva a non santificare le feste; ma invano: basti dire che nel 1105, essendosi trovate in Milano, nella chiesa di Santa Maria alla Porta, alcune reliquie, il clero milanese istituì, a perenne ricordo del fortunato evento, un giorno di festa e, a renderlo più solenne, volle che in quel giorno si tenesse un mercato.

Fin dal secolo IX era vivo il commercio coi paesi d'oltr'alpe: un Capitolare di Carlo Magno accenna a negozianti che si recavano presso gli Slavi e gli Avari; sopratutto si trafficava colla Germania e colla Francia non ostante il continuo impaccio dei pedaggi che si incontravano ad ogni villa, ad ogni castello, e dovevan render preferibile la via del mare.

Ma una partecipazione piena ed efficace dei negoziatori alla vita civile si riconnette alla formazione di quella grande classe di cittadini (cives) che prima sottrasse le città alla ferrea ed opprimente organizzazione feudale mentre le campagne rimanevano ancora strette fra i tentacoli di quell'idra vorace. Questa classe erasi composta colla graduale fusione dell'elemento romano, indigeno, e di una parte di quello germanico rappresentata dai vassalli minori (milites) i quali, disgustati dal dominio dei vassalli maggiori, lasciavan volentieri i castelli del contado, attratti dagli albori d'una vita laboriosa e proficua che cominciava ad agitarsi entro le mura cittadine; essa intraprese e sostenne una lunga e tenace lotta contro il principio feudale e la feudalità e preparò il terreno all'avvento dei liberi Comuni. I cives, che gli antichi documenti chiamano anche negotiatores, furono i primi sulla breccia a combattere per quella libertà che avevano avuto un tempo i loro padri: la comparsa di questi militi del lavoro sul teatro della storia segnò una vera rivoluzione (1).

Questo popolo nuovo, organizzato dall'Arcivescovo Ariberto, in forte milizia, infliggeva, nel 1036, una prima e dura sconfitta ai grandi feudatari, capitanati dallo stesso imperatore; pochi anni dopo, guidato da Lanzone da Corte, li cacciava da Milano, e non li lasciava rientrare se non quando ebbero accettato la sua

(1) Cfr. Schupfer, op. cit. passim.

compartecipazione al governo; questo popolo entusiasta e battagliero, poneva le prime basi di quell'organismo libero e nazionale che fu il Comune, così appunto chiamato perchè vi partecipavano, in *comune*, le diverse classi unite da una concordia o fratellanza patteggiata; e in esso i negozianti costituivano, senza dubbio, la parte più importante ed influente: essi furono il principal nucleo della vittoriosa borghesia la quale dovette da sì aspra lotta ricavare i vantaggi più grandi; probabilmente in questi tempi si concretarono quelle norme pei mercati e per i dazi che compaiono nella prima rudimentale codificazione delle consuetudini milanesi fatta nel 1216.

È assai probabile che già nel più lontano medio evo la mercatura venisse esercitata da uomini riuniti per ciascuna terra in compagnie, residui forse degli antichi collegi romani dei *mercatores*, i quali avevano resistito all'urto barbarico per rifiorire sotto i liberi Comuni. L'associazione giovava ai negozianti per moltiplicarne le forze e ottenere, almeno con particolari concessioni, quella protezione che altrimenti non si sarebbe potuta sperare dal sistema politico dominante.

Così a Milano è lecito supporre che già nei primi tempi del medio evo esistesse una associazione mercantile: un indizio di prova documentale si ha, durante il secolo XI, nelle Costituzioni di Mainardo Vescovo e di Giovanni Minuto, delegati apostolici per la riforma del clero milanese, le quali imposero ai trasgressori pene pecuniarie diverse, secondo le classi, menzionando pur quella dei « negotiatores » [1].

Ma nessuna notizia veramente sicura abbiamo fino al 1159, quando una carta nomina per la prima volta i *Consoli dei Mercanti*. Si tratta di una sentenza pronunciata da quattro persone designate con questo titolo, tra le quali un certo Orrigone Pariario sembra aver carica di Presidente. Funzionava già dunque un tribunale mercantile; e con ben larghe attribuzioni dacchè la lite decisa da quei quattro non tocca la mercatura, ma è una

[1] Gaddi, nell' « Archivio storico lombardo », 1893, lavoro citato, pag. 270.

differenza tra un padre e due figliuoli emancipati per certi beni che quegli aveva loro assegnato nel territorio di Garbagnate (1).

Pochi anni dopo, nel 1177, nel luogo detto la *Pescheria*, Passaguerra, Console dei negozianti, col consiglio di quattro colleghi, decideva una causa fra un certo Armano Cavacqua e Uberto arciprete di Monza, obbligatosi a stare alle decisioni di quel tribunale: si trattava del passaggio per un certo viottolo; anche qui nulla di comune col commercio (2).

È possibile che i mercanti avessero una giurisdizione fuori del loro campo quale non ebbero in seguito? non pare; e il fatto può spiegarsi coll'ipotesi che i Consoli dei mercanti giudicassero non solo su cose commerciali ma anche su persone appartenenti al commercio, le quali con giudici del loro ceto avrebbero potuto più presto sbrigare le cause. Il concetto di una giurisdizione così larga verrà, come vedremo, affermato e attuato dagli stessi negozianti milanesi nelle loro colonie fuori della Lombardia.

Nel secondo caso potrebbe anche trattarsi di litiganti i quali, spontaneamente, adissero i giudici mercantili invece degli ordinari, promovendo una specie di arbitrato, dacchè uno di essi si obbliga a stare al giudizio dei Consoli. Vedremo infatti che, anche qualche secolo più in qua, le giurisdizioni sono così poco definite da consentire, in taluni casi, ai cittadini di scegliersi i propri giudici. Tale ipotesi può essere avvalorata dalla circostanza che le parti erano di Monza e, invece di farsi giudicare, com'era più comodo, nella loro città, son venute a Milano. E questo doveva accadere con certa frequenza, e accadde certo per lungo tempo, se i monzesi sollecitavano ed ottenevano da Luchino Visconti un decreto per vietare ai mercanti di Monza di farsi giudicare da altri tribunali che non fossero quelli della loro città (3).

Quando un organismo si presenta nella storia così completo in sè vuol dire che le sue origini ne sono molto lontane. Ad ogni

(1) GIULINI, *Memorie*, VI, 190.
(2) GIULINI, *Memorie*, VI, 480.
(3) *Statuti della Società dei Mercanti di Monza*. Monza, 1891, pag. 180.

modo il documento del 1159 che ci attesta la prima volta l'esistenza della Corporazione mercantile a Milano, è tra le più antiche, se non la più antica menzione di tali associazioni in Italia; solo Piacenza precederebbe, di cinque anni, Milano dacchè nei documenti piacentini i *Consoli dei Mercanti* si nominano per la prima volta nel 1154; poi, dopo Milano, viene Vercelli 1165, poi Roma 1166, Brescia 1180, Modena e Lucca 1187, Novara 1199, Mantova 1200 [1]; quindi tali menzioni diventan frequenti nei principali Comuni d'Italia.

Sotto l'anno 1172, il Cronista milanese Galvano Fiamma riporta alcune notizie sulla Corporazione dei mercanti; nomina i Consoli e accenna, sia pur vagamente, al loro ufficio che sarebbe stato di verificare se il peso delle monete fosse legale e le misure dei panni fossero conformi a quelle scolpite in marmo, come modello, nella Pescheria, ed anche esigere *judicaturas testamentorum et banna illorum qui blasfemant deum* [2]: sono frasi oscure, quali ad ogni passo si incontrano negli zibaldoni di questo buon domenicano del secolo XIV; vuol dire che alla Camera dei Mercanti spettavano propine sui testamenti? e il Comune devolveva a loro profitto i proventi delle condanne contro i bestemmiatori? (La bestemmia, come reato, compare per parecchi secoli nella legislazione criminale dei Comuni italiani). Aggiunge il Fiamma che alla Corporazione spettava la cura dei ponti e delle strade; e qui dice, come vedremo tra poco, cosa vera. Dell'ampia giurisdizione non parla, ma da lui non dobbiamo aspettarci notizie precise ed esaurienti.

Negli antichi documenti diligentemente raccolti dal nostro Giulini troviamo qualche altra notizia riferita al secolo XII.

Nel 1177 due dei Consoli del Comune, Pagano della Torre e Ugone da Camerario, insieme con Uberto Diano, Console della Camera dei negozianti, stabilirono alcune leggi per porre freno alla usura, limitando l'interesse a un massimo di tre soldi per

---

(1) Lattes Alessandro, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*. Milano, 1884.

(2) *Chronicon Maius*, « Miscellanea di storia italiana » 1869, VII, 716.

ogni lira, ai privati, e di due al Comune; cioè rispettivamente il 15 e il 10 per cento, interesse discreto per quei tempi in cui il denaro aveva un grande valore.

Ventidue anni dopo i Consoli dei mercanti erano chiamati insieme alle Autorità del Comune (Consigli di Giustizia e della Credenza) ad approvare il trattato di pace che doveva por fine alle aspre discordie tra Milano e Lodi. In quel trattato si accenna pure alla frequenza dei mercanti milanesi alle fiere di Pavia e di Piacenza.

Questi due documenti hanno per noi non poco valore perchè ci dimostrano che lo Stato chiamava fin d'allora una rappresentanza ufficiale della Camera dei mercanti non solo nello studio e nella compilazione di leggi interessanti il commercio, come fa ai tempi nostri, ma persino nella sanzione di trattati politici. Onde si direbbe che i mercanti fossero come una parte integrante nella compagine del Comune (1).

Si viene così al 1216, l'anno in cui, come abbiamo detto, furono per la prima volta riunite in un Corpo le antiche consuetudini di Milano, formando un primo importantissimo codice di diritto civile milanese. Tutto un capitolo (il trentunesimo) è dedicato a riassumere le consuetudini dei negozianti « quae antiquis et novis temporibus observantur ».

Il capitolo si apre col ricordare e confermare un patto o trattato (concordia) stipulato, non si dice quando, fra il Comune ed i Mercanti, per il quale i Consoli o il Podestà della Repubblica (2) avrebbero dovuto ogni anno, nel Consiglio generale, sanzionare le condanne e le censure pronunciate dai Consoli dei mercanti, prestare aiuto a quei magistrati nei sequestri (?) (prædis), nelle contestazioni, nella sorveglianza delle strade e delle fiere, nei mercati e dovunque fosse necessario. Si dichiarava ancora che i Consoli dei mercanti non si intendessero ufficiali del

(1) GIULINI, *Memorie*, VII, 134, 150, 166.

(2) Il testo menziona i Consoli o il Podestà perchè talora, quando i partiti in discordia non riuscivano ad accordarsi per la nomina dei Consoli, chiamavano a capo del Comune un Podestà forestiere, il quale provvedeva anche a ristabilire la pace fra i contendenti.

Comune, quantunque a loro non fosse impedito di assumere quel consolato o qualunque altra magistratura. Erano dunque tanto stretti i legami fra il Governo e la Corporazione dei negozianti che si sentiva il bisogno di avvertire che i capi di quest'ultima non rappresentavano l'intero Comune.

Le « Consuetudini » passano quindi a stabilire le funzioni dei Consoli dei negozianti: sorveglianza sui pesi e sulle misure affinchè fossero sempre conformi a quelle esposte, come modello in Pescheria [1], con facoltà di condannare i contravventori con una multa di sei soldi.

Null'altro sulle mansioni dei capi. Non si specifica se non la giurisdizione sui contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure; di tutta la giurisdizione che pure documenti isolati e le notizie del Fiamma ci hanno dimostrato essere già molto ampia, non è che un cenno molto implicito nel piccolo paragrafo riguardante il patto col Comune. Per avere di quelle mansioni una descrizione larga e relativamente chiara bisogna venire agli statuti compilati la prima volta nel 1330 e rimaneggiati sotto G. Galeazzo Visconti nel 1396. Queste « Consuetudini » sono, non solo in quanto concerne i mercanti, ma in tutto, affatto schematiche e per ciò, in molte parti, oscure.

L'altro capitolo, il XXXII, è dedicato al dazio detto della Ripa (Ripae) espressione che si trova adoperata, nei documenti medioevali, con parecchi e diversi significati [2], ma in origine valse a significare la gabella pagata allo sbarco delle merci sulle rive del mare e dei fiumi, e qui da noi pare volesse dire in genere il dazio sulle merci introdotte da paesi forestieri.

Sembra dunque vero, come il Giulini osserva, che in antico

---

[1] Le bilancie s'intendevano false quando non fossero di bronzo o ferro. La libra doveva essere di 28 oncie e la mezza libra di 14. La libra sottile di 12 e la mezza di 6. Dovevano invigilare che i venditori di carni secche, olio, pepe e simili, a peso o a misura, non tenessero in alcuna parte della stadera o della bilancia alcuna cosa dove esse potessero appoggiarsi: i venditori dovevano consentire al compratore di porre egli stesso la roba che voleva comprare sopra una parte qualsiasi della bilancia per assicurarsi della sincerità del peso.

[2] Cfr. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*. Firenze, 1881.

i dazi sulla mercanzia si imponessero e si esigessero dalla Comunità dei mercanti. Val la pena di riferire il contenuto di questa prima minuscola tariffa, che ci dà un'idea dei generi di cui più frequente era in Milano il commercio. Essa consta di sole ventiquattro voci; un progresso assai grande si doveva fare in questo senso in un secolo o poco più, dacchè nella tariffa soggiunta agli statuti del 1330, rimaneggiati nel '96, si contano ben cinquecento quaranta voci!

Le Consuetudini enumerano:

Panni di valore che pagano denari 4 « pro libra » e intendiamo per lira di prezzo, non sembrando verosimile i panni si vendessero a peso;

« Opere de azia » cioè di accia, tele sottili di filo di lino, o baldinelle, tele grosse di cui doveva farsi un grande consumo, e canevacci, come sopra.

Accia greggia, quattro imperiali per libra.

Panni di Como o di Monza, quattro imperiali la pezza.

Panni isolani, il Giulini interpreta dell'Isola Comacina sul lago di Como, denari quattro la pezza.

Fustagni, un imperiale ciascuno.

Seta, quattro imperiali la libra.

Il Giulini, vedendo qui comparire la seta, suppone che già in questo tempo si fabbricassero in Milano drappi serici. Non è qui il posto per entrare in questa discussione; basterà accennare alla poca probabilità di questa ipotesi, giacchè l'arte della seta, almeno della tessitura, fu una delle ultime a comparire in Milano. Due secoli dopo la pubblicazione di questa tariffa, l'industria serica doveva essere ancora nella nostra città ben poca cosa, giacchè il Duca Filippo Maria Visconti cercava di allettare con cospicui privilegi artefici di diversi luoghi, affinchè venissero a professare la loro arte in Milano: nel 1442 chiedeva a Firenze persone capaci di impiantare uno stabilimento completo e aveva trovato l'individuo *ad hoc* in Pietro di Bartolo il quale veniva nominato direttore generale dell'Arte [1]. Una corporazione di

[1] Verga E., *Storia della vita milanese*. Milano, Cogliati, 1909, pag. 95.

tessitori di seta si formò solo nel 1461, e se è lecito supporre che l'organizzazione sia venuta quando già l'arte doveva essere matura e fiorente, non posso indurmi a credere che questa maturità e floridezza esistesse già nei primi anni del secolo XIII. Mi pare invece più probabile si tratti di seta greggia, o in filo, da usare per ricami o altri lavori d'ornamento. Le stoffe di seta che, del resto, in questo tempo non avevano, all'infuori delle chiese, una grande diffusione, dovevano affluire sul mercato milanese da Venezia che ne importava dall'Oriente, e, poco più tardi, dalle stesse fabbriche locali, lucchesi, veneziane e fiorentine.

Croxine, cioè, se il Giulini spiega bene, vesti coperte di pelliccia, quattro imperiali per lira.

Pelli di coniglio, ciascuna due imperiali.

Conigli non lavorati, quattro denari per libra.

Pelli d'agnello crude, sei imperiali ogni centro libbre.

Pelli in genere, lavorate o no, e corame denari quattro per libra.

Pepe, incenso e cera, imperiali sette e mezzo per ogni cento libre.

Olio, carne, formaggio e sugna, denari quattro ogni cento libre.

Comino, erba per le drogherie il cui seme veniva dal levante, un denaro imperiale per ogni cento libre.

Cavalli, dodici denari ciascuno.

Corazze e panciere, quattro denari per lira.

Ogni marca d'argento e ogni oncia d'oro un imperiale.

Resta ancora una voce oscura, *galletto*, che il Giulini spiega in modo poco persuasivo per « cimieri da elmi militari » pensando alla loro somiglianza colla cresta del gallo: un imperiale ogni cento libre.

II.

L' « UNIVERSITAS MERCATORUM » E I SUOI STATUTI: 1330-1396

Gerarchia dei Capi: Abati e Consoli: I *Consules stratae*, i *Consules justitiae* e il Consiglio. — I funzionari. — Poteri dei Consoli. — Provvedimenti contro i debitori. — Severità degli statuti di Milano contro i debitori fuggitivi. — Rapporti dei Consoli colle Autorità governative. — Regolamenti pei banchieri (campsores). — Limiti della giurisdizione consolare. — Che s'intendesse per *mercatores utentes stratis.* — Separazione degli intraprenditori industriali dalla grande « Universitas ». — Vigilanza della « Universitas » sui contratti stipulati da milanesi in Francia, in Borgogna, in Germania e alle fiere di Champagne: sanzioni penali pei contratti pericolosi alla Comunità. — Vigilanza sui pesi e le misure, sui sensali (marosserii). — L' « Universitas mercatorum » e la vigilanza e la manutenzione delle strade. — Pedaggi. — Vigilanza sull'industria manifatturiera. — L' « Universitas » e l'usura nel medio evo.

ELLE Consuetudini del 1216 appare, per la prima volta, un quadro, per quanto ristretto e indeciso, della Comunità dei mercanti come ente giuridico e organizzato. Ma durante il secolo XIII l'attività dei nostri negozianti fu tale, anche a giudicarla dai documenti, pur troppo scarsi, giunti a noi, e tale fu il progresso dei commerci e delle industrie che quel meschino scheletro di codice mercantile dovette sembrare affatto inadeguato all'importanza del potente sodalizio; cosicchè nel 1330, rifacendosi una nuova codificazione, sotto forma di veri e propri statuti, delle consuetudini giuridiche milanesi, i Mercanti formarono un loro proprio codice il quale venne considerato come parte integrante degli statuti stessi del Comune.

La prima redazione originale di questo monumento della sapienza giuridica milanese, e quella pure della successiva riforma del 1351 andarono perdute; noi non possediamo gli statuti di Milano e quei dei negozianti se non nella redazione, assai elaborata, fatta nel 1396, per volere del Duca Gian Galeazzo Visconti, e pubblicata per le stampe un secolo dopo, nel 1498. Ma studi critici recenti, dovuti in gran parte a Alessandro Lattes, hanno dimostrato che quest'ultimo testo non è dissimile in sostanza dai due testi anteriori, e noi, esaminando gli *Statuta Mercatorum* del 1396, possiamo dirci sicuri di vedervi sostanzialmente riportati quelli del 1330.

Un esame, anche sommario, di questo statuto conferma in noi l'impressione già prodottaci dalle Consuetudini e dai pochi documenti più indietro esaminati; che, cioè, se le Corporazioni mercantili del medio evo possono presentare qualche punto di contatto colle odierne Camere di commercio nelle funzioni intese alla difesa degli interessi commerciali, si differenziano grandemente riguardo alla loro costituzione giuridica la quale consentiva loro un'ampia giurisdizione e attribuzioni che oggi appartengono ai poteri pubblici e specialmente a quello giudiziario. La Corporazione dei mercanti era, si direbbe, un Comune nel Comune, un piccolo Stato nello Stato, anche quando, come in questi anni, col rafforzarsi della Signoria, dovette rinunciare a molti dei poteri avuti nell'epoca del libero Comune.

Questi poteri, questa giurisdizione erano esercitati mediante una complessa e compatta gerarchia di capi e di funzionari che è bene conoscere fin d'ora.

Il potere esecutivo risiedeva in un collegio di dodici Consoli detti *Consoli della strada* (Consules strate), nominati per un anno, con salario di 25 lire di terzoli, da un Consiglio di ventiquattro persone, i quali in sei coppie si alternavano di due in due mesi nella carica suprema di *Abati,* senza licenza dei quali non si poteva radunare il Consiglio nè spedir lettere col sigillo camerale. A due Consoli speciali, detti di giustizia, spettava la cura della disciplina nella Comunità e quel tanto di potere giudiziario che gli ordinamenti di quei tempi lasciavano al grande sodalizio mercantile; erano eletti dai Consoli fuori del loro seno; uno dei due doveva appartenere al Collegio dei giureconsulti, e aveva 30 lire di terzoli di salario all'anno, il doppio dell'altro (1).

Questi come gli altri salari si prelevavano dagli introiti delle

---

(1) La lira di terzuoli, che più correva a questo tempo fra il popolo, e continuò a prevalere fin verso la metà del secolo XV come appare dai numerosi contratti che si conservano negli Archivi cittadini, valeva la metà della lira imperiale. La imperiale, a questo tempo già molto decaduta dal suo primitivo valore, divisa in 20 soldi e 12 denari, corrispondeva presso a poco a otto delle nostre lire. Questo come puro ragguaglio di moneta. Va da sè che la nostra lira avrebbe allora avuto, potenzialmente, molto più valore che non oggi.

censure e condanne inflitte dal Consiglio. Se si considera l'ufficio delicato, e l'abbondanza del lavoro che li teneva impegnati quotidianamente, la mattina e il pomeriggio, allo stallo dei negozianti in Broletto e non consentiva loro di assentarsi da Milano più di quattro giorni senza speciale licenza del Consiglio, il salario parrà meschino; era piuttosto un lieve indennizzo che uno stipendio. Avevano però speciali propine per le sentenze pronunciate e per gli atti rogati.

Consoli ed Abati erano esclusi dal servizio militare nel caso che l'esercito del Comune dovesse uscire in guerra, il che avveniva molto spesso prima che i governi cominciassero a valersi delle milizie mercenarie.

Numerosi ufficiali operavano alle dipendenze degli Abati e dei Consoli. Un notaio della Camera, che, con espressione moderna potrebbe chiamarsi segretario generale, con salario di 6 lire di terzoli l'anno, era a capo di tutta l'azienda amministrativa, un segretario, diremo così guardasigilli ed archivista (campsor), aveva in custodia gli istrumenti, i privilegi, tutte in genere le scritture e il sigillo della Camera. Notai e segretari speciali erano assegnati ai Consoli di giustizia. Altri segretari col nome di canevari (oggi diremmo tesorieri) dovevano riscuotere i proventi delle multe, delle condanne, dei bandi, rendendo ogni mese ragione agli Abati, e nello stesso tempo scrivere, sottoscrivere e rogare le sentenze, mentre appositi notai scrivevano e sottoscrivevano tutti in genere gli istrumenti e gli atti della Camera. Agli uni e agli altri era vietato, durante il loro ufficio, di muover causa contro qualsiasi persona davanti al Consiglio della Camera.

V'erano infine sei servitori o uscieri, eletti ogni anno dal Consiglio, con un piccolo salario di nove lire di terzoli fra tutti, oltre alle propine loro spettanti per l'assistenza all'ufficio dei Consoli di giustizia.

Tanto i Consoli come i segretari e gli ufficiali dovevano prestare giuramento nelle mani degli Abati: gli statuti ci hanno tramandato le formule dei giuramenti, alcune volte aride e insignificanti, altre ricche di particolari che lumeggiano la natura e il complesso delle mansioni.

❦

Ed ora vediamo come funzionasse questo organismo già così ben formato.

Abbiam detto che ampi erano i poteri dei Consoli, basti pensare che essi potevano catturare o far catturare i debitori morosi, potevano catturarli ogni giorno dell'anno, escluse le feste solenni, anche quando le catture nel Comune di Milano fossero dal governo sospese o interdette, come talora accadeva in occasione di straordinari avvenimenti politici o civili; potevano tenerli prigioni fino a che non avessero saldato il debito. Intimato il pagamento, e prima di giungere a questi mezzi estremi, si concedeva una dilazione per fare eccezioni o difese, purchè il debitore avesse fatto un deposito secondo il suo potere. Se poi voleva evitar la prigione doveva depositare, presso la Camera, tutta la somma dovuta.

La preoccupazione dell'onestà più scrupolosa nelle contrattazioni e della più scrupolosa osservanza degli impegni appare costante negli statuti mercantili; si può dire che un buon terzo di essi è dedicato a garantire il ceto negoziante contro i debitori ostinati.

La Camera pensava a rimborsare il creditore, dopo che egli avesse, con giuramento, dichiarato la somma dovutagli, e se ne avesse dichiarata una maggiore, lo si condannava ad una multa di cento lire di terzoli, della quale (al pari delle altre multe inflitte dai mercanti) una metà spettava alla loro Camera e l'altra metà alla cassa del Comune di Milano.

I debiti cadevano in prescrizione dopo dodici anni. Se un debitore dimostrato tale da qualche scrittura portante la sua firma, avesse negato il suo debito o voluto un termine per provarne la inesistenza, veniva condannato in cento soldi di terzoli quando non fosse riuscito ad una prova evidente. Nessun debitore poteva ricusare il giudizio dei Consoli dei mercanti, nè appellarsi ad alcun altro magistrato, neppure finchè durò in funzione quel giudice Sgravatore (Exgravator) che aveva presso a poco

l'attribuzione essenziale della nostra Corte di Cassazione (1). E se un mercante, condannato a pagare dai Consoli della Camera o anche dai rappresentanti di questa in Francia, Genova, Venezia o altrove, avesse rifiutato di obbedire, e, intimatagli l'ubbidienza, mosso querela presso il Podestà di Milano, veniva interdetto dalla società e nessuno poteva più trattare con lui; il suo nome era scritto nel libro degli infamati, il cui elenco si doveva leggere ogni anno nel Consiglio generale.

Trascorso un mese dal termine fissato pel pagamento, doveva pagarsi anche l'interesse sulla somma denunciata dal creditore. Il figlio rispondeva pel padre quando avesse esercitato la mercatura per volontà di quello. In queste cause, e in tutto quanto loro si riferisse, non era lecito al negoziante opporre di esser figlio di famiglia, nè di voler cedere i propri beni, nè di voler mettere innanzi questioni di triennio o di dilazione quinquennale e neppure di chiedere tal dilazione; e nessun altro dei privilegi che, al par di questi, erano ammessi in altre cause. Nelle cause per debiti ogni privilegio era escluso (2). La priorità dei creditori doveva essere scrupolosamente rispettata; e poichè talora i primi creditori venivano posposti nell'ordine dei pagamenti per l'importunità di altri che, pur di essere pagati prima, facevano ribassi al debitore, lo statuto proibiva questi ribassi sotto pena di venticinque lire di terzoli, e di lire cento al sensale, se ci fosse stato di mezzo.

C'era un caso in cui la Camera mercantile era impotente a costringere essa stessa il debitore al pagamento, quando cioè fosse soggetto al fôro ecclesiastico; ma in questo caso, se il giudice di quel fôro non avesse reso perfetta giustizia al creditore, come si usava tra i negozianti, veniva, oggi diremmo, boicottato da tutto il ceto mercantile. E il privilegio del fôro speciale doveva ingenerare una certa diffidenza verso i religiosi, dacchè un paragrafo dello statuto vieta ai negozianti di Milano di trattare con case

---

(1) Cfr. Verga E., *Una sentenza dell'«Exgravator» milanese del 1338* nell'«Archivio storico lombardo», 1913, XVIII, 220.

(2) Cfr. *Statuti* citati dei Mercanti di Monza, pag. 23.

religiose che abbiano cessato i pagamenti, sotto pena di quaranta lire di terzoli.

Gli statuti sono inesorabili contro i debitori insolvibili e fuggitivi.

Bastava che un debitore, o un suo fideiussore, fosse sospetto di insolvibilità (e ciò avveniva quando non avesse garantito il suo debito davanti ai Consoli dei mercanti) perchè i Consoli di giustizia lo facessero arrestare fino a che non avesse pagato o satisdato; in quest'ultimo caso potevasi prorogare di due mesi il termine del pagamento.

Il fideiussore sospetto non poteva pretendere che fosse chiamato in giudizio il debitore prima di lui: ma era lasciato all'arbitrio del creditore il far citare piuttosto l'uno che l'altro.

Quando un creditore aveva preso il volo, i Consoli di giustizia della Camera mercantile lo citavano davanti a sè, o lo facevano chiamare da altro giudice, e, se non compariva a dar garanzia di pagare il debito e il giudicato, veniva bandito, decorrendo il bando otto giorni dopo la sua promulgazione; e i Consoli dovevano mettere in possesso dei suoi beni (eccettuati quelli della moglie e dei famigliari) i creditori, e in quel possesso mantenerli procedendo contro chi, con simulati contratti, pretendesse difendere quei beni in pregiudizio dei legittimi creditori. La divisione doveva essere fatta in parti uguali e con la massima equità; se qualcuno avesse preteso più del giusto veniva privato del tutto e condannato a dieci lire.

I debitori, una volta banditi, non erano più considerati come cittadini milanesi: ogni ingiuria, eccettuato l'omicidio, poteva essere impunemente fatta a loro, ai loro parenti e a quanti fossero stati nella loro casa a pane e vino al tempo della fuga, o un mese prima, giacchè anche questi erano obbligati in solido verso i creditori; e s'intendeva fossero a pane e vino quando lo diceva la voce comune della vicinia o contrada, e ciò anche se avessero dovuto assentarsi per causa di mercatura. Qualunque creditore poteva sequestrare nella persona un fuggitivo, o un suo parente o un suo ospite, chiedendo l'aiuto degli agenti del Comune.

Questo concetto della solidarietà nella colpa, che a noi sembra

iniquo, era una caratteristica del diritto medioevale, e si collega a quello delle rappresaglie per il quale tutta una città era tenuta responsabile del fallo d'un suo abitante.

Nessuno poteva albergare, accogliere od aiutare i debitori fuggitivi sotto pena di dieci lire di terzoli ogni volta : e il Podestà di Milano, d'accordo coi Consoli di giustizia dei mercanti, doveva inquisire, anche colla tortura, contro i fuggitivi, sotto pena di duecento lire del suo salario. In queste inquisizioni si doveva prestar fede al detto dei mercanti ai quali i giudici avessero deferito l'incarico di definire le questioni dei fuggitivi stessi. Se i fuggitivi si fossero accordati coi creditori entro due mesi dalla fuga, il bando veniva tolto, ma rimanevano sempre infamati e venivano esclusi da ogni ufficio pubblico, fosse mercantile o comunale. In giudizio non potevano essere rappresentati da un procuratore se questi non si fosse fatto loro garante.

Il Comune era tenuto a mandare, a spese della Camera dei mercanti, Ambasciatori presso le diverse città della Lombardia e fuori, dove fosse necessario, a stipulare patti perchè i fuggitivi milanesi potessero essere dovunque arrestati a richiesta dei creditori.

I Consoli dei mercanti, nell'esercizio della loro ampia giurisdizione, erano in continuo rapporto col Podestà e cogli altri giudici, organi del potere giudiziario del Comune; s'è veduto che il Podestà doveva agire d'accordo con loro nell'inquisire contro i fuggitivi e chi li aiutasse; gli statuti stessi dicono in un paragrafo, pur troppo non molto chiaro, che le denuncie di debitori morosi potevano essere presentate, oltrechè alla Camera dei mercanti, anche al Podestà o al Capo del Comune (Vicario di Provvisione), il quale, se il debitore non avesse dato garanzia, doveva far sequestrare i suoi beni e chiamare tutti i suoi « pensionanti o massai » a rispondere fino a che la garanzia fosse fatta.

Altrove si dice che ai banchieri i quali avessero prestato denaro senza carta scritta o si fossero dichiarati garanti di altri, si rendesse ragione sommaria dalla Curia del Podestà, o dai Consoli di giustizia dei mercanti o da qualunque altro giudice a cui

il danneggiato amasse ricorrere. Sembra dunque che, anche in materia di commercio, la giurisdizione dei Consoli non fosse esclusiva, ma il danneggiato potesse scegliersi, in alcuni casi almeno, altri giudici. Come pure dalla formula del giuramento prestato da questi giudici appare che talune cause potevano essere loro devolute, non ex officio, ma per volontà delle parti, e in tal caso spettavan loro speciali propine.

In quei tempi gli organismi dello Stato erano in formazione e mancava una divisione precisa dei poteri. In materia giudiziaria regnava una confusione incredibile nella competenza dei singoli giudicanti, i quali si mettevano persino in gara per attirare a sè le parti ed accrescere le propine; è noto quanta fatica durasse quel grande organizzatore che fu Gian Galeazzo Visconti per mettere un po' d'ordine in questa materia [1].

Nel caso dei negozianti, poi, va ricordato che nel periodo comunale la loro Corporazione era stata parte integrante del Comune insieme alle altre classi dei Capitani, dei Valvassori, dei Militi e del popolo, e con esse aveva preso parte diretta al governo della cosa pubblica. Ora, col consolidarsi della Signoria nelle mani dei Visconti, era naturalmente cessata quella compartecipazione, ma duravano traccie degli antichi rapporti in una specie di promiscuità di attribuzioni e di poteri, non solo nella giurisdizione ma anche, come vedremo tra poco, in alcuni atti solenni quali sarebbero i trattati di commercio e di dogana che più tardi diverranno facoltà esclusiva del potere governativo.

Esaminando il trattamento dei debitori abbiam veduto parte delle attribuzioni dei Consoli di giustizia. Ma altre parecchie ne menzionano gli statuti in modo da delineare abbastanza chiara la fisionomia di questi magistrati.

Nell'assumere la carica essi dovevano intimare a tutti i banchieri (campsores) di Milano e del contado (il contado era interamente soggetto alla giurisdizione della città) di dare nelle loro mani una cauzione di diecimila lire di terzoli per garantire la

---

(1) Verga E., *La giurisdizione dei Podestà di Milano e i Capitani dei Contadi rurali*, nei « Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere », 1901, fasc. xxxiv.

restituzione di tutto quanto avessero in deposito. A chi si fosse rifiutato non si concedeva licenza di « metter tappeto sulla tavola ». Questa espressione richiama una curiosa consuetudine, per la quale i banchieri tenevan banco all'aperto sulla piazza dei Mercanti, dal lato della loggia degli Osii, su tavoli coperti appunto da tappeti, allo stesso modo che, all'aperto, allineati dall'altro lato verso S. Margherita stavano sui loro banchetti i notai, pronti a rogare istrumenti a richiesta del pubblico.

I banchieri contumaci erano soggetti ad una multa di cento soldi terzuoli, e i Consoli stessi dovevano, dal balconcino della loggia degli Osii, gridare al popolo radunato i nomi di quelli che avevano e di quelli che non avevano fatto la cauzione.

I Consoli di giustizia giudicavano nelle cause vertenti fra negozianti e loro fideiussori, o fra negozianti ed altri contraenti quali si fossero (1), in occasione di contratti di lana, panni, cotone, fustagni, rame, ferro, spezie, pelli, corame, tintoria (intendi materie e sostanze per tingere) e in genere di qualunque mercanzia solita a negoziarsi da mercanti *utentes vel mittentes per stratas,* e di qualunque contratto di deposito o di cambio con banchieri (2).

Per mercanti s'intendono, soggiunge lo statuto, allo scopo di ben definire chi avesse il diritto di adire il tribunale della Camera mercantile, per mercanti s'intendono quelli approvati e matricolati, i quali all'atto di chiedere la matricolazione abbiano giurato di essere veri e legittimi mercanti, e anche quelli che usano per sè, o per mezzo di incaricati, delle strade mercantili pei loro affari (3). Se fossero insorti dubbi sulla loro identità si doveva prestar fede alla dichiarazione degli Abati assistiti da quattro degli *utentes stratis.*

---

(1) ... inter aliquos negotiatores et fideiussores alicuius ipsorum negotiatorum... vel alios quoscumque contrahentes cum eis vel aliquo eorum...

(2) ... occasione negotiationis lanarum, pannorum,... et cuiuslibet alterius mercadantie que exerceatur *per mercatores solitos utentes vel mittentes per stratas.* Et pro aliqua remuneratione seu mercede eis occasionibus vel aliqua eorum debita vel promissa et pro depositis vel recommendationibus factis vel fiendis alicui mercatori *vel campsori* seu penes eos, vel occasione cambiorum que fiunt de loco ad locum.

(3) ... et etiam illi qui utuntur vel uti faciunt stratis mercadantiarum pro ipsis negotiis gerendis...

Il paragrafo presenta alcune di quelle ambiguità che pur troppo si incontrano assai spesso nei testi medioevali di questo genere.

La espressione *utenti delle strade* fu in tempi più recenti adoperata, come vedremo, quale espressione ufficiale, generica per indicare i negozianti all'ingrosso contrapposti a quelli che vendevano al ritaglio, giacchè la grande « Universitas Mercatorum » era andata, a mano a mano, perdendo parte dei suoi membri per finire ad accogliere solo i primi.

A mano a mano che le industrie, specialmente le tessili, si sviluppavano, prendeva piede quel sistema industriale, che i tedeschi chiamano *Verlagssistem*, per il quale, i tessitori, e tutti in genere gli operai, lavoravano non per conto dei consumatori, ma per conto di mercanti che davano loro la materia prima e poi la rivendevano per proprio conto. Così per la cresciuta ricchezza della classe borghese, per l'allargarsi del commercio dei tessuti e per l'instabilità della moda, si formò una nuova classe intermedia fra i negozianti all'ingrosso e gli artigiani, quella degli intraprenditori che cercava di adattare coi soccorsi della tecnica la produzione alle esigenze del mercato e trasformava il capitale da mercantile in industriale; i nuovi trafficanti si separarono dalla Corporazione madre, dalla « Universitas Mercatorum » e formarono corpo a sè oppure si raggrupparono nelle Corporazioni speciali che si erano a poco a poco andate formando o ricostituendo coll'approvazione dei Duchi prima e del Governo spagnuolo poi [1].

Questa separazione aveva cominciato con quelli che facevano lavorare lana sottile e, in un tempo che non sappiamo precisare ma probabilmente poco dopo la formazione degli statuti del 1330, avevano costituito una loro Corporazione con propri statuti che figurano stampati accanto a quelli dei mercanti nella edizione del 1480. Gli Abati e i Consoli di questi lanaiuoli ebbero anch'essi una giurisdizione, ma ristretta alle cause d'un importo non su-

---

[1] VERGA E., *Le Corporazioni delle industrie tessili in Milano*, nell' « Archivio storico lombardo » 1903, fasc. XXXVII.

PRIMO FOGLIO DELLA MATRICOLA DEI MERCANTI DI LANA SOTTILE

SECOLO XIV

ARCHIVIO DELLA CAMERA

periore alle dieci lire: per tutto il resto vollero mantenersi soggetti alla giurisdizione materna della Camera dei mercanti che essi chiamavano « grandi » (Universitatis mercatorum magnorum) purchè quei Consoli giudicassero, naturalmente, secondo gli statuti dell'Arte della lana, supplendo coi propri nei casi da quelli non contemplati, e purchè questa giurisdizione si intendesse solo nel trattar le cause non già nell'imporre a quei della lana contribuzioni di qualsiasi natura.

Poco più d'un secolo dopo, quando l'arte della seta fu consolidata in Milano, avvenne un'altra separazione, di quei negozianti che si davano specialmente a questo ramo e si costituì la Camera dei mercanti auroserici, che, cioè, facevano tessere stoffe di seta ed oro. Ma non ebbero questi verso la Camera madre quella deferenza che avevano avuto, in tempi più antichi, i loro fratelli della lana, perchè nei loro statuti del 1461, confermati nel 1501, è data ai loro Consoli *omnimoda jurisdictio,* piena giurisdizione, senza alcuna dipendenza dalla « Universitas Mercatorum » [1].

Ma in antico, e probabilmente ancora a questo tempo, l'espressione *utenti delle strade* dovette significare quello che le parole stesse dicevano, cioè i negozianti importatori ed esportatori di mercanzie; e la « Universitas Mercatorum » doveva comprendere anche quelli che, in seguito, col moltiplicarsi delle industrie se ne distaccarono per aggregarsi a Corporazioni speciali. Infatti lo statuto, quando vuol definire lo stato giuridico dei mercanti rispetto alla giurisdizione dei Consoli di giustizia, nomina quelli matricolati nella Camera dopo aver dato sicure garanzie dell'essere loro, oltre quelli *utentes stratis*, i quali, crediamo, per l'estensione dei loro traffici al di là dei confini della città e della regione, dovevano essere più facilmente identificati.

Nel giudicare le controversie i Consoli, a richiesta dell'attore o del convenuto, dovevano farsi presentare i libri dei conti

(1) *Statuta Mercatorum auri argenti et serici Mediolani.* Mediolani, 1610. I primi statuti approvati da Francesco Sforza nel 1461, sono, manoscritti, nell'Archivio storico civico, Rg. Lett. Duc. 1456-1461, fol. 250 e sgg.

e mostrarli a quella delle parti che volesse esaminarli. E il libro faceva fede. Chi dichiarasse di non averlo era tenuto a provare, con giuramento, che la mancanza non era dovuta a frode, e ciò sotto pena di venticinque lire.

La causa doveva essere definita al più presto col solo consiglio del Console appartenente al Collegio dei giudici ; nei casi dubbi, o molto gravi, potevano commetterla a qualcuno del collegio stesso non sospetto alle parti. Giudicavano e condannavano come qualunque altro giudice; l'appello era escluso; solo più tardi venne, come vedremo, consentito, sempre però in seno alla Camera. Potevano anche render giustizia ai mercanti forestieri secondo le consuetudini dei paesi onde essi provenivano.

I forestieri erano, di regola, trattati a Milano come i nostri nei paesi di quelli. Ma la Camera invigilava su di loro pur nei centri più lontani del commercio internazionale. Se, dicono gli statuti un negoziante ha contrattato a credenza, o in qualunque modo, con un cittadino milanese, in Francia, in Borgogna, in Germania o altrove, e la Camera vedesse in tal contratto un pericolo di danno ai mercanti o al Comune di Milano, i Consoli o il Podestà debbano, a richiesta degli Abati, far arrestare il contraente e tenerlo finchè non abbia dato garanzia, con buoni fideiussori, di non danneggiare i mercanti e il Comune.

E inoltre: se un tale contraente abbia fatto denunciare il suo contratto al Comune di Milano, con lettere di Re, Conti, Baroni o Comuni stranieri, e in queste lettere la Camera vedesse il suddetto pericolo, quel contraente sia soggetto ad una pena di cento lire imperiali, da devolversi metà al Comune di Milano e metà alla Camera [1].

Pur troppo il testo, assai oscuro, non dice in che consistes-

---

[1] Statuitur quod, si aliquis crediderit seu alio modo contraxerit cum aliquo cive vel districtuali Mediolani in partibus Francie, Brogondie, Alemannie aut in alia quacumque parte, et ex eo viderint seu crediderint mercatores quod aliquod damnum comuni seu mercatoribus aut alicui alii persone singulari civitatis Mediolani occurrere posset, quod potestas et consules mercatorum Mediolani, et quilibet eorum, et quicumque alii jusdicentes debeant, ad requisitionem abbatum Mercatorum, talem creditorem et creditum recipientem seu alio modo contrahentem, capere et captos detinere donec quilibet ipsorum satisdederit cum bonis fideiussoribus de conservando dictos comune et mercatores et

sero i pericoli di danno in quei contratti: ma si può fare, almeno per due casi, qualche ipotesi che non mi sembra inverosimile. In forza della legge universale delle rappresaglie un creditore che non fosse stato pagato o fosse stato frodato da un negoziante d'altro paese, poteva ottenere dalle proprie autorità locali lettere di marca, o di rappresaglia, che gli davano il diritto di rivalersi colla violenza non solo su qualunque negoziante, ma anche su qualunque cittadino del luogo al quale apparteneva il suo debitore. Perciò i due paragrafi dello statuto possono essere intesi a questo, ad avvertire, cioè, gli stranieri di assicurarsi bene della onestà o della solvibilità dei contraenti milanesi perchè i negozianti e il Comune non dovessero poi rispondere per individui che fossero, per esempio, screditati a Milano pur godendo ancora di qualche credito in quei paesi lontani. O, quei paragrafi, potevano anche mirare a prevenire qualche truffa, nel caso per esempio, di accordo fra un sedicente debitore, un milanese insolvente o fuggitivo, e un sedicente creditore per tentare una speculazione col mezzo delle lettere di marca a danno dei mercanti milanesi.

Nel modo di garantirsi verso contratti pericolosi fatti da milanesi all'estero la Camera teneva due vie: o l'arresto, (lo statuto non dice in quale circostanza, forse intenderà quando fosse venuta indirettamente a conoscenza dell'affare), o la multa, quando il contratto fosse stato denunciato dal creditore al Comune per mezzo delle autorità del suo paese, o Re, o Conte, o Barone o Governo di Repubblica. Infatti, d'ordinario, il mercante che aveva ragione di dolersi dell'insolvenza di persona appartenente ad altro

---

quamlibet aliam personam civitatis Mediolani indemnes in factis et causis pendentibus presentibus et futuris.

Item quod si aliquis contraxerit cum aliquo Mediolanensi seu districtuali in partibus superius dictis seu in quacumque alia parte et de dicto contractu litteram, seu litteras, mittere fecerit ex parte alicuius regis, comitis vel baronis vel cuiuscumque alterius civitatis vel terre, comuni et hominibus Mediolani, ex quibus litteris aliquod dampnum possit occurrere Communi vel hominibus Mediolani, quod ille incurrat pennam librarum centum imperialium qualibet vice; quam pennam dicti potestas et quilibet alius jusdicens debeat exigere: cuius penne medietas veniat in commune Mediolani et aliam in Communitatem mercatorum.

Stato, prima di richiedere le lettere di marca, inviava dei procuratori muniti di lettere credenziali del proprio governo presso le autorità del paese del debitore per chiedere giustizia. Ma pur troppo il testo non ci dice in che modo potessero applicarsi queste disposizioni che richiedevano l'arresto di persone o l'applicazione di multe a tanta distanza.

Si potrebbe pensare che, essendo la Camera, come vedremo tra poco, in continui rapporti cogli Stati della Francia e della Germania, quando avesse trovati illegali e dannosi i contratti avrebbe potuto chiedere alle autorità straniere la punizione dei creditori imprevidenti o imbroglioni con esito senza dubbio molto problematico; ma il testo dello statuto dice espressamente che il Podestà e le autorità milanesi dovessero procedere all'arresto o all'applicazione della multa, da devolversi metà alla Camera dei Mercanti, metà al Comune di Milano; pare dunque si supponga il caso della venuta a Milano di quel mercante straniero che avesse avuto il torto di credere alla parola di un milanese, o l'impudenza di tentare una truffa a danno de' nostri. E allora ci si domanda se valeva la pena di legiferare contemplando casi che assai difficilmente avrebbero potuto verificarsi.

Resterebbe un' altra ipotesi, quella dei contratti stipulati in Milano con stranieri qui dimoranti, per merci acquistate a mezzo delle loro filiali o di procuratori in quei paesi. La colonia straniera, specialmente tedesca, numerosissima in Milano nel secolo XV, come ha provato lo Schulte [1], doveva essere discretamente numerosa anche nel XIV. Le imbreviature di un notaio del 1375, studiate dal cav. Biscaro, segnano la presenza in quell' anno di quattro mercanti di Norimberga, tre di Ulma, e due di Sangallo; in questo caso, potrebbe trattarsi di un monito a questi ospiti di essere prudenti nelle vendite a fido, allo scopo di apprestare una difesa preventiva contro il pericolo della richiesta di rappresaglia a danno di milanesi che si trovassero nei paesi di quei forestieri. Ma tale ipotesi non sembra consentita dal testo dove

---

(1) Opera citata.

par di vedere un'allusione chiara a contratti stipulati sui luoghi: « si aliquis crediderit seu alio modo contraxerit cum aliquo cive Mediolani in partibus Brogondie, Alamanie »; e poi, in questo caso il contratto, poteva essere denunciato direttamente alle autorità milanesi senza l'intervento di Re, Conti e Baroni.

Ad ogni modo, non mi par dubbio che questi due paragrafi siano intesi a diminuire le probabilità di quelle rappresaglie che erano un incubo nel ceto commerciale del medio evo; vedremo tra poco, esaminando altri documenti, quanto questa preoccupazione fosse grave per la nostra Camera mercantile. Al medesimo scopo mirano anche altri due paragrafi che è bene riferire.

Il primo considera il caso reciproco di quello dello straniero creditore; il caso del compratore a credenza nelle fiere di Champagne e di Brie, o altrove. Quando il venditore avesse presentato querela per mancato pagamento e chiesto giustizia, i Consoli della Camera dovevano far opera presso il Podestà di Milano perchè arrestasse subito il debitore e lo tenesse prigione fino a che non avesse pagato o non si fosse messo d'accordo; e sequestrasse i suoi beni, dandoli in pagamento al creditore, se, con buoni fideiussori, non avesse dato garanzia «de parendo juri » e di mantenere illesi la Camera dei mercanti e il Comune di Milano da tutti i danni che la sua insolvenza potesse provocare.

L'altro paragrafo è più generico, non parla di paesi stranieri nè di fiere. Dice solo che, quando siano presentate al Podestà, o al Comune di Milano o alla Camera dei mercanti lettere chiedenti giustizia contro un debitore moroso, questi, una volta provata la verità dell'asserto, debba essere costretto a dar garanzia; altrimenti il Procuratore (Sindico) del Comune si metta in possesso dei suoi beni e costringa tutti i parenti, massai, pensionanti a rispondere per lui.

Fra le attribuzioni dei Consoli era pure la vigilanza sulle misure e sulle bilancie; giudicavano e condannavano i contravventori a pene da lire dieci a lire cento di terzoli. V'erano dei pesatori pubblici, ufficiali, eletti dal Consiglio della Camera dei mercanti e obbligati al giuramento e ad una cauzione. Ogni lu-

nedì non festivo dovevano portare le loro stadere alla Camera per farle verificare e coequare alla stadera esatta là conservata. La verifica era fatta da persona pratica, scelta dai Consoli stessi.

Dovevano pure invigilare sui sensali (*marosserii* o *personatarii*). Questi intermediari non potevano esercire la loro professione se non approvati dal Consiglio della Camera, inscritti in un Albo e convalidati ogni anno. Dovevano dar cauzione ai Consoli e giurare di non far comperare a mal pagatori e di non esercire essi stessi negozio alcuno durante il tempo della malosseria, quindi ricevevano una tessera, che li abilitava all'esercizio, per la quale pagavano alla Camera un diritto fisso di una lira di terzoli. Dovevano in ogni contratto portare un testimonio, tener registro di tutti i contratti ai quali avessero partecipato, notando l'anno, il mese, il giorno, il luogo e il nome dei testimoni. Intervenivano in giudizio in caso di controversia mercantile per contratti ai quali avessero partecipato, e i Consoli dovevano prestar fede alle loro dichiarazioni giurate. Gli statuti riportano anche la tariffa delle senserie (marossi).

❦

Abbiam veduto in un passo di Galvano Fiamma, e in un cenno delle Consuetudini del 1216, come fin da antico spettasse alla Corporazione dei mercanti la cura delle strade, la quale, secondo il Giulini [1], in tempi più remoti era un onere, e ad un tempo una prerogativa, dell'Arcivescovo che esigeva da chi viaggiava per le strade del contado un dazio ed era perciò tenuto a farle custodire, ad indennizzare del suo tutti quelli che lungo il cammino venissero danneggiati.

Lo statuto fissa con norme precise quelle attribuzioni che la tradizione aveva consacrato. Ogni anno i Consoli dovevano fare il collaudo delle strade e ogni anno inscrivere in apposito registro quelle collaudate ed approvate. La sicurezza dei viaggi era in

---

[1] *Memorie*, VI, 437.

quei tempi scarsa, ma più scarsa ancora nelle strade non inscritte in quei registri; chi avesse voluto percorrerle non poteva più lamentarsi se gli capitavan malanni. Invece, per quell'altissimo concetto della solidarietà che domina le istituzioni del medio evo, se un negoziante, sopra una strada approvata, fosse rimasto vittima di rapina, e non fosse riuscito a ricuperare la merce, i *Consules strate* e i Consoli di giustizia dovevano, a spese della Camera, aiutarlo in ogni modo a raggiungere lo scopo.

La procedura era questa. Il danneggiato, se voleva essere difeso dalla Società, doveva narrar l'accaduto agli Abati e ai Consoli: il racconto, messo in iscritto e accompagnato dal giuramento, era poi discusso in Consiglio, assente l'interessato; se la causa pareva giusta se ne assumeva la tutela, ripartendo le spese fra tutti i membri del sodalizio. Se non fossero riusciti entro sei mesi, i Consoli dovevano indagare con precisione quale fosse il danno patito dal mercante, e, accertata la somma, imporre un pedaggio sulle some che percorressero la strada dove era stata commessa la rapina, fino a completo risarcimento del danno. E nel caso che la circolazione fosse su quella strada, per una ragione qualsiasi, sospesa, il pedaggio si imponeva su altra strada che menasse al paese dove era diretto il mercante rapinato. Il risarcimento si intendeva per la sola merce non per danaro eventualmente perduto.

La Comunità era tenuta anche a risarcire il mercante forestiero che fosse stato derubato nel distretto di Milano.

Chi conduceva mercanzie per strade foresi doveva sottostare ad una certa disciplina, sotto la vigilanza dei Consoli dei mercanti cui spettava inquisire, giudicare e condannare. Così chi arrivava primo colla propria merce ad una villa, terra o porta, doveva continuare per primo il cammino dopo avere sbrigato le pratiche necessarie, chi veniva dopo doveva aspettare il suo turno per far caricare e procedere, sotto pena di sessanta soldi per ogni balla, devoluti, come il solito, metà alla Camera e metà alla cassa comunale.

Poichè la Camera era tenuta non solo alla vigilanza ma anche alla custodia e alla manutenzione delle strade, sembra che questa

importantissima funzione richiedesse un'amministrazione a parte, dacchè un paragrafo dello statuto vieta che «col patrimonio della Comunità dei mercanti, nè con quello della *Comunità della strada* si facciano doni, eccetto quello che suol farsi alla festa di S. Ambrogio, nè mutui, nè cauzioni, nè elemosine ai Luoghi pii senza speciale deliberazione del Consiglio, radunato, a quest'uopo, dagli Abati ». Queste espressioni lascerebbero supporre che i *Consules strate,* distinti dai loro colleghi Consoli di giustizia, amministrassero anche fondi speciali, separatamente dal patrimonio generale della Camera.

Alcune disposizioni di questi statuti son consacrate ai pedaggi: giacchè, come abbiam veduto, i Consoli avevano, al pari dei Comuni, il diritto di imporne per aumentare i cespiti delle entrate camerali. Così tutte le merci d'oltremonte condotte a Milano, per la via di Como, da negozianti milanesi, dovevano percorrere strade dirette che mettessero capo a Porta Vercellina, dove si pagava il pedaggio dei mercanti. E lo stesso pedaggio si pagava anche all'uscita.

Una menzione speciale è fatta per i cavalli *de guarda* (la parola sembra voler dire per uso militare), sia che entrassero sia che uscissero dalla città per essere condotti alle fiere di Champagne o di Brie, il che fa pensare ad una esportazione notevole dalla Lombardia di questo genere di animali.

Chi fosse uscito, con cavalli o con balle di mercanzia, dalle porte sfuggendo al pedaggio, veniva condannato ad una multa di 25 soldi di terzoli per ogni cavallo o balla, e, se durante il cammino avesse perduto per rapina la roba, non poteva più contare sulla tutela della Camera per essere indennizzato.

La Camera doveva pure imporre alcuni pedaggi su diversi mercati, giacchè faceva espresso divieto ai negozianti di esigere, sui mercati appunto, pedaggi che non fossero imposti da essa, sotto pena di lire duecento e del bando. I proventi di questi pedaggi venivano devoluti alla custodia, alla manutenzione, e, dice lo statuto, anche all'acquisto delle strade: d'onde risulterebbe che, almeno nel distretto, erano strade di proprietà dei negozianti.

La Camera dei mercanti esercitava certo in antico una vigi-

lanza anche sull'industria manifatturiera oltrechè sulla vendita dei prodotti. Lo attestano alcune disposizioni regolamentari che prescrivono il modo di misurare i drappi, vogliono che i fustagni sian misurati prima d'essere venduti, impongono ai tessitori di fare *ginellos* ad ogni capo delle pezze di panno, proibiscono di far tirare i drappi di canevaccio o di tela di canevaccio a torno, bandendo tutti i torni, sotto pena di cento soldi terzuoli, impongono a imbiancatori, garzatori, tintori di conservare con cura la roba loro data a lavorare, proibiscono di mettere sego o intrugli nelle candele « dette genovesi », agli orefici di mettere piombo o stagno o terra sotto le gemme, volendo che oro e argento siano lavorati e venduti schietti. Ma queste prescrizioni sono rare e appaiono già nella redazione del 1396 come un'eco di tradizione lontana, giacchè, col formarsi delle diverse Corporazioni, e tante se ne formarono fra il secolo XIV e il XVII, ogni Arte assunse la vigilanza e la tutela dei propri prodotti.

A Monza, piccolo centro, dove non era numero sì grande di intrapreditori e di artieri da alimentare tante Corporazioni speciali come a Milano, gli statuti generali dei mercanti comprendono anche la materia che a Milano ne fu separata, e danno in genere un maggior numero di prescrizioni intese a tutelare la produzione.

Chiudiamo questa rassegna degli « Statuta mercatorum » con due disposizioni che riflettono due interessanti caratteristiche dei tempi: la prima è contro l'usura: « se un mercante, approvato e riconosciuto come legittimo mercante, sarà denunciato da due testimoni quale usuraio, sia bandito dal consorzio mercantile ».

Anche i negozianti, anzi essi specialmente, hanno voluto consacrare, platonica consacrazione, l'orrore che il medio evo aveva per l'usura, colpita dagli anatemi della chiesa, dalle invettive delle popolazioni, e pur sempre trionfante, giacchè, data la scarsezza del contante in quei tempi, l'opera degli usurai, tra i quali i lombardi, diciamolo pure, ed i caorsini, dileggiati da Dante, avevano tenuto per lungo tempo la palma accanto agli ebrei, l'opera degli usurai era necessaria. Questa gente teneva dappertutto banchi di prestito, ma in tempi meno antichi i lombardi e i caorsini, contenti della preponderanza acquistata colla protezione della

Chiesa che si serviva di loro per la riscossione delle decime, avevano escluso gli israeliti dalle grandi società di credito e costrettili a rifugiarsi nel prestito a pegno.

E sugli ebrei si riversò l'odio che prima s'era addensato anche sugli altri: le popolazioni li maltrattavano, li cacciavano, ma poi erano costrette a richiamarli, come fece, per esempio, Lodi nel 1420, per fondar banchi di prestito, e ad accordar loro privilegi e monopoli. Era un'oppressione che bisognava subire fino a che non si fosse trovato un mezzo per ottenere i medesimi servigi a meno gravose condizioni. Il mezzo fu trovato dai Padri Francescani che, colla loro predicazione, promossero i Monti di Pietà; e toccò ad un milanese, al Padre Michele da Carcano, la gloria di aver incitato nel 1462 i perugini a fondare il Monte di Perugia che fu il primo in Italia. Ma anche allora l'orrore per l'usura era tale che si combattevano i Monti di Pietà, mentre andavano moltiplicandosi nella penisola, per il piccolo interesse che percepivano. Si sarebbe voluto il prestito gratuito e non si capiva che era una cosa impossibile [1].

L'altra prescrizione imponeva alla « Universitas mercatorum » di aiutare e difendere il Signore, il Podestà e il Comune di Milano, di non intromettersi nelle paci o nelle discordie cittadine e prestare opera perchè cessassero le sedizioni.

Se non ci fossero altre prove che gli statuti di Milano del 1396 datano, in massima parte, dal 1330, sarebbe questa una prova eloquente, insieme ad un'altra che assai le assomiglia: quella vietante che in Milano si facciano Paratici, cioè Corporazioni artiere. Nel 1396 Gian Galeazzo Visconti aveva a tal punto consolidato la Signoria, era così potente e rispettato che non c'era bisogno di tali prescrizioni. Le quali invece si spiegano nel 1330 quando la Signoria, sorta appunto, da noi come dovunque, in mezzo alle discordie cittadine e invocata per frenarle, tendeva ad assicurarsi il dominio su tutto e ad eliminare le cause dei dissensi civili.

[1] Holzapfel H., *Die Anfänge der Montes Pietatis*, « Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar ». München, 1903.

III.

L' « UNIVERSITAS MERCATORUM » E LE VIE DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO ED OLTRE LE ALPI SUOI RAPPORTI CON PRINCIPI E GOVERNI IN FRANCIA E IN GERMANIA SECOLI XIII-XIV

La Camera di Milano prima organizzatrice delle comunicazioni attraverso il Sempione, 1270...: Pedaggi, soste, magazzini. — Trattative con Leopoldo d'Austria per il passo del Gottardo, 1314. — Pratiche di Pasino da Bergamo coi signori di Wirtemberg, di Wistingen e di Faucogney per le comunicazioni attraverso la Lorena e sul lago dei Quattro Cantoni. — Gli osti di Lucerna e di Basilea intermediari. — Trattative con Rodolfo d'Austria per la strada fra Ottmarsheim e Lucerna. — Dissapori col Conte di Wendenberg per la strada Costanza-Chiavenna. — Energia della Camera per vincere le tergiversazioni del Consiglio di Costanza.

OPO avere studiato, nelle sue fasi principali, il lavoro d'organizzazione fatto dalla Comunità dei negozianti milanesi e la fisionomia presa dalla loro Corporazione quando ebbe raggiunta la sua maturità, vediamo, per quanto ce lo consentano i documenti, scarsi pur troppo e frammentari, come si esplicasse in pratica la loro precipua funzione, quella di promuovere e di tutelare gli interessi e il progresso dei commerci, soffermandoci specialmente nel tempo in cui fu più grande la loro influenza e la loro libertà d'iniziativa, prima cioè che lo Stato, nel potente lavoro di ricostruzione civile e politica fatto dai Duchi di Milano, riducesse l'una e l'altra in più modesti confini.

In questo tempo, cioè nei secoli XIII e XIV, la somma degli interessi commerciali di Milano è tutta nelle mani della Camera mercantile: in quel campo essa può veramente dire: « lo Stato sono io ». Il Governo repubblicano prima, monarchico poi, non entra negli affari della Corporazione se non per sancirne i provvedimenti in circostanze di eccezionale importanza e nei rapporti coi governi d'altri paesi.

La maggiore preoccupazione della Comunità dei mercanti milanesi in questi tempi fu quella di promuovere e difendere i traffici colle repubbliche adiacenti alla Lombardia, Genova e Venezia, e coi paesi d'oltr'Alpe. La posizione geografica di Milano rendeva necessario questo orientamento di politica commerciale; ed è veramente meravigliosa la parte attiva presa dalla nostra

Camera alla costruzione delle grandi strade attraverso le Alpi. In ciò, nota lo Schulte ([1]), i negozianti milanesi seguirono sempre criteri ben decisi, sforzandosi di non obbligarsi a un solo passo, ma di averne due da cambiare.

Centro dei nostri interessi erano il Gottardo e il vicino Sempione, rivali per le comunicazioni con le fiere della Sciampagna, e il passo di Jougne per la Lorena. Colla decadenza di quelle fiere non diminuì subito l'interesse di Milano per quei passi giacchè alle fiere di Champagne e di Brie successero quelle, non meno grandiose, di Ginevra e di Lione.

I più antichi documenti che ci parlano della strada del Sempione, come strada commerciale, ricordano i milanesi; i negozianti di Milano compaiono come i primi organizzatori delle comunicazioni attraverso il Vallese.

Nel 1267 nelle vicinanze del Sempione si riunirono italiani e vallesani, tra i quali anche rappresentanti dei signori più potenti, e trattarono dei modi di mantenere la pace, evitando ogni occasione di incendi, di omicidi, di ferimenti. Questo trattato, che assicurava a entrambe le parti la libertà del commercio, era dettato da interessi locali e pare vi fossero rappresentati anche i Vescovi di Sion e di Novara, ai quali spettavano diritti di pedaggio. I primi ad approfittare della tranquillità assicurata pel Sempione furono i negozianti milanesi.

Il vescovo di Raron, certo stimolato dai nostri, aveva fatto riattare importanti strade e ponti, cosicchè in compenso la nostra Mercanzia gli aveva assegnato un dazio speciale, proporzionato al valore delle merci, che egli riscuoteva a Sion, insieme alle vecchie dogane di Sion stessa, di Briga e del ponte di Riddes. Più tardi (30 luglio 1270) i rappresentanti della Camera di Milano, Martino de Luca e Revello de Feria, fecero assegnare un sesto di quel dazio al senescalco vescovile Guglielmo, il quale si era impegnato ad aiutare e proteggere i negozianti entro il Vescovado e fuori.

([1]) SCHULTE ALOYS, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien*. Leipzig 1900, pag. 553.

Ma siccome, nonostante l'obbligazione del Vescovo, di rifare strade e ponti, il cammino non era buono, e presentava gravi pericoli, specialmente in un posto ad ovest di Sion, cosicchè sarebbe stato necessario prendere altre direzioni, la « Universitas » dei mercanti di Milano riconobbe la necessità di creare un altro tributo, e ne prese l'iniziativa concedendo, per mezzo d'una sua ambasciata, a un cittadino sionese il diritto di riscuotere un denaro per ogni balla proveniente dalla Francia o in Francia diretta, purchè egli e i suoi eredi s'impegnassero a mantenere in buono stato le strade e i ponti nella suddetta località. Questi medesimi nostri ambasciatori, che avevano varcato il Sempione ai primi di gennaio del 1272, accordarono un altro tributo al Vescovo per la manutenzione d'un ponte presso Martigny, un altro per la sosta in quel luogo, e un altro ancora per la condotta dei cavalli. Per la manutenzione della strada da Agaren, per Leuk, fino a Visp, il Vescovo riscuoteva pure un denaro per ogni balla. Un dazio a Briga, che era stato introdotto in occasione d'un mercato annuale, fu riscattato dalla Camera di Milano. Infine, sembra sempre per iniziativa dei nostri, fu introdotto un nuovo pedaggio al ponte di Riddes.

Speciali premure aveva la nostra Camera per le soste, cioè per magazzini dove le mercanzie e i carriaggi, durante il viaggio, venivano ricoverati la sera. La prima sosta di cui troviamo menzione è quella di Leuk, poi nel 1272 quella di Martigny, e tra il 1275 e il 1285, quella di Sion.

Così i mercanti milanesi, accaparrandosi con molta abilità il favore delle autorità del Vallese, riuscivano coll'offerta di modesti contributi ad assicurare il cammino, e a loro essenzialmente, dice lo Schulte il quale ha studiato a fondo la storia dei passi alpini, a loro essenzialmente è dovuto il fiorire della strada del Sempione [1].

Nel dicembre del 1314 un mercante milanese, Oldrado, veniva mandato ambasciatore al Duca Leopoldo d'Austria per trattare delle comunicazioni attraverso il Gottardo. Siamo ai primordi

---

[1] Schulte A., op. cit. I, 213 e sgg.

della Signoria Viscontea, quando Matteo, vinte le ultime resistenze dei Torriani, si afferma come Signore di fatto in Milano, pur mantenendo le forme d'un Capo di repubblica; e perciò la nomina dell'incaricato vien fatta nel palazzo del Comune, davanti al Consiglio generale di 1200 cittadini radunato al suono delle campane, ma certo per iniziativa della Camera mercantile i cui Abati e Consoli erano presenti. L'Oldrado doveva recarsi prima a Como, poi a Lucerna dal Duca d'Austria, quindi da tutti i Signori, Conti, Baroni ecc. che si trovassero lungo il cammino perchè tutti garantissero la sicurezza delle strade ai mercanti milanesi attraverso, ed oltre, le Alpi. Doveva ottenere che quei Principi disponessero lungo le strade guardie salariate, vigilassero perchè in caso di rapina i danneggiati fossero prontamente risarciti, dessero perciò fideiussori e cauzioni (1). Doveva promettere, in compenso, a nome di Milano, che i mercanti milanesi avrebbero pagato tutto quanto fosse di comune accordo stabilito per dazi e pedaggi. E poichè sembra che fra Milano e Lucerna fossero vecchi rancori per rapine non indennizzate, l'Oldrado ebbe facoltà di fare una generale remissione. Egli presentò la sua credenziale a Neuemburg, sul lago, nel marzo 1315; ma pur troppo questo è l'unico documento a noi pervenuto e non sappiamo come avesse disimpegnato l'ufficio affidatogli.

Il 26 maggio del 1356 aveva luogo una interessante corrispondenza tra Basilea e Milano. L'albergatore di Basilea Cuntzmann Sintze, al cui albergo facevano recapito i milanesi, scriveva agli Abati della Camera di Milano, e anche a quelli di Como, informandoli delle trattative fatte dal loro inviato Pasino da Bergamo per ridurre alla ragione il prepotente Burcardo Monaco, un feudatario che angariava oltre misura i nostri mercanti (2). Nello stesso tempo li avvertiva di avere anch'egli con ottimo successo trattato col conte Eberardo di Wirtemberg, col Signore di Wistingen, col Signore Teobaldo di Faucogney, affinchè fosse aperta e mantenuta sicura con tutte le garanzie ai negozianti mi-

(1) SCHULTE, op. cit , II, 199.
(2) Archivio storico civico. Fondo Camera di Commercio. Cfr. SCHULTE, op. cit., II, 20.

lanesi la strada attraverso la Lorena. Si avvertiva che per l'ottenuto privilegio occorreva sborsare trecento fiorini oltre diverse spese minori.

La lettera è interessante anche perchè intermediari di trattative così importanti erano spesso i proprietari degli alberghi, dove di preferenza alloggiavano gli italiani; tale fiducia si comprende, dacchè questi albergatori dovevano essere persone molto stimate nelle città se ricevevano Signori e Baroni in casa loro, come dichiara di avere fatto il Sinze, e se, come vedremo tra poco, il Duca d'Austria si serviva dell'albergo di Lucerna per notificare ai negozianti italiani gli eventuali cambiamenti ai trattati con essi stabiliti (1).

La stessa Camera mercantile di Milano si teneva in corrispondenza cogli albergatori di città transalpine. Il 14 dicembre del 1355 gli Abati scrivevano a Corrado Sinze locandiere in Basilea, ringraziandolo di un pacco di lettere provenienti dalla Fiandra (Bruges) e di là trasmesse a Milano, e per l'aiuto da lui sempre dato con grande fedeltà ai negozianti milanesi.

Il 25 ottobre del 1360, il buon Pasino da Bergamo scriveva da Basilea alla Camera dei mercanti di Milano informandola dell'esito delle sue trattative col Duca di Baviera, in seguito alle quali poteva ritenersi sicuro il cammino dal lago dei Quattro Cantoni a Basilea; e, siccome pare che i milanesi avessero lasciato da parte quella strada, Pasino li esortava a mandare per di là con piena fiducia le loro mercanzie dirette a Bruges. Li avvertiva che per suo incarico un cittadino di Basilea, Giovanni Walpacht si recava a Strasburgo per ottenere anche di là i medesimi affidamenti.

I milanesi, non rilevando dalla lettera di Pasino se il Duca intendesse di ricevere sotto la sua custodia non solo le merci ma anche i mercanti stessi e i loro servi, chiesero nel novembre di mandare a quest'uopo un messo apposta: i loro desiderî furono prevenuti: Rodolfo IV emanava da Baden, in Argovia, il 13 marzo 1361, un pieno e generale salvocondotto non solo a favore

(1) Schulte, op. cit., II, 18.

dei mercanti di Milano, ma a tutti quelli compresi a quel tempo sotto il nome generico di lombardi, cioè anche a veneziani, fiorentini ecc., lungo la strada da Ottmersheim a Lucerna per Bötberg e Brugg. Essi mercanti erano però obbligati a seguire questa via; se ne avessero seguita un'altra il Duca avrebbe sospeso ogni privilegio. Per ogni cavallo da vendere e per ogni cavallo carico di pannilani o di altra mercanzia, avrebbero pagato quattro soldi di denari *argentinesi* oltre i tolonei antichi dovuti ai Duchi d'Austria. Il Duca s'impegnava a risarcire qualunque danno per rapine che avvenissero lungo quel cammino. Se, per causa di guerre, non potesse garantire la sicurezza della strada, ne darebbe avviso in tempo debito in Lucerna, all'osteria di Enrico Stanner dove andavano i lombardi.

Queste ripetute notizie di alberghi confermano essere allora costume che tutti i negozianti d'una data nazione alloggiassero in un solo albergo; ciò avveniva anche a Milano: nel 1359 un ordine di Giovanni e Luchino Visconti prescriveva che tutti i negozianti forestieri con le mercanzie alloggiassero nell'*Ospizio della Balla,* in contrada S. Giorgio, in una casa già di Francesco Pusterla [2]. Tale misura doveva essere determinata da ragioni di polizia e dalla necessità di facilitare la vigilanza sul pagamento dei dazi.

Il 27 agosto del 1386 Giovanni Cerlini e Pietro Busca, inviati dalla Camera di Milano, scrivono da Costanza di essersi invano occupati per ottenere la sicurezza della strada attraverso la Mesolcina; di essere stati più fortunati col conte di San Pietro, Giovanni I di Wenderberg-Sargans, Signore supremo in quella regione, il quale ha garantito il libero passaggio da Costanza a Chiavenna per lo Spluga e il S. Bernardino; ma vuole una obbligazione scritta che i mercanti milanesi non vadano per altra via. Aggiungono che si tratta di riattivare in modo sicuro la strada del Septimer, ma si vuol porre un pedaggio di quattro imperiali per balla o fardello.

---

(1) Archivio stor. civ. Fondo Ca. Co. Cfr. SCHULTE, II, 17.

(2) Arch. stor. civ. Materie Commercio, I.

Gli Abati di Milano rispondono il 4 settembre di esser disposti ad accettare le condizioni proposte dal Conte: purchè questi, il Duca d'Austria e tutti gli altri Signori che hanno giurisdizione lungo la via diano garanzie ineccepibili. Si meravigliano che il Conte chieda una obbligazione scritta di non andar per altra via ai mercanti milanesi mentre non la chiede a quelli tedeschi. I milanesi non devono in alcun modo trovarsi in condizione inferiore. Ad ogni modo non potrebbero fare una simile obbligazione senza permesso del Signore di Milano. (Anche qui vediamo che la Signoria già tende ad accentrare qualche prerogativa dei negozianti). Quanto al Septimer insistano quanto possono perchè la strada venga al più presto riattata, cerchino di ridurre al meno possibile il pedaggio e facciano in modo che non si esiga nulla se non ad opera finita.

Alla metà di maggio del 1391 la Camera milanese, anche a nome di quella di Como, mandava Ultranolo Beacqua, Muzio Grassi, Tommaso Pozzobonello e Luigi Gallarate ambasciatori a Costanza, Lucerna, Basilea e Strasburgo, coll'incarico di protestare perchè non fossero osservati i patti stabiliti pel transito sulla strada da Chiavenna a Costanza, di chiedere il risarcimento dei danni, e di accertarsi bene se questo cammino fosse o no senza pericoli. Se non potessero ottenere la sicurezza della via di Costanza, andassero subito a Lucerna e trattassero con questo Comune e coi Comuni di Uri, Schwyz, Zurigo e Unterwalden, e in genere con tutta la lega, per aver libero e sicuro il passo attraverso quei territori, in modo che, per nessun pretesto, i negozianti di Milano potessero essere molestati. I rappresentanti di Lucerna e di Basilea dessero sicurtà in Milano di stare ai patti. Gli ambasciatori dovevan poi recarsi a Basilea ed ottenere le medesime garanzie per la strada Basilea-Lucerna.

Oltre alla sicurezza materiale dovevano chiedere anche certi provvedimenti intesi a facilitare il viaggio delle mercanzie: per esempio che a Fiora fosse posta una stadera uguale a quella di Bellinzona, e, una volta pesate e bollate, le balle procedessero senz'altro inciampo per tutta la vallata. Dovevano inoltre chiedere riduzioni di dazi a Lucerna e a Strasburgo.

La strada di Costanza, non ostanti gli sforzi, non si riusciva mai ad averla sicura. Durante la guerra tra i confederati e gli Austriaci, il Gottardo era stato chiuso ai milanesi che si erano indirizzati per le strade della Foresta nera. Ma fatta, nel 1383, la pace per sette anni, il Gottardo fu riaperto e, naturalmente, i milanesi volevan di nuovo percorrere quella via per loro sotto ogni rispetto preferibile. Costanza poteva ormai tutelare il suo sistema di comunicazioni e i negozianti di Milano avrebbero potuto andar sicuri quando li avesse energicamente difesi. Ma invece Costanza pareva nicchiare, forse per tenersi in equilibrio fra le rivalità dei Principi circonvicini.

Nel 1390 nel territorio del conte di Nellemburg alcuni milanesi, quantunque scortati da guardie di quel signore, erano vittime di una rapina, perdendo quarantasei balle di lana inglese, per opera di certo Testofal suddito del Conte di Wurtemberg e nemico della lega di Costanza, il quale dichiarava di aver predato quella roba credendola della lega, non dei milanesi, e si diceva pronto a rilasciarla quando le autorità di Costanza giurassero che non era di loro pertinenza. Il Borgomastro e il Consiglio non avevano voluto fare questo giuramento, ritenendo indecoroso dar una tale soddisfazione ad un nemico, ma gli Abati della nostra Camera avevano espresso le loro meraviglie per un eccesso di dignità veramente inconcepibile ed insistito affinchè la mercanzia venisse al più presto rilasciata (1). Lo stesso giorno avevano scritto al Conte di Nellemburg perchè si adoperasse ad ottenere la restituzione della lana.

Il 12 dicembre lo stesso Gian Galeazzo Visconti aveva scritto a quest'uopo al Conte di Nellemburg ed alle autorità di Costanza incitandole a metter da parte le « frivole eccezioni » (2).

Finalmente i milanesi, perduta la pazienza, mandarono due altri ambasciatori a Costanza, i quali, nel giugno del 1391, si presentarono in mezzo al Consiglio della città, per protestare contro i danni sofferti dai nostri negozianti in causa della pessima

(1) Arch. stor. civ. fondo Ca. Co. SCHULTE, op. cit., II, 35.
(2) Arch. stor. civ. fondo cit. SCHULTE, op. cit., II, 36, 37.

sorveglianza del cammino e delle tergiversazioni inesplicabili di chi si era impegnato a tutelarlo. Chiedevano una assoluta garanzia e un completo risarcimento e, poichè il Consiglio tentennava, dicendo di non poter far nulla senza il consenso del Signore di Nellemburg e di quello di Fustiberg, e pretendeva che i nostri ambasciatori si recassero presso quei signori a chiederlo, questi rifiutarono energicamente, dichiarando che, se non si rendeva subito giustizia avrebbero troncato senz'altro ogni rapporto con Costanza e colla sua lega. Ottennero così che una delegazione del Consiglio sollecitasse da quei Baroni le richieste garanzie, e riuscirono a strappare la promessa del risarcimento dei danni anche « super aquam de Zella usque ad Rinec », quanto alle ruberie, esclusi i rischi della navigazione. È questa una notizia importante, dacchè prova che anche le merci italiane prendevano la pericolosa via attraverso la veloce corrente di Laufenburg.

In compenso delle tergiversazioni poco rassicuranti di Costanza, Basilea si mostrava sinceramente amica dei nostri.

IV.

I SALVOCONDOTTI DEI PRINCIPI STRANIERI LE RAPPRESAGLIE - LE FIERE

Salvocondotti e privilegi più antichi concessi alla Società generale degli italiani frequentanti le fiere di Champagne dal Vescovo di Basilea (1299), dal Conte di Pfirt (1299), dal Comune di Neufchâteau in Lorena (1321), dai Signori di Faucogney. — Privilegi speciali concessi alla « Universitas » di Milano dal Duca di Lorena (1321), dal Duca di Borgogna (1333), dal Conte di Zweibrucken (1350), da Cangrande della Scala (1354), da Amedeo di Savoja (1355), dal Conte Rodolfo IV d'Absburg (1372) e dal Consiglio di Lucerna (1376). — Rappresaglie ordinate dai Soprastanti alle Fiere di Champagne e di Brie contro i mercanti milanesi (1329). — Rapporti dei balivi di Digione e di Macon sull'impossibilità di sequestrare mercanzie di milanesi. — Altre rappresaglie ordinate contro gli Anguissola di Piacenza alla fiera di Troyes. — Proteste della « Universitas » per ingiuste rappresaglie ordinate da Re Carlo IV (1355). — L' « Universitas » mette freno ai dispetti di Burcardo Monaco di Basilea (1356). — Rappresaglie ordinate dal Duca di Borgogna (1449). — Sforzi fatti dai Governi, in genere, per diminuire i danni delle rappresaglie e da Milano in particolare: la rubrica *De Represaliis* negli Statuti di Milano. — Le Rappresaglie nell'epoca moderna: sforzi fatti dalla Camera mercantile di Milano nel secolo XVIII per farle abolire. — I Mercanti di Milano alle fiere di Champagne e di Nîmes e loro Consoli (1277-1293). — Lentezza nel pagare alcuni debiti (1323-1327). — L' « Universitas mercatorum » paga quarantacinque mila lire al Re di Francia per l'esportazione delle lane (1343). — Le fiere nel secolo XVII e XVIII e la Camera mercantile.

RONTA, pur sempre, come abbiam veduto, ad esercitare, quando occorresse, un' azione immediata presso i governi stranieri per ottenere la riattivazione e la sorveglianza delle strade, la nostra Camera mercantile si preoccupava, senza posa, di stringere rapporti amichevoli con principi e signori d'ogni paese per averne una efficace protezione non solo durante i viaggi, ma in tutte le contingenze dei negozianti milanesi, protezione specialmente necessaria in quei tempi in cui, ad ogni passo, chi usciva fuori della propria città si trovava esposto a sgradevoli sorprese. Di questa attività ci offrono pure notevoli esempi alcune pergamene, ahimè! troppo poche, dell'Archivio camerale, a partire dal 1299.

Taluni, specialmente i più antichi, di questi privilegi principeschi, comprendono insieme lombardi, toscani, romani ecc. e probabilmente furono rilasciati alla Società generale degli italiani frequentanti le fiere di Champagne. Tali sono, oltre il già citato decreto di Rodolfo IV, Duca d'Austria, del 1361, l'ampio salvocondotto rilasciato il 10 maggio del 1299 da Pietro, Vescovo di Basilea e cancelliere del regno di Boemia, in esecuzione di ordini emanati da Alberto Re dei Romani, che esiste in quell'Archivio in una copia autenticata il 2 luglio per ordine di Riccardo d'Arezzo, giudice e Capitano del popolo di Milano; il decreto datato da Lucerna il 19 maggio dello stesso anno col quale

Teobaldo, Conte di Pfirt, lascia libero passaggio attraverso il suo territorio ai mercanti romani, lombardi, toscani e provenzali, disponendo, tra le altre cose, che, se uno morisse o fosse ucciso, le autorità del luogo facessero consegnare le sue robe ai parenti, agli eredi, o alla Università dei mercanti del suo paese, o se fosse derubato gli venisse immediatamente risarcito il danno (1); il decreto (1321-22 luglio) della Comunità di Neufchâteau in Lorena diretto a Francesco da Garbagnate, Capitano della Società dei mercanti di Lombardia, (s'intenda sempre *Lombardia* nel senso lato), che concede ai negozianti lombardi di risiedere e trafficare indisturbati in quella città; e finalmente il decreto di Enrico e Tebaldo di Faucogney, Signori di Château Lambert, il quale nomina espressamente una società di mercanti di Lombardia, Toscana, Venezia e Genova (2), ma possiam ritenerlo sollecitato dai milanesi stessi se ricordiamo quanto scriveva l'oste di Basilea a proposito delle trattative di Pasino da Bergamo che si era appunto recato presso i signori di Faucogney.

Questo decreto è importante anche perchè spiega i modi coi quali la protezione doveva essere esercitata. I due Principi concedevano di fermarsi colle mercanzie in tutto il loro territorio pagando un grosso tornese di pedaggio e null'altro per nessuna causa, neppure per i cavalli montati dai negozianti o dai loro servi. Promettevano di difendere i mercanti da ingiurie o rappresaglie che potessero essere loro fatte da chiunque avesse crediti o ragioni di doglianza verso italiani delle suddette regioni e volesse, com'era allora universale costume, rifarsi sui primi capitati, e neppure nel caso che in quelle regioni si facessero rappresaglie contro sudditi dei Faucogney o si imponessero dazi e pedaggi che questi ultimi ritenessero gravosi. Nessun mercante avrebbe potuto essere arrestato se non per qualche delitto commesso: e in questo caso le sue robe avrebbero dovute essere

(1) Editi da SCHULTE, op. cit., II, 2, 3, 10.

(2) « Recevons en notre salve protection, garde et conduit, tous et chascun marchans et hommes de Lombardie, de Tousquenne, de Venisse et de Gennes et tous aultres marchans de l'Universiteit et de la Compaignie des marchans des leus dessus dis ». Nell'Archivio è l'originale. Edito da SCHULTE, II, 10 sg.

SALVOCONDOTTO CONCESSO DAL CONTE DI PFIRT AI MERCANTI LOMBARDI, ROMANI E TOSCANI (19 MAGGIO 1299)

ARCHIVIO DELLA CAMERA, PRESSO L'ARCHIVIO STORICO CIVICO

(S.T.) In nomine domini. Anno incarnationis eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimonono, die Jouis sexto mensis Julii, indictione duodecima. Dominus Richardus
de Arezo iudex domini capitanei populi Mediolani precepit michi Ingresio de Dotto notario ut autenticarem et insinuarem et in publicam formam redigerem
infrascriptas litteras domini comitis Pherretensis. Ita quod earum autenticatio et insinuatio perpetuo valeat et teneat et eis ubique perpetue et
autentice scripture adhibeatur plena fides. Quarum tenor hic est. Nos Theobaldus comes Pherretensis notum facimus universis tam presen-
tibus quam futuris presentes litteras inspecturis quod nos de bona voluntate et beneplacito nostro recepimus atque recipimus universos mercatores Romanos, Tuschanos, Lombardos,
provinciales, res et bona ipsorum in nostro guidagio et conductu et in nostra salva custodia et protectione, stantes, euntes et redeuntes in personis et rebus suis per totam
terram nostram, scilicet per totum conductum nostrum et posse nostrum. Et debemus atque dedimus eisdem mercatoribus et servientibus ac famulis eorum euntibus et transeuntibus per terram nostram
quod sint liberi et absoluti qua manu moderna. Ita quod si aliquis mercatorum transiens per terram et districtum nostrum obierit vel intestatus decesserit [illegible] et consanguineus,
quod bona que secum haberet vel per terram nostram deferri faceret ad heredes et proximos ipsius defuncti libere devolvantur et deliberentur seu ad ipsius socios vel nuncios
transmittentes dictorum mercatorum si fidem fecerint quod sint heredes vel proximi socii defuncti per litteras sigillatas sigillo sui comitis vel sigillo alicuius autentice persone alterius
vel per aliam aliquam legitimam probationem. Et si aliqua ablata fuerint alicui transeunti per terram nostram ab aliquo homine nostro vel alieno alieno in districtu in
terram nostram vel posse nostrum promittimus et tenemur per stipulationem legitimam ablata restituere et dampnum passo infra quadraginta dies postquam inde fue-
rimus requisiti. Et si extra posse nostrum facta fuerit robaria promittimus et tenemur dare operam et auxilium pro posse nostro bona fide quod ablata restituantur
illi vel illis quibus dampnum aliquod intulerit. Et si aliquis vicinalis pignora obligaverit seu pignus dederit alicui in terra vel districtu nostro curgium aliquid
vel torsellum seu aliquas alias res alicuius mercatoris promittimus et tenemur quod ea que sic pignori fuerint obligata reddi et deliberari faciamus sine dilatione
illi vel illis ad quos pertinebunt sine eo quod propterea aliquid solvere teneantur. Debemus etiam atque dedimus eisdem mercatoribus et omnibus aliis mercatoribus transeun-
tibus per terram nostram quod ipsi et res eorum non possint vel debeant impediri vel arrestari pro aliquo facto vel maleficio seu pro aliqua robaria quod fiat vel commit-
tatur hinc inantea ab aliquibus personis ultra montes vel alibi nisi fuerint specialiter de loco seu civitate vel districtu de quo vel de qua erunt illi qui facerent illud factum
sive vel robariam sive maleficium commisissent. Promittimus etiam et tenemur aptari facere et aptatas tenere stratas seu vias et pontes per totam terram nostram,
ita quod euntes et redeuntes per terram nostram possint ire et redire salvi et liberi, ita quod propterea nichil dare vel solvere teneantur aut cogantur, salvis tamen
et integris manentibus pedagiis terre nostre que capi debuerint. Et volumus et concedimus quod omnes mercatores Romani, Lombardi, Tuscani et provinciales
sint quieti et absoluti decetero et in perpetuum ab omni petitione et gravamine et iniuria qua nobis vel nostris militibus aut hominibus nostre terre abhinc
retro ab aliquibus personis Romanis, Lombardis, Tuscanis et provincialibus sit; ipsos et bona ipsorum ex ipsis omnibus modis quietamus. Et volumus et concedimus quod illi de
civitate de loco vel districtu quibus iniuria facta esset, quod deus avertat, ab aliquibus terre nostre possint ire et redire atque transire per terram nostram secure per dies xl
postquam denuntiaverimus vel denuntiari fecerimus eisdem mercatoribus quod nollemus eos amplius per terram nostram transire. Promittimus etiam quod non impediamus nec impediri
faciamus vel permittamus aliquem de dictis mercatoribus vel aliquem mercatorem transeuntem pro aliquo debito quod deberet alicui homini pro posse nostro vel
alicui alii persone nisi ille a quo debitum peteretur esset debitor principalis de illo debito. Ad hec firmiter adimplenda omnia bona terre nostre ipsis merca-
toribus pignori obligamus et volumus quod iste littere durent et robur obtineant per duos menses postquam denuntiassemus vel denuntiari fecissemus eo-
rundem dictorum mercatorum quod ipsos mercatores vel res eorum nollemus amplius conducere vel audire. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum duximus
presentibus apponendum. Datum Lucerie(?) anno domini MCCLXXXVIIII feria tertia proxima post dominicam qua cantatur letare Jerusalem. Actum Mediolano
in palatio veteri communis Mediolani. Interfuerunt testes Lancelinus filius quondam domini Petri Pisguat(?) et Guirinus(?) filius domini Lademarie(?) Bussi(?) et
Petrus filius quondam Andree Bilii omnes civitatis Mediolani. — In cuius rei testimonium sigillum domini Guirardi(?) fratris ordinis minorum Medio-
lani est appensum.

(S.T.) Ego Felicius(?) Ingresius filius quondam Jacobi de Dotto civitatis Mediolani porte Romane contrate sancti Thome notarius autenticavi et
insinuavi ut supra et tradidi et subscripsi. —

subito consegnate ai suoi soci. Promettevano di risarcirli se derubati da ladri o grassatori, entro quaranta giorni dalla denuncia della rapina, stando al giuramento del danneggiato. Nel caso che un mercante morisse, con o senza testamento, non permetterebbero ad alcuno di avanzare pretese ma consegnerebbero tutta la roba del morto agli eredi o ai capi della società.

Di questo genere è pure il decreto del conte Sigismondo di Tierstein, da Basilea il 22 dicembre del 1368 (1).

Ma il più delle volte la Camera di Milano agiva per proprio conto. All'opera sua si deve il decreto col quale il 28 giugno del 1321, da Säckingen, Federico IV, Duca di Lorena, concedeva ampia protezione ai mercanti milanesi nel territorio fra il monte Virst e Neufchâteau, presso a poco nei modi indicati dai Conti di Faucogney, aggiungendo però che le lane portate dalla Francia in Lombardia pagassero solo la metà del pedaggio delle drapperie com'era consuetudine nella Savoia, in Borgogna e nel Vallese.

In seguito ai buoni uffici della nostra Camera, Eudes, Duca di Borgogna, (15 settembre 1333) ordinava a tutti i suoi balivi e giustizieri di proteggere i negozianti della città e del contado di Milano, costringendo chiunque li offendesse a risarcire i danni (2); e un altro Duca di Borgogna, Filippo, nel 1359 (29 marzo) ordinava al balivo di Digione di render giustizia ai mercanti di Milano in conformità a quanto era esposto in una supplica a lui inviata (3).

Nel 1347 era Amedeo Conte di Ginevra, che, aderendo alla richiesta di due procuratori dell'Università di Milano, Deraleva da Gerenzano e Gabardolo da Monza, prendeva i negozianti milanesi nei modi consueti sotto la sua salvaguardia (4), e il 30 maggio del 1350 facevan altrettanto Valramo, conte di Zweibrucken prescrivendo che nessuno dei suoi sudditi potesse rifarsi sui mercanti nostri per crediti che avesse verso cittadini di Milano (5).

---

(1) Originale nell'Archivio. Ed. in Schulte, II, 25.
(2) Originale nell'Archivio.
(3) Originale c. s.
(4) Decreto originale del 9 maggio, c. s.
(5) Decreto originale come sopra. Ed. in Schulte, II, 14.

L'11 maggio del 1354 un Signore italiano, Cangrande della Scala, concedeva il medesimo privilegio (1) e lo stesso faceva nel '55 il 10 marzo Amedeo, Conte di Savoia, che continuò anche nel secolo XV ad essere largo di favori ai nostri mercanti concedendo loro, con decreti del 1468 e del 1477, particolari facilitazioni nei dazi doganali dei suoi Stati (2).

Nel 1372 (30 giugno) il Conte Rodolfo IV d'Absburg dava completo e sicuro passaporto per due anni nella contea di Laufemburg a tutti i sudditi del dominio visconteo (3), obbligandosi a denunciarne, al caso, la revoca due mesi prima con avvisi mandati all'Albergo Balhof in Basilea e a quello Oschibach in Costanza. Nel 1376 infine il Consiglio di Lucerna proibiva di offendere, per qualsiasi pretesto i negozianti milanesi (4).

❦

Nei salvocondotti e nei decreti di protezione a favore dei negozianti lombardi, Principi e governi avevano special riguardo alle *Rappresaglie,* questo istituto medioevale che, in base ad un barbaro concetto della solidarietà, rendeva responsabile una città intera dei falli di un cittadino. Le Rappresaglie erano l'incubo dei negozianti che battevano le strade e delle loro corporazioni che avevano l'obbligo di tutelarli. I documenti della Camera di Commercio ci danno alcuni esempi di tali grattacapi: non ostanti gli sforzi fatti per disciplinare questa solenne iniquità, sanzionata dal diritto, i negozianti si trovavano sempre esposti a dover subire le conseguenze della malafede o dell'impotenza di qualche loro collega, dovunque si trovassero.

Così nel 1323 i Cavalieri preposti alle fiere di Champagne e di Brie, Guiz Sire d'Amiel e Jacque de la Noe, ordinavano a tutti gli ufficiali pubblici, laici e secolari, di far sequestrare i

---

(1) Decreto originale con sigillo, nell'Archivio citato.

(2) Gli originali sono nell'Archivio citato.

(3) Originale nell'Archivio citato. Edito in SCHULTE, op. cit., II, 28.

(4) Originale nell'Archivio citato. Ed. in SCHULTE, op. cit., II, 30.

SALVOCONDOTTO CONCESSO AI MERCANTI DI MILANO DAL DUCA DI BORGOGNA (25 SETTEMBRE 1333)

ARCHIVIO DELLA CAMERA

Eudes, dux de Bourgoigne, contes d'Artoys et de Bourg palat et sires de Salins. A touz noz baillis, et a touz
noz autres justiciers de nre duchie et contee de Bourg, a qui ces presentes lres venront salut. Nous vous mandons et
comandons estroitemt et a chascum de vous que en la forme et en la meniere que li marcheant et habitant de Melan et
du Conte, ont este entierement de la sauve garde et conduit de noz devantiers dux de Bourgoigne et contes de Bourg
vous les y tenez gardez et deffendez de toutes injures, forces, violences et empeschemenz, eaus leur biens et leur maignies
en alant venant et demorant p toutes noz terres et baronnies de Bourg dessus dites. Et touz ceaus qui leur feront, ou
ont fait griev domages ou empeschemenz, rapines ou violences, soient soudoier pour guerres ou pour restour de leur
perdes, ou autres psonnes de quelque condition z estat quil soient. Se il sont nre sougiz, contraignez z faites contraindre
p la prise de leur biens z de leur corps se mestiers est, a rendre aus diz marcheanz z habitanz, tout ce qui ara este pris
du leur, de quoy il vous apparra deuement, et de amander a caus leur domages z leur interest, que il avront eu et
soustenu pour la cause des griev z empeschemenz dessus diz. Et a nous pour raison de la garde. Et se cil qui aus marcheanz
et habitanz dessus diz avront fait ou feront aucuns griez domages empeschemenz, rapines ou violences ne sont nre sougit
Nous volons que en toutes les manieres que len pourra mieux et le plus briefmet vous y metez tel remede z tel conseil
q li dit marcheant de vous poez en aucune manere puissent avoir senz coust z senz domage, tout ce qui dou leur ara este
pris ou empeschie, p quoy il puissent passer p noz dites terres et baronnies de Bourg et demorer senz empeschemt, eaus leur biens z
leur maignies. Donne soubz nre grant seaul a Aussey le xv^e jour de septembre. Lan de grace mil trois cenz
trante et trois. Nous approuvons et demorer en suscription. Donn come dessus.

beni mobili e immobili dei mercanti di Milano e del Comune stesso che si trovassero sotto la loro giurisdizione, fino alla concorrenza di lire tornesi mille e seicento dovute da milanesi, mercanti di cavalli, a Filippo Fraganasque, borghese di Parigi, per contratto alla fiera di S. Giovanni di Troyes, fin dall'anno 1319 (1); e nell'ottobre davano lo stesso ordine al balivo di Digione, di procedere « par prise et par vendue » contro i beni dei milanesi, per il pagamento di un credito del negoziante Doussan di Piacenza (2).

Il balivo, con un bigliettino membranaceo, annesso al decreto delle Guardie alle fiere, trasmetteva l'ordine al *Maire* di Digione, il quale con un altro biglietto, che pure una provvida mano ha, chi sa quando, appuntato sul documento principale, riferiva di non aver potuto eseguire il sequestro, perchè negli alberghi e nelle case frequentate dai negozianti, i suoi ufficiali non avevan trovata roba di milanesi che non fosse venduta. Un simile rapporto mandava ai Soprastanti alle fiere un sergente del balivo di Maçon, dichiarando di non aver potuto fare alcun sequestro di beni milanesi in Chalon, pur essendosi trattenuto, a questo scopo, sei giorni in quella città (3). Probabilmente i negozianti milanesi in quelle parti, avvertiti a tempo, avevano preso le loro misure.

Nel dicembre del 1327 le medesime Guardie delle fiere ordinavano rappresaglie contro i mercanti di Milano per crediti insoddisfatti, fin dal 1319, della società degli Anguissola di Piacenza banchieri alla fiera di St. Jehan di Troyes. In questo, come negli altri due documenti, è notevole la formola per la quale i Soprastanti, nel dar ordine di rappresaglia, non parlano neppure del debitore che non ha pagato, ma indicano la somma

(1) I due interessanti documenti in francese, sono conservati nell'Archivio Camerale.

(2) Il Fraganasque morì insoddisfatto. Nel 1357 il Duca Carlo di Normandia comunicava al Prevosto di Parigi che i Mercanti di Milano dovevano agli eredi di Fraganasque 800 delle 1600 dell'antico suo credito, metà delle quali spettavano per un trapasso, nel documento non indicato, a lui Duca; e questa metà egli cedeva al suo Maggiordomo Filippo Duisy. Il Prevosto con la lettera conservata nell'Archivio Camerale, datata da Maubuisson les Pontaises 1358, 25 maggio, ratificava la donazione.

(3) Arch. stor. civico, fondo citato.

come dovuta senz'altro dal Comune di Milano, da pagarsi per mezzo dei procuratori.

Riferiamo l'ultimo di questi documenti [1], che è il più breve:

« A toutes justices tant d'eglises comme seculeirs ou a leur lieux tenans ou a l'un d'eux. Guiz Sires d'Amieel et Jaques de la Noe, Chevaliers Gardes des Foires de Champaigne et de Brie salut et dilection. De par les compaignons des Angoissolles de Plaisence changeurs es dites foires nous est donné a entendre et monstré en comploignant que la Communauté de Milan par leur procureur leur doivent chaschuns pour tout, dou cors de la foire Saint Jehan de Troyes l'an mil ccc dix et nuef passée, trois cenz livres tournois petiz de reste d'une somme de six cenz livres de la dite monnoie quil leur devoient dou cors de la dite foire pour cause d'un acort fait a aux par le procureur de la dite communauté de Milan si com li dit changeurs dient et offrent de faire savoir par devant nous aux... des foires. Des quelles trois cenz livres de reste grez na pas esté faiz si com li dit changeurs dient et sen sont plaint a nous, combien que a ceste cause il en aient envoyé plusieurs mandemens des foires a plusieurs justices, si com il dient. Pour quoi nous vous requerons touz chascun de vous pour soi, de par messire le Roy et prions de par nous, que vous le persones de la dite communauté de Milan que vous pourrez trouver souz vos pouvoirs et jurisdictions, contraigniez chascun pour tout, par prise et vendue de leur biens, a faire gre ensemble conz et damages aux diz changeurs des dites trois cenz livres, de reste et a nous de lamende le Roy. Et se il vuellent dire cause pour quoi on ne les doie a ce contraindre, soiez si saisi de leur biens quil souffise et leur assignez jour competent par devant nous tel com cilz messire vous dira pour estre a droit seur c'est cas au cors des foires. Tant en faites chascun de vous en droit soit quil souffise. Ce que vous en ferez nous rescrivez par cest message et li rendez ces lettres senz mettre a execution se sergens des foires ne les porte. Donné l'an de grace Mil ccc vint et sept, ou mois de decembre ».

---

[1] Tutto nell'Archivio stor. civico, fondo citato.

DECRETO DEI SOPRASTANTI ALLE FIERE DI CHAMPAGNE
PER RAPPRESAGLIE CONTRO I NEGOZIANTI MILANESI (OTTOBRE 1323)

ARCHIVIO DELLA CAMERA

Sulla fine del 1354 nei territori del Conte di Neuchâtel, del Conte di Ottingen, e nella giurisdizione dei Monaci di Basilea si molestavano ancora i negozianti milanesi, col pretesto dell'autorità avuta da re Carlo IV quando questi spalleggiava la lega, capitanata da Venezia, contro Giovanni Visconti (1). Ora non c'era più ragione di tali molestie, perchè Giovanni era morto, e Bernabò e Galeazzo Visconti avevano fatto pace con re Carlo che era venuto a Milano per essere solennemente incoronato nella Basilica di S. Ambrogio. Perciò la nostra Camera dei mercanti scriveva direttamente al Re dei Romani affinchè ordinasse a quei feudatari, troppo zelanti, di farla finita, e il Re, con lettera del 4 gennaio 1355, datata appunto da Milano, revocava le concessioni di rappresaglie contro milanesi da lui fatte per l'innanzi e imponeva la restituzione di tutte le mercanzie loro sequestrate.

Continue molestie dava ai nostri negozianti il bisbetico e dispettoso cavalier Monaco Burcard, feudatario nei pressi di Basilea, che, in molti casi, rivelavasi un vero predone; e, anche quando voleva esser cortese, faceva indegno commercio dei suoi salvocondotti. Bisognò che la Camera di Milano, anche a nome di quella di Como, mandasse a lui due ambasciatori, Pasino da Bergamo, a noi già noto, e Pietro Furiga, i quali, promettendogli il pagamento di duecento fiorini d'oro di Firenze, dei quali dicevasi creditore, lo indussero a star quieto (1356, 9 marzo) (2).

Non mancava talora qualcuno che, anche in fatto di rappresaglie, mostrasse una certa discrezione. Un cittadino di Lucerna, Galvano Scherer, che era stato carcerato, sembra ingiustamente, ad istanza d'un negoziante di Milano, prometteva di non vendicarsi della subìta prigionia sui nostri mercanti di passaggio per Lucerna, e si accontentava di un indennizzo di quaranta fiorini (3).

Nel 1390 accadevano le beghe coi feudatari della lega di Costanza, già descritte.

---

(1) SCHULTE, I, 409 sg., II, 14, 15.

(2) La lettera originale colla quale Burcard si obbliga a non più molestare i milanesi è nell'Archivio stor. civ. Fondo citato. Edita dallo SCHULTE, op. cit., II, 19.

(3) Archivio stor. civ. Fondo citato.

Anche nel secolo XV troviamo fra le pergamene dell'Archivio Camerale, pur troppo così scarse e frammentarie, esempi di rappresaglie. Il 20 luglio del 1449, il Duca di Borgogna, Filippo, ordinava di far arrestare tutti i negozianti di Milano che si trovassero nel suo Stato, per compensare i danni patiti da un tal Giovanni Corbattone tenuto prigione in Milano (1), sì che nel 1462 il duca Francesco Sforza, con lettera del 25 ottobre, suggeriva alla nostra Camera di trattare cogli eredi del Corbattone, che sembravano disposti a concessioni, per mitigare i danni delle rappresaglie ordinate dal sovrano borgognone (2).

Due documenti senza data, ma certamente attribuibili al secolo XV, ci forniscono qualche altra notizia. Il primo è una lettera colla quale la Camera di Milano, anche a nome dei mercanti di Como coi quali, come abbiam già veduto, talora procedeva di conserva, supplicava il Duca affinchè intercedesse presso il Signore del Lussemburgo per ottenere la liberazione di alcuni conduttori di mercanzia arrestati non ostanti i salvocondotti; l'altro è un invito dei Consoli di Basilea alla Camera mercantile di Milano perchè riparasse alla ruberia di certe somme fatta dal milanese Bartolomeo Barriolo al Console di Basilea residente in Pisa, dacchè essa aveva voluto far liberare a proprie spese il Barriolo che per quella ragione era stato imprigionato a Venezia. Se la Camera non risarcisse il Console, si minacciavano rappresaglie sui milanesi residenti nel territorio di Basilea. Il caso è tipico per dimostrare a quali complicati fastidi dava occasione il concetto esagerato della solidarietà così prevalente nel medio evo.

Quantunque le Rappresaglie costituissero un diritto indiscusso, non è a dire che i legislatori non ne vedessero gli aspetti iniqui e pericolosi, e non cercassero di contenerle entro limiti tollerabili. A Venezia fin dal secolo XIII si era costituito un *Collegio delle Rappresaglie* destinato a circoscrivere gli abusi, facilissimi quando i cittadini fossero stati abbandonati a sè (3).

(1) Arch. stor. civ. Fondo citato. Copia autentica della lettera del Duca di Borgogna.

(2) Nell'Arch. stor. civ. Fondo citato.

(3) MUTINELLI F., *Del Commercio dei Veneziani*. Venezia 1835, pag. 82.

Milano, indipendentemente dall'azione moderatrice che poteva esercitare, ed esercitava, la Camera dei mercanti, dedicò alle Rappresaglie tutto un capitolo negli Statuti del Comune, capitolo che leggiamo nella redazione del 1396, ma possiamo supporre già esistesse in quelle del 1351 e del 1330. La materia era certo, anche nel 1330, matura per una trattazione sistematica; i documenti già esaminati, e i trattati con Venezia del 1268 e del 1317 che esamineremo tra poco, ci mostrano sulla fine del secolo XIII e sui primi del XIV i milanesi alle prese colle rappresaglie. Di più il testo stesso del 1396 tradisce in un punto la sua antichità quando per la concessione di rappresaglie si accenna al voto del maggior Consiglio; il quale al tempo di G. Galeazzo Visconti, e specialmente allorchè egli aveva già assunto il titolo e l'autorità di Duca, non veniva più radunato per simili faccende.

Il nostro Statuto tende a circondare delle maggiori garanzie l'istituto delle Rappresaglie.

Obbliga innanzi tutto il Comune di Milano a mandare a proprie spese, dove sia necessario, ambasciatori, per ottenere sicurezza delle strade, risarcimento di ruberie e catture, abolizione di dazi iniqui e maltolti imposti negli ultimi quarant'anni o che si imponessero in seguito. Ma vuole si dia il buon esempio, e perciò impone al Podestà, e al Capo del Comune, il Vicario di Provvisione, di invigilare perchè in nessuna terra del dominio ducale, feudatari o privati osino esigere dai negozianti di passaggio alcun dazio o gabella se non in forza di speciali facoltà loro concesse dai Comuni o direttamente dal Signore, per una giusta causa, facoltà che si intendevano cessate quando la causa più non esistesse.

In caso di querele presentate alle Autorità di Milano contro qualche milanese, il Podestà doveva immediatamente citare il querelato a comparire entro quindici giorni se si trovasse in Lombardia, entro un mese se fuori, e a garantire il pagamento dei suoi debiti, affinchè la Comunità non avesse molestie per causa sua. E così, se un milanese fosse trattenuto o angariato fuori di patria per debiti contratti da un altro milanese, il Podestà doveva subito far arrestare il debitore, o sequestrarne i

beni in modo da liberare al più presto il malcapitato che, in forza delle Rappresaglie, pagava di persona per lui. Eccettuato il caso che il Comune avesse avvertito con pubblico bando i cittadini di non recarsi in quelle parti dove fossero ordinate rappresaglie contro i milanesi.

Quest'ultima prescrizione è importante e ci spiega gli insuccessi delle Autorità incaricate di eseguire rappresaglie, dal balivo di Digione e dal sergente di Maçon per esempio che abbiam veduto confessare ai soprastanti alle fiere la loro impotenza. Probabilmente il nostro Comune aveva avvertito con un bando i negozianti milanesi che a Digione e a Maçon spirava aria cattiva.

Il nostro Statuto volle pur circondare di buone garanzie la concessione di licenze per rappresaglie.

Le Autorità milanesi non potevano concederle se la persona che le chiedeva non avesse provato con documenti di non avere in quaranta giorni potuto ottenere giustizia nel paese dove aveva ricevuto il danno. Dovevano poi darne avviso, spiegando chiaramente la causa, ai negozianti, vorrà dire a quelli del paese dove il querelante era stato danneggiato che si trovassero in Milano, e dar loro quaranta giorni di tempo per provvedere: cioè, direi, per garantire il debito del loro concittadino, se non per pagarlo addirittura, prima che il decreto di rappresaglia andasse in vigore.

Tali garanzie potevano essere neglette quando la rappresaglia fosse chiesta contro persone nel cui paese si concedessero con troppa facilità rappresaglie a danno dei milanesi.

Infine, se qualche città o terra avesse fatto catturare o derubare un milanese, o datane ad altri licenza, il Comune di Milano poteva fare altrettanto sui cittadini di quei luoghi che si trovassero in Milano, quando ciò piacesse al Maggior Consiglio e alla Camera dei Mercanti.

Vedremo tra poco anche qualche esempio di ripicchi in fatto di rappresaglie tra Milano e Venezia, studiando i trattati con quella città.

Cessate le rappresaglie nel senso medioevale, continuarono in tempo di guerra fino ai tempi a noi vicini; ancora nel 1705

troviamo nel nostro Archivio un gruppo di scritture, suppliche dell'Università dei mercanti e copie di ordini regi, sopra le rappresaglie contro le città anseatiche, i sudditi dell'imperatore, gli olandesi e gli inglesi. Si dovevano rappresagliare tutti i beni di quelle nazioni trovantisi nello Stato di Milano, per la guerra loro dichiarata. La Camera si preoccupava di far risaltare il grave danno che tali rappresaglie avrebbero portato al commercio trovandosi qui poca roba di quei paesi, e tutta già pagata, giacchè di là non si mandava merce se non a contanti mentre i lombardi molta ne spedivano laggiù a credito. Nel 1747 un decreto reale esonerava la Camera dei mercanti di Milano dalla propalazione dei crediti dei genovesi imposta a tutti i negozianti dello Stato, per preparare rappresaglie contro di quelli. Tale esenzione era stata concessa in seguito a vivi reclami dei mercanti milanesi preoccupati del danno che avrebbe recato questa notificazione. La nostra Camera si faceva allora iniziatrice d'una vera campagna contro un istituto che non reggeva più dinnanzi ai progressi della coscienza moderna.

❧

Un altro campo dove si esplicava l'attività dell'« Universitas Mercatorum » di Milano erano le Fiere.

I decreti di rappresaglia ci hanno già mostrato i nostri negozianti alle fiere famose di Champagne che, fino al secolo XIV, furono il principal centro per il commercio europeo. Erano diverse le fiere comprese nel nome generico di Champagne e di Brie: a Lagny sur Marne, il 2 gennaio, a Bar sur Aube, fine di febbraio e marzo, a Provins, aprile e settembre, a Troyes, luglio, agosto e settembre, governate da leggi speciali profondamente pensate, da speciali magistrati, fornite di tribunali, di polizia. Vi accorrevano negozianti di tutto il mondo, ma gli italiani erano in preponderanza, sì che quando gli italiani cominciarono a disertarle [1] per preferire Lione, quelle fiere decaddero.

---

[1] Nöel, *Histoire du commerce du monde*. Paris, 1891, I, 220 sgg. Citiamo, senza averla potuta vedere l'opera del Bourquelot, *Etudes sur les foires de Champagne, au XII, XIII et XIV siècle*. Paris, 1865.

I negozianti di Milano tenevano certamente un loro rappresentante o Console a queste fiere: nel 1288 aveva tale ufficio un Bugerio de Casate nominato in un documento che cita il Piton; e Consoli dovevano avere in altre fiere principali, come ne avevano anche a quella di Nîmes, fondata nel 1275, dove, nel 1277 e nel 1293, Alberto Medici rappresentava Milano (1).

Nel 1316 i Soprastanti alle fiere di Champagne avevano chiesto alle Autorità milanesi di procedere esecutivamente contro i beni di Alberto di S. Gemignano e Ruffo Renaudi negozianti di cavalli, fuggitivi e debitori verso un Caimi milanese, e il 30 luglio il Podestà di Milano, Jacopino da Cornazano, a nome dei Savi e del Consiglio del Comune, rispondeva di non aver potuto eseguire nè l'arresto delle persone nè il sequestro dei beni perchè i due erano assenti da Milano e qui nulla possedevano (2).

Nel 1323 alcuni nostri negozianti facevano una figura non molto corretta mancando al pagamento verso il borghese parigino Filippo di Fraganasque; nel '27 non avevano ancora pagato agli Anguissola di Piacenza, una delle ditte più famigliari nei convegni della Sciampagna (3), un debito contratto nel 1319; e quel debito dovette pagarlo trent'anni dopo il Comune, il quale, perchè l'onore di Milano non fosse compromesso, incaricò un cittadino di Parigi Ripache Bonnecolty, di addivenire, sotto l'egida del Prevosto della capitale, a una transazione cogli eredi del Fraganasque; e il 15 settembre del 1358 il Prevosto Guglielmo Staise annunciava, con sua lettera alla Camera, il buon esito delle trattative.

E ancora: il 10 agosto del 1343 il Re stesso di Francia, Filippo, faceva quitanza ai Procuratori della nostra Camera, Deraleva de Gerenzano e Pietro da Gallarate, per 2500 lire di Parigi, cioè circa quarantacinquemila e seicento delle nostre lire, (corrispondendo, al tempo di Filippo VI di Valois (1328-1350) la lira di Parigi a lire it. 18.26), dalla Camera stessa pagategli per la

(1) Piton, *Les lombards en France au XIII et XIV siècle*. Paris, Champion, 1893, pag. 30, 31, 221.

(2) Arch. stor. civ. Fondo citato: *Rappresaglie*.

(3) Piton, op. cit. I, 74

tratta delle lane esportata dalla Francia, dalla fiera dell'Ascensione del 1311 in poi, e ciò in forza d'un decreto del Parlamento di Parigi dell'8 febbraio 1342.

Il documento, originale, conservato nel nostro Archivio, dice troppo poco per lasciare bene intendere il vero titolo di questo pagamento: e dobbiamo limitarci ad una pura ipotesi, che si trattasse di diritti doganali non pagati tra il 1311 e il 1343 dai singoli commercianti e assunti finalmente dalla Camera per impedire molestie ai negozianti frequentatori di quelle fiere. Infatti il Re dopo essersi dichiarato soddisfatto del suo credito, ordina di togliere tutti i sequestri fatti a loro danno: « Et comme la somme des diz deux mille et iiij cent livres parisis nous ait esté paiee de par l'Université des diz marcheanz... nous voulons et mandons par ces presentes a tout noz justices et subgiez que yceulx marcheanz ne aucuns de la dite Université ne molestent comment que ce soit ne contraignent dores en avant pour cauze de la dite somme, et leurs biens qui pour ce seroient pris et saisiz leur facent rendre et delivrer a plain ».

Ci guarderemo bene dal formulare, in base a questi vaghi cenni, giudizi sui nostri mercanti in quei paesi. Essi dovevano anzi godervi il massimo credito e portarvi non pochi denari.

Null'altro ci dicono questi pochissimi cimeli dell'antico Archivio dell' « Universitas Mercatorum » sulla partecipazione dei mercanti milanesi alle fiere d'oltr'alpe nel medio evo. Per trovare altre notizie e ahimè! sempre frammentarie, bisogna saltare a mezzo il secolo XVI. Allora da un decreto di Carlo V, del 18 marzo 1552, sappiamo che i negozianti milanesi frequentavano la fiera dei cambi in Lione; un decreto del Senato, del 12 ottobre 1575, concede alla Camera di Milano la facoltà di erigere un tribunale alla fiera di Besançon e di eleggere ufficiali a presiederlo: e sappiamo pure che a quella fiera, come a quelle di di Piacenza e di Novi, la nostra Camera teneva un Consigliere del Magistrato della fiera, che si componeva appunto di un Con-

---

(1) Uno di questi registri per la fiera dei cambi in Piacenza dal 1625 al 1635 è nell'Archivio.

sole e di due Consiglieri, accanto a quello dei genovesi ; e nell'Archivio camerale esistono i verbali d'elezione di questi rappresentanti dal 1577 fino al 1691.

A questi Consiglieri che rappresentavano la « Nazione » milanese si attribuiva molta importanza: la persona prescelta non poteva rifiutare la carica. A Giulio Parravicini che la rifiutò nel 1678 il Senato intimò che assumesse senz'altro l'ufficio sotto pena di quattromila scudi d'oro. E l'intimazione gli venne comunicata dal Capitano di giustizia!

I negozianti milanesi frequentavano la fiera di Chambery, e anzi fu la nostra Camera che il 18 ottobre del 1576 deliberava di trasportarla a Lugano avendola il Duca di Savoia proibita per causa d'un'epidemia.

L'attività della Camera di Milano nel regolare i rapporti commerciali appare ancora grande nel secolo XVII quantunque siamo in un periodo di poca floridezza pel commercio milanese. Teneva registro dei pagamenti o delle diffide fatte dalle diverse ditte alle fiere ; raccoglieva istrumenti di nomina di procuratori alle fiere fatte da negozianti e società commerciali non solo di Milano, ma di molte altre città, e nell'Archivio esiste una bella serie di tali rogiti, che va dal 1625 al 1693. Raccoglieva, perchè servissero di norma, i decreti dei Magistrati alle fiere, e specialmente i giudizi in casi dubbi formando così, per comodo dei negozianti, una specie di codice consuetudinario ; nominava i sensali di cambio alle fiere come si rileva da una serie di domande per ottenere questa nomina (1627-1628), stabiliva i prezzi dei cambi, consigliava infine la fondazione di nuove fiere, come avvenne, nel 1659, per quella di Rimini.

Questo genere di attività è continuato, con forme più moderne, per tutto il secolo XIX e continua tuttora non più per le fiere ma per le Esposizioni che son cose, in sostanza, non molto diverse.

V.

L' « UNIVERSITAS MERCATORUM » E I TRATTATI COMMERCIALI E DOGANALI NEL MEDIO EVO

Il Trattato del 1268 colla Repubblica di Venezia e il commercio del sale. — Proteste rivolte al Doge per l'inosservanza di questo Trattato (1303-1307). — Inizi e limiti dell'ingerenza del Governo Visconteo in materie di commercio. — Il Trattato con Venezia del 1317. — La *Tavola dei Lombardi* in Venezia. Reciproca riduzione di tariffe. Freno alle rappresaglie. Il sale. La tariffa dei prezzi delle mercanzie. — Relazioni con Genova: le *Provisiones Januae* del 1346 e loro importanza per il commercio di transito. L'istituzione delle bollette. — Il Trattato del 1430. Le *Compere* genovesi. Dogane e gabelle: la *Ripa* e la *censeria*. Trattamento di favore ai lombardi rispetto agli stessi genovesi. Norme per lo scarico e il carico delle merci. Convenzioni speciali dei lombardi col Comune di Genova. — L'arbitrato del 1436 a favore dei lombardi in materia di gabelle. Le *marche* e il *quaranteno*. *Pagamenti a scritte*. *Luoghi* nelle *Compere*. Carico e scarico lungo la riviera. — Trattato doganale della Camera di Milano col Comune di Bellinzona (1346). — Trattato per i trasporti fra Costanza e Biasca (circa 1390). — Proposte della Camera al Re di Francia e al Duca di Borgogna (secolo XIV). — Relazioni col Regno di Napoli. Privilegi concessi ai milanesi dal Re Ferdinando d'Aragona. Il Trattato del 1465. Gabella sui capitali investiti in mercanzia. Esenzione da dazi e *angherie*.

ltre gravi e costanti preoccupazioni della « Universitas Mercatorum » di Milano erano i dazi e le dogane. Son questi, oltre alla sicurezza delle strade e alle rappresaglie, gli argomenti principali dei trattati di commercio che essa, o da sola, o col concorso o sotto l'egida dell'autorità politica, concludeva coi governi stranieri.

Il più antico di questi trattati, giunto completo fino a noi, è quello del 10 decembre 1268 colla Repubblica di Venezia [1].

Venezia verso la fine del secolo XIII cominciava ad aver mire di dominio sulla terra ferma e indirizzava a quest'uopo la sua politica. Oltre alla sua posizione e alle armi, aveva per tener soggetti, o in rispetto, i vicini due mezzi potenti: sospendere con essi il commercio, o aggravare le loro merci con potentissimi dazi. Cominciò inoltre col proteggere i deboli contro i forti, col tener dappertutto Consoli, Visdomini e agenti che esplorassero le diverse nazioni, col brigare per far eleggere nelle città vicine, come Podestà, uomini propri: quest'arte spinse fino anche a Milano: Pietro Tiepolo, quando fu eletto Doge, era già stato Podestà nostro, e aveva, forse per compiacere il suo governo, eccitato i milanesi a far guerra contro Federigo II.

---

(1) Archivio di Stato di Venezia, *Libri Pactorum*, volume IV, fol. 198.

Nel 1268 Venezia non aveva possedimenti in terra ferma e il nostro trattato, fin ora, ch'io sappia, inedito, è dei primi atti della sua politica terrestre.

Fu stipulato in Milano nella casa comunale fra il cittadino Galdino Zurla, quale Procuratore del Podestà, e i nobili Giovanni Tiepolo e Giovanni Giuliani, Ambasciatori e Procuratori del Doge Lorenzo Tiepolo, davanti ad alcuni cittadini ivi nominati e a molti altri testimoni.

È notevole che il Comune è rappresentato dal Podestà e questo atto politico internazionale è stipulato in nome del Consiglio generale degli Ottocento e dei Consoli della Società dei Capitani e Valvassori (i feudatari d'origine germanica di cui abbiamo parlato), della Motta e della Credenza, le tre classi rappresentate nel governo. Dei Consoli dei mercanti non si fa menzione e questo si può spiegare ricordando che, secondo le citate disposizioni delle Consuetudini del 1216, i Capi dell' « Universitas Mercatorum » non si ritenevano ufficiali del Comune. Possiamo tuttavia ritener sicuro che l' « Universitas » fu l'ispiratrice del trattato e i negozianti erano largamente rappresentati nel Gran Consiglio.

Per questo trattato, valevole tre anni, Milano accoglieva tutti i negozianti e, in genere, tutti i cittadini veneti che andassero e venissero tra Venezia e Milano, senza sottoporli ad alcun dazio, toloneo (la gabella che si pagava nella messa, nel passo o nella tratta, o anche ai confini per lo più per via di terra) nè ad alcun *maltolto* (male ablato) vale a dire ad alcuno di quei dazi che abusivamente, e con grande frequenza, venivano pretesi o riscossi anche, e specialmente, per rappresaglia.

Venivano eccettuati: un pedaggio da pagarsi al Ponte di Trezzo, verso Bergamo, ad alcuni cittadini milanesi, non saprei dire per quale circostanza o privilegio, ed un altro al transito del lago Maggiore dovuto all'Arcivescovo di Milano, Ottone Visconti; e questo si spiega pensando che i Visconti, già prima che Ottone divenisse Arcivescovo, possedevano alcune terre in Massino e nel Vergante dette, appunto, « Terre dei Visconti » e

il Vergante stesso era, ab antiquo, sotto la giurisdizione arcivescovile [1].

Il Comune di Milano s'impegnava a tener sgombre le strade di terra e d'acqua risarcendo ai negozianti veneti e ai portatori di sale i danni in caso di ruberie e di rapine.

Altre prescrizioni riguardano il sale che rappresentava nel commercio tra Milano e Venezia una parte molto importante. Si fissava a dodici denari grossi veneti la tariffa massima di dazio per ogni moggio portato a Milano.

Venezia, a sua volta, prometteva che i milanesi avrebbero potuto vivere e trafficare liberi e sicuri sulla laguna, senza pagare certi tributi soliti a riscuotersi colà, tra i quali uno di cinque soldi per testa : avrebbero pagato solo un pedaggio alla *torre Bobia* o alla *torre nuova*. Si impegnava a dare il sale migliore per sei lire di « veneziani piccoli » al moggio. Era questo un prezzo moderato, quasi vile, tendente ad assicurare a Venezia il monopolio del commercio del sale anche in Lombardia dove, per la maggior vicinanza, Genova avrebbe potuto mandarlo più facilmente, e sembra che Genova non potesse mai vincere questa concorrenza.

Venezia teneva molto al sale, dacchè rappresentava per essa un commercio sempre attivo, quasi esclusivo e fortemente lucroso: e però lo aveva sottoposto a mirabili regolamenti applicati da apposite magistrature. Le qualità di sale eran due : quella di Chioggia più pregevole e soggetta a maggiori dazi e il *sal da mare* che veniva per mare dalle saline veneziane sparse nell'estuario, nell'Istria, in Dalmazia, o da vari paesi del Levante, dalla Sicilia, dalla Barberia e da Tripoli.

Il Governo veneziano si preoccupava di assicurarsi il monopolio di questo commercio con trattati dei quali il nostro è, almeno per la Lombardia, uno dei più antichi, se non il più antico.

La via preferita per l'alta Italia era il Po, della cui navigazione i veneziani erano, si può dire, padroni ; avevano, dice il

---

[1] Il De Vit, *Il Lago Maggiore*, Prato, 1875, I, 397, ne trova già testimonianze nel 1204.

Marin [1], un jus quasi esclusivo sulla foce di Primaro come costanti difensori dell'Adriatico e delle sue coste sì che al traffico del Po davano essi la legge; un tal diritto, proprio in questi anni, Bologna tentava contrastarle colle armi, e fu battuta.

Così si spiega come Venezia si impegnasse a far in modo che Ferrara, Mantova e Cremona non mettessero ai passi del Po dazi maggiori, e a rendere sicura la navigazione.

Questo trattato servì di modello a Cremona che ne fece uno simile nel 1276.

Un nuovo trattato col Doge Pietro Gradenigo si stipulava in Milano nel 1299, pel commercio del sale, colle modalità già descritte [2]. Ma sembra che a questi patti non sempre si fosse fedeli. Il 21 agosto del 1303 il Comune di Milano mandava a Venezia ambasciatore, Jacopo Perapelli, per chiedere l'osservanza del trattato del 1299, e la sospensione di rappresaglie concesse al veneziano Giovanni Coda contro i milanesi: ma Venezia ritorceva a Milano l'accusa di mancata fede, perchè si era procurata il sale altrove, il Doge aggiungeva che, se Milano non si fosse rifiutata di rendere giustizia al Coda, egli non avrebbe concesso le deplorate rappresaglie: ma oramai erano state decretate con tale solennità che non era possibile revocarle senza scapito di prestigio [3].

Pochi giorni dopo il Doge riceveva un altro ambasciatore di Milano, il notaio Lombardo de Baxilica, e gli faceva severe rimostranze per le rappresaglie concesse dalle autorità milanesi contro i veneziani mentre era già stata fatta giustizia ai creditori di alcuni mercanti di Venezia. Supponeva che la concessione di dette rappresaglie fosse stata strappata con inganno e ne chiedeva la revoca [4].

Il 3 novembre Bellolo da Castello, Procuratore del Comune di Milano, dichiarava ai Consiglieri reggenti durante la malattia

---

(1) *Storia del Commercio dei Veneziani.* Venezia, 1800, tomo V.

(2) Archivio di Stato in Venezia, *Libri Pactorum*, tomo IV.

(3) Archivio di Stato in Venezia, *Libri commemoriali*, I, fol. 117 v.

(4) Archivio di Stato in Venezia, *Libri commemoriali*, I, fol. 273.

del Doge, che, per l'arresto sul Po di diverse navi portanti sale a Milano, Venezia aveva violato i trattati. Quei Consiglieri respinsero l'accusa.

Nuove scaramuccie succedono nel 1307, finchè si viene al 1317, l'anno che segna una nuova fase nelle relazioni commerciali fra Milano e Venezia. In Milano s' era già affermato vigorosamente il dominio di Matteo Visconti, e alla Camera dei nostri negozianti conveniva che quell'uomo tanto autorevole prendesse l'iniziativa per una energica tutela dei suoi interessi. Il 6 febbraio Matteo, già intitolandosi « per grazia di Dio e per l'autorità imperiale, Vicario, Rettore generale e difensore della città e distretto di Milano », scriveva al Doge deplorando che avesse promulgato uno statuto per il quale i milanesi avrebbero dovuto astenersi dal frequentare Venezia (si rileva infatti dal trattato che stiamo per descrivere che tutti i milanesi in seguito a molte angherie avevano lasciato quella città); chiedeva la revoca di quello statuto e la conclusione d'una concordia onorifica per l'una e per l'altra parte [1]. La lettera cortese, ma energica, ottenne l'effetto voluto: il 30 agosto di quell'anno si stipulò un trattato vero e proprio che ha un valore essenziale per la storia del commercio milanese nel secolo XIV. Esso fu stipulato dai mercanti milanesi Loterio, Ainguerico e Guglielmo da Ponzo delegati dal Comune di Milano, in una solenne adunanza del Consiglio dei 1200 [2].

Le prime disposizioni sono intese ad assicurare il commercio di transito al quale Milano, data la sua posizione geografica, doveva tener molto. E perciò si lasciava libero passaggio attraverso la città e il contado, senza pagamento di dazi, gabelle, pedaggi o tolonei, alle merci condotte da Venezia; tuttavia, a prevenire

[1] È nei *Libri Pactorum*, tomo III, fol. 177 e sgg. presso l'Archivio di Stato di Venezia. Una copia cartacea, del secolo XIV è nell' Archivio storico civico di Milano. Fondo Camera di Commercio. È inedito.

[2] Al consiglio, composto di un numero così enorme, sembra intervenissero ancora tutti i cittadini: Il primo esempio del Consiglio di 800, formato da capi famiglia regolarmente eletti, è del 1330. Vedi il verbale e l'elenco dei Consiglieri nei Registri LUALDI, vol. I, nell'Archivio storicò civico.

le frodi e affinchè non passassero per veneziane merci di altri paesi, si davano prescrizioni che ci segnalano interessanti costumi commerciali d'allora.

I negozianti veneti che volessero esportare mercanzie e farle transitare per il distretto di Milano, dovevano presentarsi ai *Vicedomini della Tavola dei Lombardi* in Venezia, tre magistrati di cui ci parlano in questo secolo numerosi documenti (1), e a quell'ufficio far iscrivere per ordine le loro mercanzie, dichiararne il valore, giurare di essere essi, o altri veneziani, i proprietari. Quindi i Visdomini consegnavano loro una lettera testimoniale, contenente le dichiarazioni fatte, da spedirsi agli ufficiali doganieri di Milano: senza queste lettere nessuna mercanzia avrebbe avuto libero passo. Quanto alle mercanzie di importazione veneziana che transitavano per Milano, dirette a Venezia, i Visdomini lombardi dovevano spedir lettere agli ufficiali di Milano, a ciò deputati, dichiarando che erano condotte dal mercante in persona e appartenevano a veneziani e non a forestieri. In caso di contrabbando di merci forestiere, era minacciata una multa di cinquanta lire ogni cento libre (pro centenario).

È probabile che, a questo tempo, l'«Universitas Mercatorum» di Milano avesse già in Venezia una propria rappresentanza organizzata con quel Consolato di cui più avanti parleremo; ma tale organizzazione non è, a parer nostro, da vedere nella Tavola dei Lombardi, giacchè qui la parola *lombardi* è da intendersi nel senso largo che abbiamo poc'anzi descritto. Infatti in una serie di statuti dei *Vicedomini lombardorum* compilati fra il 1258 e il 1280, pubblicata dal Cantù (2), appare che al loro ufficio faceva capo, specialmente per il pagamento dei dazi, il commercio esterno di Venezia con Padova, con Mantova, con Brescia, colla Toscana in genere e in ispecie con Lucca e ad essi spettava dare e far eseguire determinate norme. Così, per esempio, deliberavano di condonare ai bresciani un dazio del dieci per cento ultimamente loro imposto, stabilivano in qual modo si dovesse

(1) Marin, *Storia del Commercio dei Veneziani*, v, 179.
(2) *Scorsa di un lombardo negli Archivi di Venezia*. Milano, 1856, pag. 173 sgg.

pagare il dazio per le drapperie e i fustagni, che i lucchesi potessero introdurre anche sacchi di monete senza pagare certa imposta detta del quarantesimo e così via discorrendo.

Nel caso che le mercanzie contrabbandate non potessero catturarsi, il negoziante doveva pagarne il valore, e la somma veniva divisa in parti uguali fra il Comune di Venezia, il Comune di Milano, l'accusatore e la Tavola dei Lombardi.

Per le mercanzie veneziane vendute nel distretto di Milano, e per quelle che i veneziani comperassero in Milano per estrarle, dovevano pagare sei imperiali per lira, il dazio comune pagato dai milanesi stessi e dai forestieri secondo la stima corrente di tutte le mercanzie sulla piazza di Milano. Questa stima o tariffa, riportata nell'istrumento, è interessante perchè viene ad essere la più antica che si conosca nel Milanese. V'era però il patto che, se il Comune di Milano gravasse i cittadini e i forestieri oltre i detti sei imperiali, o aumentasse la stima delle merci, i veneziani dovessero essere esclusi da questi aumenti.

Dall'altra parte i panni lavorati in Milano e nel contado, condotti a Venezia, dovevano pagare di dazio a quel comune 11 soldi e mezzo denaro per pezza e le altre mercanzie 6 denari per lira secondo la stima riportata.

Inoltre i milanesi dovevano pagare a Venezia il *passo* che vorrà dire una gabella di transito, la *meseteria,* cioè il dazio veneziano d'un tanto per cento sul valore delle cose vendute(1), e le altre gravezze che pagavano prima di abbandonare la città: con che avrebbero avuto libertà di esportare qualunque mercanzia.

In fatto di rappresaglie, il Comune di Venezia stabiliva che, in occasione di cattura, di ruberia, o perdita di roba a danno dei cittadini veneziani, per colpa di milanesi, il Doge non molestasse nella persona o negli averi i milanesi residenti in Venezia, ma prima denunziasse al Comune di Milano i danni invitando a risarcirli, desse sei mesi di tempo ai milanesi residenti in Venezia

(1) Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo.* Firenze, 1881.

per uscire indisturbati colle loro robe; non solo, ma nei primi quattro di questi mesi si continuasse a render loro giustizia contro i debitori come se fossero cittadini veneziani.

E ancora: dato il caso che i milanesi, prima della suddetta denunzia, avessero assegnato ai loro debitori un termine maggiore di sei mesi, come spesso avveniva, il Doge, per mostrare la buona volontà di stare in pace con Milano, concedeva che quei creditori nominassero in Venezia procuratori per esigere i loro crediti anche dopo spirato il termine fissato pel risarcimento dei danni denunciati.

Dal canto loro i nostri promettevano che, se alcun cittadino o distrettuale di Milano avesse partecipato a catture o ruberie commesse da altri a danno di veneziani fuori del distretto di Milano, il Podestà avrebbe, in seguito a denuncia del Doge, proceduto contro quei cittadini, a fine di assicurare il risarcimento ai danneggiati. Avrebbe fatto imprigionare i colpevoli se insolvibili, banditili, se latitanti.

Se un mercante milanese fuggito si portasse a Venezia, il Doge, a richiesta del Comune di Milano, avrebbe dovuto catturarlo e sequestrarne i beni, nè rilasciarlo se non dopo saldato il debito. E viceversa.

Il Doge doveva vigilare perchè i Visdomini della Tavola dei lombardi facessero aprire entro tre giorni, dopo la richiesta, le balle dei negozianti milanesi, in modo da non intralciare la vendita delle merci. I nostri potevano abitare dove volessero, ma le mercanzie dovevano tenerle a Rialto.

L'ultima parte del trattato è dedicata al sale.

Venezia doveva dare il sal da mare a lire 14, soldi 6 di grossi al moggio, da pagarsi alla Camera del sal da mare; ma i milanesi dovevano comprarlo al solo spaccio ufficiale, non mai da privati, nè permettere per il loro distretto il transito di sale che, venendo da altre parti, non fosse destinato a Venezia. E volendo essi stessi estrarne da Milano, non dovevano venderne a nessuna città o terra del contado, in giù verso Venezia, Cremona, Lodi, Pavia, Bergamo, Brescia, tutte città dove si importava sale veneziano, come è provato dai trattati fatti da quelle

città con Venezia negli anni seguenti, tutti foggiati sul tipo del nostro (1), ma solo potevano mandarlo in città e luoghi al di là di Milano verso i monti, dove, io credo, non arrivava il sale veneziano, ma il genovese al quale si voleva fare una concorrenza spietata (2). Ai contravventori era imposta una multa del doppio del valore, devoluta al Comune di Venezia.

Quantunque a quello dei due contraenti che avesse violato i patti si minacciasse una pena di mille marche d'argento, nuove controversie insorsero, sì che nel 1349 si addivenne ad un nuovo trattato per appianarle. I procuratori del Comune di Venezia, Giustiniano Giustiniani e Donato Contarini, e quelli di Milano, Ubertolo Della Porta, Deraleva de Gerenzano e Benincontro Morigia, pattuirono a schiarimento dei patti del 1317:

Che per le mercanzie provenienti da Venezia passanti da Milano non fossero i mercanti obbligati a mostrare agli ufficiali milanesi certificati del Doge, ma bastassero quelli rilasciati dai Visdomini alla Tavola dei Lombardi e per quelle dirette a Venezia bastassero i certificati dei Visdomini della Tavola del Comune di Venezia; quindi le merci proseguissero senz'altro.

I milanesi dovessero abolire alcune gravezze imposte sulle mercanzie venete contro i patti del 1317: cioè pedaggi che sembra si dovessero pagare a una certa osteria detta *grande* (hosteria magna) per il peso, al Ponte del Magnano e al Ponte di Vaprio per carri e persone.

Dalle mercanzie che Milano poteva mandare a Venezia, pagando la tariffa di favore di sei denari per lira, sono escluse quelle che Venezia stessa importava per mare, cioè: spezie, oro, argento, rame, ferro, stagno e piombo. Volendo portarle dovevano pagare quello che pagavano altri Comuni non legati a Venezia da patti speciali.

Erano abolite le piaggierie che gli ufficiali milanesi ricevevano da mercanti veneti.

La stima o tariffa dei prezzi delle mercanzie, soggiunta al

(1) Archivio di stato in Venezia, *Libri Pactorum.*

(2) Cfr. una misura analoga per Pavia, riportata dal MARIN, V, 42 sgg.

trattato del 1317, in base alla quale si doveva pagare il dazio di sei imperiali per lira, è, ripetiamo, il più antico documento milanese di questa natura. Essa ci rappresenta i generi ai quali si voleva fare un trattamento di favore tra Milano e Venezia, probabilmente i generi principali del commercio tra le due città; ma assai probabilmente doveva esserci anche una tariffa generale dei prezzi correnti come quella per il dazio d'entrata e uscita di dodici imperiali per lira riportata negli Statuti dei mercanti del 1396, giacchè nel trattato si dice espressamente che per le merci non registrate nella tariffa speciale i veneziani avrebbero dovuto pagare come i milanesi a Milano.

Questa tariffa riporta come abbiam detto i prezzi correnti delle mercanzie; ed è importante notare come quei prezzi confrontati coll'altra di ottant'anni dopo appaiono il più delle volte inalterati. Il rincaro andava allora a più lenti passi che non ai giorni nostri.

Riassumiamo il prezioso documento.

Tra i panni distinguevansi diverse qualità: i nostrani, i fiamminghi, i francesi, alterandone i nomi in modo che talora riesce difficile identificarli. Così:

Panni	di Milano e Como	lire	14	la pezza
»	» Monza	»	11	»
»	» Torno (lago di Como).	»	10	»
»	tinti *Valdemagii* (Valmaggia) . . .	»	7 1/2	»
»	di Firenze	»	12	»
»	» Reggio	»	8	»
»	» Parigi	»	18	»
»	» *Zallono* (Châlons)	»	18	»
»	vergati di *Proino* (Provins)	»	10	»
»	misti id. id.	»	18	»
»	di colore id. id.	»	32	»
»	bianchi di Lilla	»	40	»
»	vergati »	»	22	»
»	di S. Tommaso? (1)	»	40	»

(1) Nella Tariffa del 1396: St. Tormentino.

Panni (saie) di Casella?	lire	22	la pezza
» » » Camo? (1)	»	22	»
» misti e colorati di *Bursella* (Bruxelles) (2)	»	32	»
» » » » Malines	»	32	»
» bianchi » » *Guanto* (Gand)	»	40	»
» vergati » » » »	»	22	»
» » » *Tornaxio* (Tournai)	»	18	»
» » » *Popelungi* (Poperingen)	»	18	»
» vergati » » *Dieste* (Diest) (3)	»	12	»
Scarlatti tinti in grana	»	100	»
Mezzelane di Brescia e Verona	»	4	»
Cotone d'oltremare (4), la soma	»	25	
» di Catalogna »	»	19	
Carta di cotone (5) »	»	30	
Seta cruda da spina (6) »	»	2	
» » tinta, fine »	»	4	
» d'ogni altra qualità »	»	20	
Pepe (7), la soma di 500 libre	»	100	
Canella, al centenario (100 libre)	»	13	
Garofani, la libra	soldi	10	
Zucchero, al centenario	lire	15	
Zafferano, la libbra	soldi	20	
Ginepro, al centenario	lire	20	

(1) Nella Tariffa del 1396: si legge *Cavio*. Sono aggiunti i panni di Camerano.

(2) Nella Tariffa del 1396 sono aggiunti i panni di *Doaxio* (Douai), S. Dionisio (St. Denis?) *Rohano* (Rohan o Rouen?), Tolosa e le saie d'Irlanda.

(3) Manca alla Tariffa del 1396, compaiono invece i vergati di *Ipore* (Ipres).

(4) Nella Tariffa del 1396 aggiunto il cotone di Sicilia. Ivi si nomina la lana francese, tedesca, inglese e di Lorena a L. 50 la soma; nostrana, di Barberia e di Tunisi, 25; agnellina di Sicilia, 3; lana de *Caporea* (?) che vien da Genova 9. Non comparendo qui la lana vorrà dire che non se ne importava per la via di Venezia.

(5) Nella Tariffa del 1396 progredisce l'importazione della carta divulgandosi quella da scrivere: « Palpirus de scribendo modi maioris, pro risma L. 3; Papirus de squarziando (per pacchi) pro soma L. 20 ».

(6) Nella Tariffa del 1396 si vede il grande sviluppo preso dalla seta della quale si enumera un gran numero di qualità con prezzi diversi.

(7) Nella Tariffa del 1396 si registra anche la *piperata*, una miscela di pepe, zafferano e altre spezie molto in voga nel medio evo.

❦

Se col trattato del 1317 i negozianti di Milano avevano, per mezzo del loro Governo, fissato le linee generali della loro politica commerciale colla potentissima Repubblica di Venezia, non molti anni dopo gettavano con uno Statuto, detto *Provisiones Januae,* le basi della politica con Genova intesa a regolare vantaggiosamente i rapporti coi paesi transalpini, e ad invigorire il commercio di transito per il territorio milanese dichiarando libere le comunicazioni tra i paesi d'oltr'Alpe e Genova e abbassando le tariffe.

Le *Provisiones Januae* furono compilate il 22 agosto del 1346 dal Vicario di Provvisione, il quale cominciava già a prendere la fisionomia di Capo amministrativo del Comune, quale sarebbe oggi il Sindaco, perdendo ogni attributo politico di Vicario del Principe, e dai Dodici del suo Consiglio, paragonabili ai nostri assessori, col parere di molti sapienti all'uopo convocati, ed anche a nome dei Comuni di Como, Cremona, Lodi e Pizzighettone pur interessati al transito delle merci tra Genova e le Alpi (1).

Alle mercanzie, per o da Genova, passanti da Milano o dalle suddette città si dava tempo due mesi per proseguire, purchè pagassero la gabella di transito indicata per ciascuna città.

Le merci registrate sono le seguenti:

Panni francesi gentili, a Milano L. 5 la soma (2) di 500 libbre.

Panni fiorentini e di Provins, L. 2.

Lana inglese, soldi 16 denari 8. Si noti l'esiguità della cifra per questa lana di cui era un'importazione enorme in Italia dove non si producevano lane fine.

Seta, stoffe e veli di seta, velluti, oro filato o mercanzia sottile, L. 8, 2, 6.

---

(1) Furono pubblicate dallo SCHULTE, op. cit., II, 131 e sgg.

(2) Per le altre città il dazio era di gran lunga inferiore. Rimandiamo allo SCHULTE op. cit., II, 131 sgg.

Spezieria e grana da tingere, L. 1,16.
Pellicerie, L. 2.
Mercanzia grossa, soldi 15.

Le merci di transito non potevano vendersi in alcuna parte della giurisdizione dei Visconti, sotto pena di essere sequestrate a beneficio del Comune di Milano, quando non avessero pagato il dazio consueto della città prima di esserne esportate.

Mentre durava questo trattato si volevano sospese tutte le rappresaglie eccettuate quelle contro i principali debitori.

Queste *Provisiones* furono rinnovate da Galeazzo II e Bernabò il 27 maggio del 1376, con qualche modificazione: per esempio, ad ovviare le frodi si ordinava che i conducenti si munissero di una bolletta degli ufficiali a ciò destinati al confine del dominio visconteo, che dovevano registrare la merce e dichiararne la destinazione: un'altra bolletta dovevano rilasciare gli ufficiali addetti alle mercanzie in Milano, al momento dell'uscita della merce, da presentarsi agli ufficiali viscontei nelle città, terre e traversi del dominio dove si riscuotevano dazi: tali bollette dovevano, ogni mese, essere trasmesse agli Anziani della Mercanzia delle città o luoghi rispettivi e dagli Anziani dovevano passare agli Abati e ai Consoli della Camera mercantile di Milano.

Si veniva così a dare una buona organizzazione burocratica al commercio di transito: siamo nel periodo in cui i Visconti, dopo le conquiste di altre città di Lombardia, iniziano un certo accentramento, sì che le disposizioni generali date per Milano valgono anche per le altre città del dominio, e la nostra Camera, pur avendo, come è naturale, una grande parte quale ispiratrice, non figura più come una volta.

❦

Un documento anche più importante pei rapporti tra Milano e Genova è il trattato del 5 giugno 1430. Genova, a differenza di Venezia, si reggeva con una politica incerta, determinata dagli interessi del momento, e si dibatteva fra le lotte delle fazioni, sì che assai spesso, per uscire dalle angustie, invocava un padrone

straniero. Nella seconda metà del secolo XIV e nel XV toccò talora ai Re di Francia, ma più specialmente ai Signori di Milano di governarla. Così era avvenuto tra il 1350 e il 1356, e così avvenne tra il 1421 e il 1435, tra il 1464 e il 1478, tra il 1487 e il 1499.

Quando si stipulava il detto trattato [1] Filippo Maria Visconti era anche Signore di Genova. Potrà a taluno sembrare strano che il Governo milanese conchiudesse trattati con una città soggetta, ma bisogna ricordare che, nel concetto del medio-evo quando si formarono, sulle rovine dei Comuni, le Signorie, le città che, coi rispettivi territori, venivano aggregate o per conquista o per dedizione a un dato dominio divenivano politicamente soggette, ma conservavano in gran parte l'autonomia amministrativa continuando a reggersi coi propri statuti e colle proprie consuetudini. Questo concetto tanto più valeva per la ricca e potente Genova dove i Re di Francia o i Duchi di Milano esercitavano, meglio che un dominio vero e proprio, una specie di protettorato.

Del resto il trattato di cui parliamo è questa volta emanazione diretta della Camera dei mercanti di Milano e fu sottoposto all'approvazione del Duca affinchè prendesse forza di decreto. La Camera voleva naturalmente approfittare della soggezione di Genova per ottenere un trattamento di favore specialmente in materia di dazi, pel commercio non solo milanese ma, in genere, lombardo: il documento parla sempre di lombardi sudditi o « recommendati » cioè sotto la protezione del Duca di Milano, e in questo caso allude agli Astigiani.

Stipularono il trattato da una parte i cittadini genovesi Bartolomeo Bosco e A. Bartolomeo Imperiali, quali Procuratori del Governatore di Genova per il nostro Duca, che era Bartolomeo Capra, degli Anziani e ufficiali della Provvigione di quel Comune (le autorità comunali), dei Protettori delle Compere di S. Giorgio e dei Protettori delle Compere del Capitolo le quali Autorità, tutte insieme, rappresentavano il Comune di Genova.

---

[1] È nell'Archivio della Camera di Commercio, in un codicetto membranaceo. È riportato nel decreto originale, 1 luglio 1430, col quale il Duca Filippo Maria lo confermava. Ne esiste un'altra copia in un codice membranaceo contenente diversi privilegi. Il documento è inedito ch'io sappia.

A schiarimento di alcuni di questi Dicasteri il cui nome ritorna frequente nel testo del documento che stiamo per esaminare, ricorderemo che i genovesi chiamavano *Compere* il Debito pubblico fatto per via di prestiti volontari perchè, a compenso o assegnamento, la Repubblica cedeva o vendeva ai prestatori, per un tempo statuito, il provento di alcune gabelle, oppure perchè quel prestare volontario e a frutto veniva come ad acquisire una ragione contro il Comune sopra un suo provento. Le Compere prendevano il nome o dalla gabella assegnata: compere del sale, del vino ecc., o dal Santo Protettore: di S. Paolo, di S. Giovan Battista, e si dividevano in *luoghi* da cento lire con interesse dal 7 al 10 per cento. Nel 1407 con una parte di esse, vecchie e nuove, si formò una grande unione, o Monte, che assunse anche l'ufficio di Banco, col nome di Compere di S. Giorgio, al quale venne assegnato gran numero delle gabelle e delle possessioni, che dovevano tornare al Comune a mano a mano che si estinguevano i debiti.

La Società delle Compere del Capitolo era costituita dal debito più antico della Repubblica, e nei secoli XIII e XIV fu potentissima giacchè il Comune le aveva dato quasi tutte le sue entrate ad amministrare e godere (1).

Dalla parte dei milanesi figuravano come contraenti Giovanni Rotoli e Ambrogio Bossi, Procuratori dell'Università dei mercanti, alla quale, ripetiamo, si deve la iniziativa di questo importante atto di politica commerciale.

Secondo l'istrumento, rogato in Milano nella casa di Franchino da Castiglione, Genova prometteva che per trent'anni i lombardi non sarebbero stati molestati per arretrati di alcuna gabella o entrata di quel Comune, o delle Compere di S. Giorgio e del Capitolo dal tempo passato fino al giorno della convenzione, per mercanzie che non fossero state da loro condotte in Genova e da Genova estratte; per quelle da loro condotte o estratte avrebbero potuto essere chiamati a pagare purchè questo

---

(1) Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, citato.

debito fosse stato da loro riconosciuto, o certificato da scritture e da testimoni.

Veniva determinata la tariffa dei fustagni e altri tessuti di cotone mandati da lombardi a Genova, o nel distretto fino a Monaco, per procedere in qualsiasi direzione, per il dazio tanto d'entrata come d'uscita, distinguendo quelli fabbricati in Milano, Como e Novara che pagavano un po' meno di quelli provenienti da altri luoghi (10 soldi di genovine ogni balla di venticinque pezze); e per tutte le mercanzie destinate a procedere verso Monaco per mare. Si determinava il trattamento di favore per le merci condotte da lombardi a Genova da Catalogna e Provenza, Inghilterra e Fiandra o viceversa, purchè procedessero per terra oltre il distretto genovese. Si equiparava il trattamento dei lombardi a quello degli stessi genovesi per le merci condotte dalla Spagna o dal Levante e per tutte in genere le gabelle riscosse in Levante a vantaggio del Comune di Genova.

Le merci comperate e rivendute in Genova, oppure destinate ad essere trasportate per acqua in altri Stati, erano soggette al dazio della *Ripa,* con privilegio di minor quota a quelle aventi origine in Milano, Como e Novara. Tutte quelle dispensate in Genova dovevan pagare, come le genovesi, l'antica *Censeria,* cioè la gabella sulle vendite, compere, permute e locazioni [1].

I lombardi non dovevano essere obbligati a render conto al Console della Censeria che volesse investigare sui loro affari, se non dei contratti stipulati negli ultimi sei mesi; e nessun gabellotto di Genova poteva far arrestare un lombardo se non dopo aver dichiarato, con giuramento, le ragioni dei suoi sospetti a quel Console ed ottenutone il permesso. Provata dai gabellotti la frode alle gabelle, le merci cadevano *in commissum*: se il mercante colpevole avesse riconosciuto il suo fallo, bastava pagasse la gabella e la cosa non aveva seguito: se negava la frode giurando il falso, doveva pagare una multa di dodici volte l'importo della gabella.

---

(1) Rezasco, *Dizionario* citato.

Ai lombardi non si potevano far pagare gabelle della medesima natura in luoghi diversi.

Per le mercanzie inviate da estranei a Genova a lombardi, o a loro fattori, i proprietari erano obbligati colle loro robe verso i gabellotti purchè fossero a conoscenza dell'arrivo della roba: se no erano obbligati i fattori. Lo stesso per le merci mandate da lombardi fuori di Genova ad estranei.

Quanto alle merci da caricarsi su navi che navigassero « per strazetum » cioè lungo il tratto fra il monte Argentaro e Monaco [1], non si dovevano molestare i lombardi per gabelle, ma i gabellotti potevano aver ricorso o regresso contro i *patroni*. Si parla pure di merci inviate per *cassafasum* (parola che non comprendo) dichiarando che il mulattiere non paghi se non le gabelle imposte a partire da un decennio indietro: quelle imposte negli ultimi dieci anni no. È difficile per noi renderci conto di tali distinzioni.

I lombardi che tenessero in Genova botteghe di robe destinate a navigare dovevano essere trattati come i genovesi nelle medesime condizioni, anche per la angheria dei *nauli,* cioè per la gabella sulla locazione dei navigli.

Nel caso che mercanzie di lombardi fossero, per qualche ragione, caricate fuori della città o del distretto di Genova sotto nome di genovesi, per essere inviate a Genova, dovea bastare il giuramento dei mittenti e dei riceventi perchè fossero senz'altro trattate quali mercanzie lombarde.

I lombardi non potevano caricare o scaricare navi di qualsiasi persona nel distretto fra Genova e Monaco, con mercanzie loro o a loro affidate, soggette a dazi, senza permesso dei collettori delle gabelle del Comune di Genova, permesso che veniva dato solo quando il proprietario avesse pagato la gabella o dato fideiussore. Questa clausola doveva aver luogo nella sua pienezza fino a che fosse decisa una questione in materia di gabelle fra i Comuni di Genova e di Savona affidata all'arbitrato

(1) Rossi G., *Glossario medievale ligure*, nella « Miscellanea di storia italiana ». Torino, 1898.

di Nicolò Piccinino, il celebre condottiero. Se la sentenza fosse riuscita favorevole a Savona sarebbe escluso dalla prescrizione il carico e lo scarico in questo porto.

Ad evitare le frodi, mentre pendeva la lite, i rappresentanti di Genova chiedevano che una persona fida, autorizzata dal Governatore ducale, ispezionasse le navi, i libri e le lettere di bordo giudicando fra le parti. Tale incarico venne affidato al Consigliere ducale Cristoforo da Velate.

Il Comune di Genova doveva vigilare perchè non avvenissero violazioni, sequestri, ruberie o violenze a danno di lombardi; se accadessero doveva render loro pronta giustizia e risarcimento. Nel caso di rapine commesse da patroni di navi genovesi il Comune doveva colpire i rei come se i danneggiati fossero genovesi, nè poteva loro concedere remissione o salvocondotto a danno delle vittime se ciò non fosse stato discusso e deliberato a maggioranza di voti o dai Presidenti di Genova, o dal Consiglio degli anziani, o dall' Ufficio di Provvigione o da quello delle Monete o da quello dei Protettori di S. Giorgio. E anche in questo caso il Comune doveva risarcire i danni.

Nessun lombardo poteva essere fatto arrestare dal Comune di Genova a titolo di rappresaglia, ma solo per propri debiti o delitti.

I lombardi che avessero convenzioni speciali per il pagamento di carichi pubblici, o di *avarie,* cioè, nel significato originario della parola, di quella contribuzione alla quale si assoggettava la nave e il carico per compensare i danni sofferti dall'una o dall'altro durante il viaggio, o nel senso più largo che prese in Liguria di imposizioni quali si fossero [1], potevano rimanere in quelle convenzioni, liberi di rinnovarle o no senza pagare nulla di più di quanto fosse da quelle consentito.

I mercanti lombardi non esercitanti alcun'arte che, a partire dal giorno della firma del trattato, andassero ad abitare e negoziare in Genova, non dovevano essere soggetti a carichi pubblici,

(1) REZASCO, *Dizionario* citato.

avarie, mutui e imposizioni, nè ad angherie, cioè a servizi personali senza mercede, una forma di contribuzione d'origine antica, in uso nel medio-evo, quando anche qui la parola non abbia, come *avaria,* il significato generico d'un carico qualunque. A questo privilegio non si dava, e non saprei dire perchè, la reciprocanza: non avrebbero potuto goderne i genovesi, come non potevano goderne persone d'altri luoghi che fossero divenute lombarde e suddite ducali per speciale concessione.

Questo trattato col quale i milanesi miravano, oltrechè ad assicurarsi tariffe daziarie in molti casi più miti che pei genovesi stessi, e ad eliminare gli innumerevoli impacci che a quel tempo si frapponevano alla libertà del commercio, avrebbe dovuto durare trent'anni, ma invece non ne durò che cinque, perchè nel 1436 Genova si sottraeva al dominio del Duca di Milano e tornava a reggersi a Repubblica.

Dovettero ben presto sorgere molteplici controversie, specialmente in materia di dazi, sicchè in un trattato politico d'alleanza stipulato il 24 agosto del 1444 tra il Duca di Milano, rappresentato dal marchese Galeotto del Carretto, e il Doge Raffaele Adorno, trattato ricordato nella sentenza arbitrale che stiamo per esaminare, si pensava a dirimere i dissidi circa le gabelle tra i mercanti lombardi e il Comune di Genova, deferendoli al giudizio di due arbitri ai quali era lasciata facoltà di nominarne un terzo quando non fossero andati d'accordo.

La nostra Camera mercantile, col beneplacito del Duca, nominò Giovanni Moresino, milanese, i Protettori delle Compere di S. Giorgio, del Capitolo e delle altre Compere minori in Genova nominarono Barnaba Vivaldi, genovese. I due, non riusciti ad accordarsi, invitarono il Doge stesso, quale privato, e il genovese Gaspare Gentile, che avessero però una sola voce, figurando insieme come terzo.

Nel povero Archivio della Camera di Commercio s'è conservata la sentenza di questi valentuomini [1], dove è riprodotto

[1] Codicetto membranaceo di fogli dodici. E copia autenticata dal notaio Jacopo Bracelli.

in sostanza, il trattato del 1430 con qualche modificazione che è bene rilevare giacchè, in tanta scarsezza di documenti, è prezioso tutto quanto ci rievoca le consuetudini e i rapporti commerciali di Milano in quei tempi.

La sentenza arbitrale unificava, riducendola a soldi 5.10 di genovine per balla, la gabella dei fustagni, dei tessuti di cotone e di tutte le merci comprese nel nome generico di *merceria,* in qualunque parte del dominio ducale fossero fabbricate, compreso il territorio di Asti « recommendato » al Duca. Per ben precisare l'estensione della parola *merceria* si aggiungeva esservi compresi anche tutti gli oggetti di rame, di ferro e d'ottone. Pei pedaggi, qualunque fosse la direzione di tali mercanzie, i lombardi dovevano essere trattati come i genovesi.

Le mercanzie in genere aventi origine nel territorio ducale, compresi i gualdi, e dirette in Catalogna, Sicilia o Regno di Napoli o da quelle parti condotte a Genova quindi avviate in Lombardia, dovevano pagare cinque soldi per centenario. Siccome nei gualdi diretti in Catalogna si commettevano talora delle frodi scaricandoli a Maiorca, Valenza o in altre parti, per ricaricarli su navi dirette in Inghilterra o Fiandra, i proprietari dovevano, a richiesta dei collettori di queste entrate, dar garanzia che i gualdi così scaricati, si fermavano in quelle terre e non avrebbero, di nascosto o palesemente, proseguito il viaggio (1).

Le mercanzie condotte dall'Inghilterra e dalla Fiandra a Genova per proseguire alla volta di Lombardia, dovevano pagare sei soldi di genovine al centenario oltre i pedaggi soliti dei genovesi. Quelle comperate e vendute in Genova per essere mandate in Lombardia o, per via di mare altrove, due soldi pel dazio della ripa, uno pro *salsa?* e un denaro per ogni lira di censeria.

(1) Almeno così mi pare si possa interpretare il testo oscuro anzi che no: « Verum quia in gualdis ad regna et terras Catalonie mittendis possunt aliquando fraudes committi presertim exonerando illa Maioricis Valentie et alibi et postea illa eadem onerando in navigiis Hispaniam, aut Angliam vel Flandriam petituris pronunciaverunt quod si collectores horum introituum id petant teneatur dominus, sive onerator, ipsorum gualdorum fidem facere quod ea gualda sic exonerata sint in terris ipsis nec ultra easclam vel palam deportando ».

Per le *marche* e il *quarantino* i lombardi, a partire dall'anno prossimo, sarebbero stati trattati come i genovesi. Le marche erano il dazio sulle misure, il quarantino quello sul peso pubblico (stadera) fatto dai pesatori del Comune mentre i gabellieri registravano, descrivendole, le merci (1).

I nostri dovevano essere esenti dalla gabella dei cambi tra Milano e Genova e viceversa. Nessuna differenza doveva essere tra lombardi e genovesi nel pagamento di tutti gli altri carichi sia che si pagassero a contanti, o a termine dando a garanzia fideiussori o « scriptam idonei bancii » cioè una partita o nota di credito nei libri di banchi autorizzati. *Pagare di scritte* voleva dire a Genova pagare con crediti verso banchi invece che a contanti (2).

I contraenti coi sudditi ducali, fossero essi compratori o venditori, non dovevano essere molestati dai collettori della *ripa* o della *censeria,* col pretesto che i lombardi, in forza di questo arbitrato, venissero a pagar meno di quello che avrebbero dovuto secondo le tariffe regolamentari delle vendite, affinchè gli esattori non avessero ad ottenere per vie oblique quello che gli arbitri non avevano inteso di consentire (3).

Nei contratti con immuni da carichi i lombardi non dovevano pagare più che se avessero trattato con persone prive di immunità.

Ai sudditi del Duca di Milano che, venuti a stabilirsi a Genova, avessero preso moglie genovese, era concessa per dieci anni l'esenzione dai carichi del Comune.

I *luoghi,* cioè a dire le azioni, posseduti dai lombardi nelle Compere del Comune di Genova dovevano essere sicuri e garantiti anche in caso di guerre e sedizioni e sottratti a qualunque

(1) Rezasco, *Dizionario* citato.

(2) Rezasco, *Dizionario* citato.

(3) « Aliqui contrahentes cum predictis subditis ducalibus, vel emendo vel vendendo, non teneantur aliquid solvere collectoribus censerie vel ripe pro eo quod diceretur ducales subditos et recommendatos ex hac sentencia minus solvere quam ex venditionibus et clausulis gabellarum solvendum foret, ne per obliquas vias contra dispositionem huius sentencie lederentur ».

diritto di rappresaglia. Ciò premesso, i lombardi erano tenuti ad osservare qualunque ordinanza d'indole generale fosse emanata dai Protettori delle Compere.

Se le strade del Bisagno, della Polcevera e di Voltri (Vulturi) per dove solevano avviarsi le merci non fossero sicure, e in ciò si stesse al giuramento del mittente, potevano i lombardi percorrerne altre senza pagare di più che per le vie solite.

Lungo la riviera, fino a Monaco, non potevano « facere portum » cioè carico e scarico delle merci che godevano un trattamento di favore rispetto ai genovesi, senza licenza dei collettori, sotto pena di sequestro.

Siccome una grande quantità di merci nei tempi passati era stata caricata e scaricata nel distretto di Genova contro i regolamenti del Comune, i sudditi ducali non potevano essere molestati per questi carichi e scarichi illegittimi fatti prima del trattato del 1430 o negli anni in cui rimase annullato (1436-1444), ma i collettori avevano facoltà di farsi render giustizia verso negozianti contravventori per il periodo in cui quel trattato ebbe vigore.

La sentenza arbitrale doveva esser valida sedici anni quand'anche fosse scoppiata guerra fra il Duca di Milano e la Repubblica di Genova. E anche in questo caso i lombardi a Genova e i genovesi in Lombardia dovevano essere garantiti contro ogni violenza come se fossero stati muniti di salvocondotti.

❦

Se in atti che avevano una solenne portata politica, come i trattati con Venezia e con Genova intervenivano l'Autorità politica e quella amministrativa della città, in altri, di apparenza più modesta, la Camera mercantile continuava ad agire da sè, pur appoggiandosi al Capo del governo.

Così, avendo voluto il Comune di Bellinzona esigere dai mercanti di Milano una quota ritenuta eccessiva per la condotta e il carreggio tra Bellinzona e Masino, pregò Luchino Visconti di interporsi a fine d'indurre quel Comune a revocare il molesto

gravame; e appunto in seguito ai buoni uffici del Signore, si addivenne, fra i rappresentanti di Bellinzona e Francesco di Gerenzano procuratore della nostra Camera, a un trattato, il 10 novembre del 1346. Pel quale si stabiliva che le merci dei milanesi dovessero essere condotte da Bellinzona a Masino da uomini di Bellinzona e non da altri pagando per la condotta e il carreggio nove denari per rubbo (1).

Verso il 1390 veniva concordata una tariffa per il trasporto tra Costanza e Biasca (2), la quale conferma che, non ostanti i trattati, gli impacci per il trasporto delle merci erano sempre gravissimi: ogni balla di lana pagava un pedaggio di sedici soldi a Costanza; poi un soldo e 8 denari di vettura per Rheineck, pedaggio a Rheineck di due soldi e 7 denari, sosta a Rheineck 2 denari 1/2; vettura fra Rheineck e Blatten (due miglia tedesche) 5 soldi e 10 denari; e così via: sosta a Blatten, vettura da Blatten a S. Pietro (Wenderberg?); pedaggio e sosta a S. Pietro; vettura fino a Schaan, sosta; vettura per Balsers; pedaggio a Viduz, sosta e pedaggio a Balsers; vettura per Mayfeldt: qui sosta e pedaggio; vettura e sosta a Zisers; vettura per Coira e qui sosta pedaggio e controllo del peso. Vettura per Trins, sosta e pedaggio; altrettanto per Laax poi per Rouis, qui sosta, poi pedaggio a un ponte; altro pedaggio dovuto ai signori feudatari Sacco ad Iliant; vettura da Rouis a Truns e da qui a Casaccia; poi tre soste; vettura da Casaccia a Biasca; poi tre soste, quindi a Bellinzona, dove la merce arrivando aveva speso in trasporto e pedaggi lire 7.10.8 per balla, e quanto tempo perduto si può immaginare.

Non sappiamo in quale anno (il documento non ha data) ma certo nel secolo XIV, la nostra Camera si rivolgeva per mezzo di un suo ambasciatore direttamente al Re di Francia esprimendogli molti desiderati che avrebbero dovuto tradursi in un trattato (3) e cioè:

---

(1) Sculte, op. cit., II, 18,

(2) Schulte, op. cit., II, 38.

(3) Archivio storico civico. Fondo citato: « Privilegi ». E una minuta delle istruzioni date all'Ambasciatore.

Libera circolazione dei negozianti di Milano nel Regno senza impedimento alcuno da parte di regi ufficiali.

Facoltà di portare attraverso il Regno lana inglese pagando per ogni carico di 25 rubbi due fiorini d'oro piccoli di Firenze per tratta, e mezzo fiorino d'oro « pro malatolta ».

Facoltà di condurre dalla Lombardia in Fiandra e Brabante fustagni e ogni genere di mercanzie, pagando da soldi 4 a 6 per balla.

Libertà di sbarcare le merci provenienti dall'Inghilterra e dalla Francia in qualunque porto e di condurle senza molestie a Parigi, pagando poi una volta sola il dovuto all'uscita.

I negozianti milanesi non possano essere disturbati per alcun altro dazio, gabella o malatolta in alcuna terra, nè per il tanto per lira che pagano le merci esportate.

Le lane comperate nel Regno possano estrarsi pagando un fiorino al porto di S. Giovanni, sia per « il tanto per lira » che per « malatolta ».

Le merci milanesi non possano essere trattenute per difetto o debito di qualche *caratonus*, cioè di qualcuno dei membri di società mercantili (milanese *caratant*).

Avute queste concessioni l'ambasciatore della Camera doveva recarsi dal Duca di Borgogna e chiedere altrettanto e specialmente il privilegio di pagare solo metà dei pedaggi per le lane inglesi: lo stesso col Signore Giovanni de Cabillone e col Conte di Savoia, per le lane inglesi e le drapperie.

L'esito della missione ci è ignoto.

❦

Venuto lo Stato di Milano nel dominio di Francesco Sforza, i nostri mercanti pensarono ad ottenere, col suo appoggio, solidi privilegi anche nel Regno di Napoli, e nel 1465 l'ambasciatore ducale Antonio da Trezzo e il Console dei milanesi, Pietro Paolo Rotori, inducevano il Re a firmare un vero e solenne capitolato [1].

---

[1] Nell'Archivio stor. civ. Fondo citato. *Consolati*, è il decreto originale 29 settembre 1464, con firma autografa del Re, col quale Ferdinando dice di aver concesso vari privilegi ai mercanti milanesi residenti nei suoi Stati. E un fascicolo a stampa contenente la prima conferma di detti privilegi fatta i 27 marzo 1465 e i decreti successivi fino al 1514.

Ai milanesi residenti nel Regno di Napoli si imponeva un solo moderato tributo sui capitali investiti in mercanzia da vendersi o da esportarsi, tributo di otto grani per ogni oncia di capitale da pagarsi nelle città dove era stata comperata la merce e altrettanto sul denaro ricavato dalle merci esportate e investito in altre da esportarsi.

Le merci imballate, eccettuati i tessuti di lana e di seta e i broccati d'oro e d'argento, erano stimate per due oncie la balla. (L'oncia o doppia napoletana corrispondeva, fino al 1751, a sei ducati, a circa 28 delle nostre lire, il grano, la centesima parte del ducato, a poco più di quattro dei nostri centesimi) [1]. Il pagamento doveva farsi o nell'atto di investire o nell'atto di riscuotere (« o per la investita o per la retracta ») a scelta dei doganieri. Fuori di Napoli, di Gaeta e di Castellamare le cui dogane erano annesse a quelle napoletane, i milanesi non dovevano sottostare ad altri gravami « nè fundico, nè piaza, nè la gabella uno per cento, nè piso, nè misura ».

Rimanendo invenduta una parte di mercanzia importata nel Reame, andava esente dal tributo degli otto grani, e poteva essere portata liberamente da luogo a luogo.

Per le mercanzie vendute nei giorni di mercato franco, i doganieri dei singoli luoghi non potevano esigere dai milanesi più di sette grani per oncia dal compratore e quattro dal venditore; nei giorni senza mercato dodici grani, « pro jure platee et fundicagii » diritto di piazza e di fondaco.

Per l'olio chiaro caricato nei diversi luoghi o porti del Reame pagavano sei tarì per migliaro. Il tarì era la quinta parte del ducato, pari a circa 87 centesimi dei nostri; per migliaro s'intenderà mille libbre. Per l'olio grasso tre tarì.

Le navi di proprietà di milanesi, o da loro noleggiate, potevano approdare in qualunque porto senza pagare ancoraggio, arboraggio o « panatica ».

Per ferro od acciaio importato nel Reame dovevano pagare

[1] Martini, *Manuale di Metrologia*. Torino, 1883.

solo una « terza » nel luogo dello scarico ; e poi lo potevano portare liberamente dovunque.

I milanesi venivano esonerati da ogni pagamento o *angheria* di persona o roba verso la Corte o la città dove abitassero, nè potevano essere molestati per rappresaglie.

Nè il Re nè i Baroni potevano concedere moratorie ai loro debitori, ma in qualunque luogo doveva esser loro fatta pronta e sommaria giustizia. Pei crediti facevan fede in giudizio i loro libri e il giuramento.

Potevano uscire liberamente dal Reame con cavalcature anche di « statura proibita » senza speciali passaporti.

Siccome alcuni ufficiali, specialmente i soprastanti alle fiere, non volevano osservare questi privilegi, col pretesto di non essere essi ufficiali del Re, ma magistrati locali, cioè delle fiere o delle singole terre, il Re, con decreto del 16 luglio 1472, ordinò che venissero senz'altro e da chiunque osservati.

Un altro decreto del 13 maggio 1480 concedeva ai nostri di introdurre nel Reame ogni genere di panni non ostanti i divieti protezionisti, come del resto era già stato concesso a Venezia, a Mantova e allo Stato Pontificio ; ammoniva i doganieri che, quando i milanesi esportavano lana « maiorina o augustina » di qualità inferiore, non facessero loro pagare il dazio come si trattasse di lana « matricina » che valeva di più. E badassero bene di non scontentarli in questo giacchè l'esportazione di lane era il maggior loro commercio e procurava al Reame non indifferenti vantaggi ; ribadiva alcune disposizioni del primo privilegio perchè non osservate da Baroni o da altre autorità, estendeva a tutti i sudditi del Duca di Milano abitanti nel Reame i privilegi concessi ai negozianti.

Tali privilegi venivano di tanto in tanto confermati con decreti che i milanesi sollecitavano e che in buona parte sono conservati nell'Archivio camerale.

VI.

I CONSOLATI

Il Consolato della « Nazione » milanese in Genova secondo il Trattato del 1430 e l'Arbitrato del 1444. Sua posizione giuridica, sua attribuzione e sua amplissima giurisdizione. — Designazione dei sospetti nelle cause. L'appello. Ritocchi alla giurisdizione del Console nel secolo XVI. — La chiesa e l'ospedale della « Nazione » milanese a S. Maria di Castello: lotta contro le soperchierie dei Padri di quel Convento. — Discussioni per la nomina dei Consoli. Dissapori in materia di giurisdizione colla Camera di Milano. — I milanesi a Venezia. Origine della Confraternita di S. Giovan Battista e sue funzioni. Fondazione della Cappella dei milanesi e monzesi nella chiesa dei Frari (1361-1421). Erezione dell'ospedale dei milanesi (1454). — Il Consolato dei negozianti milanesi a Venezia e primi documenti che ne parlano (1436): suoi Statuti (1457 e 1497). — Dipendenza del Consolato dalla Camera di Milano. Elezione dei Consoli. — Il Consolato della « Nazione » milanese nel Regno di Napoli. — Privilegi concessi ai milanesi da Re Ferdinando (1464-1465). Larghezza straordinaria della giurisdizione del Console. — Isabella Sforza d'Aragona e la colonia milanese a Bari. — Consolato generale in Bari e organizzazione di sotto consolati milanesi in tutto il Reame. Conferme di privilegi e imposizione ai Baroni di rispettarli. — Privilegi speciali ai milanesi ammogliati. — Dissapori colla Camera di Milano per l'elezione de' Consoli.

ERA consuetudine che i negozianti milanesi dovunque si trovassero in discreto numero organizzassero la « Nazione milanese » e costituissero altre Camere più o meno dipendenti da quella della Metropoli.

A Genova fin da antico doveva essere un Console milanese, ma le sue attribuzioni ci vengono la prima volta dichiarate dal trattato del 1430 e poi dall'arbitrato del 1444 già da noi esaminati per quanto riguardava i rapporti commerciali con quei Comuni.

Questo Console doveva essere un cittadino genovese, almeno di « origine paterna ». Veniva eletto ogni anno dalla Camera dei mercanti di Milano, che ne fissava il salario, ma occorreva la conferma del Duca: non poteva essere rieletto se non dopo un triennio.

Aveva piena e larga giurisdizione nelle cause tra milanesi, e in genere lombardi sudditi del Duca di Milano: e anche nelle cause con cittadini e distrettuali di Genova o con forestieri quando questi volessero convenire i milanesi in quella città; ma se i nostri volessero convenire in Genova genovesi o forestieri, questi potevano adire il magistrato che più loro gradisse il quale doveva trattare la causa come avrebbe fatto il Console, cioè in modo sommario « sine strepitu et figura judicii ».

Il Console giudicava anche nelle cause dei collettori delle gabelle contro milanesi che avessero contravvenuto all'ordine,

già da noi accennato, di non caricare o scaricare la merce senza loro licenza, quando i contravventori fossero a Genova; se fossero in altro luogo, la causa veniva giudicata dai magistrati locali.

Nelle cause, in genere, per imposte e gabelle doveva attenersi alle *venditiones et clausule* delle gabelle medesime, cioè, vorrà dire, ai patti coi quali il Comune aveva alienato ai prestatori di denaro alle *Compere* le diverse entrate.

Per le sentenze che importassero una somma superiore alle cinquanta lire era lecito l'appello a un confidente delle parti da scegliersi fra i « boni viri della Tabula » e qui il testo sembra intendere gli ufficiali dell'estimo. Secondo una consuetudine giuridica, allora molto comune, le parti potevano designare come *sospette* quelle persone che, per precedenti rapporti poco amichevoli, ispirassero dubbio sulla serenità del loro giudizio: ma se ne limitava così il numero: i genovesi potevano designare fino a quindici sospetti, i forestieri fino a venticinque, i milanesi fino a trenta (1430). L'arbitrato del 1444 deferiva l'appello ai *Sindacatori* di Genova, un Magistrato, riorganizzato nel 1413, che sindacava la gestione di tutti gli ufficiali della Repubblica, scaduta la loro carica [1]. L'appello dalle sentenze del Console in materia di gabelle era consentito, quando si trattasse d'una somma superiore alle diciotto lire, avanti all'Ufficio di S. Giorgio che doveva giudicare entro due mesi e non poteva affidare ad altri la causa.

A prevenire la negligenza del Console e perchè non tirasse troppo in lungo le cause, si dava facoltà ai Protettori di S. Giorgio in materia di gabelle, e ai Sindacatori in tutti gli altri oggetti, di stabilire i termini e infliggere una pena quando non fossero osservati.

Il trattato del 1430 dava ai genovesi la facoltà, che del resto dovevano aver avuta anche in addietro, di tenere un Console in Milano, da nominarsi dal Governatore, dagli Anziani, dall'Officio di Provvigione, dai Protettori di S. Giorgio e da quelli del Ca-

[1] Rezasco, *Dizionario* citato.

pitolo. Questo Console doveva essere un cittadino milanese con la medesima giurisdizione nelle cause civili tra genovesi in Milano e Novara e Como, e in quelle di genovesi con cittadini e distrettuali di queste città o con forestieri quando questi in esse convenissero l'altra parte. L'appello per cause che importassero una somma superiore ai cinquanta fiorini, era deferito al dottor Franchino da Castiglione, quel medesimo « vir virtuosissimus » nella cui casa fu stipulato il trattato del 1430, o, quand'egli fosse impedito, al Duca il cui Consiglio doveva affidare a persona di fiducia la revisione.

Poco dopo la firma del trattato, il 22 marzo del 1431, il Vescovo e Governator di Genova, Bartolomeo, nominava Console dei genovesi in Milano il cittadino Pietro Lampugnani (1).

La nostra Camera mercantile tornò in seguito ad occuparsi più volte della giurisdizione del Console lombardo in Genova, ma i documenti del secolo XVI, ed anche i posteriori, mostrano che le convenzioni del 1430 e del 1444 costituivano una specie di codice fondamentale in massima osservato.

Nel decembre del 1512 una minuta di capitolato per la giurisdizione del nuovo Console eletto, Fermo Nauleto, ci dà qualche nuovo ragguaglio: l'obbligo fatto al Console di adoperarsi « totis viribus » per ottenere la liberazione dei lombardi che, per avventura, fossero detenuti o avessero le robe sotto sequestro, quello di obbedire agli ordini della Camera di Milano, stando al Sindacato dei suoi Abati ai quali doveva dare una sicurtà di seicento ducati, e quello di curare l'amministrazione delle rendite della Cappella di S. Ambrogio, rendendone conto alla Camera milanese, e di farvi celebrare messe ed offici (2).

I milanesi infatti nel 1449 avevano fondata una loro Cappella presso la chiesa di S. Maria di Castello, con un istrumento rogato dal notaio Giovanni Logia, col quale Giovanni Lupo vendeva per venticinque genovine una delle due case da lui possedute dietro il coro della suddetta chiesa a Cristoforo Panigarola

(1) Archivio di Stato in Genova: *Registri Litterarum*, III, fol. 379.

(2) Archivio storico civico. Fondo citato. *Consolati.*

e Cristoforo Tosi, mercanti lombardi, che comperavano, per sè e per i compagni, allo scopo di costruire su quel posto una Cappella della loro « Nazione » (1). I documenti dell'Archivio camerale dicono pure che in quel tempo i lombardi comperarono anche altre case adiacenti e fondarono un ospedale pei loro connazionali poveri.

Nel 1451 la Cappella di S. Ambrogio doveva essere finita: lo attesta una lapide, che suona così: « Ista est sacrestia Capelle contigue Sancti Ambrogii egregiorum dominorum mercatorum Mediolanensium ceterorumque lombardorum subditorum quas ipsi fieri fecerunt anno domini 1451 » ; sulla lapide era una piccola immagine fiancheggiata da due insegne colle biscie viscontee; essa scomparve nel secolo XVI, quando i Padri Domenicani di S. Maria del Castello, nel 1554, usurparono la chiesetta milanese, cominciando persino a demolirla, e le sue rendite, col pretesto che i milanesi l'avessero da gran tempo abbandonata; il che diede luogo ad una lunga lite trattata dalla Camera di Milano e terminata vittoriosamente pei nostri mercanti nel 1592, grazie ai buoni uffici del Console in Genova Barnaba Cigala Caserio (2). L'oratorio fu ricuperato, e forse in condizioni discrete giacchè, fin dal 1585, la Curia Arcivescovile aveva ordinato ai Padri usurpatori di desistere dalla demolizione e ripristinare l'edificio. Ma purtroppo oramai la chiesa di S. Maria del Castello, per le vicissitudini e i restauri cui andò soggetta, non conserva più traccia alcuna della Cappella dei lombardi.

(1) All'atto di fondazione intervennero i rappresentanti delle seguenti famiglie lombarde: Caserio, Mombello di Lagomaggiore, Cattaneo, Monti, Oliva, Simonetta, Di Ambrogio, Di Nova, Gatti, Casella, Biassa, Tini, Scoglio, Calegari e Scorza. Archivio civico di Genova, Codice Cigala 1253; — e vol. 1247: Raccolta di famiglie genovesi di A. Pallavicino, fol. 581. Notizie favoritemi dal Direttore di quell'Archivio, Sig. A. Boscassi, che vivamente ringrazio.

(2) Le notizie storiche sulla cappella e sull'ospedale si ricavano appunto dal carteggio relativo a questa lite e specialmente da un verbale di esami testimonali intesi a dimostrare che quell'oratorio aveva sempre appartenuto ai lombardi, e dalle dichiarazioni di un notaio che nel 1585 aveva letto e trascritta la epigrafe. Archivio storico civico; fondo citato.

❦

I carteggi tra la Camera di Milano e il Consolato di Genova, abbastanza copiosi per il secolo XVI, dimostrano che più volte son sorte quistioni circa la giurisdizione consolare; ma fu sempre, specialmente dai milanesi di Genova, ribadito il concetto che essa dovesse essere, secondo lo spirito delle convenzioni del 1430, amplissima, non solo nelle cause mercantili, ma in tutte, senza distinzione, le cause civili, particolarmente fra lombardi e lombardi (1), e ciò ad evitare le spese alle quali sarebbero andati incontro ricorrendo ad altri magistrati.

Così il Consolato di Genova pretendeva, ed aveva, una giurisdizione più ampia che non la stessa Camera dei Mercanti di Milano. Una istanza dei lombardi residenti in Genova al Senato, senza data, ma di poco posteriore al 1571, dice chiaro che, in base alle convenzioni del 1430, il Console milanese aveva sempre avuto giurisdizione su tutte le cause civili ; ma il 7 luglio del 1570, gli Abati di Milano, immemori di quelle convenzioni, avevano dichiarato, in una certa causa per frumenti tra i Padri Carmelitani e i milanesi Carcassola e Saronno, che la giurisdizione del Console emanava da quelli che lo nominavano e la Camera non poteva dargliene una maggiore di quella ad essa stessa consentita, la quale era limitata alle cause mercantili, di cambi e di senserie.

Il Governo della Repubblica aveva accolto nel 1571 la tesi della nostra Camera ; ma i lombardi di Genova contrariati, scrissero al Senato che, in seguito all'attuazione di quella tesi, più di duemila uomini, in gran parte poveri artigiani, i quali in passato, per le loro cause di qualunque genere avevano avuto giustizia sommaria del loro Console senza spese e senza perdita di tempo, sarebbero ora costretti a ricorrere ai tribunali ordinari, dove le cause erano costose ed eterne, e il Console sarebbe rimasto inoperoso, giacchè cause esclusivamente mercantili non

(1) Lettera 28 giugno 1574.

sorgevan quasi mai. Supplicavano il Senato affinchè annullasse le dichiarazioni dei due Abati.

L'effetto di tali proteste dovette essere buono, a giudicare da una minuta della seguente dichiarazione che si trova tra quegli incarti: « Noi Abati della honoranda Università dei Mercanti di Milano dichiariamo che attribuiamo facoltà et autorità al Console della Nazione lombarda nell'inclita città di Genova, che nelle liti civili di qualsiasi sorta, possa et debia giudicare, terminare et sentenziare et eseguire sommariamente e secondo Idio, servendo alla verità ». E non mancano richiami a Consoli che, per non caricarsi di troppo lavoro, cercavano sottrarsi alla trattazione di molte cause col pretesto che non fossero di loro competenza.

Quanto all'elezione, i numerosi carteggi per la nomina dei Consoli, a partire dal 1535, dimostrano che essa veniva fatta sempre dalla Camera di Milano, ma sopra una quaterna presentata dai lombardi di Genova, appositamente convocati per tale designazione. Uno anzi dei rapporti della « Nazione lombarda » (10 decembre 1553) ci fa sapere che il Consiglio dove si discuteva la quaterna era « more solito » composto dai rappresentanti dell'Arte dei tavernari e albergatori, da quella degli architetti e scultori, questi ultimi in massima parte dei territori dei laghi di Como e di Lugano; importanti dichiarazioni le quali ci mostrano qual genere di persone formasse, in maggioranza, la colonia lombarda in Genova.

Le convenzioni del 1430 e del 1444 fissavano ad un anno la durata in carica del Console; ma questa regola non era sempre osservata per volere stesso della colonia, la quale lamentava il troppo frequente mutar di Consoli, proprio quando s'erano impratichiti dell'ufficio, e spesso invitava la Camera a confermarli. Così avvenne per il Cigala Caserio, confermato a vita in considerazione delle sue benemerenze verso la Cappella di S. Ambrogio, col consenso, per altro, del Senato al quale era a questo tempo passata l'autorità, in tali riguardi, che prima spettava al Duca.

❦

Di un'organizzazione di lombardi a Venezia abbiam già un cenno nella *Tabula lombardorum* menzionata dal trattato di commercio del 1316. Ma la parola *lombardi,* in quanto rifletteva quell'ufficio, era intesa nel largo senso adoperato nel medio evo. Non molti anni dopo, preziosi documenti ci istruiscono sulla colonia milanese nella città della laguna.

Nell'Archivio di Stato di Venezia si conserva un codice membranaceo contenente la matricola della Confraternita dei milanesi e monzesi dalle sue origini, poco dopo la metà del secolo XIV, fino a tutto il secolo XVIII, matricola accompagnata da buon numero di notizie. In quel codice leggiamo che nel 1361, trecento milanesi e monzesi residenti a Venezia, non tutti mercanti certo, si organizzarono fondando una Confraternita o Scuola, com'era costume a quei tempi fra tutte le Comunità laiche, per l'esercizio di pratiche di religione e di carità civile. Chiesero al Consiglio dei Dieci e ne ottennero, con decreto del 14 aprile, il permesso di costruire una cappella nella chiesa dei Frari, che giusto allora si stava terminando, una cappella intitolata ai santi protettori delle due città lombarde, S. Ambrogio e S. Giovanni Battista. I frati minori dal canto loro trattarono i nostri colla massima benevolenza: consentirono anche l'erezione di una casa, vicina al loro convento, per le riunioni della Scuola, concessero un terreno attiguo alla chiesa per la sepoltura dei confratelli. I nostri in compenso, si obbligarono a pagar loro un modesto contributo annuo, ma dimostrarono ancor meglio la loro riconoscenza rendendo possibile, coi loro denari, il compimento dell'altissima torre rimasta a mezzo per mancanza di fondi.

La nuova Scuola ebbe a capo alcune persone che è bene ricordare: Marcolo Resta ed Erasmolo Calderari, Priori; Prevede Bellizoni, Marcolo Carelli, lo stesso Carelli che, morendo nel 1394, lasciò tutto il suo cospicuo patrimonio alla Fabbrica del Duomo di Milano da pochi anni iniziata; Giovannolo da Como, Giorgio Giudeo, Giovanolo de Sonvico, Giacomello Ber-

tani, Giovanolo Ferrari, Giacomello Belloni, Maffiolo Morigi e Simonello Meraviglia, Anziani: i quali compilarono i primi statuti della pia Comunità.

Scopo precipuo degli scolari era visitare gli infermi poveri, curandoli e disponendoli alle pratiche religiose, accompagnare e seppellire i defunti, fare, nei giorni festivi dei due patroni, solenni oblazioni alla Cappella: in quei giorni, la Comunità si raccoglieva nella *Ruga dei milanesi,* che da un documento citato dal Cantù pare fosse la ruga di Ca Vidal, e di là partiva in processione con trombe, nacchere e ciaramelle per recarsi ai Frari dove si celebravano solennissime funzioni di cui ha tramandato il ricordo anche il diligentissimo cronista veneziano Marin Sanudo. Ogni prima domenica di mese doveva fare alla cappella un'elemosina, i poveri d'un soldo, i mercanti di due. Ai confratelli era consigliato, non imposto, dire ogni domenica cinque volte le orazioni (nemo compellitur sed quisque caritative rogatur). La Confraternita non doveva, in massima, possedere: in caso di donazioni o lasciti di beni immobili doveva subito vendere e convertire il prezzo a benefizio dei poveri, o almeno affittare senza indugio.

La Cappella era terminata nel 1421 e fu solennemente consacrato l'altare da frate Antonio Turconi, Vescovo di Como, ritirato allora nel Convento dei Frari: un altare splendido per sculture e dorature che dimostrava la ricchezza della nostra colonia; per questa Cappella Bartolomeo Vivarini dipingeva S. Ambrogio sotto un magnifico porticato, fra i Santi Gervasio e Protaso, coperti di corazza, egregia opera d'arte finita nel 1503 da Marco Basaiti.

Non molti anni dopo, nel 1454, la Scuola dei milanesi e monzesi pensava ad erigere un ospedale e ne otteneva licenza dal Doge Francesco Foscari: per raccogliere i fondi imponeva una specie di tassa di un soldo per collo ai mercanti, e ai conduttori di mercanzie mezzo ducato per ogni nave di cento some. Queste deliberazioni furono sottoposte all'esame della Camera mercantile di Milano che le approvò, a dir vero con un po' di ritardo, nel 1461 [1].

---

[1] I documenti relativi alla confraternita furono riassunti dal CANTÙ nel volume *Scorsa di un lombardo negli Archivi di Venezia.* Milano 1856, pag. 152-194.

Dunque nel 1361 la colonia milanese, e monzese, a Venezia, composta di trecento persone si organizzava la prima volta in una confraternita. Ma i negozianti dovevano essere già da molto tempo organizzati con proprio Console per l'incremento e la tutela dei loro traffici. Non abbiamo pur troppo documenti molto antichi che illustrino questo Consolato: il primo è un verbale di adunanza di tutta la Comunità mercantile milanese di Venezia del 16 marzo 1436, presieduta dal Console neo eletto Riccardo Zerbi, nella quale si deliberarono alcuni regolamenti per la condotta delle merci lungo il Po, tra Venezia e Milano, regolamenti che esamineremo più avanti.

Si vien poi al 1475 (1) quando la Camera di Milano compilò, coll'approvazione del Duca Galeazzo Maria Sforza, un suo statuto il quale innanzi tutto confermava la volontà di mantenersi soggette le colonie stabilite nelle altre città. Decretava infatti che i Consoli dei negozianti milanesi nelle città fuori del dominio ducale, a Venezia, cioè, a Lione ed altrove, rendessero conto ogni anno agli Abati della « Universitas » di Milano della loro amministrazione, versando, a beneficio della medesima, la metà delle loro entrate. In compenso la Camera di Milano era tenuta a soccorrere, in caso di bisogno, quei Consolati, almeno fino alla concorrenza della somma da essi versata.

Sul modo di eleggere i Consoli dava poi disposizioni precise Lodovico il Moro, sempre, s'intende, dietro ispirazione della Camera, prendendo occasione dal fatto che alcuni mercanti milanesi residenti a Venezia dissentivano, su questo argomento, dai loro fratelli di Milano.

Il decreto ducale, 25 ottobre 1497, prescriveva che Gabriele Medici de Busti già prima eletto continuasse a reggere il Consolato fino al 1° gennaio venturo, quindi gli succedesse P. Martire Viatto nominato dall'Università di Milano e durasse in carica il tempo solito. In seguito si riprendesse la consuetudine, cioè : la nomina fosse fatta dal Consiglio della Università di

(1) Archivio storico civ. Fondo citato; Codice membranaceo contenente copia di diversi privilegi.

Milano, a maggioranza di voti, sopra una quaterna proposta dai negozianti milanesi in Venezia legalmente riuniti, e comunicata almeno un mese prima della scadenza di ogni Console. Quando questa quaterna non venisse comunicata in tempo debito, la nomina doveva essere fatta dalla Camera di Milano, direttamente, fra i residenti in Venezia.

Il Console doveva ubbidire agli ordini degli Abati e del Consiglio della Camera di Milano; non poteva essere eletto chi in Milano, o in altra parte del dominio ducale, non possedesse beni immobili per il valore di almeno cinquecento scudi d'oro, da ipotecarsi all'atto in cui prendeva possesso della carica, o almeno desse cauzione di duecento ducati in Milano, a garantire il fedele disimpegno del suo ufficio e l'esatto rendiconto della sua amministrazione.

❦

Il primo documento che ci parli di un Consolato dei lombardi nel Regno di Napoli è un decreto di Re Ferdinando, in data da Lanciano 29 settembre 1464, confermante l'elezione fatta dalla Camera mercantile di Milano, coll'assenso del Duca, di Paolo Rotoli, milanese, per due anni [1]. Il decreto si riferisce a privilegi che il Re dice aver concessi in passato ai milanesi residenti nel Reame, tra i quali quello di eleggersi un magistrato che definisse le loro cause civili e mercantili; e intende parlare dei privilegi che furono solennemente confermati col decreto del 1465 da noi esaminato per quanto riguarda i rapporti commerciali. Questa dichiarazione potrebbe far credere che il Consolato milanese in Napoli avesse origine col Regno di Ferdinando d'Aragona, ma non sarà così: le sanzioni ufficiali intervengono a consolidare fatti già da tempo esistenti, e d'altra parte le concessioni e i privilegi si rinnovavano a ogni mutamento di principe. Questa di Ferdinando sarà una conferma di consuetudini ben più antiche, non altrimenti che le convenzioni con Genova del 1430.

---

[1] Archivio storico civico: fondo citato. Pergamena con firma autografa del Re.

DIPLOMA DI RE FERDINANDO D'ARAGONA (30 SETTEMBRE 1464)
A FAVORE DEI NEGOZIANTI MILANESI NEL REGNO DI NAPOLI

CON FIRMA AUTOGRAFA

ARCHIVIO DELLA CAMERA

Il decreto del 1465 dà notizie precise sulle attribuzioni del Console, o per meglio dire dei Consoli, giacchè si dava ai negozianti milanesi facoltà di eleggersi un tale magistrato in ciascuna terra o provincia del Reame che giudicasse delle loro cause, sottraendole in tutto ai giudici e ai commissari regi: non solo nel civile, ma anche nel criminale, eccettuate solo le colpe importanti pena di morte o amputazione di membri, come ribellione, omicidio e falsificazione di monete. Il Console poteva eleggersi un « mastro d'atti » com'è a dire un segretario, e un Vice-console, e tutti dovevano essere esenti dalle gabelle come i Regi Ufficiali. Potevano coi loro famigli, andare, a loro piacimento, di giorno e di notte, con lume o senza lume, senza alcuna condanna.

Il documento ha qui un'importanza singolare: ai Consolati lombardi, dei quali pare già ci fosse una vera organizzazione in tutto il Regno, si davano poteri che essi non sembrano aver avuto in alcun altro luogo.

Già dal presente documento appare che questa vasta organizzazione di consolati aveva a capo un Console generale giacchè in altra parte è detto che, per godere i privilegi concessi ai milanesi, occorrevano certificati rilasciati dal Console generale muniti del suo sigillo « noviter facto » (1). Ma ancor meglio su questo punto ci illumina un verbale dell'adunanza 1° ottobre 1534 dei negozianti milanesi in Bari, per l'elezione di Francesco Lampugnani, là dove dice: « È stato electo lo magnifico mess. F. Lampugnani milanese, con la giurisdizione civile et criminale et cum potestate et auctoritate de *creare et amovere Vice-consoli in qualsivoglia cità, terre et lochi del Regno,* ed anco fare patenti et fede (i suddetti certificati) di ciascuno suddito milanese, secondo lo tenore de detti privilegi, et alle patente che se farano per lo Console generale *che sta in Puglia* se debia dare indubitata fede. Et in qualsivoglia fere et mercati mandare qualsivoglia suo luogotenente con la simile potestà di protegere et difendere tutti li privilegi concessi alla Natione lombarda e al suo Console dai Re passati, e confermati da S. Maestà Cesarea » (Carlo V).

(1) Sarà quello coll'effigie di S. Ambrogio, che si vede nelle lettere 1545 del Console G. P. Osio alla Camera di Milano.

Si domanderà perchè a residenza del primo rappresentante dei lombardi nel Reame sia stata scelta questa città anzichè un'altra, o meglio la Capitale, Napoli.

Proprio negli anni in cui Re Ferdinando concedeva ai milanesi i cospicui privilegi da noi esaminati, la terra di Bari diveniva feudo di Casa Sforza. Il 9 settembre del 1464 il Re Aragonese, memore dei benefici ricevuti da Francesco Sforza, donava al figlio di lui, Sforza Maria, promesso sposo di Eleonora, il Ducato di Bari. Questa donazione veniva poi riconfermata quando si strinsero vincoli di parentela fra le due famiglie mediante i matrimoni di Ippolita Sforza con Alfonso II d'Aragona e di Isabella d'Aragona con G. Galeazzo Sforza.

Morto Sforza Maria nel 1479, il Ducato passò a Lodovico il Moro che lo governò per mezzo di suoi rappresentanti, e lo ingrandì nel 1487 in seguito alla donazione del Principato di Rossano e della Contea di Burrello, Rosarno e Longobucco che ebbe da Re Ferdinando in ricompensa dell'aiuto prestatogli contro i Baroni. Nel 1499, prima di fuggire, il Moro cedette il Ducato ad Isabella che lo abitò colla figlia Bona, poi regina di Polonia, e, se non potè sempre governarlo con oculatezza e rettitudine, lasciò memoria di sè in grandiose opere pubbliche fatte eseguire nella Capitale.

Le successe la figlia Bona che seppe conservare il Ducato e reggerlo da Sovrana non ostanti le opposizioni del fratello Duca Francesco II e dell'Imperatore Carlo V. Bona, abbandonata la Polonia, si recò, nel 1556, ad abitar Bari e vi morì l'anno dopo.

La terra di Bari fu dunque, per quasi un secolo, terra milanese, e ai lombardi che si trovavano o si recavano nel Reame per affari, molti se ne aggiunsero condotti o chiamati da Isabella che andava a trovar colà riposo e pace dopo i lunghi travagli sofferti a Milano (1). E probabilmente, se non una prima costituzione, il che non credo, almeno una riorganizzazione della Ca-

(1) PEPE L., *Storia della successione degli Sforzeschi negli Stati di Puglia e di Calabria*. II volume dei « Documenti e Monografie per la Storia di Terra di Bari ». Bari, 1900.

mera dei milanesi ebbe luogo dopo l'arrivo della bella e infelicissima donna.

Dice infatti il Beatillo nella sua Storia di Bari: « Coll'essersi ritirata in Bari la Duchessa Isabella, molti milanesi di varie famiglie vennero a stanziare nella nostra città, per causa chi di esercitare qualche officio, chi di corteggiare la Duchessa, e chi di mutar suolo; e crebbero a sì gran numero che rinovarono per la loro nazione, e ingrandirono la chiesa di S. Pelagio, facendo venire a Bari i padri eremitani di S. Agostino, acciò l'officiassero, e quando glie la dierono, l'intitolarono a S. Ambrogio che fu Arcivescovo milanese con questa scritta su la porta:

DIVO AMBROSIO MEDIOLANENSES EREXERUNT ANNO DOMINI MDVIII.

Il Petroni, nella Storia di Bari aggiunge che i milanesi ridussero la chiesa a miglior forma e la arricchirono di dorature e dipinti.

La chiesa dei milanesi va identificata, come mi assicura il chiaro scrittore di cose baresi, prof. Francesco Nitti di Vito, con quella di S. Agostino e S. Anna che esiste tuttora addossata al vecchio porto e prospiciente la via che dalla piazza mercantile mena a S. Nicola.

L'elezione di questo Console generale veniva fatta dalla Camera mercantile di Bari e confermata dalla Camera madre di Milano: in una lettera del 6 ottobre 1535, sottoscritta dagli intervenuti all'adunanza, nella Chiesa di S. Ambrogio, e diretta agli Abati di Milano per annunciare loro la nomina del Lampugnani, si diceva: « per osservare la antiqua consuetudine, fu facta Congregatione et Camera generale de la Natione in queta Cità de Bari dove sempre è stato solito crearse dicto Console »; e nell'Archivio della nostra Camera di Commercio si trovano molti verbali di adunanze del Consiglio di Milano, a cominciare dal 1488, che confermano le elezioni fatte in Bari.

Nel 1538 la Camera di Milano cominciò, pare per la prima volta, ad opporsi a questa consuetudine e, allegando che il Console Lampugnani, a furia di conferme si avviava a divenir console perpetuo, mentre del consolato si occupava poco e poca cura aveva di far osservare i privilegi fino al punto di ammet-

tere, cosa enorme, che i Vice-consoli fossero nominati dagli ufficiali regi [1], volle nominare di propria iniziativa un Cristoforo Sartirana, ma quei di Bari protestarono vivamente dichiarando che i privilegi e le consuetudini volevano l'elezione del Console fosse fatta in Bari e confermata a Milano.

La polemica risorse più viva nel 1551, avendo la Camera rieletto G. Francesco Osio che era stato nominato fin dal 1544 ma non era mai stato riconosciuto ufficialmente da quella di Bari, quantunque i milanesi gli avessero fatto avere una conferma dall'Imperatore Carlo V. Dai carteggi dell'Archivio si comprende che la maggioranza dei milanesi in Bari aveva voluto rimaner fedele al vecchio Lampugnani, e l'Osio aveva esercitato una larva di potere, sostenuto da pochi, e specialmente pare si sia sfogato commettendo qualche arbitrio nella fiera di Lanciano. Ad ogni modo, morto il Lampugnani, la Camera di Bari si affrettò a eleggere un Paolo Malcolzato e a farlo confermare dal Vicerè; il Console e l'Anticonsole si fanno causa; si scambian numerosi carteggi tra Bari e Milano: intervengono nella disputa il Governatore di Milano a sostener l'Osio, il Real Consiglio di Napoli a sostener l'altro: d'anno in anno la Camera milanese persiste nel nominar l'Osio, la barese sta fedele al Malcolzato. Finalmente le acque si chetano; nel 1562 i baresi nominano Console generale Bernardino Lampugnani e i milanesi approvano, limitandosi a raccomandare che per l'avvenire la nomina definitiva sia fatta dalla Camera di Milano sopra una terna presentata da quella di Bari: presso a poco come abbiamo veduto farsi a Genova. Tuttavia le contestazioni per le nomine dei Consoli arrivano fino al 1574 quando termina la serie di tali corrispondenze [2].

I privilegi concessi da Re Ferdinando I, non ostanti i frequenti decreti di conferma dei suoi successori, di Carlo V e dei Re di Spagna, trovavano qualche difficoltà nell'essere osservati. Nel 1526 il Console generale Enrico Tanzi presentava al Governo del Re una serie di reclami; deplorava che, sebbene pel decreto

---

[1] Lettera 3 agosto 1538.
[2] Archivio storico civico. Fondo citato: *Consolati*.

DECRETO DEGLI ABATI DELLA CAMERA DI MILANO CHE NOMINA IL CONSOLE DEI NEGOZIANTI MILANESI NEL REGNO DI NAPOLI (1492)

ARCHIVIO DELLA CAMERA

LAZARVS IAGNIANVS: & ANDRIAS GHISVLFVS ambo Abbates honorande universitatis Mercatorum Mediolani:
Dignis excitati et moti rationibus potissimum litteris Ill.mi D. D. Ludovici Marie Sfortie Vicecomitis &c. et Egregiorum
Mercatorum Mediolanensium in Regno Sicilie versantium simul et fama rectitudinis industrie promptitudinis
sollertie equanimitatis et benegestorum Nobilis: et Egregii Viri dni Helie de Sortirana: eundem dnm
Heliam in consulatu Mercatorum versantium utsupra Ill.mo principi: & Ex.mo D. D. Duci Mediolani &c.
Dno nro mediate vel immediate suppositorum confirmamus: et quatenus expediat denuo facimus, constituimus ordinamus
creamus, et deputamus Consulem nrm ab hodierna die ad annum prox et deinde ad beneplacitum cum honoribus
oneribus, autoritate, Baylia, potestate, Arbitrio emolumentis honorantiis, prerogatiuis et aliis ipsi officio legitime
pertinentibus: et spectantibus, ac per eundem et alios precessores suos in dicto officio licite habitis: et perceptis. Hortantes
quoscumque ad quos spectat: et spectabit quatenus dictum Consulem confirmatum ac creatum et deputatum nro
in, et ad possessionem dicti officii admittant manuteneantque, et ubi sit opus ponant, et inducant positumque
teneantur et defendant ac ei pareatur et ad ipm exercendum fauoribus, et iuuaminibus assistant oppositis,
deque predictis emolumentis, et prerogatiuis debitis temporibus respondeant et faciant cum integritate
responderi iniungentes quoque ei ut dictum personaliter vel per ydoneum Surrogatum exerceat officium
In quorum testimonium presentes fieri mandauimus et Sigilli prefate hon universitatis impressione
muniri Dat. Mediolani die xx [illegible] MCCCCLXXXXII decima Indictione.

S. Modestus Sanctus subscripsit

del 1465 i Milanesi fossero sottratti a qualunque giudice, alcuni officiali li costringessero a sostenere il giudizio davanti a loro, e chiedeva al Re vietasse questi arbitri e, ad ogni modo, non si potesse procedere contro di loro senza intervento del Console, o del Vice-console nei luoghi dove esisteva, ai quali dovesse essere mantenuta intera la « gladii potestas » eccettuati solo i casi di lesa maestà, di omicidio e di falsa moneta. E quantunque dai privilegi fosse fatta facoltà ai milanesi di eleggersi Consoli in qualunque parte del Reame, molti Baroni non volevano ciò permettere nelle loro terre, col pretesto che nei privilegi non si parlasse di Baroni, come se non dovessero anch'essi venir compresi sotto il nome generale di Officiali regi.

Ancora nel 1543 e nel 1545 il Console generale G. Paolo Osio scriveva lettere agli Abati della Camera di Milano invitandoli a sollecitare, per mezzo del Governatore, dal Re di Spagna, lettere al Vicerè di Napoli affinchè intimasse un fine agli arbitri contro i milanesi, non solo nei riguardi del Consolato, ma anche in materia di dogana e di imposte. Dice, tra l'altro, interessante particolare, che la colonia lombarda nel Reame si divideva in due parti: quelli che vi avevano preso moglie e acquistato beni, e quelli che no; e mentre, secondo i privilegi, avrebbero dovuto essere esenti da carichi fiscali straordinari, il fisco aveva inscritto i primi nella tassa dei « fochi » e poi, compiendo la massima iniquità, anche i secondi.

❦

Un Console della Nazione lombarda si trovava anche in Maiorca; un decreto del 6 luglio 1457 nominava appunto a quella carica il cittadino di Maiorca Matteo Neth [1].

Nessun'altra notizia abbiamo fino ad ora su questo importante argomento, ma i ragguagli, abbastanza concludenti, che abbiamo potuto raccogliere intorno a quelli che eran certo i tre

---

[1] Archivio di Stato di Milano. Registro Ducale citato dal GADDI senza dir quale nell' « Archivio storico lombardo », 1893, pag. 922.

più importanti consolati in Italia, Venezia, Genova e Napoli, ci danno un'idea di questa magistratura emanata dalla Camera mercantile di Milano, e della sua importanza nei centri commerciali più frequentati dai milanesi. Foggiati su questo stampo saranno stati gli altri consolati, forse innumerevoli, nelle città straniere, a Londra, a Parigi, a Bruges e dovunque i nostri portassero la loro tradizionale attività.

VII.

LA GIURISDIZIONE E IL TRIBUNALE MERCANTILE

Sentenze e bandi dei Consoli di giustizia (1351, 1418, 1429). — Decreti destinati a integrare la giurisdizione degli Abati e Consoli: autorità di questi per la disciplina degli inscritti alla Camera. — Il Regolamento per gli *stramazi*. — Disposizioni (1444) per la durata delle cause, per le vendite a fido, per l'esecuzione delle lettere di cambio e per gli appelli. — Sanzioni penali per garantire il pagamento del Dazio della mercanzia. — Azione della Camera per frenare l'abuso dei salvocondotti ducali. Inconvenienti ai quali davano luogo. — Sforzi della Camera per garantire il commercio dalla malafede. Nuove terribili sanzioni contro i fuggitivi (1454, 1469, 1472). — Le *lettere sussidiali* nella giurisdizione della Camera. — La giurisdizione della Camera e il Senato. Artifici usati dalle parti per sfuggire al giudizio del Tribunale mercantile: diversi episodi e decisioni del Senato. — La riforma della giurisdizione nelle *Nuove Costituzioni* (1552). — Nuove controversie a partire dalla metà del secolo XVI. — Equità del Senato nel difendere i diritti della Camera. — Sua severità nel correggerne gli errori e gli abusi. — Nuovi episodi. — Controversie della Camera con diversi dicasteri per la giurisdizione. — Consuetudini giurisdizionali non sancite dagli Statuti.

ENCHÈ gli « Statuta Mercatorum » parlino ampiamente della giurisdizione mercantile, la definiscono solo in teoria; sarebbe cosa interessante vedere come questi poteri si esercitassero in pratica nel medio evo. Ma pur troppo per quest'epoca remota non furono conservati nello sfortunatissimo Archivio camerale che pochi decreti ducali, e neppure una sentenza del Tribunale mercantile.

Tuttavia qualche idea della procedura ci posson fornire due sentenze dei Consoli conservate nell'Archivio della Fabbrica del Duomo. Tali sentenze riferiscono per esteso tutti gli atti che le hanno precedute, cosicchè possiamo ricostruire i processi nei loro diversi stadi.

La prima è del 23 febbraio del 1351, in una causa tra un Ottorolo Bellinzaghi e un Montino Ferrario, per una obbligazione contratta nel 1341 e non mai soddisfatta (1).

Il 14 gennaio del 51 i Consoli dei mercanti, dal loro banco giuridico nel Broletto nuovo, stabiliscono, per l'indomani, all'ora debita delle cause, il termine utile per il giuramento da prestarsi dal Ferrario, creditore, secondo una formola prestabilita dai Consoli stessi e rogata dal loro notaio, che tocca tutti i punti dell'istrumento d'obbligazione già prima presentato dal creditore al tribunale mercantile. Il Ferrario si presenta e giura punto per punto.

---

(1) Archivio della Fabbrica del Duomo. Capo VII, Fasc. 6, Num. 11.

Quindi i Consoli commettono al Dottor Odoardo Corradi, del Collegio dei Giureconsulti, l'esame della causa perchè dia il suo consiglio e il notaio roga l'atto di commissione. Il Dottore esamina tutti gli atti, quindi, invocato il nome di Gesù Cristo e l'aiuto di Maria Vergine, formula il suo consiglio, per il quale si riconosce il Bellinzaghi debitore del Ferrari per la somma indicata nell'istrumento, e dal giuramento confermata, e lo ritiene pur condannabile al pagamento dell'interesse e dei danni. Le parti gli pagano 24 soldi imperiali per il consiglio e 6 soldi per il notaio che lo ha rogato.

Il 18 febbraio il notaio o segretario del suddetto dottore presenta al tribunale dei Consoli il consiglio e questi, il 23, pronunciano, colle formole di rito la loro sentenza conforme, parola per parola, al consiglio del Dottore, alla presenza del creditore Montino, ad istanza del quale la sentenza si dice pronunciata, e di alcuni testimoni, e assente il Bellinzaghi, debitore, quantunque sia stato regolarmente citato dall'usciere del Comune di Milano.

La seconda sentenza, un po' più complicata perchè contro un contumace, è del 4 agosto 1418.

Il 4 febbraio di quell'anno davanti al Tribunale dei Consoli si presenta Ugolino da Pioltello, servitore pubblico del Comune di Milano, e dichiara di essersi recato, per ordine dei Consoli stessi e ad istanza di Bertololo da Cremona, negoziante iscritto all'«Universitas», alla casa di Dionisio Dal Pozzo, in Porta Nuova, e di averlo citato a comparire, prima del 12 corrente, per rispondere al detto Bertololo che si dice creditore verso di lui di lire 47 imperiali per prezzo di quattro balle di legno di zibro, per ricever copia di una petizione che detto Bertololo vuol presentare contro di lui, per sentirsi intimare un termine a confutarla, e per scegliere un domicilio dove possa essere citato ad ogni evenienza del processo: altrimenti i Consoli avrebbero scelto, d'ufficio, il suo domicilio presso le scale del palazzo del Comune nel Broletto nuovo e avrebbero proceduto direttamente contro di lui.

L'usciere aggiunge di aver distribuito tre copie di questa

citazione, una nella casa del debitore, una sulla piazza dov'è la casa, ed una terza presso le scale del Palazzo.

Il 12 febbraio fissato compare davanti ai Consoli Bertololo da Cremona, munito di licenza paterna per stare in giudizio, e, dopo aver aspettato l'avversario il tempo prescritto, accusa l'assenza e la contumacia del debitore e di qualunque suo rappresentante. Quindi i Consoli eleggono per domicilio del Dal Pozzo le scale del Palazzo nuovo. Il creditore rimane tuttavia davanti al loro banco finchè essi si allontanano dal tribunale.

Nel pomeriggio, ripresa l'udienza, il Cremona presenta un libello o petizione, in due copie una da porsi negli atti del tribunale, l'altra da intimare all'avversario alla sua casa e al domicilio eletto dai Consoli.

Il libello è così concepito: « Davanti a Voi, sapienti Consoli dei negozianti di Milano, Bertololo da Cremona, negoziante iscritto e approvato, asserisce di avere l'anno 1414, vendute a Dionisio Dal Pozzo quattro balle di legno di zibro, per il prezzo di lire 47 imperiali. E, quantunque detto Dionisio abbia più volte, in presenza di persone degne di fede, promesso di pagar detta somma, tuttavia ora ricusa di pagarla. Laonde Bertololo da Cremona, nel miglior modo, via forma e diritto che gli è possibile, chiede a Voi, Consoli, che lo condanniate e costringiate a pagare il suo debito, non ostanti le opposizioni di lui ».

I Consoli, riconosciuto che il libello è conforme al diritto milanese, ordinano all'usciere che vada ad intimarlo.

L'usciere intima il libello nei sopradetti luoghi, ma il Dal Pozzo non si presenta al giorno fissato. E allora i Consoli spiccano contro di lui un'altra intimazione: di comparire cioè, un dato giorno, davanti a loro con suoi confidenti, Dottori del Collegio, mentre il creditore Bertololo presenterà i proprii, perchè ad uno d'essi venga affidato l'esame della causa: altrimenti i Consoli lo affideranno a un confidente della parte comparsa,

---

(1) Archivio citato, Capo VII, Fasc. 3, Num. 204.

non tenendo conto dell'altra e la Giustizia avrà senz'altro il suo corso.

Il 12 marzo l'usciere dichiara d'aver fatto regolarmente l'intimazione, ma il Dal Pozzo non compare. Ed i Consoli commettono la causa ad uno dei confidenti presentati dal creditore, il Dottor Giovanni Taverna, affinchè dia il consiglio.

L'esito è come nell'altra sentenza: il Taverna riferisce tutti gli atti da lui esaminati, dichiara doversi condannare il contumace e i Consoli lo condannano colle stesse sue parole.

Nell'archivio della Fabbrica del Duomo si conservano anche alcuni Bandi dei Consoli. Ne riassumiamo uno per aver anche un'idea di quest'altra espressione della loro autorità (1).

E del 3 marzo 1429.

L'usciere del Comune di Milano, Antonio da Cermenate, dichiara di avere, per mandato dei Consoli e ad istanza del negoziante Fachino da Calvenzano, citato « per maleficio, fuga e persona sospetta e fuggitiva e insolvibile » (de maleficio et fuga et persona suspecta et fugitiva et non sechura nec habille ad solvendum debitum infrascriptum) Lazarino Trechi, e ciò nella sua casa e lui presente. E d'avergli intimato di comparire davanti ai Consoli per pagare al Calvenzano la somma di lire 43, oltre i danni e gli interessi, quale prezzo di filosello, essendo scaduto il termine indicato nell'istrumento di obbligazione, o a dar sicurtà per mezzo di buoni fidejussori, come è prescritto dagli statuti di Milano. E ciò perchè il Calvenzano ha asserito esser egli persona sospetta, fuggitiva, non sicura nè abile, come sopra. E dichiara di avergli intimato che, se non comparirà, i Consoli procederanno contro di lui per disubbidienza, maleficio e fuga, non ostante la sua assenza.

Il notaio dei Consoli roga la dichiarazione dell'usciere.

Il debitore non compare, ed i Consoli, riassunta la querela presentata dal Calvenzano, e, constatata la contumacia del Trechi non ostanti le regolari intimazioni, per loro ufficio, nel miglior modo, via ecc. ad istanza di Fachino da Calvenzano, pro-

(1) Archivio VII, Fasc. 7, Num. 26.

nunciano il Bando contro Lazzarino Trechi per disubbidienza, maleficio, fuga, persona sospetta, fuggitiva, non sicura, e insolvibile, per quanto riguarda il debito in questione; il qual Bando comincierà ad aver vigore otto giorni dopo la sua promulgazione, nè sarà cancellato se non quando sarà estinto il debito. In forza di questo Bando il debitore non sarà in alcun modo ammesso a far valer le sue ragioni, e chiunque potrà offenderlo nella persona e nelle proprietà, non però ucciderlo. Anche il Bando è rogato dal notaio dei Consoli.

❦

Alcuni decreti ducali ci istruiscono su altre manifestazioni dell'Autorità della Camera.

Nel 1434 gli Abati riferivano al Duca Filippo Maria che parecchi negozianti inscritti si rifiutavano di contribuire alla spesa per un letto fornito di buoni piumacci (« fultum de tellis septem ponderis et bonarum plumarum ») dal Duca stesso richiesto ai negozianti (curiosa e strana richiesta); e poichè non era questa la prima volta che alcuni ricusavano di ubbidire alle deliberazioni del Consiglio, e gli statuti non davano agli Abati i mezzi per costringerli, invitavano il Duca a concedere loro facoltà di condannare e multare qualunque negoziante disubbidiente agli ordini camerali, forzarlo al pagamento della multa e anche sospenderlo dal consorzio: il che Filippo Maria concedeva con decreto del 27 maggio.

Tali disposizioni vennero ribadite con un altro decreto di Galeazzo Maria Sforza del 15 settembre 1475, quello stesso da noi riassunto nelle disposizioni relative al Consolato di Venezia, dove confermava alcune deliberazioni della Camera e cioè: che quando questa avesse bisogno straordinario di denari, come nel caso attuale in cui si trattava di sollecitare (a suon di quattrini) alcuni privilegi dal Duca di Borgogna, potesse imporre ai negozianti descritti e approvati, straordinarie contribuzioni, forzarli al pagamento, multare i renitenti fino a due soldi per lira, dacchè « qui sentit commodum dignum est ut sentiat quoque incommodum ». Dava inoltre facoltà di condannare a una multa di quattro

soldi per volta i mercanti che trascurassero di intervenire alle sedute del Consiglio.

Alla giurisdizione, pur così larga, che gli statuti concedevano alla Camera venivano così aggiunti ampi poteri disciplinari sugli stessi componenti del grande consorzio.

Tra i provvedimenti presi dalla « Universitas Mercatorum » per garantire la lealtà nei contratti è il regolamento sugli *stramazi*, da essa compilato ed approvato dal Duca il 2 aprile del 1439 (1). Ne riassumiamo la parte sostanziale.

Nei contratti fra negozianti il venditore, il compratore e, se c'è di mezzo, il sensale (marosserio) giurino reciprocamente che le mercanzie non sono nè saranno stramazate (2). Tal giuramento si menzioni negli istrumenti d'obbligazione: ciò non avvenendo, gli Abati non dovranno autorizzare la cattura del debitore e si limiteranno a render giustizia sul solo istrumento.

Se un mercante vendesse, senza istrumento, mercanzie ad un altro che volesse stramazarle, conoscendone l'intenzione, sia espulso dalla Università, e tanto lui come il compratore siano condannati ad un'ammenda di due soldi per ogni lira di valore della merce (dieci per cento). La pena sia devoluta per un terzo all'erario ducale, per un terzo alla Camera mercantile, per un terzo all'accusatore. Se poi il negoziante, nel vendere a credenza, era ignaro dell'intenzione del compratore, di stramazare, liquidato il credito, potrà continuare a godere dei benefici del Consorzio purchè prima giuri ai Consoli in presenza del debitore, che, al momento della vendita, ne ignorava le intenzioni (3).

---

(1) Pubblicato negli *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*. Mediolani, 1684, pag. 282 sgg. nella redazione latina, e in: DAVERIO M., *Memorie sulla storia dell'ex Ducato di Milano*. Milano, 1804, pag. 151, in redazione italiana.

(2) « Venditor et marosserius, si mercatum mercantiae confectum fuerit per modum marosserii, in confectione dicti instrumenti jurent quod suo scire nec credere mercantia illa, de qua fit mentio in dicto instrumento non est stramatiata neque stramatiari vult; et similiter emptor jurare debeat quod dictam mercantiam non stramatiavit neque vult stratiare neque stramatiari facere. Et si mercatum mercantiae confectum fuerit absque medio marosserii, tum et eo casu in confectione instrumenti, venditor et emptor solum modo jurent ut supra, et ulterius ipsi venditor et emptor jurare teneantur quod mercatum ipsum confectum fuit absque medio alicuius marosserii ».

(3) « Si contingat aliquem mercatorem dare ad credentiam absque obligatione, post-

I sensali debbano giurare che non faranno stramazare, nè indurranno altri a farlo. Se disubbidienti, siano condannati in tre soldi per lira e sia loro tolta la licenza.

Nessun negoziante sia ammesso a far parte dell'Università se nei sei mesi avanti l'iscrizione avesse stramazato: entrando, giuri che non ha stramazato e non stramazerà mai. E, se mancherà, sia condannato in cento ducati ed espulso dal Collegio.

Nessun negoziante iscritto possa far società con uno stramazatore, od usuraio, conoscendolo per tale. Quando si accorga d'essere stato tratto in inganno, debba notificarlo, con giuramento, agli Abati e sciogliere la società; se no sia espulso (1).

Gli Abati debbano inesorabilmente espellere dal Consorzio i negozianti stramazatori dei quali abbian notizia, e indagare quando sospettino. In questa materia i loro poteri continuino fino ad un mese dopo la cessazione dall'ufficio.

La parola *stramazare,* registrata dai vocabolari italiani nel senso di gettare o cadere violentemente a terra, vive anche, col sostantivo *stramazz,* nel linguaggio tecnico lombardo, per l'idraulica, a significare il cadere dell'acqua da un livello più alto ad uno più basso. Nel linguaggio commerciale, e qui nel nostro documento, le due parole debbono, a parer nostro, avere un significato analogo: quello di abbassare violentemente, artificialmente i prezzi. Esse non esistono più nel dialetto milanese, ma ne esiste un sinonimo: *stravacà,* che, mentre si riferisce anch'esso all'acqua rovesciantesi, s'adatta pure all'eccessivo ribasso nei contratti di compra-vendita: *stravacà i prezzi.*

I ribassi artificiali, che tanto preoccupavano la Camera, se di questi intende parlare il documento, potevano essere determinati da ragioni illecite e dannose al ceto mercantile.

Per esempio: uno poteva, avendo comperato a fido, vendere a ribasso per intascar subito denaro e ingannar quindi il venditore col pretesto di non aver trovato chi gli pagasse di più la

---

quam liquidaverit creditum suum; possit uti beneficio suprascriptorum mercatorum, prius tamen ipso jurante ecc. ».

(1) « Nullus debeat habere societatem cum aliquo utente stramatio vel foeneratione ».

merce: o pure la compera al ribasso poteva essere un atto d'usura da parte di chi volesse approfittare delle ristrettezze d'un negoziante coll'acqua alla gola: e infatti le due parole sono avvicinate, quasi come sinonimi, in uno dei paragrafi del decreto: « che nessuno mercadante possa fare compagnia con uno stramazatore o usuraio, salvo se ha avuto notizia del stramazo, o vero usura, facto dal compagno... ».

Poteva anche darsi il caso che il venditore cedesse la sua merce ad un tale che, per sue condizioni economiche dovendo far denari, fosse presumibilmente disposto a venderla subito a prezzi ribassati, e ciò sapendo, evitasse di far l'istrumento per non cadere nella sanzione minacciata, ripromettendosi poi, al momento opportuno di citare il compratore per il pagamento integrale. In tal caso sarebbe stato doppiamente colpevole perchè avrebbe eluso la legge per approfittarne dopo solo a sua propria difesa. E per questo, se non voleva essere espulso, doveva provare la sua ignoranza all'atto della vendita.

Nel 1444, ad integrare in qualche altra parte gli statuti che le sembravano manchevoli, la Camera sottoponeva all'approvazione del Duca alcune sue deliberazioni intese a meglio garantire la speditezza dei giudizi e la lealtà dei contratti (1), e cioè:

La trattazione delle cause devolute ai Consoli dei mercanti non si prolunghi più di venti giorni, eccettuati i casi di dilazioni concesse alla parte per far venire testimoni da fuori del Ducato di Milano, e non si ricorra al consiglio del sapiente (dottore di collegio) se non quando la causa sembri troppo dubbia e grave.

A togliere di mezzo le frequenti questioni fra mercanti e compratori a credenza, che promettono di firmare l'obbligazione quando abbiano la merce in casa, artificio spesso abusato per assicurarsi dello stato della mercanzia e trovan cavilli per deprezzarla, i Consoli, avuta la citazione del creditore, diano tempo tre giorni al debitore per fare la sua obbligazione, trascorsi i quali, si passi alla esecuzione reale e personale.

(1) Approvate con decreto 1 agosto 1444. L'originale è nell'Archivio storico civico. Fondo citato.

Poichè gli statuti non davano sufficienti disposizioni sull'esecuzione delle lettere di cambio, stabiliva: quando il creditore abbia giurato che una lettera di cambio non gli è stata pagata secondo le consuetudini e non si tratta di un « cambio morto » ma di un cambio reale, gli Abati e i Consoli costringano il debitore al pagamento, se non abbia dato garanzia di pagare entro otto giorni.

Non sia lecito alcun appello dalle sentenze degli Abati se l'appellante non abbia fatto il deposito della somma che fu condannato a pagare, e non abbia pagato le spese della causa e fatto un altro deposito per quelle dell'appello, il quale non avrà valore se non entro quattro giorni dalla sentenza. Le cause d'appello debbano essere affidate dagli Abati e Consoli, e non da altri, ad uno o tre mercanti matricolati, di fiducia di entrambe le parti, i quali avranno i medesimi poteri che ebbero gli Abati e i Consoli nella causa principale.

Al debitore, dimostrato tale da scritture o condanne, non sia lecito fare alcun atto, in giudizio o fuori, che possa impedire od ostacolare al creditore l'azione pel conseguimento del suo credito.

Nel 1454, quando cominciò a consolidarsi il dominio di Francesco Sforza, la Camera gli indirizzava una supplica affinchè, conclusa oramai la pace, egli dedicasse le sue splendide energie a quanto potesse riuscire di ornamento e di vantaggio alla città, e a sollevare i danni, le molestie e gli oltraggi che da 28 anni i negozianti milanesi avevano subito per l'infierir delle guerre (1). Frattanto lo pregavano di approvare e confermare alcuni ordinamenti che il Consiglio camerale aveva fatto a quest'ultimo scopo. Tali ordinamenti, confermati con decreto del 10 luglio (2), erano:

Ad ovviare inconvenienti e frodi che si commettono nel condur mercanzie a Milano in pregiudizio delle entrate pubbliche e dei dazi, qualunque mercanzia proveniente da oltremonti debba

(1) Originale nell'Archivio storico civico. Fondo citato.
(2) Originale nell'Archivio storico civico. Fondo citato.

fare tale strada da passare o da Novara, o da Arona, o da Como secondo il comodo dei conducenti; quelle provenienti dalle parti di Genova debbano consegnarsi o in Alessandria, o in Tortona, o in Piacenza, quelle da Toscana a Pontremoli o Parma, quelle da Romagna o Marca, per terra, a Parma e per acqua a Casalmaggiore; quelle da Venezia e Ferrara e « altre parti de sotto » seguano la via del Po a Casalmaggiore, Cremona e altri luoghi usitati « li quali de continuo se frequentavano et usavano al tempo antiquo de la bona tranquillità et pace ».

E questi ordini debbano essere osservati sotto pena della perdita delle mercanzie e delle multe stabilite dalla Camera coll'assistenza di altri quattro mercanti a ciò deputati. Ai dazieri delle città e terre suddette sia proibito di fare qualsiasi innovazione ai dazi e alle dogane. Nel caso che i dazieri commettano arbitri e mali trattamenti, possano i mercanti seguire altre vie, purchè ne abbiano la licenza dagli Abati della Camera di Milano.

Non sia lecito ai forestieri, eccettuati quelli che già si trovano in Milano, di vendere mercanzie al minuto, sotto le pene medesime sopra indicate.

Qualunque sorta di merci sia entrata in Milano senza pagamento dei dazi della mercanzia o della Ripa, non possa essere venduta se non sia stata prima notificata alla « Banca » dei Mercanti, e la vendita debba essere fatta per mezzo dei *malosseri,* o sensali milanesi, inscritti presso gli uffici della Camera.

Nessuno possa far società con altri per la vendita al minuto di mercanzie che non abbiano pagato i dazi della mercanzia e della Ripa, sotto pena della perdita della roba e di multe ad arbitrio degli Abati.

Sembra, a giudicare da queste disposizioni, che il contrabbando al dazio della mercanzia, di dodici denari per lira di valore, all'entrata e all'uscita, fosse frequente non ostanti le severe sanzioni penali dei minutissimi statuti dei dazi, e la vigilanza che doveva esercitare il giudice dei dazi, un magistrato apposito per questa materia aggregato al Tribunale di Provvisione.

Chi vorrà dedicarsi alla esportazione da Milano dia sigurtà alla « Banca » dei Mercanti di esercitare lealmente questo commercio.

Nel 1469 la Camera pensava a moderare l'abuso che si faceva dal Governo ducale dei salvocondotti (o «litterae passus») coi quali i debitori venivano per un dato tempo sottratti all'azione dei creditori. La Cancelleria indulgeva troppo alle pressioni esterne e però la Camera pregava il Duca di disciplinare questa materia. Galeazzo Maria, con decreto del 19 luglio, annullava tutti i salvocondotti concessi dalla Duchessa sua madre a diverse persone ivi nominate, affinchè i creditori potessero liberamente far valere le loro ragioni; con altro decreto del 27 febbraio 1476, dichiarava che i salvocondotti concessi e da concedersi da lui stesso non dovessero togliere agli Abati dei mercanti nè la consueta giurisdizione, nè la facoltà di procedere contro i titolari, ma solo escludessero la detenzione per il tempo della loro durata.

Era questa una provvida disposizione, perchè, in realtà, succedevano gravissimi abusi. I salvocondotti, di regola, venivano concessi perchè i debitori potessero con agio mettersi onestamente d'accordo coi creditori e soddisfarli entro un certo limite di tempo; senonchè molti, simulando la speranza di prossimi accordi, si facevano scudo di quel privilegio per frustrare e frodare i creditori evitando di essere tratti in giudizio davanti agli Abati ed ai Consoli, altri facevano divisioni di beni, contratti, imbrogli con parenti ed amici per ingannare i creditori stessi. E se, ad istanza degli Abati della Camera, si procedeva contro di loro con accusa di maleficio o di fuga, infirmavano il valore di questi atti col pretesto che il salvocondotto escludesse qualunque azione giudiziaria [1].

La Camera mercantile di Milano si affaticava in questi tempi a garantire il commercio dalla malafede. Nel 1472 otteneva dal Duca [2] il permesso di pubblicare una grida, formulata, dal Con-

---

[1] I due citati decreti sono nell'Archivio storico civico, Fondo citato. Gli abusi accennati sono riferiti nel secondo.

[2] Decreto 12 agosto; originale nell'Archivio storico civico, Fondo citato.

siglio camerale, contro Antonio Gallarati, debitore di parecchi negozianti milanesi, assente, invitando chiunque avesse presso di sè, o sapesse essere presso d'altri, denari, robe, istrumenti, scritture o del Gallarati, o dei suoi figli, secondo il diritto d'allora solidali col padre, di denunciarli per iscritto entro quindici giorni agli Abati, sotto pena di trecento ducati d'oro (nientemeno!) da assegnarsi per un terzo all'erario ducale, per un terzo all'accusatore e per un terzo ai creditori. I creditori che avessero avuto in pagamento beni mobili o immobili dal 1° agosto del 1467 in qua dovevano ugualmente denunciare i loro crediti sotto pena di perdere ogni diritto e ragione contro il Gallarati. La grida invitava infine tutti i debitori di quello, che si trovassero fuori del dominio ducale, a denunciare alla Camera in iscritto i loro debiti sotto pena di una somma quattro volte maggiore della dovuta; tempo due mesi.

L'anno dopo la Camera provocava un decreto terribile contro i fuggitivi, quasi che non bastassero le fiere sanzioni degli Statuti.

Il mercante fuggitivo che non avesse presentato al Duca una legittima giustificazione del non avvenuto pagamento del suo debito, veniva senz'altro dichiarato ribelle e dei ribelli seguiva la sorte, rimanendo però sempre salvi i diritti dei creditori. I funzionari ducali, ad istanza di qualunque dei creditori, dovevano arrestarlo e imprigionarlo. E, siccome poteva darsi il caso che questi debitori fuggitivi si trovassero in luoghi dove non fossero funzionari ducali, o ve ne fossero di negligenti o di troppo indulgenti, i creditori stessi potevano arrestarli e consegnarli alla giustizia.

L'arresto poteva aver luogo dovunque, escluso ogni diritto d'asilo; in piazza, in chiesa, nella propria casa, e persino nella stessa residenza del Duca ([1]).

Il decreto era così grave che la Camera stessa dovette proporre alcuni temperamenti; e cioè: l'accusa di ribellione non avesse effetto se, entro tre mesi dalla denuncia della fuga, il fuggitivo si fosse messo d'accordo coi creditori.

([1]) Riportato nel Codice manoscritto del secolo XV degli « Statuta Mercatorum » nell'Archivio storico civico. Fondo citato.

La pena di ribellione non pregiudicasse i diritti dei creditori anteriori, i quali potessero farli valere anche senza alcuna ipoteca.

Una volta arrestato il fuggitivo dai funzionari, dopo una informazione sommaria del debito, anche senza citare la parte, la detenzione non ne pregiudicasse i diritti se non « in cognitione causae postmodum factae fuerint legiptimae probationes »; vorrà dire che, siccome il funzionario li poteva arrestare e imprigionare in base a una informazione sommaria, la quale poteva anche essere fallace, e senza citare la parte, le conseguenze giuridiche dell'arresto non avessero luogo se non dopo date le prove legittime del debito, e fossero limitate alla sola causa per la quale era stato arrestato.

La cattura dei fuggitivi potesse farsi non solo dagli ufficiali governativi e dai creditori, ma anche da agenti di questi ultimi quando avessero un mandato legale e con l'aiuto delle persone necessarie, il cui numero tuttavia non superasse i dieci: se ne occorressero di più si dovevano chiedere ai giudicanti locali [1].

Gli Statuti di Milano prescrivevano che il Podestà e le altre Autorità civili coadiuvassero gli Abati e i Consoli della Camera mercantile nell'esercizio della loro giurisdizione e nel mandare ad effetto le loro deliberazioni. Lo stesso dovevano fare le Autorità preposte alle altre città, borghi e terre dello Stato di Milano.

Per avere il loro intervento gli Abati e i Consoli si valevano delle così dette *lettere sussidiali* o *juris subsidium,* dirette, per lo più, ai Podestà di città o terre dello Stato, colle quali li invitavano a eseguire i precetti inchiusi nelle lettere stesse contro persone che si trovassero ad abitare nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione; e quei Podestà mandavano alla Camera una relazione, stesa da un notaio di fiducia, sul loro operato. Nell'Archivio camerale è una serie di queste lettere sussidiali, accom-

(1) Decreto originale 23 ottobre 1473 nell'Archivio stor. civico. Fondo citato.

pagnate dalle relazioni, che va dal 1515 al 1717. La più antica è dell'ultimo periodo del dominio ducale in Milano, sotto Massimiliano Sforza; è la più interessante per la forma in cui è redatta, dacchè la Camera dei Mercanti parla collo stesso tono di una Potenza sovrana. La traduciamo:

« Paolo Casati e G. Stefano Vimercati Abati della Onoranda Università dei Mercanti di Milano.

Avendo i giorni scorsi verificato i nostri predecessori in questo Ufficio che A. Porzio era debitore di Andrea Marchesi, mercante di Milano, di lire 646, per berrette, come risulta da una scrittura a firma di detto Alberto, in data 21 agosto 1512, ad istanza dello stesso Andrea, secondo il diritto e la giustizia, concessero al creditore un mandato di cattura contro il Vimercati da tenersi prigione fino a che non pagasse la detta somma più le spese, i danni e gli interessi legali: il qual mandato, emesso dai nostri predecessori, noi abbiamo confermato. Ma, per l'assenza o per l'astuzia o per gli intrighi del debitore, quel precetto non ha ancora avuto esecuzione e, avendo il creditore saputo che il Vimercati si nasconde in qualche parte del dominio ducale e volendo, com'è giusto, venirne in possesso, noi per queste nostre lettere, in omaggio al diritto mercantile, esortiamo tutti i Magnifici Governatori, Capitani, Podestà, Magistrati e giudicanti ai quali verrà ricorso, che, ad ogni richiesta del detto Casati o di suo legittimo procuratore, costringano, coi mezzi più pronti ed efficaci consentiti dalle leggi, il debitore a pagare, anche tenendolo prigione e non rilasciandolo se non quando abbia pagato o portata idonea garanzia. Col che faranno cosa grata alla giustizia ed a noi.

A testimonio di queste nostre deliberazioni abbiamo fatto fare le presenti lettere, registrate e munite del sigillo della Onoranda Università dei Mercanti di Milano. Data a Milano il 1 febbraio del 1515, Iudizione III^{a} ».

La lettera porta un bel sigillo della Camera con l'effigie di S. Ambrogio in piedi in atto di maneggiare lo staffile.

In seguito le lettere, che cominciano a diventare più frequenti dal 1545 (ce n'è una serie di alcune centinaia, fino al 1717), as-

sumono una forma più modesta, e si limitano ad accompagnare gli atti che i Podestà dei singoli luoghi debbono intimare alla parte. Esse contemplano diversi casi: talora sono intimazioni a comparire davanti all'ufficio degli Abati per rispondere a interrogatori su cause dai medesimi trattate; qualche volta il Podestà stesso del luogo è incaricato di fare l'interrogatorio e mandarne esatta relazione segreta, come per esempio fece nel 1521 il Podestà di Lodi, esaminando un frate dell'Ordine dei Minori Osservanti che una delle parti voleva fosse sentito come testimonio. Più spesso i Podestà dovevano intimare alla parte che si trovasse entro la loro giurisdizione di comparire all'Ufficio dei Mercanti di Milano per pagare i creditori entro il termine dagli Abati stessi fissato, dovevano comunicare la deliberazione della Camera di mettere all'asta i beni del debitore che non avesse pagato entro quei termini, e in questo caso l'intimazione era accompagnata da una grida della Camera stessa invitante chiunque volesse comperare di quei beni a presentarsi all'ufficio degli Abati in Milano entro tanti giorni, e i Podestà dovevano farla leggere in pubblico dal banditore del loro Comune: oppure davan notizia al debitore dell'avvenuta vendita di tutti, o di parte dei suoi beni.

Altre volte si trasmetteva ai Podestà l'ordine della Camera di far imprigionare debitori morosi o sospetti di fuga, o quello di far sequestro dei beni dei debitori o di fideiussori fino alla somma indicata, o pure di far rilasciare un sequestro già avvenuto, e quelli davano relazione dell'avvenuto arresto o del sequestro operato o sospeso.

Le località che più sovente ricorrono sono Alessandria, Borghetto lodigiano, Como, Cannobio, Cremona, Lodi, Novara, Pallanza, Pavia, Piacenza, S. Colombano, Vigevano.

❦

Nell'esercizio della sua giurisdizione, vediamo, a partire dal 1514, quando comincia questa serie di documenti, la nostra Camera mercantile in frequenti rapporti col Senato, l'autorità suprema dello Stato di Milano, fondato da Re Luigi XII sulla

foggia dei Parlamenti francesi. Durante il periodo della dominazione spagnuola il Senato assunse l'alta tutela sull'Università dei Mercanti che prima avevano i Duchi [1].

Il 24 giugno del 1514 il Senato rimetteva al Tribunale dei negozianti una causa tra Francesco Novara e Gabriele Lampugnani, che gli era stata commessa affinchè la decidesse *more mercantili*, per una ragione invero molto futile e poco degna di quell'altissimo consesso: perchè il senatore Filippo Visconti, delegato a trattarla, era andato in campagna e aveva dichiarato che per molti mesi non si sarebbe occupato dell'ufficio senatorio. In che consistesse la causa il decreto non dice.

Meglio ci illumina un altro decreto del 1520, 1 febbraio, dal quale apprendiamo che il Tribunale dei mercanti aveva trattato una causa di due negozianti genovesi e uno milanese debitore di 1900 lire verso di quelli per tante stoffe d'oro e seta: gli Abati avevano intimato il pagamento entro un dato termine, ma il debitore, per esimersi, aveva con qualche intrigo, ottenuto dal senatore Fiorenza l'ordine di desistere dall'intimazione col pretesto che egli stesso avrebbe, come senatore delegato, trattata la questione: ma gli Abati dei mercanti, a difesa dei loro diritti, insistettero perchè il Senato si pronunciasse, e la causa fu di nuovo loro rimessa perchè indubbiamente mercantile.

Un altro caso simile avveniva l'anno dopo: un altro debitore con raggiri, strappava al Senato il divieto agli Abati dei mercanti di trattare la sua causa: ma il Senato ritornava sulla sua deliberazione, rimetteva la causa al Tribunale mercantile e condannava nelle spese il debitore per il suo intempestivo ricorso. Nel '22 lo stesso senatore Visconti, quello della campagna, era stato delegato a trattare una causa dal Duca, che, si vede, erasi lasciato indurre a ciò da insistenze di una delle parti; ma, esaminato il pro e il contro, il Senato se ne lavava le mani e la rimetteva al Tribunale mercantile, solo raccomandandogli di sentire il consiglio di un giureconsulto.

---

[1] Per esempio, l'intimazione ai creditori di denunciare tutti i loro crediti verso falliti, prima come abbiam veduto autorizzata dal Duca, lo fu poi dal Senato.

Sui cavilli ai quali ricorrevano taluni per sottrarsi alla legittima, e diciam pure paterna, giurisdizione del Tribunale mercantile, ci dà notizia un decreto dell'ultimo Duca di Milano, Francesco II Sforza interessante in quanto riflette certe consuetudini dei tempi. Un certo Ponzio, debitore verso due negozianti matricolati, indirizzava una supplica al Duca dicendo che per le calamità dei tempi, si trovava sprovvisto di denaro e nell'impossibilità di pagare in contanti, e non si voleva accettare il pagamento in beni immobili perchè non consentito dagli statuti di Milano. Ad evitare la sua rovina, che veniva affrettata da continue spese in liti, supplicava gli fosse concesso un biennio di tempo perchè potesse alienare convenientemente i suoi beni o, almeno, costringere i creditori ad accettarli in pagamento. Ma i creditori, alla loro volta, indirizzarono al Capo dello Stato una altra supplica, qualificando di calunniosa la richiesta del Ponzio, dichiarando che il suo debito era per lettere di cambio, e in questo caso era assolutamente escluso il pagamento in beni, e lo invitavano a rimettere senz'altro la causa agli Abati dei mercanti. Sostenevano che il Ponzio era ricco e poteva benissimo pagare. L'altro replicava cercando di imbrogliare la matassa col dire che dei due creditori uno solo era matricolato presso la Camera, e gli Abati non eran competenti se non quando entrambe le parti fossero inscritte alla « Universitas Mercatorum » ; il Duca non potè fare altro che rimettere la cosa al Corpo supremo al quale spettava sciogliere tutti i dubbi giuridici ; il Senato accettò la tesi dei creditori e rimise la causa alla Camera.

Altrettanto fecero il Duca e il Senato nel 1533 quando un tal Pirogalli protestò contro una sentenza degli Abati dei mercanti che lo aveva condannato a restituire ai fratelli Rivolta una quantità di velluto depositata presso di lui parecchi anni prima o a pagarglielo nove lire imperiali al braccio. Quel brav'uomo sosteneva che il giudizio degli Abati era stato affrettato, non essendogli consentito di far valere tutte le sue ragioni e provare che il velluto era andato perduto al tempo dell'invasione spagnuola quand'egli era stato costretto a dare alloggio ai soldati, e che, ad ogni modo, valeva molto meno del prezzo indicato.

Non è da escludere che qualche volta il Tribunale mercantile, affidandosi troppo alla lettera degli statuti prescrivente giudizi sommari e rapidi, trascurasse certe cautele che pur potevano sembrare necessarie. Così nel 1534 il Senato accoglieva la protesta di certi fratelli Ghisolfi contro i quali la Camera aveva emesso un bando di maleficio e fuga senza aver primo chiesto il « consiglio del sapiente » secondo il desiderio della parte e per aver trascurato diverse altre formalità che giudicava necessarie. Ordinava di esaminare la causa in otto giorni.

S'incontrano anche in seguito qua e là proteste contro i giudizi degli Abati: una per esempio del 17 luglio 1601 d'un Teodoro Locarno che ha parole amarissime contro i Capi della Camera, li accusa di inique azioni, li paragona a tiranni ignari d'ogni legge umana e divina!

Talora, a richiesta degli avvocati delle parti, il Senato interveniva contro le sentenze degli Abati in forma d'appello supremo. Quanto all'appello di primo grado, pel quale gli antichi Statuti non davan norme precise, era rimesso all'arbitrio degli Abati col decreto visconteo del 1444, da noi citato, il quale venne incorporato, con brevi ritocchi, nelle « Nuove Costituzioni ».

Il nuovo Codice di legislazione milanese destinato ad integrare i vecchi Statuti del Comune, fatto compilare e promulgato da Carlo V, ebbe principalmente di mira di mettere un po' di ordine nella materia molto intricata delle giurisdizioni e dedicò pure un capitolo alla giurisdizione della Camera (1). Semplificò innanzi tutto il Tribunale mercantile riducendolo a due Abati e ad un solo Console, escludendo il giureconsulto che, secondo i vecchi Statuti, doveva assistere il Console non giurisperito. Questa esclusione diede luogo a vivaci proteste del Collegio dei Dottori i quali pretendevano che uno di loro sedesse nel Tribunale di commercio, proteste durate fino al 1602 (2).

La giurisdizione dei due Abati e del Console veniva chiara-

(1) *Constitutiones dominii Mediolanensis*. Mediolani apud Velerium et Hieronymum Metios, 1552, pag. 105 e sgg.

(2) Archivio storico civico, fondo citato. *Tribunale mercantile*.

mente limitata alle cause mercantili tra negozianti, o loro fideiussori, e contraenti con essi, per qualunque genere di commercio, di contratti, di depositi e di cambi.

Le cause dovevano essere decise, in modo sommario, entro venti giorni e, in massima, senza « consiglio di sapiente ». Quando la causa paresse troppo ardua e dubbia, gli Abati e il Console potevano assumere, segretamente, il consiglio di un Dottore. Le parti, in questo caso, avevano il diritto di designare, fra i Dottori del Collegio, fino ad otto sospetti. Quando occorresse citare testimoni di fuori cessava l'obbligo dei venti giorni.

Quanto agli appelli da farsi secondo il succitato decreto, gli Abati della Camera, con veste e figura di delegati del Principe, dovevano commettere la causa d'appello a due o tre mercanti di fiducia delle parti, i quali avevano la medesima giurisdizione che gli Abati nella causa principale.

Ma anche dopo la promulgazione delle « Nuove Costituzioni » continuarono le controversie circa la giurisdizione della Camera, le proteste, gli artifici per eluderla. Dai carteggi dell'Archivio camerale ricaviamo qualche altro esempio per meglio lumeggiare le consuetudini mercantili sulla fine del secolo XVI e nel XVII.

Nel 1549 un tal Casalini che aveva ricevuto da un Francesco de Giuli diciottomila scudi da negoziare, con regolare contratto di società, citato dagli eredi di quest'ultimo davanti al Tribunale mercantile a render conto di una amministrazione che si presumeva disonesta, rifiutò di comparire allegando aver egli il domicilio a Pallanza e dover esser citato dal Pretore di quella città. Il Senato giudicò competente il Tribunale di Milano purchè fosse provato che la causa provenisse da mercimonio e il De Giuli e i suoi eredi fossero matricolati. In caso diverso la trattasse il Podestà di Milano.

Nel 1582 un tal Loveno debitore di un Nitti per drappi di seta, convenuto davanti agli Abati e al Console per il pagamento, ricusò il giudizio dicendo di non esser egli mercante e non trattarsi di causa mercantile. Riuscì ad ottenere un precetto inibitorio dal Podestà. Il creditore ricorse al Senato che giudicò gli Abati competenti.

Nel 1665 un tal Bescapè, citato per mercanzie non pagate, volle sottrarsi al giudizio del Tribunale mercantile col pretesto di essere *scolare* dell'artiglieria, quantunque senza soldo, e sostenne che la sua causa doveva esser giudicata dall'Auditore generale dell'esercito. Il Senato gli diede torto.

Un episodio curioso ci è narrato da un carteggio di data abbastanza recente, 1704. Un francese, De Scans, negoziante in Piazza del Duomo, aveva venduto mercanzie francesi a personaggi dell'aristocrazia torinese, per lire duemilaseicento: chiesto il pagamento, gli fu negato col pretesto che il Duca di Savoia, in guerra colla Francia, aveva proibito il commercio con quella nazione. Ma ecco da un negoziante di Torino arrivare allo Scans una lettera di cambio per lire mille che egli rifiuta di pagare adducendo il pretesto medesimo. E perchè il suo creditore torinese non s'inducesse a citarlo davanti a qualche giudice, supplicò il governatore a decretare che nessun tribunale potesse costringerlo al pagamento se prima non fosse egli stesso soddisfatto dai suoi debitori. E, ad ogni modo, se dovesse essere citato il Governatore escludesse senz'altro il Tribunale mercantile. Il Governatore, con una compiacenza singolare, aderì, delegando, sia per questa che per qualunque altra causa dello Scans, il Capitano di giustizia. Il Capitano emanò un precetto inibitorio agli Abati dei mercanti, ma questi ricorsero al Senato affinchè affidasse al Senatore Trotti, *Protettore della Camera*, la difesa della loro giurisdizione. E il Senato annullò il decreto del Governatore e quello del Capitano.

Alcune volte gli Abati stessi rifiutavano di trattar certe cause; allora una delle parti, o entrambe, ricorrevano al Senato che, se lo credeva opportuno, obbligava il Tribunale mercantile a render giustizia. Così accadde per una causa molto imbrogliata di un De Giuli da Cannobio che aveva dato molte balle di fustagno da vendere in Anversa a un Della Porta il qual le passò a certi Visantini suoi compagni in quella città, e questi, alla loro volta, a certi Poggi perchè le vendessero, sempre per conto del Cannobio; e nacque una fiera controversia perchè questi ultimi non volevano rendere i conti al vero proprietario ma al Della Porta

dal quale, pel tramite dei Visantini, avevano ricevuto la merce. Gli Abati non sapevano raccapezzarsi in questo imbroglio e si dichiararono incompetenti (1553); ma il Senato li costrinse a trattare la causa.

Il Senato oltre ad esercitare sulla Camera una azione di difesa, tanto che nel citato carteggio del 1704 uno dei senatori appar rivestito della carica di *Protettore* di quella, esercitava anche una vera e propria vigilanza, e richiedeva spesso al Tribunale di commercio relazioni sulle trattazioni di determinate cause. (L'Archivio camerale conserva una serie di tali rapporti dal 1601 al 1710). E spesso richiamava gli Abati e il Console al dovere.

Nel 1635 dava loro, per esempio, una lavata di capo in questi termini: « Dilettissimi nostri. Sono gravi e frequenti i reclami sulle vessazioni che nel vostro fôro si fanno ai litiganti rendendo le loro cause troppo dispendiose e quasi « immortali »; e intimava di rispondere entro pochi giorni alle accuse di un tal Ciocca. Gli Abati protestarono contro questo trattamento sostenendo che il Senato poteva correggere un giudicante in errore, non chiamarlo a render ragione come un delinquente.

Nel 1708 (23 marzo) il Senato scriveva agli Abati che, se non avessero definito una certa causa entro un mese, l'avrebbe avocata a sè.

Talora il supremo Corpo giuridico dello Stato di Milano richiamava il Tribunale di commercio a più esatta interpretazione delle *Nuove Costituzioni*. È a questo proposito interessante il rimprovero fatto agli Abati di giudicare « separatim » e in « solidum », cioè uno solo dei due ritenendo l'altro solidale, mentre invece secondo il codice di Carlo V, avrebbero dovuto giudicare « coniunctim » cioè collegialmente.

Gli Abati confessavano di giudicare a quel modo, ma sostenevano non esser questa una novità, bensì un metodo seguito « ab immemorabili » e conforme ai vecchi Statuti dei mercanti, ai quali, secondo loro, le Nuove Costituzioni non contraddicevano punto, dacchè non parlavano di giurisdizione esercitata *coniunctim*. Gli Abati non credevano che il testo, adoperando il

plurale: « Abates et Consul » bastasse ad autorizzare quell'interpretazione. Se gli Abati, concludevano, dovessero trovarsi insieme nel pronunciare le sentenze, le cause andrebbero più in lungo.

❦

I documenti dell'Archivio camerale offrono parecchi esempi di controversie giurisdizionali tra la Camera e diversi Dicasteri.

Nel 1560 gli Abati erano alle prese coi notari delle cause civili, i quali distoglievano i negozianti dal citare i loro debitori non iscritti alla Camera davanti al Tribunale mercantile col pretesto che anche il reo dovesse essere matricolato, mentre le Nuove Costituzioni dicevan chiaro che quel Tribunale doveva giudicare i negozianti e i loro contraenti quali si fossero, purchè si trattasse di commercio. Evidentemente i notai, o cancellieri, dei Tribunali civili erano mossi dall'avidità di attirare a sè le cause e le propine, e con questo cavillo ne avrebbero attirate di molte. Il Senato, arbitro della questione giacchè implicava una interpretazione di legge, diede ragione ai mercanti, prescrivendo però che non inscrivessero alla Camera persone che realmente non esercitassero, come « utentes stratis », la mercatura all'ingrosso.

Nel 1575 il Senato intervenne a dirimere una controversia cogli « Esecutori generali della Camera ducale » cioè due magistrati che, secondo le *Nuove Costituzioni,* dovevano procedere contro i debitori del fisco, giudicare anche tra privati circa i sequestri da farsi per causa d'imposte o per debiti verso gli appaltatori delle medesime. Essi accusavano gli Abati di attirare a sè cause estranee alla loro giurisdizione facendole passare cavillosamente per mercantili, e di matricolare gente che non esercitava la mercatura: gli altri ritorcevano l'accusa giurando di essere sempre stati ligi agli statuti, mentre quegli « Esecutori » inducevano spesso i negozianti ad impetrar dal Senato facoltà di convenire davanti a loro i propri debitori per farli giudicare secondo la procedura camerale preferita da molti perchè, non intendendosi quei giudici affatto di commercio, riusciva ai debitori più difficile la difesa. Il Senato decise che gli Esecutori potessero

giudicare solo quando entrambe le parti fossero d'accordo nell'adire il loro fôro: ma la richiesta del creditore non bastasse più per sottrarre le cause al tribunale mercantile.

Dal canto suo il Consiglio della Camera decretava nel 1615 che, quando un negoziante ricorresse ad altro giudice, a parere della Camera stessa incompetente, fosse privato di tutti i privilegi del consorzio.

Frequenti erano pure le inibizioni del Magistrato Ordinario, il Dicastero che aveva l'amministrazione e la tutela delle entrate pubbliche, al Tribunale mercantile di ingerirsi in cause per debiti che in qualunque modo si riattaccassero a dazi, o quando si trattasse di appaltatori di gabelle, di pubbliche imprese, di forniture militari, oppure di contratti dove il pagamento fosse fatto con assegni camerali.

Gli episodi che abbiamo riferito dimostrano che tanto i possibili abusi del Tribunale di commercio, come quella gara di prerogative e di competenze così caratteristica nell'epoca spagnuola, come pure la facilità di ottenere, con mezzi più o meno leciti, anche dalle Autorità supreme quali il Governatore e il Capitano di giustizia, favori e privilegi quand'anche contrastassero colle disposizioni di legge, trovavano un valido e autorevole moderatore nel Senato il quale, in quell'epoca, pur tanto infelice, fu nello Stato di Milano il presidio della giustizia e del diritto.

❦

Ad integrare le notizie sulla giurisdizione della Camera mercantile, vale una piccola serie di dichiarazioni colle quali gli Abati manifestano, o spontaneamente, o a richiesta di Dicasteri o di persone private, alcune consuetudini che non sono sancite o abbastanza spiegate negli statuti.

Da quelle dichiarazioni per esempio ricaviamo:

Per evitare lungaggini nell'informare gli Abati nuovi delle cause predisposte dai loro predecessori, si stabiliva, nel 1584, che questi potessero definire le cause da loro cominciate a trattare, anche essendo scaduti dall'ufficio.

Quantunque nel Tribunale mercantile si procedesse sommariamente, pure si ammettevano le prove giudiziali.

Sino alla somma di cinquanta lire si faceva fede ai libri dei mercanti, col solo giuramento. Per la liquidazione dei crediti fino a questa somma bastava il giuramento scritto del creditore portante la firma degli Abati e del Console.

A ben precisare il significato della espressione « in solidum » per le obbligazioni, si dichiarava, cosa assai grave, mi sembra, che il creditore potesse agire contro qualunque degli obbligati anche senza aver prima proceduto contro il principale.

Nel Tribunale mercantile non si ascoltavano i banditi se non quando fosse stato loro levato il bando.

Quando gli Abati avevano spiccato mandato di cattura contro un debitore, il detenuto doveva essere consegnato a loro o al Console in loro assenza.

La Camera ammetteva i sequestri anche per somme date a banchieri « a cambio » o per negoziare in cambi, e, fatto il sequestro, non si ammetteva alcun pagamento nè alcun impiego di quel denaro a danno del creditore sequestrante.

Dichiarato il bando contro il debitore di lettera di cambio, il Tribunale concedeva, senza alcuna citazione, il precetto esecutivo contro di quello senza sentirlo.

Le tariffe pei giudizi (1662) erano le seguenti:

Per cause importanti fino a	L.	10			soldi	2
» » »	»	20	lire	1		
» » »	»	30	»	1	»	10
» » »	»	50	»	1	»	12
» » »	»	200	»	2	»	12
» » »	»	400	»	3	»	10
» » »	»	600	»	4	»	10
» » »	»	800	»	6	»	10
» » »	»	1000	»	8	»	10
Da L. 1000 in su			»	12	»	10

Queste propine andavano ripartite fra il Console, gli Abati,

i notai (o segretari) e il coadiutore nel modo specificato nella tariffa pubblicata nel 1662.

E poi:

Per la matricolazione d'un negoziante alla Camera, L. 24 da ripartirsi come sopra.

Per la *descrizione* d'un consigliere, sembra voglia dire per la convalidazione nella carica e sua iscrizione anche nei registri del Comune e in quelli dell'Officio degli Statuti, L. 95, da ripartire tra la cassa della Camera, alla quale spettano L. 72, il console, i notari, il portiere, l' Ufficio della Provvisione (come dire della Giunta Comunale) e l'Officio degli Statuti.

Per l'ammissione di un sensale dei cambi, L. 12, e d'un sensale di affari, L. 9.

La tariffa indica finalmente diverse propine spettanti ai notai della Camera, propine delle quali questo genere di funzionari in tutti i Dicasteri era a quel tempo tanto avido che, come abbiam veduto, facevano gara nel rubarsi l'un l'altro le cause.

VIII.

LA CAMERA MERCANTILE E GLI ESTIMI

Sistema d'imposte nel Medio evo. — Introduzione del Mensuale dopo il Censimento ordinato da Carlo V (1547). — Pretesa delle città dello Stato di estimare anche il commercio. — Avversione di Milano a questa pretesa. — Argomenti delle une e dell'altra nel sostenere le loro tesi. — Imposizione dell'*estimo del mercimonio*. — Difficoltà di compilarlo. — Il riparto di Barnaba Pigliasco. — Opposizione del Comune di Milano contro il *secondo traffico*. — L'*estimo del mercimonio* è il risultato di una congiura delle altre città dello Stato contro Milano. — Controversie della Camera con il Comune per abusivi addebiti al mercimonio. — Difficoltà di esazione dell'estimo. — Difficoltà della Camera di riscuoterlo dai propri membri. — Controversie per l'estimo d'oltremonte colle corporazioni artigiane e colle altre città. — Iniziativa della Camera per far abolire l'estimo del mercimonio (1765). — Sua abolizione, 1775, sostituzione della *tassa unica*, quindi, 1787, della *tassa mercantile*.

RA le funzioni principali, e più delicate, della Camera era quella di tutelare gli interessi della classe mercantile nella creazione e nella ripartizione d'imposte. Noi non possiamo seguirne l'attività su questo campo se non a partire dalla metà del secolo XVI quando fu introdotta una imposta fissa sul reddito mercimoniale accanto a quella introdotta poco prima sul perticato, cioè sulla proprietà fondiaria.

Nel medio evo e più tardi, fino a quest'epoca, all'infuori di dazi, pedaggi e dogane, non vi erano imposte, diremo così, stabili come nei tempi moderni; le contribuzioni, pur frequentissime e gravose, si esigevano per via di *taglie* o *regalie* che il Governo imponeva di volta in volta secondo i bisogni.

Solo nel 1547 il Governo di Carlo V, dopo avere ordinato un nuovo censimento generale delle proprietà fondiarie in tutto lo Stato di Milano, aveva imposto il famoso mensuale di trecentomila scudi l'anno da caricarsi per intero sugli stabili. Tale imposta fu annunciata come straordinaria e transitoria, ma divenne senz'altro ordinaria.

In seguito agli incessanti reclami dei proprietari e agli incitamenti delle città dello Stato, esclusa Milano, si pensò di addossare una parte di quel carico alle mercanzie, cioè alla classe dei negozianti in proporzione del loro traffico. Nel patrocinare questo espediente, affatto nuovo in Lombardia giacchè non s'era mai

fatto un estimo del reddito mercimoniale, le città dello Stato diedero una eloquente prova della loro rivalità colla metropoli, rivalità che già da qualche anno andava più o meno apertamente manifestandosi durante i lavori per il censimento, dove sembrava loro di veder trionfare metodi e criteri troppo favorevoli alla città e al territorio di Milano. Ora, poichè la cifra dell'imposto mensuale era fissa e andava ripartita su tutto lo Stato, sembrava loro che, chiamando a contribuzione il reddito mercimoniale, Milano, dove il commercio era di gran lunga più diffuso e fiorente che in tutte le altre città, avrebbe contribuito con una quota molto maggiore, sgravando le consorelle della parte di cui sarebbe stata sovraccaricata.

L'idea d'un estimo mercimoniale, non appena ventilata, gettò a Milano lo scompiglio. A partire dal 1555 è un seguito di memoriali della nostra Camera intesi a stornare quella tempesta: e poichè pareva che il Governo, istigato da ogni parte, fosse deciso in quel proposito, e aveva già nominato una commissione che ponesse mano alla formazione dell'estimo temuto, nel 1562 la Camera mandò due suoi ambasciatori alla Corte di Spagna, Francesco Ranzi e G. F. Gherardini con un lungo memoriale che essi presentarono al Re in Alcalà.

I mercanti milanesi volevano dimostrare che l'estimo del mercimonio avrebbe procurato la rovina di Milano e dello Stato stesso. Gli affari commerciali sono instabili, essi dicevano, e non possono essere messi in estimo che è stabile: la mercanzia è già gravata dai dazi, e i mercanti verrebbero così a contribuire due volte per una cosa sola.

Prevedevano il ristagno completo degli affari e lo spopolamento di Milano; prevedevano una bufera di fallimenti prodotti dal propalarsi, coll'estimo, dei debiti dei negozianti: il decadimento dell'industria che a questo tempo dava ancora lavoro a sessantamila operai. Già, non appena avuta notizia del cominciamento dei lavori, molte botteghe s'eran chiuse, molti negozianti avevano emigrato negli Stati vicini immuni da quell'imposta iniqua.

I milanesi avevano parole amare per le altre città dello

Stato le quali, nel patrocinar l'estimo, erano guidate dalla egoistica speranza di essere sgravate a danno della metropoli senza pensare che la rovina di questa porterebbe anche la rovina loro, essendo tutto il loro commercio connesso con quello di Milano. Esse non riflettono, dicevano, che, essendo Milano nel centro dello Stato, la mercanzia quando arriva qui ha già pagato almeno un altro dazio lungo la strada: infatti: se una balla di lana viene per via di mare, deve passar da Tortona dove paga un reale e otto soldi di moneta milanese: poi da Pavia dove paga sei reali e due soldi: arrivata alla capitale vi paga sedici reali e otto soldi. Se vien dalla Germania, deve passar da Como dove paga sei reali e nove soldi: se dalla Francia, paga due reali e tre soldi a Novara; se da Venezia, non passa, è vero, per alcuna città, ma, tanto perchè nessuna merce arrivi a Milano senza aver duplicato il dazio, trova un *porto* a Cassano d'Adda dove paga il dazio per Cremona: a Milano poi, appena arrivata, trova il solito dazio di sedici reali.

Questa piccola statistica è assai interessante: essa ci dà una idea di quanto fosse ancora imperfetta la compagine amministrativa di questo Stato di Lombardia, anche dopo il lungo lavoro di organizzazione ch'era, si può dire, cominciato con G. Galeazzo Visconti e continuava ora colle nuove Costituzioni promulgate da Carlo V. Le città, in sostanza, coi loro territori erano amministrativamente, come tanti Stati nello Stato; si governavano coi propri antichi Statuti, in quanto non contrastassero colle norme, molto generali, delle Nuove Costituzioni, si adoperavano a tutelare i propri singoli interessi senza avere neppure una lontana visione dell'interesse generale, allo stesso modo che, più in piccolo, le Corporazioni d'arti e mestieri non vedevano al di là del loro ristrettissimo campo.

Perciò qualunque iniziativa d'ordine generale del Governo, buona o cattiva che fosse, non arrivava mai intatta alla soluzione, ma doveva sminuzzarsi, decomporsi a seconda dei criteri predominanti in questa o quella città, essendo spesso in conflitto d'interessi l'una coll'altra, e sempre, tutte avverse alla metropoli, Milano. E così poteva verificarsi il fatto curioso che le mercanzie

dirette a Milano pagassero un dazio preliminare a Pavia, a Tortona, a Novara, a Como.

A una tale autonomia si uniformava quindi il metodo col quale il Governo imponeva queste contribuzioni straordinarie, e il mensuale stesso, pur divenuto ordinario. Il Governo diceva: mi occorre la tal somma: in base ai censimenti, molto sommari e affrettati al tempo dei Duchi, un po' più diligenti e razionali con Carlo V, si assegnava a ciascuna città la propria quota: e le città potevano ripartirle come meglio credessero sui loro cittadini. Così la Camera mercantile di Milano, in uno dei memoriali successivi (ce ne son tanti!), poteva dire: Ora si tratta di compartire i carichi fra una città e l'altra: Milano vuole, per suo conto, che essi gravino tutti sugli stabili; le città, una volta fissata la loro porzione, chiamino pure, se vogliono, a contribuire anche il mercimonio; faranno uno sproposito, perchè le merci rincariranno; ma padrone di farlo.

Dopo questo po' po' di aggravio, continuava il memoriale della Camera, le mercanzie, pagato il 20 per cento entrando in Milano, si lavorano e, quando escono lavorate, pagano altrettanto per l'uscita, il che non accade alle altre città le quali limitano le poche cose che fabbricano al proprio consumo, e in genere comperano merci lavorate a certo prezzo e le rivendono con utile sicuro senza esporle ad alcun pericolo di danno o di frode da parte dei lavoratori. Del resto, soggiungevano i mercanti milanesi, il negoziare non è proibito ad alcuno: se le città circonvicine credono che Milano stia meglio di loro negli affari si mettano anch'esse a negoziare su larga scala, « espongano il loro avere alla fortuna e impieghino le loro mani e le loro menti alle fatiche et alle angustie », come fanno i milanesi « per fomentare o la dapocaggine o la pigrizia o le delicie degli altri ».

Il memoriale della Camera deve aver fatto una certa impressione sul Re, al quale pur doveva giungere la notizia delle proteste inoltrate contro il fisco dagli appaltatori dei dazi che vedevano nel divisato estimo una probabile causa di diminuzione delle loro entrate, e i pareri poco favorevoli del Magistrato Ordinario (che aveva l'amministrazione delle entrate pubbliche) e del Se-

nato: infatti da Madrid venne l'ordine di sospendere l'« estimazione delle merci » (1).

Ma le città non ristavano dall'insistere perchè il Re non desse retta ai milanesi: Cremona, la più ricca e la più prepotente, mandava un proprio ambasciatore a Madrid (2). Pavia e altre si sfogavano con argomenti siffatti: Milano non contenta di avere avversato l'estimo generale degli stabili, voluto da Carlo V perchè ogni città pagasse equamente gli aggravi in proporzione del suo avere, non contenta di avere con mezzi poco onesti fatto stimare due quello che val dieci, a danno delle altre città, avversa ora l'estimo delle merci, non volendo che i suoi redditi e le sue mercanzie vengano scoperti e giustamente valutati, giacchè delle une e degli altri essa ha più che tutte le altre città prese insieme, sì da costituire con essi i tre quarti della somma rappresentata della valutazione del perticato: Milano preferisce che le imposte gravino sulla macina, sulla carne, sui grassi, sul pane, affinchè i poveri, e i forestieri che per affari sono costretti a recarsi nella loro città e a vivere negli alberghi, paghino per via indiretta buona parte degli aggravi. Milano non si commuove al pensiero che una vedova carica di figli paghi le gravezze su cinquanta pertiche di terra, e il negoziante sia immune mentre ricava il diciotto per cento dal proprio traffico! Che le merci siano caricate di altri dazi non vuol dire: nello stimarle si tenga conto degli aggravi e si stimino meno. Nè si obbietti, (come subito aveva obbiettato la Camera in un altro dei suoi memoriali) che se uno perde la mercanzia o il lucro è ingiusto paghi, e altrettanto ingiusto un altro paghi per lui, e che, essendo le perdite all'ordine del giorno, bisognerebbe mantenere un tribunale in permanenza solo per questa materia; qui si tratta di un estimo generale per chiarire la ricchezza delle singole città: il commercio è fluttuante: se uno perde oggi guadagna domani, se uno si ritira, due o tre subentrano subito al suo posto.

---

(1) Queste notizie si rilevano da un secondo memoriale della Camera, mandato poco tempo dopo, che ribadisce e integra le idee espresse nel primo.

(2) Si rileva dalle lettere del Ranzi dalla Spagna che dice esser colà arrivato l'Oratore di Cremona.

Tra le rampogne che le città lombarde rivolgevano alla metropoli è questa che il Comune di Milano avesse sposato la causa dei negozianti. Anche esse, nel sostenere l'opportunità dell'estimo mercimoniale, avevano avuto l'opposizione, naturalissima, del ceto mercantile, ma l'avevano fatta tacere. E sostenevano che il Comune ammantava di falsa carità il proprio interesse e sopratutto il desiderio di danneggiare le altre città. Esso ben sa che, avendo il capitale e il reddito del mercimonio in Milano grandissimo valore, la sua quota verrebbe accresciuta d'una somma almeno uguale a quella che ora grava sugli stabili, e per conseguenza verrebbe diminuita quella delle singole città; mentre, non facendosi l'estimo, il Comune ha sempre modo di far pagare lo stesso i mercanti, a sgravio del mensuale, coi dazi sulla macina, colla tassa sulle case e botteghe, e così via discorrendo.

Il nostro Comune respingeva la insinuazione sostenendo di mirare solo all'interesse generale; anche accrescendosi la nostra quota, diceva, ci sarebbe sempre un beneficio pei cittadini che non negoziano, giacchè la parte addossata alle merci verrebbe detratta agli stabili. E sembra davvero che a Milano fosse dell'interesse generale una visione più chiara e una preoccupazione più costante che altrove. A mezzo il secolo XVI, quantunque già si cominciassero a sentire gli influssi deleteri del governo spagnuolo, Milano era ancora un grande centro di produzione e di commercio ed era naturale la paura che queste tasse, non mai per l'innanzi usate, potessero danneggiare la principal fonte di prosperità.

Insomma, qualunque possa essere stato il valore economico di questo estimo mercimoniale, è certo che esso fu la conseguenza d'una vera congiura delle città dello Stato contro Milano. Lo confessa chiaramente la Commissione incaricata di compilarlo composta dei senatori Salazar, Filiodoni e Mendoza, in una sua relazione del 1590, dichiarando che, se le città non avessero assediato il Re coi loro memoriali, colle querele dei loro ambasciatori, il Re non si sarebbe sognato di imporre questo estimo, che, per essere cosa affatto nuova, senza precedenti, aveva pre-

sentato difficoltà enormi, e affaticato i cervelli di tanti galantuomini.

E invero aveva dato molto filo da torcere.

L'imposizione definitiva era avvenuta col decreto 8 aprile 1565, nel quale il Re dimostrava di aver tenuto conto di una delle principali osservazioni della Camera milanese, quando esprimeva il timore che, propalando gli affari dei singoli negozianti, si sarebbero causati molti fallimenti. A questo proposito il decreto così si esprimeva: « En lo que toca al estimo de la mercantia se haga a quel por via de arbitrio en general sin venir a la particularidad de los bienes de ningun, con que despues el repartimento y por menudo y forma del estimo se haga de hacer por las Universitades en aquella forma et via que mas parecera convenir ». Intendeva dunque il Re che la imposta non fosse già ripartita sulle persone ma in genere sulle singole Corporazioni d'arti e mestieri, le quali avrebbero poi fatto alla loro volta, e coi metodi e criteri che loro fossero sembrati opportuni, la ripartizione sui singoli membri.

Ma il contenuto del decreto era però sempre molto, troppo generico. Che cosa precisamente si dovesse tassare e su che base e con quali criteri non diceva. I quattro forestieri ai quali, secondo il decreto reale, si affidarono gli studi intascarono per anni il salario senza concluder nulla [1].

Solo nel 1583 il ragioniere Barnaba Pigliasco escogitò un mezzo per venirne a capo. Aveva egli pensato di ricavare dai libri del *dazio della mercanzia* tutte le merci entrate nello Stato di Milano e tutte quelle uscitene in un determinato anno, e quindi, coi dati risultanti da questo esame e con altri criteri che, per avventura, venissero suggeriti da informazioni dirette prese sui luoghi, fare una stima generale e precisa del valore di tutte le mercanzie entrate e uscite in o da tutte le città e territori, città per città, luogo per luogo, qualità per qualità. Infine, sulla base e in proporzione di tale stima, ripartire quel tanto

[1] Così dichiarano in una relazione del 1591 i Prefetti dell'estimo. Arch. storico civico. *Materie*, *Commercio*, 265.

d'imposta che volevasi detrarre dagli stabili e addossare al commercio [1].

Il disegno parve un'àncora di salvezza in mezzo alla confusione in cui minacciava di naufragare l'impresa. I lavori, tosto cominciati, furon lunghi e faticosi, sia per la difficoltà di procurarsi i libri di tutto lo Stato, sia perchè fu necessario interrogare i dazieri che avevano esercito nell'anno prescelto 1580, e i mercanti e gli artigiani per saper tante cose che non si potevano ricavare dai libri. Finalmente con questo metodo si arrivò nel 1591 a compiere l'estimo di tutta la mercanzia delle nove città componenti lo Stato di Milano, ammontante a lire imperiali 50.274.786, delle quali a Milano spettavano 29.512.482. Contemporaneamente il Pigliasco fece la ripartizione di quest' ultima somma per tutti i singoli generi, o voci, come direbbesi oggi, in un libretto intitolato: *Informatione del traffico del mercimonio della città di Milano dell'anno 1580 per la perfettione dell'estimo generale,* documento di valore inestimabile per la storia economica di Milano, studiato e lodato anche da Pietro Verri, ma allora vivamente combattuto da chi considerava lo scopo a cui doveva servire.

Il Comune che, come abbiam detto, era solidale coi negozianti, attaccava il riparto su tre punti: 1° per avervi compreso anche le vettovaglie, generi in addietro privilegiati a fine di non aggravare i poveri; 2° per avere, sotto il nome di *secondo traffico,* determinato a parte il valore della mercanzia non uscita e quindi, secondo il compilatore, consumata in città; il che sembrava un errore giacchè, essendosi presi per base dell'imposta non i capitali dei mercanti, ma solo le merci da essi acquistate anche col credito ed introdotte, non dovevasi valutare questo secondo traffico il quale supponeva una mercanzia venduta dagli importatori ad altri che la rivendevano al minuto e quindi il concorso d'un nuovo capitale: includerli voleva dire duplicare il primo estimo; 3° per aver compreso oggetti prodotti dall'indu-

---

(1) Veggasi: VERGA E., *Le Corporazioni delle industrie tessili in Milano. Loro rapporti e conflitti nei secoli XVI-XVIII.* « Archivio storico lombardo » XIX, 1903.

stria dell'artefice, come bottoni, calze, cinture: giudicavasi questo in pieno contrasto col criterio fondamentale che era di calcolare la sola mercanzia.

Le osservazioni della città non furono inascoltate. Nel 1595 il Pigliasco pubblicò il riparto della somma totale del mercimonio milanese in tutte le Università di mercanti e, poichè in esso non si parla di artefici e la somma appare ridotta a 21.216.145 se ne deduce che ne aveva escluso la industria e mitigato il secondo traffico. Accanto a questo si legge il riparto della quota d'imposta da pagarsi da ciascuna Università in proporzione al valore della mercanzia introdotta, ascendente in totale a scudi 27.585.

Sembrò tal quota eccessiva e continuarono i reclami; delegata dal Re una commissione speciale presieduta dal Cancelliere Diego Salazar per rivedere il conto, fu diminuita fino a scudi 11.000: e questa volta si fece pure l'estimo mercimoniale del Ducato (o Provincia di Milano) assegnandogli l'imposta di scudi 1665. Cifra troppo modesta, la quale, secondo un sennato scrittore di economia milanese, G. M. Tridi, danneggiò la città, giacchè le campagne, approfittando di sì leggero carico, avevano saputo attirare a sè gran parte degli affari.

La relazione del Salazar determinava anche i modi di pagamento: ogni commerciante doveva, ogni semestre, notificare alla propria Camera la mercanzia acquistata per trafficare: quella ripartiva la quota assegnata sui singoli membri in proporzione al valor capitale della loro merce, e versava poi tutto alla cassa del Comune.

❦

Una volta stabilito, l'estimo mercimoniale fu chiamato a contribuire non solo all'imposta oramai ordinaria, del mensuale, ma a tutte in genere le spese straordinarie. Onde vediamo di frequente la Camera mercantile in lotta col Comune. Nel 1635, per esempio, protestava di non voler sottostare alla contribuzione per le spese della recente peste, impostale dalla Città, ritenendo che quelle, come spese destinate al bene universale, spettassero al

Governo, e il Comune dovesse chiedere il reintegro al Fisco e non ai negozianti. Citava l'esempio del Duca Francesco II Sforza che, nel 1524, aveva reintegrato le spese della peste al Comune, e anche ai Luoghi pii, dando in pagamento entrate camerali: e ricordava che nel 1576, furon date, per il medesimo scopo, al Comune rendite notevoli sulla ferma del sale. Ad ogni modo i mercanti non volevano concorrere a spese per la liquidazione delle quali non erano stati interpellati, quasi fossero un corpo separato dai cittadini; e la Città avrebbe dovuto per reciprocanza risarcire le spese sostenute dai mercanti, assai maggiori che non sembrassero, giacchè, oltre al danno delle merci « rubate, guastate, abbrucciate, consumate, svanite, fatte fracide e strapate, oltre le quotidiane elemosine ad operai, l'impiego e l'assistenza di tanti mercanti alle disinfezioni, si sa che i mercanti hanno perso e consumato più che tutta la Città medesima ».

Poichè erano frequenti gli appelli del Comune all'aiuto del mercimonio, la Camera s'impuntò nel sostenere che questo era contrario alle convenzioni fatte colla Città che cioè il mercimonio non fosse tenuto a pagare se non i suoi diecimila scudi, qualunque urgenza straordinaria si presentasse!

L'esazione dell'estimo era data in appalto a un esattore generale: e la Camera nel 1658 volle avere una rappresentanza nella nomina di questo importantissimo funzionario, prima perchè essa era la Università suprema, rappresentante di tutte e a tutte superiore, e poi perchè essa sola pagava d'estimo più di tutte le altre. E coll'esattore generale era sempre alle prese, data la difficoltà di pagare la quota alle scadenze, per la renitenza dei suoi membri a pagar la propria parte. E troppo spesso doveva contrarre mutui per sopperire. Quali interminabili elenchi di debitori s'incontrano nell'Archivio camerale! E qual lunga serie di ricorsi di negozianti che dichiarano di non aver fatto affari nel tal tempo o nel tal altro e chiedono esenzioni temporanee, riduzioni e così via. Numerosi, troppo numerosi, eran poi gli esenti dalle imposte per privilegio dei dodici figliuoli e per altre ragioni, sì che nel 1688 la Camera, protestando contro le troppe immunità, delegava due suoi rappresentanti per trattar tali cause ed

esaminare i titoli. Insomma anche per questo doveva tenere una estesa amministrazione.

Ad ogni momento l'esattore, e il Comune stesso, minacciavano sequestri; anche quando la Camera aveva ottenuto delle proroghe fino a che avesse stabilito i conti coi propri membri. S'incontrano lunghi atti di causa contro l'esattore e la Città davanti il Senato, il quale finalmente dovette consentire si facesse uno strappo al concetto fondamentale della responsabilità solidale, concedendo alla Camera di presentare un elenco dei debitori morosi al Capo della Città, cioè al Vicario di Provvisione, che avrebbe fatto i sequestri contro i singoli invece che contro di essa (20 luglio 1663).

Ma più gravi e più lunghe lotte doveva sostenere la « Universitas mercatorum » colle altre Corporazioni.

L'estimo mercimoniale, secondo l'adottato riparto del Pigliasco, risultava diviso in due grandi categorie fomite di dissidii: una era quella del commercio all'ingrosso, cioè dell'estimo detto d'oltremonte con parola impropria e insidiosa giacchè non tutto si faceva coi paesi al di là delle Alpi, ma in buona parte entro i confini della penisola e della stessa Lombardia; l'Oltremonte, insieme all'estimo dei Cambi pei Banchieri, a quello speciale delle Balle di lana, e più tardi a quello del seme bachi [1], spettava alla Camera mercantile, alla « Universitas mercatorum » la quale non comprendeva se non commercianti all'ingrosso; l'altra categoria era quella dell'estimo detto di secondo traffico, cioè per la vendita a ritaglio che veniva pagato dalle singole Corporazioni.

Ne veniva di conseguenza che qualunque negoziazione all'ingrosso dovesse essere sottoposta al primo estimo, e la quota esser devoluta alla Camera mercantile. Ma questo concetto suscitò la ribellione di quasi tutte le Corporazioni d'arti e mestieri, giacchè tutti i negozianti che comperavano, sia pure all'ingrosso, la materia prima per farla lavorare agli artefici e poi venderla al ri-

[1] Ciò è detto esplicitamente in atti di cause 1661-1662.

taglio nelle loro botteghe, dovevano pagare una parte d'estimo alla Camera per il *primo traffico*, e un'altra alla Corporazione per il secondo. E sembrava loro di pagar due volte.

Nel 1638 insorsero i droghieri, e la Camera dovette ingaggiare una lite, prima davanti al Vicario di Provvisione che, secondo le Nuove Costituzioni, giudicava nelle controversie tra le Corporazioni, poi davanti al Magistrato ordinario, poi davanti al Senato: la lite durò più d'un secolo, pendeva ancora nel 1765! e intanto i droghieri non pagavano un centesimo alla Camera per l'estimo d'oltremonte. Poi nel '39 i calzettari, nuova lite: dopo tredici anni le parti, esauste, la trascurarono: nel 1765 non era ancora definita; e i calzettari non pagavano l'estimo d'oltremonte.

Nel 1640 sorse altra lite coi drappieri di lana, con quelli detti di « Lione e Fiandra », che cioè facevano lavorare stoffe di quei paesi, e coi *Merzari,* più fortunata perchè il Vicario pronunciò sentenza favorevole alla Camera, confermata dal Senato nel 1645 e parecchie altre volte: il supremo Corpo giuridico dello Stato sanzionava la massima che alla Camera spettasse l'estimo per la prima negoziazione all'ingrosso. Ma nel 1664 quelli stessi rialzavano la testa per sottrarsi anche all'estimo dei cambi, per le cambiali tratte dai banchieri di Milano colle quali pagavano le merci acquistate in Lione e in Fiandra: sostenendo che a quell'estimo dovevano essere tenuti solo i banchieri che riscuotevano l'aggio delle cambiali. Solo nel 1715 il Senato pronunciava la sentenza e dava loro il torto. Nel 1717 prendeva grandi proporzioni la già vecchia lite coi mercanti d'oro argento e seta, la Corporazione maggiore di Milano dopo la Camera.

Ai danni di queste liti dispendiose si aggiungevano le frodi di molti mercanti forestieri che esportavano e importavano in Milano mercanzie all'ingrosso senza notificarle alla Camera, la quale non sapeva dove andarli a prendere: perciò nel 1640 ottenne che l'estimo d'oltremonte si pagasse direttamente, insieme al dazio della mercanzia, ai posti dei dazi, in ragione di un soldo per ogni lira di dazio. E poichè molti cercavano di sottrarsi, col pretesto che le loro mercanzie non provenivano d'oltremonte, fece solennemente ribadire il concetto che per traffico d'oltremonte si

intendeva quello all'ingrosso da qualunque parte la mercanzia provenisse; concetto che il Senato compiacente ebbe più volte a sanzionare.

Il sistema del pagamento ai posti daziari presentò coll'andar del tempo molti inconvenienti, e si volle tornare all'antico, cioè alla notificazione circondandola di maggiori e più rigorose garanzie, obbligando cioè tutti i negozianti nostrani e forestieri che introducevano ed estraevano merci da Milano, a dare il loro nome, presentare un fideiussore, e notificare la merce introdotta o esportata, con giuramento [1], senza di che la Camera avrebbe avuto il diritto di tassarli a discrezione.

Questi provvedimenti fecero nel 1722 scoppiare una guerra fra la Camera di Milano e quelle delle altre città le quali dichiararono un'iniquità il dover pagare l'estimo d'oltremonte alla Camera nostra per merci introdotte in Milano da altre Città dello Stato o da Milano in quelle importate. Sostenevano che per merci d'oltremonte dovessero intendersi quelle provenienti da oltre i confini: altrimenti, dicevano, i negozianti forestieri pagherebbero due estimi, uno a Milano e l'altro alle loro città. In tal caso, dicevano, i milanesi dovrebbero pagar l'estimo alle città dove portano loro mercanzie, se non vogliono godere un privilegio iniquo.

La Camera di Milano insorse energicamente contro questa interpretazione della parola « oltremonte » che ora minacciava di prendere sì vaste proporzioni. Il riparto di Barnaba Pigliasco parlava chiaro quando diceva: « Mercanti che negoziano merci all'ingrosso per oltremonte et ogni altro luogo fuori della presente città ». Il dire che a questo modo si vengono a pagare due estimi è una sciocchezza: l'estimo che i negozianti forestieri pagano nelle loro città, entro lo Stato, è per la vendita al mi-

---

[1] Formula di giuramento: « Io sottoscritto giuro alli Santi Evangelii di Dio e sopra l'anima mia e in dannazione di quella se giurassi il falso, toccate le scritture, di non avere in alcun modo in tutto l'anno... nè io, nè per sottomessa persona... introdotte mercanzie in questa Città, non solo da oltremonte ma nè meno da alcun altro luogo nè mandate fuor di essa città non solo per oltremonte ma nè meno per alcun altro luogo se non per la somma di Lire... ».

nuto, precisamente come quello che in Milano pagano gli ascritti alle singole Corporazioni. Quindi è una contribuzione fatta per altro titolo: il carico è doppio, ma doppi sono gli utili. Se anche le altre città esigessero questo estimo di primo traffico non c'è dubbio che anche i milanesi sarebbero tenuti a pagarlo.

I milanesi la ebbero vinta. Una grida del Governatore 1° marzo 1722 prescriveva le notifiche, precisamente nel modo che essi volevano, sotto pena della perdita della mercanzia.

In conclusione questo estimo mercimoniale fece tribolare la nostra Camera mercantile per più di due secoli. Ci volle il soffio di riforme cominciato al tempo di Maria Teresa per dissipare in parte tante preoccupazioni. E alla Camera spetta il merito di aver richiamato l'attenzione della grande riformatrice su quei malanni.

Nel 1765 presentava a Sua Altezza serenissima il Principe Amministratore, Duca di Modena, un energico memoriale dove, dopo aver fatta la storia di tutte le sue tribolazioni a partire dai primi anni del secolo XVII, dichiarava di non voler più entrare nel merito se i suoi avversari, e specialmente le Corporazioni, avessero o no ragione; solo invocava una legge chiara, precisa che indicasse da chi poteva esigere e da chi no. Se il commercio all'ingrosso doveva contribuire, separatamente dal minuto, all'estimo mercimoniale, e la Camera doveva continuare a pagare le sue 10.684 lire imperiali all'anno (oltre 4737 per l'estimo dei cambi), era necessario che lo pagassero tutti, per non finire nell'assurdo: giacchè se avesser dovuto pagare l'estimo d'oltremonte solo i mercanti non ascritti ad alcuna Corporazione, quelli ascritti alla Camera generale avrebbero contribuito per più della metà dell'intera imposta; nessuno avrebbe più comperato da loro e il traffico si ridurrebbe tutto nelle mani degli altri che non erano sempre i più adatti a sostenere con vigore il commercio.

Questi inconvenienti furono presi in seria considerazione e nell'ottobre di quell'anno una consulta della Giunta di Censimento al Principe Amministratore dichiarava oramai indispensabile di riformare l'estimo mercimoniale, sostenendo la tesi che l'estimo d'oltremonte rispetto ai negozianti ascritti alle Corpo-

razioni rappresentava un puro duplicato, che l'estenderlo anche ai prodotti nazionali costituiva un abuso, che in fondo l'idea prima, già per sè imperfetta, si era snaturata prendendo la forma più d'un dazio che d'un vero estimo.

I progressi degli studi economici portavano oramai a concetti nuovi.

Nel 1775 un decreto di Maria Teresa aboliva senz'altro l'estimo del mercimonio sostituendogli la « tassa mercimoniale » una tassa unica sul commercio, non più sul complesso della mercanzia introdotta, ma sul valore capitale dell'annuo traffico in ragione dell'1 e $^{1}/_{4}$ per cento pagabile per qualunque sorta di negoziazione, sotto qualunque specie di contratto e sotto qualunque titolo. Era solo un primo passo verso una riforma veramente razionale, dacchè si manteneva il concetto della responsabilità collettiva, *in solidum,* il quale non poteva scomparire se non qualche anno dopo quando furono soppresse le Corporazioni: nelle città dove esistevano Corporazioni ciascuna doveva esigere pei propri membri, rispondendo per loro, e versare alla cassa comunale; nelle campagne spettava ai Comuni fare un ruolo annuo di tutti i trafficanti e dell'importo dei loro traffici. Il ricavo era devoluto per metà alle casse civiche e per metà alle casse dello Stato a sollievo dell'imposta generale.

Abolite le Corporazioni, nel 1787, fu abolita anche la tassa mercimoniale e fu sostituita con altra, ancora più ragionevole ed equa, la « tassa mercantile » studiata da Cesare Beccaria che lasciò su questo argomento mirabili relazioni.

IX.

L'UNIVERSITÀ DEI MERCANTI E LA ORGANIZZAZIONE DELLE POSTE IN LOMBARDIA

Le *Poste* per cavalli agli inizi del secolo XIV e loro prima destinazione. — Le origini della Posta per lettere in Italia dovute a Gian Galeazzo Visconti. — Caratteri di questa prima organizzazione. — Creazione della Posta con cambio di corrieri dovuta agli Sforza, quindi imitata da ogni paese. — La linea postale Milano-Innsbruck-Worms. — Organizzazione delle Poste Sforzesche. — Tommaso Brasca Maestro generale dei corrieri. — Carattere dinastico di queste Poste non accessibili ai privati. — I Tassi a capo dell'organizzazione nel secolo XVI. — Prima difesa del loro monopolio. — Bando ai corrieri privati dato da Francesco II e suo significato. — Proteste della Camera mercantile per difendere i suoi corrieri speciali per Venezia ed altre parti. — Funzionamento di questo servizio a partire dal 1436 e sue riforme nel 1525 e nel 1544. — Riorganizzazione della Posta in Lombardia per opera di Simone e Ruggero Tassi. — Servizio di governo e servizio privato. — Le « Istruzioni » al Maestro generale. — *Viaggi*, *Staffette*, *Cavalcate* e loro tariffe. — Il regolamento postale del 1599. — Servizio regolare delle lettere. — Istituzione degli « ordinari ». — Arrivi e partenze in Milano secondo la tabella del Cotogno. — Lotte fra i Tassi e la Camera. — Sentenza del Senato favorevole a quest'ultima (1592). — La riforma dei servizi postali nel 1730. — Protesta della Camera per la difesa del suo corriere di Lindau e contro le nuove tariffe.

ELATIVAMENTE moderna è l'origine della organizzazione delle Poste. Il viaggiatore veneziano Marco Polo, descrivendo il modo di viaggiare nella China, fa qualche raffronto col suo paese e lascia intendere che al suo tempo, nel secolo XIII, esistessero delle *Poste*, cioè dei luoghi fissi per cambio di cavalli, dove corrieri, e pare anche viaggiatori, trovavano cavalli pronti per portarsi fino alla stazione vicina. Ma si tratta sempre di *Poste* di persone perchè una spedizione di lettere con uno scambio organizzato di messi era ancora verso il 1300 ignota. L'origine di quelle poste può riferirsi alla necessità di trovare guide per le strade non conosciute.

Accanto agli stallazzi esistevano anche osterie dove scendevano i cursori; esse, per esempio, sono menzionate in documenti del secolo XIV che descrivono le poste papali, e dicono che i cursori dovevano scendere in determinate osterie a loro destinate affinchè la gente sapesse dove trovarli. D'onde si può inferire che presso gli osti si venissero a formare, in forma per altro molto rudimentale, dei veri uffici postali.

Gli osti hanno, ad ogni modo, una grande importanza nella storia delle comunicazioni: ricordiamo come a Basilea ed a Costanza perfino i Sovrani mandavano a certe osterie i loro decreti che interessavano i negozianti [1].

---

[1] Vedi indietro al Capo IV.

È probabile che già nel secolo XIV si stabilisse una certa dipendenza fra una posta e l'altra, ma il loro sfruttamento con una organizzazione unica non era possibile perchè mancava ancora la preparazione. Se anche fin d'allora sulle strade principali d' Italia può essere stata una larga rete di poste nel senso primitivo, ciò rendeva solo possibile di viaggiare con buone guide su certi tratti con più facilità e sicurezza, ma non v'era idea di uno scambio regolare.

A questo si venne la prima volta quando i fiorenti Stati italiani si crearono vere staffette, organizzarono, cioè, una regolare trasmissione di lettere ufficiali con apposite stazioni di messaggeri (1).

La vera patria delle moderne staffette è Milano: tutti i documenti concordano nell'affermarlo. E forse anche questa gloria è dovuta a quel grande organizzatore che fu Gian Galeazzo Visconti. Pur troppo dell'Archivio Visconteo rimangono pochi frammenti e di tal materia non possiamo ricavarne che scarsi indizi: sono però indizi di un certo rilievo: sulla sopracoperta di molte lettere uscite dalla Cancelleria di Stato, a partire dal 1385, si trovan note che ne ordinano l'immediata trasmissione colle poste; per esempio: « Portentur » (a Reggio) « festinantissime per cavalarius (sic) postarum quia frequentissime important. Data cavalario Belzoyosi die VI septembris hora XVIIII » (1388).

Ancor più espliciti sono tali ordini in lettere ufficiali dal 1425 al 1427, al tempo del Duca Filippo Maria, pubblicate dall'Osio (2): « Portentur diu noctuque celeriter per cavallarium postarum sub pena furcarum ». — « Portentur diu noctuque celeriter citiusque celerrime per cavallarium postarum sub pena furcarum quia sunt magne importantie. Curri cito cito, curri cito ». — « Portentur diu noctuque non celeriter sed fulminantissime per cavallarium postarum, sub pena mille furcarum. Cito, cito, cito,

(1) Ohmann Fritz, *Die Anfänge des Postwesens und die Taxis*. Leipzig, Humblot, 1909, pag. 51 e sgg.

(2) Osio, *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi*. Milano, 1864-1872, II, 163, 224, 343, 357.

cito, cito, cito. Datum Mediolani, hora XXII »; e cioè, traduciamo l'ultimo di questi ordini curiosi: « si porti la lettera viaggiando giorno e notte, non solo presto, ma come il fulmine, dal cavallaro delle poste, sotto pena di mille forche. Presto, presto, presto, ecc. Consegnata a Milano alle ore 22 ».

Un'altra formula troviamo in una lettera del Duca, del 15 gennaio 1428, al suo famigliare Galeazzo da Crema, che si trovava nel territorio parmense: « Consignentur officiali bulletarum Parme, qui eas det Galeaz in manibus propriis aut eas mittat ad Franciscum Barbavariam per caballarios postarum ».

Queste lettere dimostrano che al messo si indicava il modo come doveva viaggiare e lo scopo, e talora si indicava anche l'ora della consegna che, naturalmente, il mandante avrà scritto sur una bolletta da tenere presso di sè controfirmata dal messo. La lettera del 1428, da consegnarsi in Parma all'ufficiale delle bollette, lascia pur supporre che il ricevente rilasciasse una ricevuta.

Ma in questi documenti non troviamo indicazioni per le poste di cambio, come le vedremo più tardi, e mancava così il mezzo più efficace per controllare la regolarità del servizio.

Nella lettera del 1425 si dice che la spedizione ha luogo « per caballarios postarum ». Questo accenno a una pluralità di messi lascia intendere che, oltre al cambio dei cavalli alle *Poste,* avesse luogo anche un cambio di corrieri.

Ma forse andremmo tropp'oltre se volessimo da ciò inferire che ci fosse già, al tempo dei Visconti, un sistema organizzato di *staffette*. (*Staffetta*, nel linguaggio postale dal 1500 in poi, era il corriere che faceva solo un tratto del viaggio cedendo, a suo luogo, il messaggio al successivo). E neppur basta ad autorizzare questa ipotesi l'espressione « cavalcando di giorno e di notte », giacchè si trattava di viaggi brevi e un solo corriere poteva cavalcar tutta la tratta, se, come un documento dice, partiva verso sera; nelle poste trovava cavalli freschi e modo di ristorarsi. E la frase « diu noctuque » può anche avere un senso convenzionale, o pure avvertire il messo che non passi proprio l'intera notte in riposo.

Insomma, i documenti citati non provano l'esistenza di un vero sistema di staffette, quantunque non sia dubbia la loro comparsa come eccezione; provano però che il Governo Visconteo aveva esteso le antiche poste pei cavalli, formandone una vera rete e creato un facile e spedito servizio di corrieri (1).

La gloria di aver creato un servizio regolare di staffette postali, rendendo possibile, in un tempo relativamente breve, la sollecita trasmissione di messaggi a grandi distanze, spetta agli Sforza.

I documenti finora noti ci mostrano questo servizio perfettamente organizzato nel 1494 e nel 1495, allorchè il Duca Gian Galeazzo, dopo il matrimonio di Bianca Maria, volle introdurre un regolare scambio di corrieri colla Corte dell'Imperatore Massimiliano e ordinò di porre una stazione a Tavernelle. Altro egli non intese fare con ciò che stringere i legami fra due Corti a vantaggio di interessi dinastici: e in seguito, poichè la Corte imperiale cambiava sovente dimora e la via del Gottardo riusciva troppo lunga, troviamo nel 1496 la linea milanese metter capo a Innsbruck dove compare il primo della celebre famiglia dei Taxis come Maestro delle Poste. A lui si deve l'organizzazione di queste linee di staffette attraverso tutto il dominio degli Absburgo (2).

Quando lo Sforza organizzava un sistema di corrieri attraverso le strade malagevoli delle Alpi, doveva già essere di molto sviluppato e perfezionato quel servizio attraverso le strade assai più facili, e percorse da intense correnti di commercio, della Valle del Po. E quantunque i documenti fin'ora noti parlino solo della linea che metteva capo alla Valle dell'Inn, l'esistenza di una rete di linee postali, che tutte si rannodassero presso la Corte e la Cancelleria di Milano, viene in certo modo attestata dal fatto che presso questa Corte esisteva una specie di Direttore Generale dei corrieri, carica affidata a Tommaso Brasca di quella stessa famiglia alla quale apparteneva il diplomatico Erasmo.

Tutto è nelle mani di lui: egli solo spedisce la valigia che

(1) Ohmann, op. cit., pag. 56 e sg.
(2) Schulte, op. cit.

contiene la corrispondenza ufficiale; egli rilascia una bolletta accompagnatoria al corriere che cavalca fino alla prossima stazione dove un altro lo rileva per fare lo stesso alla stazione seguente. La consegna è autenticata dalla firma delle autorità supreme del luogo di destinazione, il Referendario o il Podestà.

L'Ohmann ha pubblicato quattro lettere accompagnatorie dei corrieri sulle linee Milano-Innsbruck e Milano-Worms, conservate negli Archivi di Innsbruck, del 6 febbraio, 2 ottobre, 8 e 11 novembre 1495 che testimoniano questa mirabile organizzazione. Nella prima l'ordine di partenza dice così: « Mediolani die veneris sexto Februarii 1495 hora octava noctis. Cavallari de le poste fin a Bormio e poi finchè se trova lo Serenissimo Re dei Romani portate la presente bolgieta cito, cito, cito, cito, volando di e nocte senza perdere tempo alcuno . . . sobscrivendo la presente de posta in posta. Consignata Caballario hora sexta: Thomas Brasca, ducalis caballariorum officialis ».

Quindi il cavallaro di Milano annota di aver consegnato il plico al corriere di Como per S. Pietro, il sabato 7 alle 18, il Referendario di Como lo passa col suo visto al corriere per Tirano, il quale fa la consegna l'8 in Tirano al corriere per Bormio; qui la riceve il corriere tedesco che la riconsegna colla sua firma a Landeg, il 10, al suo collega per Innsbruck, dove è l'11.

E così due pacchi di lettere ducali partiti da Milano l'8 novembre arrivano il 15 a Worms dopo quindici tappe ed altrettanti controlli (1).

Questo controllo dei messi fatto da persone che erano direttamente responsabili di fronte al Governo rendeva possibile una sicurezza d'esercizio dalla quale in altri paesi si era ancora molto lontani.

Nell'organizzazione di queste poste l'attività privata è affatto estranea: e anche l'uso ne era interdetto ai privati, almeno finchè il Capo dei corrieri manteneva alla Corte milanese il suo carattere ufficiale e le valigie partivano sigillate dalle sue mani. La

(1) Ohmann, op. cit., pag. 319, 322.

Posta è quindi come un esclusivo strumento, così anche un prodotto proprio della ragione di Stato. Essa, naturalmente, ha preso dalle antiche stazioni pel cambio dei cavalli, più che il nome, l'esempio; ma per l'organizzazione di quel cambio e per la regolarità nella partenza e nel succedersi delle staffette, occorreva molto studio e una grande forza di volontà; e l'organizzazione della Posta milanese si è proprio formata senza esempi stranieri ed è il modello insuperato delle poste dinastiche sorte poi negli altri Stati. Neppur Venezia aveva ancora verso il 1500 un servizio regolare di comunicazioni con cambio di corrieri nè un regolare sistema di linee, quantunque fin dal 1305 esistesse una Corporazione di corrieri della Repubblica; essa, come del rimanente tutta l'Italia media, eccettuato il Dominio di Milano, seguiva ancora l'antico tradizionale sistema che rendeva possibile ai corrieri come a qualunque altro viaggiatore, il cambio dei cavalli nelle stazioni (1).

La Posta così meravigliosamente organizzata dai Visconti e dagli Sforza, era, ripetiamo, esclusivamente di Stato; molto tempo doveva ancora passare prima che essa divenisse accessibile all'uso privato. Questa trasformazione avvenne quando la famiglia dei Tassi si fu impadronita dell'esercizio, che seppe estendere a quasi tutta Europa. I trattati coi Tassi per la linea Absburgo-Sforza fino al 1515 confermano che la Posta era ancora Istituto di Corte; i capilinea non sono città, ma Corti, e inoltre frequente ritorna il divieto di accettare lettere e pacchi di persone private. Ma, poichè la necessità era più forte dei divieti, tanto che fin dal 1500 si ha notizia, eccezione sintomatica, d'un pacco privato viaggiante con la staffetta, si può ritenere che nei primi anni del secolo XVI l'abuso si andasse tacitamente generalizzando. Così può spiegarsi il segreto degli enormi guadagni dei Tassi i quali,

(1) OHMANN, op. cit., pag. 61 e sgg.

usufruendo di un'istituzione pagata dallo Stato, godevano, sul principio, tutti interi i proventi del servizio pubblico (1).

La serie dei documenti, diremo così, postali dell'Archivio della nostra Camera mercantile, si apre appunto con un decreto di Francesco II Sforza, del 4 agosto 1522, col quale il Duca di Milano, dopo aver deplorato che molti cavallari andassero fuor del Dominio a sua insaputa e senza licenza dell' « Officiale a li cavallari » non ostanti i divieti emanati in passato, il che, soggiunge, « ha ceduto e cede in grande danno suo e del Stato », proibisce a tutti, compresi i mercanti, di mandar fuor del Dominio persone che corrano in posta sotto pena di cento ducati d'oro (2).

Questo decreto ha, secondo noi, una grande importanza nella storia della nostra Posta dacchè ce la mostra in un vero periodo di transizione, quando non è più essenzialmente dinastica e non è ancora interamente libera all'esercizio privato.

Infatti il divieto del Duca non è di consegnare lettere o pacchi privati al corriere ufficiale di Stato, ma di mandare corrieri per proprio conto fuor del Dominio, dove appunto si protendevano le linee organizzate dagli Sforza, senza permesso dell'Autorità. Ciò mi sembra significare che qui da noi l'abuso di servirsi dei corrieri ufficiali era già tollerato e forse fino al punto che lo Stato ne ricavava qualche lucro, se nella spedizione dei corrieri privati il Duca vedeva un danno all'azienda governativa, in altre parole una concorrenza pericolosa. Non si comprenderebbe l'esclusione, da parte del Governo, di un esercizio privato, quando esso non avesse avuto, in qualche modo, i mezzi per sostituirlo.

In questa opinione mi confermano e l'estensione del divieto ai mercanti e la supplica rivolta, in tale circostanza, dalla nostra Camera al Sovrano. In quella supplica i negozianti milanesi esortavano il Duca a non comprenderli nell'ordine suddetto, giacchè essi per l'addietro si erano sempre serviti, senza ostacoli, di propri cavallari, persone di fiducia, dai quali richiedevano anche

(1) SCHULTE, op. cit.

(2) Archivio storico civico, fondo citato, *Corrieri, Messaggerie e Poste.*

una cauzione dovendo molto spesso spedire denari a Venezia ed altrove. Par dunque sicuro che nel 1522 il servizio di Stato fosse già in certa misura accessibile ai privati, quantunque non in modo da meritare la fiducia dei mercanti.

La Camera mercantile di Milano dichiarava nel 1522 al Duca, che da gran tempo si serviva di propri corrieri. Era ben naturale che un ente come la « Universitas mercatorum » provvedesse da sè alle comunicazioni quando gli unici servizi organizzati erano esclusivamente riservati al Governo. E chi sa da quanto tempo aveva provveduto a quella imprescindibile necessità.

Il documento più antico finora noto che tratti di questo argomento è del 1436, 16 marzo: è un verbale di un'ordinanza del Consiglio della « Nazione » milanese in Venezia, nella quale furono deliberati alcuni statuti per migliorare le comunicazioni fra Venezia e Milano, affinchè le « mercanzie vadano cun bon ordene et raxone e con li modi che a Dio e al mondo siano boni e laudabili ».

Tali statuti stabilivano:

Che i negozianti milanesi ascritti alla Corporazione di Venezia dessero tutte le loro robe dirette in Lombardia al corriere della Corporazione stessa, autorizzato dal Console, pagando il prezzo stabilito per la condotta, e consegnando al medesimo lettere di pagamento. Il viaggio con mercanzie era fatto lungo il Po, ed i corrieri non potevano partire se prima il Console della Lombardia non avesse collaudato le barche.

Durante il viaggio, non dovevano mai abbandonare la loro nave se non per pagare i dazi. Dovevano diligentemente registrare (« mettere in cartolina ») tutti i colli ricevuti. In caso di controversia fra mercanti e corrieri, il giudizio spettava al Console, il quale pure doveva intervenire in caso di sinistri durante i viaggi [1].

---

[1] Archivio di Stato di Venezia. Il documento è riassunto dal Cantù nella citata: *Scorsa di un lombardo negli Archivi di Venezia*, pag. 187 e sgg.

Il documento riporta anche la tariffa della condotta, dove però mancano le cifre: è ad ogni modo interessante perchè enumera i generi che venivano mandati per mezzo di questi corrieri lungo il Po da Venezia a Lodi o Pavia, d'onde pare la roba procedesse per terra. Tali generi erano: sapone, cotoni, spezie, cera, lane lucide e lavate, spezie grosse, piombo, lana della Giudecca, stagno, corame della Giudecca, rame, « carne de ogni raxon », limoni, fichi, allume, valonia, busso, pelli crude, mandorle, capperi, malvasia, sete, stoffe di seta, pelli di vaio e martora.

I corrieri di cui si parla nel citato verbale andavan per acqua e sembra fossero adibiti più che ad altro al trasporto di mercanzie, ma è certo che tra Milano e Venezia altri andavan, più speditamente, per terra: in uno dei paragrafi, infatti, si dice che, di regola, non si doveva consegnare in Venezia la roba a un corriere che non fosse venuto con mercanzie da Milano; ma, quando non se ne trovasse uno di questi, il Console poteva permettere la consegna ad uno venuto per terra.

Per trovare altri documenti di questo genere bisogna saltare al 1525: in questo anno la Camera mercantile di Milano approvava un capitolato pattuito fra i lombardi di Venezia e i corrieri per e da Milano [1]. Si vede che il Duca Francesco II, davanti alle istanze dei nostri, aveva dovuto cedere, ed ora si voleva riformare il servizio per dimostrare che la Camera non aveva bisogno di ricorrere ai corrieri ducali.

Ecco in qual modo questa istituzione funzionava:

I Corrieri per Milano dovevano partire da Venezia il giovedì sera, d'estate alle due di notte, d'inverno alle quattro, e non altrimenti, sotto pena di dieci ducati d'oro, e di un ducato per ogni balla o fagotto che prendessero con sè passato quel termine. Alla stessa pena andavan soggetti i mercanti che li avessero trattenuti oltre quell'ora.

Si era scelto il giovedì come giornata più comoda del sabato giacchè, in quest'ultimo giorno, « se reduceno a li datii et

[1] Archivio storico civico, fondo citato, *Corrieri, Messagerie e Poste.*

bullette tutti li negotii et expeditioni de la settimana » e i mercanti erano impegnati tutta la giornata all'Ufficio delle Bollette dove era gran ressa di gente.

Era in Venezia un « Maestro dei corrieri milanesi » il quale doveva riscuotere le multe; non potendo egli, le riscuotevano i « Provveditori di cammino », ufficiali, par certo, veneziani ai quali come compenso si dava un marchetto di ducato in più: e queste multe erano devolute per metà alla Scuola di S. Ambrogio, per metà al corriere che veniva dopo il contravventore.

Il Maestro doveva denunciare i negozianti e i corrieri contumaci al Console, o essendo vacante il Consolato, ai Rettori della Scuola di S. Ambrogio. E ciò sotto pena di dieci ducati.

I Corrieri non potevano partirsi da Milano, se prima non avessero consegnato tutte le mercanzie che avevano portato con sè, sotto pena di cinque ducati; eccettuati i casi di forza maggiore, come inondazioni, guerre, impedimenti frapposti dai dazieri o innovazioni nei dazi: in questi casi il giudizio era riservato a una Commissione di tre negozianti milanesi residenti a Venezia.

Altre e più complete notizie su questa organizzazione abbiamo nel 1544. Il 27 agosto i mercanti di Milano, considerando che il Maestro dei corrieri non aveva compenso adeguato nei due soldi per ogni collo portato per terra, deliberarono di dargli in più un soldo per ogni collo portato per il Po. Nell'ottobre la nostra Camera invitava il Console e i Priori della Scuola di S. Ambrogio in Venezia a confermare un ordine da essa deliberato, che per la condotta a Milano, per la via di Padova e Verona, di robe affidate ai corrieri ordinari della camera stessa, si pagassero al Maestro due marchetti per ogni balla, cassa, fagotto o scattola, e quattro per le stoffe di seta, i panni di grana, i ciambellotti; e due marchetti per ogni « gruppo » o plico di denari. Il Maestro doveva tenere una registrazione esatta di tutti i colli, che i corrieri erano obbligati a notificargli.

Il 4 novembre si formulava un nuovo regolamento pei quattro corrieri dei mercanti tra Milano e Venezia [1].

[1] Archivio storico civico, fondo citato.

Dovevano andar per ordine, in modo che nessuno avesse vantaggio sugli altri; partir da Milano il mercoledì colle lettere, andar diritto a Venezia e ripartirne dopo otto giorni. Quanto alle robe, avevano tempo altri otto giorni per incamminarle dopo la partenza delle lettere. I Maestri dei corrieri in Milano e in Venezia dovevano denunciare le mancanze: le multe, cinque ducati d'oro, andavano alla Scuola di S. Ambrogio in Venezia se la colpa era stata commessa colà, e a beneficio della Fabbrica di S. Maria presso S. Celso, se in Milano.

Le mercanzie condotte da Venezia a Milano non dovevano stare in cammino più di un mese, e quelle da Milano a Venezia diciotto giorni, dacchè andavano secondo corrente. Se, in caso di mal tempo, i corrieri non avessero potuto caricare e far partire la roba al giorno fissato, erano loro concessi due giorni di tolleranza, ma in questo frattempo non potevano accettare altra roba, sotto pena d'uno scudo d'oro da pagarsi al corriere che veniva appresso. Se non consegnavano la merce al tempo debito, il negoziante al quale era destinata non era tenuto a pagare più della metà della condotta.

Per alcune merci si pagava la condotta a ragion di soma; per altra « roba sutta » come sete e stoffe seriche, rabarbaro, scamonèa, manna e altre « robe sottili di valuta » tre imperiali per lira a Milano, e quattro marchetti a Venezia. La tariffa per le lettere era di otto marchetti per oncia a Venezia e sei soldi a Milano; per le lettere al di sotto di un dato peso due e tre rispettivamente. Per porto di oro in pezzi, sembra, « gruppi de ori » sedici soldi imperiali per cento a Milano e venti marchetti a Venezia; per monete, rispettivamente, trentaquattro e quaranta per cento.

Se i corrieri avessero aperto lungo la via i plichi di denaro per servirsene, erano condannati, la prima volta in dieci ducati; se recidivi eran privati dell'ufficio. Era inoltre loro proibito di negoziare per proprio conto o per commissione altrui sotto pena della perdita della roba e della loro rimozione dall'ufficio. In caso di perdita o avaria delle mercanzie, imputabile a loro negligenza, o di sequestro che lungo il cammino venisse loro fatto per loro propri debiti, erano tenuti a risarcire i danni.

Questi regolamenti vennero confermati e, in qualche particolare, modificati nel 1551, nel 1559 e nel 1596.

Non si può dire che la Camera non si adoperasse per garantire ai negozianti il trasporto delle loro mercanzie e delle loro corrispondenze e non avesse ragione di ritenere il proprio servizio assai più sicuro di quello che poteva offrire il Governo. Nella difesa di questa loro azienda i mercanti furono tenaci anche quando affidandosi al Governo avrebbero avuto più da guadagnare che da perdere.

❧

A mezzo il secolo XVI, e precisamente nel 1545, si organizzava, in modo definitivo, la Posta nello Stato di Milano, mantenendo pur sempre il carattere di una funzione di Stato, ma assumendo insieme il servizio dei privati. Il Governatore di Milano, Marchese del Vasto, pubblicava il 31 gennaio di quell'anno le « Istruzioni al Maestro Generale delle Poste Cesaree » che sono il primo documento ufficiale di quella organizzazione in Lombardia [1].

Il Maestro di Posta era messo alla diretta dipendenza del Gran Cancelliere Cesareo, l'altissimo funzionario che veniva subito dopo il Governatore. Non poteva assentarsi dall'ufficio senza permesso di lui. Sovrintendeva a tutti i corrieri, cavallari e *poste*. Qui la parola posta comincia a perdere l'antico significato di stazione pel cambio di cavalli, per assumere quello di staffetta.

Non poteva adoperare i corrieri per conto di privati se non con licenza del suo Capo, e di tutte le spedizioni private doveva tener conto in registri, indicando sempre l'ora della partenza affinchè non sfuggissero ad una rigorosa sorveglianza.

La corrispondenza del Governo per Roma, per la Corte Cesarea o per qualunque luogo, doveva essere portata in plico a parte; proibito mescolarvi altre lettere. La consegna delle corrispondenze private doveva aver luogo il giorno dopo di quella

[1] Archivio storico civico, fondo citato.

delle governative. Nella distribuzione dei viaggi il Maestro doveva seguire una « rota » in modo da non favorire un corriere piuttosto che un altro.

Quando il Governatore era fuori di Milano il Maestro delle Poste, coi suoi ufficiali, doveva seguirlo: l'uno e gli altri avevano indennità di trasferta. Le « Istruzioni » reali elevarono da trentadue a cento lire il mese lo stipendio del Maestro perchè non prendesse mancie o regalie.

Gli Ufficiali dovevano essere nominati dal Re o dal Governatore, e dar cauzione ad arbitrio di quest'ultimo.

Quando la spedizione dei corrieri o staffette importasse più di tre imperiali, non potevano partire senza bollette degli speditori; quando meno bastava la fede giurata del Maestro per non dare a quelli troppo disturbo; bollette e fedi si passavano a un revisore che le trasmetteva alla Regia Camera per il saldo.

Qui le « Istruzioni » vogliono intendere speditori addetti a Uffici governativi; pur troppo non ci dicono a quali tariffe e a quali norme fosse soggetto il pagamento da parte dei privati; dicono solo che l'emolumento spettava al Maestro, ai cancellieri del suo ufficio e ai corrieri; e, a dirimere ogni causa di dissidio fra di loro, stabiliva che al Maestro toccasse una metà, e l'altra metà fosse divisa fra gli altri ufficiali. Sembra dunque che fino ad ora il Governo non percepisse alcuna parte dei proventi del servizio privato.

Affinchè la Camera sapesse la spesa necessaria per mandar cavallari e lettere « sì a viagi quanto per staffette e cavalcate, come spesso accade per diversi bisogni » le « Istruzioni » prescrivevano le tariffe che più sotto riportiamo. Si fa qui una distinzione nelle spedizioni: *viaggi, staffette e cavalcate.* Secondo gli esempi riportati dal Rezasco nel citato « Dizionario del linguaggio storico-amministrativo italiano », per viaggi si dovrebbe intendere l'andata periodica di un corriere su determinate linee; staffetta sarebbe il corriere mandato apposta per bisogni urgenti, cavalcata il corriere ordinario che portava le lettere da un posto all'altro, a brevi distanze. Ma un esame della tariffa mi persuade che essa non riguarda le spedizioni ordinarie, ma, almeno nei

primi due casi, le straordinarie. Infatti le istruzioni stesse soggiungono « come spesso accade per diversi bisogni »; e iniziando la tariffa coi viaggi, quasi a spiegazione della parola, dicono: « andar *un corero* di tutta diligenza « de longo » (cioè direttamente) da Milano a... » E poi: un viaggio da Milano a Roma, per esempio, costava 45 scudi; se si tratta, come è probabile, degli scudi del sole, battuti nel 1538 da Carlo V, pari a lire imperiali 5 e 10 soldi, quella somma corrispondeva a lire imperiali 247 e mezza; e, se vogliamo un ragguaglio approssimativo colle nostre lire, dacchè la lira imperiale, nel 1538 corrispondeva presso a poco a 1.93, avremo la somma di circa lire 525.

Per staffetta, settantasette lire imperiali, italiane circa 149, e non si parla di ritorno.

La stessa elevatezza di prezzi per i viaggi e la stessa differenza proporzionale per le staffette sulle altre linee.

Questi dati lasciano, a parer mio, supporre che nella tariffa per *viaggi* s'intenda l'andata di un corriere apposito che compie tutto il viaggio e, occorrendo, ritorna colla risposta; per staffette, che richiedono una spesa inferiore, una spedizione straordinaria valendosi delle staffette ordinarie disseminate nelle poste, alcune delle quali sembra non avessero salario e forse erano adibite in supplenza o in sopranumero.

Ed ora ecco la tariffa:

PER VIAGGI.

da Milano a:

Piacenza	Poste 4	—	Scudi 4	—	con ritorno	
Asti	» 8	—	8 1/2	—	15	
Torino	» 8	—	9	—	16	
Mantova	» 9	—	9 1/2	—	17	
Venezia	» 14	—	16	—	28	
Trento	» 14	—	16	—	28	
Genova	» 10	—	10 1/2	—	17 1/2	
Roma	» 38	—	45	—	72	
Napoli	» 50	—	67	—	110	

da Milano a:		Scudi	con ritorno
Lione	Poste 36	— 45	— 72
Parigi	» 64	— 80	— 150
Fiandra (Bruxelles, Gand, Anversa, via Francia)	» 83	— 110	— 165
Id. (via Germania) .	» 57	— 100	— 155
Spira	» 36	— 65	— 105
Barcellona [1] . . .	» 56	— 80	— 150
Toledo	» 92	— 140	— 210

Per le staffette.

da Milano a:		
Mantova	Lire	18
Venezia.	»	45 o 35 (se le staffette da Mantova in là non sono salariate).
Firenze.	»	44
Roma	»	77
Napoli	»	110
Trento	»	28
Spira	»	99
Ratisbona	»	93 $^1/_2$
Fiandra	»	154

« Le altre staffette che sogliono mandarsi per lo Stato e fuori si paghino a ragione di 40 soldi per posta ».

Di cavalcate se ne enumerano solo tre: per Venezia due scudi e dodici soldi, fra Tortona e Genova, da Como a Bellinzona, lire quattro; e si soggiunge che questa ricompensa va data quando le poste non sono salariate.

Le « Istruzioni » del 1545, pur troppo così monche e poco chiare, non dicono se già fossero istituiti e funzionassero dei veri

---

(1) Per l' interno della Spagna, 1 ducato per posta.

« ordinari » per le grandi distanze: le tariffe suesposte non possono, ripetiamo, che riguardare spedizioni straordinarie.

Gli « ordinari » compaiono invece nel nuovo regolamento dato dal Governo di Madrid, 1599, a Don Giovanni Tassi, nominato Corriere maggiore dello Stato di Milano: regolamento che lo obbligava a mandare ordinari a Roma, Genova, Venezia « y otras partes » secondo il solito, e ogni trenta giorni, in Ispagna, a tutte sue spese, e lo rendeva responsabile delle mancanze dei suoi ufficiali. Vuol dunque dire che gli ordinari esistevano da qualche tempo, ma erano ancora nel periodo di organizzazione; dacchè per esempio, ad un certo punto soggiunge: « quanto al porre ordinario per le Fiandre, dovrà mettersi d'accordo col Governatore secondo che a questo sembrerà opportuno al ben pubblico e al servizio reale » ([1]).

Abbiamo qui la prova dell'esattezza dell'interpretazione da noi data della parola « viaggi » nella tariffa suesposta, che non si trattasse cioè di andate periodiche, come lascierebbero credere gli esempi addotti dal Rezasco, giacchè in quella tariffa, nel 1545, si menziona la linea per la Fiandra, e nel Regolamento del 1599 si dichiara che un ordinario per quei paesi non esiste ancora.

Il documento che stiamo esaminando segnala un altro progresso, una tariffa ordinaria per le lettere. Essa divideva i prezzi in due categorie: secondo il peso, e secondo il numero e il formato dei fogli. I plichi di carte da pesarsi pagavano quattro soldi (imperiali) l'oncia per Mortara, Cremona, Piacenza, Bergamo, Brescia, Crema, Genova, sei per Modena, Bologna, Ferrara, otto per Firenze, Siena, Pesaro, Ancona, Trento, nove per Verona, Vicenza, Padova, Venezia, dodici per Roma, quindici per Napoli, diciotto per Sicilia, venti per Leon, ventisei e tre denari per Spagna e Fiandra, e, infine, dodici per la Corte dell'Imperatore. Le altre per un foglio tre soldi, e due per mezzo foglio, fino a Firenze, Siena, Ancona, Pesaro, Venezia, Roma, Napoli, e, sembra, tutte due soldi per le altre parti d'Italia.

([1]) Archivio storico civico, fondo citato.

Il Regolamento del 1599 prescriveva al Corriere maggiore di tenere un ufficio, per l'accettazione e la distribuzione delle carte, sulla Piazza Mercanti « per maggior comodo dei negozianti ». Ecco finalmente la prova che il servizio postale era, non più per tolleranza, ma per legittima sanzione, esteso ai privati.

Pochi anni dopo, nel 1616, un luogotenente del Corriere maggiore, Ottavio Cotogno, compilava una nota degli ordinari in partenza e in arrivo, a Milano, la quale ci dà un'idea abbastanza chiara di questa più perfetta organizzazione [1]. Ecco per esempio:

Linea di Venezia (per Bergamo, Brescia, Verona): il corriere partiva da Milano il mercoledì, arrivava il lunedì.

Linea Cremona-Mantova: partenza il sabato, arrivo il giovedì.

Linea Roma-Napoli-Sicilia-Malta: partenza al mercoledì.

Linea di Genova, due partenze: la domenica colle lettere per Savona-Ventimiglia, Pisa-Lucca; il mercoledì colle lettere provenienti da Venezia.

Linea di Torino: partenza il sabato, arrivo il mercoledì. Una staffetta ordinaria parte per Torino e tutto il Piemonte appena giunto l'ordinario di Roma. Una volta la settimana parte un pedone per Torino.

Linee di Parigi, Corte Imperiale, Tirolo, Baviera, Salisburgo, Svevia, Palatinato, Norimberga e Lorena, Fiandra, Inghilterra: partenza il mercoledì per Trento, Innspruch, Augusta, Praga, Colonia, Brusselles e Anversa. Fuori di queste vie e più oltre le lettere vanno pagate a parte.

Linee dell'alta Germania: partenza la domenica per Lindau, Coira e Costanza; arrivo il martedì. In questo stesso giorno, giunto l'ordinario di Venezia, parte un pedone per Chiavenna e Piuro.

Linea Venezia-Lione: l'ordinario passa da Milano ogni quindici giorni, il martedì d'estate e il mercoledì in inverno.

---

[1] Archivio storico civico, *Materie, Poste.*

Linea per la Spagna: partenza una volta al mese per la via di Alessandria, Torino, Lione, Burgos, Madrid.

In poco più di sessant'anni la dinastia dei Tassi aveva fatto miracoli. Essa ha scritto nella storia della civiltà in Europa una pagina immortale: pagina tutta italiana, giacchè quella gloriosa progenie ha le sue radici nel territorio di Bergamo.

Avevano i Tassi cominciato il loro lavoro in Germania, alla Corte di Massimiliano: Gianetto stava organizzando la Posta Cesarea per la Germania, quando, sulla fine del XV secolo, il Duca di Milano spingeva fin là le propaggini delle poste sforzesche.

Nel 1523 Simone veniva, per ordine di Carlo V, a dirigere le poste italiane, dove il suo compito doveva essere assai più facile, per la organizzazione già data a quei servizi dai nostri Duchi. L'Imperatore stesso lo raccomandava a Francesco II Sforza al quale avrà suggerito il primo regolamento da noi esaminato.

Cresciuta la complessa azienda, Simone la divise, nel 1542, coi suoi fratelli, con istrumento rogato in Milano dal notaio Sabadino, tenendo per sè la Correria di Milano, sotto forma di un monopolio, privilegiato dal Governo, che si apprestava a difendere energicamente. Fu egli senza dubbio l'ispiratore del rigoroso decreto di Francesco II contro i corrieri privati. Non riuscito a bandirli, ebbe più tardi, nel 1556, l'abilità di *surripere,* come dicevano allora, cioè di strappare con insistenze e artifici, al Governatore Cardinale Madruzzi un decreto più rigoroso ancora, col quale si prescriveva che nessuna persona, sotto pretesto di essere corriere ordinario dei mercanti di Fiandra, Francia, Lione, Venezia e Genova, potesse passare per lo Stato di Milano se prima non si fosse presentato al Tassi o ai suoi luogotenenti, proibiva di spedire corrieri a cavallo o a piedi senza loro licenza, e levar lettere se non per mezzo dei loro ufficiali, sotto pena di trecento scudi e due tratti di corda!

Ma la nostra Camera, a sua volta, dimostrò che quel decreto non era regolare e non poteva essere interinato dal Senato perchè mancante di certe firme, e riuscì a farlo revocare ottenendo la conferma del suo antico diritto, sanzionato fin dal 1436,

di spedire corrieri « a ogni parte dell'Alemagna, Fiandra, Francia, Venezia, Lione e Genova, e di ricevere le risposte delle loro lettere e pieghi, fagotti, pecunie ed altro, con li suoi uomini ordinari e pedoni ». Importantissima dichiarazione: i documenti giunti a noi non ci parlano che del servizio speciale per Venezia, per Genova, e, vedremo, per Lindau; ma il servizio speciale della nostra Camera aveva ben altra estensione.

Simone Tassi, e poi suo figlio Ruggero, non cessarono dalle molestie, ma, finalmente, nel 1561, il Senato, per ordine del Re, cominciò a trattare la causa, quantunque il Tassi strepitasse sostenendo che una causa come questa, riguardante un'azienda di Stato, era di spettanza del Governatore. A quel tempo le cause erano eterne; e questa si trascinò fino al 1592; ma la sentenza fu in tutto favorevole alla Camera la quale se ne valse per far rimangiare al Doge di Genova e a quello di Venezia due dei soliti decreti surrettizi loro strappati dall'irrequieto Tassi. Il Doge di Venezia, per esempio, non aveva ragione di molestare i nostri mercanti perchè i loro corrieri particolari portavano gratis le corrispondenze del Governo veneto dirette a Milano, il che certo i Tassi non eran disposti a fare.

Le molestie non cessarono mai: le continuò, dopo Ruggero, Lucia Cattaneo Tassi a lui successa nell'importante ufficio, e, ancora nel 1643, il Capitano di Giustizia ordinava si osservasse senz'altro la sentenza senatoria del 1592.

Nel 1750 la Camera dovette ingaggiare un'altra lotta, questa volta meno fortunata, per la difesa dei suoi diritti, diremo così, postali.

Il Governo austriaco aveva posto mano in quell'anno a una riorganizzazione generale del servizio delle Poste coll'intento preciso di incorporare all'azienda governativa i servizi privati che ancora sussistevano, e aveva naturalmente compreso anche il corriere settimanale della Camera per Lindau, al quale i negozianti nostri pare tenessero in modo particolare. La Camera mise di mezzo il Conte di Ralp, il Marchese di Villasor e le principali personalità politiche del tempo, affinchè patrocinassero la sua causa presso l'Imperatore e offerse perfino di pagare duemila

lire l'anno purchè le fosse lasciato il suo corriere, « che da più di centoventi anni » arrivava a Milano ogni domenica, deponeva all'osteria dei Tre Re la valigia delle lettere, e in un'ora e mezza ne faceva la distribuzione a tutti i negozianti: il martedì sera raccoglieva la corrispondenza e partiva il mercoledì mattina, seguito dai muli coi fagotti e le mercanzie.

Poichè, col nuovo assetto delle Poste, le tariffe, specialmente quelle delle lettere, eran di molto rialzate, la Camera faceva osservare al Governatore [1] che il frequentissimo transito delle merci dalla Germania, Fiandra e Olanda per Genova, Parma, Toscana e Romagna era dovuto alla tenue provvisione di venti soldi circa per balla di cui si accontentavano i corrieri dei mercanti e anche alla tenue spesa per il porto delle lettere, poco più d'un quattrino l'una, anche se più d'un foglio. Dovendo spendere di più i mercanti sarebbero stati costretti a gravare le merci che avrebbero preso altro cammino, come avevan già fatto i frutti di Genova diretti in Germania, preferendo la via di mare per Amburgo e Amsterdam, e gran parte delle mercanzie dirette in Toscana, che avevano abbandonato la via di Milano, per prendere quella di Bolzano e Verona.

Quello che alletta gli stranieri, continuava il memoriale, a mandare le loro mercanzie piuttosto da una parte che dall'altra, è anche, oltre il vantaggio nelle spese, la pronta spedizione in tutto il viaggio, la quale è resa possibile da un'attiva corrispondenza epistolare con tutti i luoghi pei quali i conducenti debbon passare.

Così, se i negozianti di Milano fossero privati del loro corriere di Lindau e dovessero sottostare alla nuova tariffa delle lettere, risentirebbero gravissimo danno; per lettere di mezzo foglio pagherebbero diciassette volte tanto, e per quelle d'un foglio e mezzo ventisei soldi invece d'un quattrino! Un mercante che spende cinquanta lire l'anno verrebbe a spenderne novecento, e se volesse spedir sempre lettere d'un foglio, tremila!

---

(1) Questi memoriali sono nell'Archivio storico civico, fondo citato.

Alla Camera mercantile si unì anche la Congregazione di Stato, l'alto Dicastero che da due secoli tutelava gli interessi delle città di Lombardia contro quelli del Fisco, dichiarando che la nuova tariffa postale non era una tariffa, ma una gabella. E qualche cosa si ottenne; alle nuove disposizioni venne fatto un temperamento nel senso che le lettere di negozianti tra Lindau e Milano pagassero un prezzo speciale: una parpagliola l'una; ma, se i pieghi contenessero altre corrispondenze, il Regio Ufficio aveva il diritto di aprirle e sottoporle alla tariffa generale per la posta di Germania (1).

Quanto alla questione del corriere non sappiamo come andasse a finire. La serie di questi documenti nell'Archivio camerale cessa col 1737; ma è probabile che i Mercanti abbian dovuto sottostare alla legge comune. Oramai le poste avevano una organizzazione più solida e regolare e doveva andar cessando il bisogno di corrieri speciali.

Le Università dei mercanti e la Camera di Commercio che le succedette, non cessarono mai di occuparsi delle comunicazioni. A noi basta l'averne descritta l'azione nel periodo, diremo così, d'infanzia di questo importantissimo ramo della pubblica amministrazione.

(1) Archivio storico civico, *Poste*, 827.

X.

LA SEDE

Origini del Broletto nuovo, centro della vita cittadina. — Suo aspetto nel 1396. — Disposizioni degli Statuti che lo riguardano. — Distribuzione dei Dicasteri che vi avevano sede. — Primitiva dimora dei Consoli e degli Abati. — Dov'era posto il Tribunale mercantile. — Il Duca concede alla Camera di fabbricarsi nuovi locali nel Broletto. Quale è la « Casa dei Mercanti » costruita nel 1433. — Vicende della piazza Mercanti. — Incendio del 1644. — Ricostruzione delle scuole Palatine. — Proposta di una riforma generale della piazza secondo il disegno del Seregni. — Mutamenti nel secolo XVIII. — La Camera abbandona la vecchia casa e acquista nuovi locali nel Pretorio (1804). — Smembramento della piazza Mercanti ai nostri tempi. — Demolizione della casa del Podestà (1867-1870). — Ricostruzione della sede della Camera di Commercio al posto dell'antica « Ferrata ». — La Camera di Commercio passa nelle scuole Palatine (1895) e finalmente nel palazzo dei Giureconsulti (1914). — La controversia fra la Camera e il Comune per la proprietà della piazza dei Mercanti e del portico del palazzo della Ragione (1481-1909....).

RA costume delle città medioevali di concentrare tutte le funzioni della vita civile nella piazza principale come, all'epoca romana, si concentravano nel Fôro. Milano, riavutasi dalla distruzione del Barbarossa, sentì il bisogno d'una nuova grande piazza che sostituisse quella dell'antico Arengo accanto al Duomo e fosse il centro della vita cittadina ormai complessa ed esuberante; nel 1228 il Consiglio Generale del Comune ne decretava la costruzione.

In seguito al solenne voto, nel medesimo anno, essendo Podestà Aliprando Fava da Brescia, si espropriarono molte case e torri nella località che prese più tardi il nome dai Mercanti e si diè principio ai lavori.

Sorse primo il palazzo centrale che noi chiamiamo della Ragione: nel 1233 si erano compiuti gli archi e il Podestà Oldrado da Tresseno, la cui statua equestre si vede sulla fronte meridionale del palazzo stesso, fece edificare il piano superiore, *solarium*, cioè il salone dove, nei primi tempi, usò radunarsi il Consiglio generale del Comune.

Sorsero poi tutt'intorno altri edifici in modo da formare quella piazza rettangolare, chiusa e comunicante coll'esterno per cinque porte corrispondenti alle principali arterie della città, che mantenne l'antico aspetto fino al suo smembramento cominciato tra il 1867 e il 1870.

E così: nel 1251 il Podestà Enrico Riva sembra facesse co-

struire, per quanto si può comprendere da una descrizione inesatta del Corio, la casa del Podestà e le carceri, occupando il lato verso la piazza del Duomo e parte dei due laterali: « al principio di la sua pretura le habitationi extimate circa al Broletto fece ruinare et a tre bande construere li presenti hedificii sopra quali si tractavano le cause della Comunità ». E forse quel Podestà « de tanta bontate che credeva che tutti i facti suoi Dio li facesse » andò anche più avanti fino a promuovere la costruzione di parte almeno dei lati verso S. Margherita e verso il Cordusio se a questo allude l'altro, non men vago e incompleto, accenno dello storico Tristano Calchi il quale, dopo aver ricordato il Podestà Riva, soggiunge: « in Urbe vero Forum ampliatum fuit, substructae porticus et cancelli sedesque jurisconsultorum et scribarum et nummulariorum ». I giureconsulti e i notai risiedevano appunto, quando il Calchi scriveva (fine del secolo XV), in edifici posti in quei due lati della piazza.

Nel 1272 sorse la torre fatta costruire da Napoleone Torriani; nel 1316, per iniziativa di Matteo Visconti, la bella loggia marmorea degli Osii, dalla quale si leggevano al pubblico i bandi e le sentenze, molto probabilmente al posto di una loggia più antica, portante lo stesso nome e destinata al medesimo uso, giacchè, sotto l'anno 1251, il Corio accenna ad un bando proclamato da quella loggia da un tubatore comunale [1]. Nel 1336 Azzone Visconti faceva compiere il lato verso via Orefici con un edificio, a portici, occupato più tardi dalle scuole Palatine, e ricostrutto, come vedremo, nel secolo XVII.

Se togliamo il magro accenno del Calchi, nessuna notizia sicura ci ha ancora indicato con precisione in quali anni sia stato costrutto il lato verso S. Margherita, dall'una e dall'altra parte della Torre, sostituito tra il 1564 e il 1654 dal Palazzo dei Giureconsulti, e quello verso il Cordusio: una parte di quest'ultimo fu demolita verso il 1878 per far luogo alla via Mercanti; quella che fortunatamente è rimasta intatta, in attesa d'un provvido ristauro, va attribuita, come dimostreremo fra poco, al principio del secolo XV.

[1] Corio B., *Historia di Milano*, Mediolani 1503, sotto l'anno 1251.

IL PALAZZO DEI GIURECONSULTI E IL PALAZZO DELLA PROVVISIONE SUL PRINCIPIO DEL SECOLO XVIII

INCISIONE DI M. A. DAL RE

ARCHIVIO STORICO CIVICO

Verso la fine del Trecento il Broletto nuovo, quasi completo, era considerato come una vera istituzione cittadina e gli Statuti del 1396 gli dedicavano tutto un capitolo sistemando in modo definitivo i Dicasteri che vi avevano, o dovevano avervi, sede, e disciplinando il movimento del pubblico che vi accorreva da ogni parte.

Secondo quegli Statuti i principali Dicasteri erano così distribuiti: nel lato verso la piazza del Duomo, e per un tratto dei due laterali, l'abitazione del Podestà con tutti i suoi uffici e le carceri. Dalla parte verso via Orefici, tra l'angolo e la loggia degli Osii, era un portico chiamato più tardi *della Ferrata* perchè chiuso da inferriate e destinato a custodire le masserizie sequestrate che ivi si vendevano all'asta per conto dello Stato, del Comune o di privati [1]; nel lato occidentale, verso il Cordusio, al di qua del portone dei Fustagnari, cioè sulla porzione demolita ai nostri giorni, e in parte di quello settentrionale fino al portone di S. Margherita, il Tribunale di Provvisione, vale a dire l'Amministrazione comunale insediatavi al piano superiore da Gian Galeazzo Visconti verso il 1386; al piano terreno il Collegio dei Giureconsulti che, dopo il 1564, passò nel nuovo palazzo fatto erigere da Papa Pio IV. Al di là del Portone dei Fustagnari, nella prima parte del portico che ancora rimane, si installò, probabilmente un pò più tardi perchè gli Statuti non ne fanno menzione, l'Ufficio detto dei Panigarola, una specie di Archivio tenuto per più secoli, in forza di un privilegio, da quella cospicua famiglia milanese e destinato a conservare le copie dei decreti dei Principi, degli editti, dei proclami e, in genere, di tutti gli atti pubblici di maggior rilievo.

Pel lato settentrionale, verso S. Margherita, le notizie sono confuse. Le indicazioni più precise riguardano il piano terreno fino alla torre che si voleva riservato ai notari.

Questo tratto, inchiudendo anche una camera dietro alla torre stessa, doveva restare sgombro e vi si dovevano aprire,

(1) Archivio storico civico: Località, Milano, cartella 219. Nei documenti civici si può seguire il funzionamento della Ferrata dalla metà del Cinquecento a tutto il secolo XVII.

almeno così il testo sembra significare, degli archi [1] sotto i quali i notari tenessero liberamente i loro tavoli e i loro banchi pronti al servizio del pubblico che accorreva a far rogare istrumenti. Dunque, fino alla torre, il pian terreno si riduceva ad una specie di portico aperto, come quello del palazzo della Ragione. È per questo riguardo veramente prezioso il disegno del Seregni che riproduciamo, rappresentante il lato settentrionale della piazza prima della costruzione del Palazzo dei Giureconsulti, dove si vede appunto come il luogo doveva essere stato rifatto, cioè aperto sul davanti e munito di finestre solo nella parte posteriore verso la via delle Farine.

Dal campanile in avanti si voleva pure che il pian terreno fosse ad ampie volte aperte: la volta vicina al portone di porta Orientale, sull'angolo, poi detto dei Borsinari, si voleva riservata agli uffici e al Tribunale del Giudice delle strade, acque e ponti, le due volte seguenti, verso il campanile, a quello del Giudice dei Dazi, il quale sembra venisse a confinare col Tribunale del Giudice delle vettovaglie restandone diviso da una tramezza (intramezzadura) [2]. Nel locale interno, dietro al portico, sembra fosse destinata la sede degli ufficiali, o birri, del Podestà [3]. Poco più tardi i locali interni, prospicienti in via Farine, furono occupati dai magazzini civici (gabella) del sale, che prima, secondo il Fiamma, erano sotto la casa del Podestà tra il portone dei

---

(1) « A porta Broleti que appellatur porte Cumane » (portone dei Fustagnari, si comprendeva quindi anche un tratto del lato verso il Cordusio) « usque ad portam Broleti que appellatur porta porte nove » (portone di S. Margherita) « et abinde usque ad campanile et includendo cameram que est retro post dictum campanile, palatium de subtus totaliter evacuetur et spatietur, *et volte aperiantur:* itaque dicto palatio seu dictis palatiis notarii de Mediolano possint libere et absque aliquo impedimento commorari et habere dischos et bancas sive sedes suas ».

(2) « A Porta Broleti que appellatur porte horientalis usque ad intramezaduram que est ad Tribunal judicis victualium, palatium de subtus totaliter evacuetur et spatietur et ille volte que ibi sunt aperiantur. Itaque due volte que sunt magis proxime ad Tribunal judicis victualium deputentur tribunali et officio judicis datiorum, tertia vero volta que est juxta dictam portam porte orientalis deputetur tribunalibus et officiis Judicis stratarum, pontium et aquarum ».

(3) « A campanili broleti novi usque ad portam broleti que vocatur porta porte horientalis, palatium *camera* de subtus totaliter evacuentur et spatientur, itaque baronii (leggi baruerii) ibidem possint, si expedierit, morari et habitare ».

Profumieri e quello dei Borsinari. Il piano superiore doveva essere in buona parte occupato dalle carceri del Pretorio.

Se male non interpretiamo il testo, pur troppo così poco chiaro, tanto i notai da una parte, come i magistrati civici dall'altra, esercitavano il loro ufficio in luogo aperto sotto il portico, in immediato contatto col pubblico, o da esso divisi al più da cancelli (spesso i documenti e anche i descrittori di Milano dei secoli XVII e XVIII menzionano i *cancelli,* specialmente quelli dei notai). Questa predilezione per le sedi aperte, alla quale già accennammo (pag. 23), doveva essere, anzi, tanto forte che gli statuti stessi impongono ai notari di rimuovere le tettoie e i banchi che tenevano sulla pubblica piazza nello spazio tra il palazzo centrale della Ragione e quello della Provvisione o anche addossate a quest'ultimo (¹).

Lo statuto menziona anche il Tribunale del Giudice dei malefizi e quello dei Consoli dei Mercanti, ma, ahimè! in modo così vago da rendere impossibile qualunque ipotesi. Esso dice: « i tribunali e i luoghi dove risiedono per render ragione il Giudice dei malefici, il Giudice delle vettovaglie, e i Consoli dei mercanti rimangano come sono e per essi non si faccia alcuna novità ». Il Giudice delle vettovaglie abbiam veduto dove si trovasse; quello dei malefici, facendo parte dell'ufficio o Curia del Podestà, a differenza degli altri giudici nominati che erano civici e dipendevano dal Tribunale di Provvisione, avrà, assai probabilmente avuto sede nella casa stessa del Podestà suo capo (Pretorio), ma il Tribunale dei Mercanti? Qui fortunatamente l'importante documento che stiamo per esaminare farà un po' di luce.

Gli statuti del Broletto determinano anche, con insolita precisione, la sede assegnata alla Università dei Mercanti. Essi dicono: « la camera dei Mercanti che è dopo l'Arengheria e l'altra camera della loggia degli Osii vicino a dove si sogliono leg-

(¹) « Omnes asides et omnia tectamina notariorum et aliarum quarumcumque personarum que sunt inter palatium magnum Broleti et dictum palatium credentie et maxime illa et ille que essent apodiate vel apodiata dicto Palatio credentie, removeantur ».

gere i bandi rimangano al Podestà, in nome del Comune di Milano, e in luogo di quelle i mercanti abbiano la camera che si trova sopra la porta del Broletto vicino alla chiesa di S. Michele al Gallo colla sala fino alla Arengheria, affinchè non disturbino il Podestà quando sale alla ringhiera » (1). Dunque, stando alla lettera di questo passo, l' Università dei mercanti occupava prima una stanza della loggia degli Osii vicino al balcone, e un'altra più in là che doveva far parte del Pretorio stesso, locali ora giudicati necessari per servizio del Podestà. Ora le vengono assegnati nuovi locali, più ampi e liberi, al piano superiore dell' edificio di Azzone Visconti, che divenne poi sede delle scuole Palatine, dalla loggia degli Osii (Arengheria) fin sopra al portone dei Ratti oggi ancora esistente, vicino alla piccola chiesa di San Michele al Gallo, che aveva la facciata nella via degli Orefici, e si svolgeva parallela al portone stesso e a pochissima distanza, non più dello spazio occupato oggi dalla casetta segnata col numero 24 la quale separa il portone dal palazzo delle Assicurazioni « Venezia ».

Così prescrivevano gli statuti: ma la prescrizione fu osservata? la Camera mercantile ebbe proprio quei locali? il documento al quale ho poc' anzi accennato ci autorizza a credere che o non li ebbe, o, se pur vi si insediò, poco dopo ne dovette sloggiare, sia per far posto alle scuole Palatine, dato che proprio nei primi anni del Quattrocento ve le abbia installate Giovanni Maria Visconti, come, senza portar prove esaurienti, asserisce il Sassi, sia per altre ragioni a noi ancora ignote.

Trentasette anni dopo la promulgazione degli Statuti, l'Università dei mercanti di Milano era ridotta in un meschino locale in via Orefici nella casa di un fabbro, e là doveva radunare il Consiglio e disbrigare tutti i suoi affari.

Nel 1433 presentava una istanza al Duca, facendogli notare

---

(1) « Camera mercatorum que est post arengeriam et alia camera lobie de Oxiis ubi prope consueverunt teneri banna remaneant ad potestatem pro commune Mediolani; et loco eius camere mercatorum habeant mercatores cameram que est supra portam Broleti prope ecclesiam Sancti Michaelis ad Gallum cum sala usque ad arengeriam et hoc ne mercatores impediant potestatem per scalas arengere ».

come quella sede fosse, oltrechè insufficiente, indecorosa, esprimendo il desiderio di averne una migliore in luogo più adatto, per esempio entro lo stesso Broletto e precisamente sopra al luogo dove i suoi Consoli rendevano giustizia, e chiedeva il permesso di fabbricare sopra quel luogo, a proprie spese, una camera adatta alle sue riunioni e al suo ufficio. Prometteva che non avrebbe in quel luogo occupato o impedito il suolo sottostante (de subtus) se non quanto occorresse per la fondazione dei pilastri ed altre operazioni necessarie per la costruzione di questa camera « in solario » cioè, secondo il significato che la parola *solarium* aveva nel medioevo, al piano superiore. Confidava che il Duca avrebbe di buon grado acconsentito a tale richiesta giacchè questa nuova fabbrica sarebbe stata anche di decoro alla città [1].

Filippo Maria rimise l'istanza al Vicario di Provvisione perchè desse il suo parere: il Capo del Comune riferì alcune eccezioni del Prete e del Vicinato di S. Michele al Gallo, cioè che il suolo designato dai mercanti era il cimitero della chiesa e che la nuova costruzione avrebbe alla chiesa stessa tolto aria e luce: ma dichiarò non doversene tener conto giacchè quel luogo era parte del Broletto e il Broletto « ab immemorabili » era stato per intero destinato ad uso pubblico ed era quindi da ritenersi proprietà del Comune, e « ab immemorabili » in quel punto i Consoli dei mercanti tenevano il loro tribunale. Sentiti gli ingegneri comunali, il Vicario dichiarava che la nuova fabbrica non avrebbe tolto aria e luce alla chiesa quando i mercanti avessero cura di non

---

[1] Il decreto del Duca riferisce, come di solito, le pratiche antecedenti: riportiamo, nel testo, i punti essenziali.

« Que Camera », dicono i mercanti, « sita est in contrata aurificum apud Broletum communis Mediolani, in domo habitationis cuiusdam fabri seu artificis, non bene conveniens et honestus pro tenendis ibi consiliis et residentiis ac exercendo officio....; convenientius [videtur] et magis decus civitatis talle officium exerceri in laudabiliori loco, puta in dicto Brolleto videlicet *de supra locum ubi consules dictorum mercatorum dietim ascendunt banchum pro jure reddendo* videlicet construendo *inibi de supra* unam cameram competentem, sumptibus eorum supplicantium, *nec obinde tamen impediendo nec occupando solum* ILLIUS LOCI DE SUBTUS *nisi quatenus expediat pro fundamento pilastrorum et aliorum necessariorum pro constructione talis camere* IN SOLARIO FIENDE ». Archivio storico civico. Fondo Camera di Commercio. Pergamena originale con sigillo.

appoggiarsi al muro della medesima. Consigliava il Duca a concedere il permesso con questa sola riserva, e tutt'al più coll'imposizione ai mercanti di un censo di quattro libre di cera ogni nove anni, quale riconoscimento della proprietà comunale del suolo occupato, censo che il Comune avrebbe assegnato per metà alla Cattedrale e per metà alla chiesa di S. Michele al Gallo. E così il Duca decretò [1].

Questo documento non è, a dir vero, molto chiaro ma permette tuttavia di arrivare a qualche conclusione.

I mercanti vogliono fabbricare sopra alla sede del tribunale mercantile: dove sarà, innanzi tutto, questa sede? nel luogo ritenuto dal prete e dai vicini l'antico cimitero della chiesa di S. Michele al Gallo, quindi accanto al Portone dei Ratti, immediatamente dietro all'abside la quale, a giudicare delle antiche piante della città che ne riproducono il disegno, coincideva colla linea del colonnato delle scuole Palatine.

L'obbiezione speciosa del cimitero lascerebbe intendere che in quel punto il suolo fosse libero, se il prete e i vicini lo volevano inviolato; e questa ipotesi parrebbe convalidata dalla dichiarazione dei mercanti di non occupare il suolo se non quanto sia necessario per la fondazione dei pilastri, nella quale potrebbe parere implicita l'intenzione di lasciare un portico libero sotto i locali da costruirsi; ma, siccome i mercanti dichiarano pure di voler fabbricare *de supra* il luogo dove è il tribunale, e promettono di lasciar libero il suolo *de subtus*, bisogna supporre che un portico qualunque esistesse anche in quel punto, occupato dal tribunale allo stesso modo che quello sottostante al palazzo di

---

[1] Il prete e i vicini si sono opposti, dice il Vicario: « dicentes locum predictum esse cimiterium ecclesie predicte. Aliud vero dicentes quod ex illiusmodi opere fiendo summe ledetur ecclesia presertim nam obinde tolletur aer ipsi ecclesie debitus ». Il Vicario, uditi gli ingegneri e ben ponderato il tutto, dichiara: « Comperimus dictum Broletum tot longissimis proxime preteritis temporibus et per tantum temporis spacium cuius principii memoria in contrarium non extat, fuisse et esse ac stetisse ad usum publicum et in bonis ac proprietate Communis, *et inibi semper fuisse ac presentialiter esse tribunal juridicum ubi reditur jus mercatoribus Mediolani*, et ideo minime fore cimiterium sed solum publicum. Eodemque modo comperimus nullum aerem tolli nullamque lesionem inferri dicte ecclesie.... dummodo supplicantes *non infingant nec aliqualiter se impediant muro ecclesie* ».

Azzone era occupato dai banchieri e cambisti e quello del lato settentrionale dai notai e dai tribunali civici. Con quest'altra ipotesi ben si concilia la prima dichiarazione dei mercanti, giacchè dovendo alzare un piano sopra una costruzione che poteva anch'essere molto leggera, con fondazioni a fior di terra, si trovavano nella necessità di riformarla e di sostituire i pilastri, approfondendo le fondazioni e quindi manomettendo in certo modo quel suolo che il prete e i vicini volevano inviolato per non turbare il riposo dei sepolti.

Ad ogni modo i dati topografici del documento da noi esaminato persuadono che la Camera mercantile costrusse la propria sede adiacente all'abside della chiesa di S. Michele al Gallo, e ci sembra di poter senz'altro identificare quella sede col primo corpo almeno, comprendente le prime due arcate e mezza, degli edifici antichi oggi esistenti tra il portone dei Ratti e la via Mercanti, che comunemente sono designati col nome di Archivio Panigarola. Diciamo « col primo corpo » prendendo alla lettera il proposito dei mercanti di costruire *una camera*.

La casa Panigarola o già esisteva, e i mercanti ne hanno seguito fedelmente il modello, o fu costrutta, o riformata, in questi anni sul disegno dell'altra, in modo da formare con quella un corpo solo. Comunque, è presumibile che tutta questa parte fosse sistemata nel 1445 quando Tommaso da Caponago faceva apporre sotto il portico, accanto alla scala, la spiritosa iscrizione, che ancora vi si legge, dissuadente i cittadini dal perder tempo, denaro e pazienza nelle cause forensi.

L'esame di un tipo planimetrico di poco posteriore al 1832 destinato a designare i trapassi di proprietà fra Stato e Comune dei diversi edifici della piazza ([1]), ci presenta la costruzione dei mercanti come divisa in due corpi: il primo, adiacente al portone, assai ristretto, l'altro molto più profondo, circa m. 7.50 per 9.90, il che fa pensare che nella parte vicina alla chiesa i mercanti, in omaggio alla riserva del Duca, si siano acconten-

---

([1]) Archivio storico civico. Raccolta topografica, disegni, rotolo 501.

tati di costrurre una piccola stanza di disimpegno addentrandosi molto di più dove non c'era più pericolo di togliere aria e luce al sacro edificio.

Documenti posteriori e le descrizioni della piazza che leggiamo nel Torre, nel Sormani, nel Lattuada, confermano la residenza della Camera mercantile, insieme al suo tribunale, nel luogo da noi indicato, tra il portone e la scala. Un'ordinanza del Tribunale di Provvisione, del 1591, prescrive « di fare la pittura di chiaro e scuro nell'andito della scala del palazzo [della Ragione] verso l'officio delli Signori Mercanti descritti » (1). Il Lattuada (1738), dopo aver descritto l'officio dei Panigarola e l'iscrizione del Caponago, che veniva subito dopo, soggiunge: « sotto al porticato in cui si legge la esposta iscrizione vi ha la stanza della Camera dei Banchieri, dal volgo chiamata Badia dei Mercanti: in questo luogo risiedono gli Abati che negli affari della mercatanzia danno sentenza » (2). Senonchè il Lattuada, che non conosceva il nostro importante documento, dice che la camera dei mercanti « fu fatta fabbricare con l'additato portico da Azzone Visconti verso l'anno 1336 » appoggiandosi a un passo del Fiamma il quale va invece riferito all'edificio delle scuole Palatine che il Fiamma stesso identifica assai bene quando dice: « juxta lobiam marmoream (degli Osii) lobiam sub diversis arcubus complevit ubi subtus sunt plura campsorum abitacula ».

Insomma, dopo quanto abbiamo esposto, pare che la parte degli antichi edifici superstiti nel lato occidentale della piazza, compresa fra il portone e la scala, si possa chiamar d'ora innanzi, senza tema d'errare, la « Casa dei Mercanti ».

Gli Istituti residenti nella piazza dei Mercanti ebbero a subire col tempo diversi spostamenti, specialmente dopo il 1564 quando i Giureconsulti costrussero la prima parte del loro palazzo e andarono ad abitarla cedendo i loro locali sotto al palazzo della Provvisione al Collegio dei Notari, e dopo il 1654 quando fu compiuta la seconda parte dell'edificio di Pio IV.

---

(1) Archivio storico civico: Località, Milano, cartella 210.

(2) Opera citata, V, 182.

LE SCUOLE PALATINE E LA CASA DEI MERCANTI ERETTA NEL 1433

Anche altre rappresentanze del ceto mercantile vennero ad abitare nel recinto: la Camera dei mercanti di lana che il citato documento del 1591 ci menziona in luogo contiguo a quello della « Universitas Mercatorum », tra questa e l'officio Panigarola, dove si trovava ancora al tempo del Lattuada: « alla metà della riferita scala » (quella pel palazzo della Ragione) « vi ha un'altra stanza dove si unisce la Università dei mercanti di lana »; nel 1624 la Camera dei mercanti d'oro argento e seta già si trovava insediata nel lato opposto in una sala a terreno della casa del Podestà [1]. In altre sale a terreno, presso il portone dei Borsinari era passato il Banco di S. Ambrogio e sotto il portico della Ferrata, accanto alla loggia degli Osii, il Collegio dei Fisici.

La piazza stessa ebbe a subire qualche grave peripezia e ad un certo momento fu sul punto di venir radicalmente trasformata nei suoi edifici. Nell'agosto del 1644 rischiò di rimaner distrutta da un incendio, e quasi distrutte rimasero le scuole Palatine sì che si dovettero demolire le rovine della facciata e ricostrurla per intero insieme al portone crollato. Alla ricostruzione provvide il Comune, e la iniziò subito seguendo il disegno assai semplice e meschino del portico della Ferrata. Ma, poco dopo l'inizio dei lavori, parve miglior partito uniformare il nuovo edificio al disegno seregniano, allora molto ammirato, del palazzo dei Giureconsulti che proprio in quegli anni, dopo molte traversie, giungeva a compimento quasi un secolo dopo il suo principio: e l'architetto Carlo Buzzi costrusse su quel disegno le nuove scuole Palatine [2].

La soddisfazione dei Capi del Comune fu tale che il Vicario

---

(1) Archivio storico civico: Località, Milano, cartella 210. Ordinanza di riparazioni alla casa del Podestà « sopra il loco dell'officio delli signori mercanti di seta ed oro ». Cfr. LATTUADA, opera citata, V, 183.

(2) Archivio storico civico: Località, Milano, cartella 210. I documenti civici relativi alle scuole Palatine danno anche qualche altra notizia interessante: ci fanno sapere, per esempio, che sulla fronte del vecchio edificio d'Azzone era una pittura, attribuita a Bramante, che rappresentava il poeta Ausonio portante con una mano l'iscrizione del suo celebre epigramma su Milano. Nel nuovo palazzo la pittura fu sostituita colla statua che oggi ancora si vede, eseguita dallo scultore Lasagna, e la vecchia lapide, andata in frantumi, con quella attuale.

di Provvisione, in una sua relazione al Consiglio dei Decurioni, del 6 maggio 1645, proponeva di riformare tutti gli edifici della piazza Mercanti sul disegno del Seregni, adattando gran parte dei locali ad uffici e ad Istituti dipendenti dal Comune bisognoso di ampliamenti tanto è vero che fin d'allora si pensava di trasportarlo o nel palazzo Marino o nel Broletto dove passò infatti sulla fine del secolo XVIII. Il Vicario accompagnava la sua relazione con un disegno planimetrico che si può identificare con quello esistente nel secondo volume della Raccolta Bianconi presso l'Archivio storico civico. Tale progetto, che avrebbe sacrificato anche la loggia degli Osii, morì sul nascere.

La Camera dei mercanti continuò ad occupare la vecchia sede costrutta nel 1433 sino ai primi anni del secolo XIX.

Sulla fine del secolo precedente altri cambiamenti succedevano nella piazza; nel 1773 ne esulavano le scuole Palatine che venivano portate nel palazzo di Brera sgomberato dai soppressi Gesuiti; l'edificio passò poi dalla proprietà del Comune a quella dello Stato che vi insediò, verso il 1830, l'Ufficio delle Ipoteche, per non tornare nelle mani del Comune se non nel 1890 in cambio dei diritti di proprietà che il Comune stesso aveva su parte del palazzo demaniale del Broletto (1).

Nel 1797 il governo della Repubblica cisalpina, per indennizzarsi delle spese sostenute negl'ingrandimenti del palazzo di giustizia, vendeva l'utile dominio di una parte del Pretorio, abbandonato oramai dal Podestà e dalle carceri, al cittadino De Magistris, lasciando il diretto al Comune (2). Pochi anni prima la Camera di Commercio, aveva trasportato nel vecchio Pretorio, a terreno, il tribunale mercantile probabilmente nei locali già occupati dalla Corporazione dei mercanti auro-serici soppressa nel 1787.

Ma questo provvedimento non era stato sufficiente e nella vecchia sede si trovava a disagio; cosicchè, quando nel 1804,

(1) Istrumento 16 ottobre 1891 a rogito Dott. Cattaneo di Binasco.

(2) Istrumento a rogito Radice, 22 dicembre 1797. Archivio civico amministrativo. Fondi comunali: Piazza Mercanti. È allegato un piano dell'antico Pretorio accompagnato da una particolareggiata e interessante descrizione dei locali ceduti al De Magistris.

dopo le riforme giudiziarie della legislazione napoleonica, si pensò a dare una nuova sede ai tribunali nell'antico Pretorio, la Camera di Commercio chiese di essere rappresentata nella Commissione incaricata dal Demanio degli studi necessari a quello scopo, e giustificò la richiesta allegando il disagio in cui si trovava nella vecchia casa e la necessità di riunire i propri uffici a quelli del tribunale mercantile, maggiormente sentita dopo la riforma del 1802 che tanto ne aveva ampliato la giurisdizione.

Si trovò infatti che i locali al primo piano nel lato verso il Duomo e in parte di quello verso via Orefici sopra al portico della Ferrata, erano poco adatti ai tribunali, che furono invece collocati nel palazzo dei Giureconsulti e in quello della Provvisione, mentre in tutto confacevano ai bisogni della Camera, la quale fu dal Ministero dell'Interno autorizzata ad acquistarne l'utile dominio dal De Magistris, e lo acquistò infatti con scrittura legale del 6 agosto 1814 per il prezzo di Lire 13000 (1). Nel medesimo tempo si faceva autorizzare alla vendita della vecchia casa del 1433.

Ma questo contratto aveva bisogno della sanzione del Comune quale direttario del Pretorio, sanzione che l'amministrazione civica si dichiarò pronta a concedere, qualora il Comune potesse, data la necessità, rivendicare, in qualunque momento, l'utile dominio dei locali. La Camera si oppose a questa eccezione, non volendo esporsi a forti spese per l'adattamento di locali decrepiti senza la sicurezza di poterli godere.

Il Comune insistette e si trascinarono lunghe pratiche delle quali nei carteggi dell'Archivio civico non si trova la conclusione.

Cosicchè non possiamo dire se, non ostante la ratifica del contratto col De Magistris, avvenuta il 6 aprile 1806 a rogito G. A. Francia, la Camera abbia effettivamente occupato tutti i locali richiesti, ma certo ne occupò, e mantenne poi sempre, la parte nel lato verso via Orefici dove ora è il Museo commerciale. Infatti se noi guardiamo la più vecchia guida numerica di Milano, quella del 1812, vediamo la Camera installata al n. 3086,

(1) Archivio amministrativo del Comune: Fondi comunali, cartella 87.

che corrisponde al luogo indicato. Il tribunale mercantile invece appare trasferito al n. 3087, che corrisponde alla vecchia casa dei Mercanti ceduta a privati. Dopo la legge del 1806 che toglieva la giurisdizione alle Camere di Commercio, quel tribunale diveniva un'istituzione di Stato e non aveva più bisogno d'essere unito alla Camera: tornò così per un po' di tempo nell'antica sede, e più tardi passò in via Clerici.

Tra il 1830 e il 1840 ebbero luogo molti scambi di proprietà tra Comune e Demanio nella piazza Mercanti: il tipo planimetrico, già da noi citato, destinato a rappresentare lo stato di quelle proprietà appunto in questo tempo, ci presenta come di assoluta proprietà della Camera di Commercio il salone della Borsa, nel palazzo dei Giureconsulti, tra la torre e il portone di Santa Margherita, da essa infatti acquistato nel 1809 (istrumento Riva, 11 febbraio) in seguito al decreto vicereale del 16 gennaio 1808 che istituiva in Milano una borsa di commercio. Quanto alla nuova sede sopra il portico della Ferrata, una nota in calce avverte che quei locali furono ceduti in libera proprietà alla Camera dallo Stato, ma sono di diretto dominio del Comune. Senonchè nelle convenzioni tra Comune, Stato e Camera di Commercio, seguite nel 1840 e ratificate, in causa di lunghe trattative pel riscatto di vincoli livellari, solo il 28 novembre 1872 con istrumento a rogito Ciboldi, il Comune rinunciava alla proprietà di quei locali (1).

L'antica casa del Podestà, dopo avere ospitato, dalla fine del secolo XVIII in avanti, istituzioni diverse, tra le quali l'ufficio di distribuzione della posta (presso al portone dei Borsinari), il teatro Fiando insediatovi quando ne era padrone il De Magistris, e da ultimo la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri, nel 1867 non si reggeva più e ne fu decretata la condanna, mentre si trattava di eseguire il piano di sistemazione delle adiacenze della piazza del Duomo, il quale doveva sacrificare una parte della piazza Mercanti coll'apertura della via omonima.

Tutta l'area comprendente il Pretorio e le case adiacenti

(1) Archivio amministrativo, luogo citato.

verso la piazza del Duomo fu venduta in tre lotti, la parte verso via Orefici alla ditta Galli e Rosa [1], che fabbricò l'attuale palazzo della « Gresham » sopprimendo l'antica contrada dei Profumieri, la parte tra la piazza Mercanti e la via Orefici, fino al passaggio Carlo Alberto allora costruito, all'avv. Bianchi per far posto al palazzo occupato a pian terreno dalla Birreria Casanova, il resto dalla via Orefici fino alla piazza del Duomo alla Ditta Cesati.

Nell'istrumento di vendita alla ditta Galli e Rosa è inserto un tipo planimetrico comprendente anche la parte del Pretorio occupata dalla Camera, la quale è identica a quella figurata nel tipo annesso all'istrumento di vendita al De Magistris del 1797: fin ora nessuna modificazione sostanziale vi era stata introdotta: quell'ultima parte del palazzo del Podestà coll'antico e caratteristico portico della Ferrata cadde solo dopo il 1867 per far posto alla nuova costruzione della Camera di Commercio, che doveva da poco essere finita nel 1873, giacchè in un documento civico di quell'anno il palazzo eretto dall'avv. Bianchi sunnominato è detto attiguo « alla nuova Camera di Commercio ».

Ma neppur questa sede, anche rinnovata, bastò all'incremento del florido istituto, e nel 1895 acquistava dal Comune il palazzo delle Scuole Palatine, che venne restaurato e opportunamente adattato dall'architetto Savoldi, sede magnifica ma divenuta anch'essa inadeguata ai crescenti bisogni di espansione.

Tre anni or sono dovette pensare ad una residenza nuova: la scelta non poteva essere migliore: il palazzo dei Giureconsulti. Quale progresso: dall'umile stanzuccia d'un fabbro in via Orefici, dov'era nel 1433, al palazzo di Pio IV !

Ed ora rifacciamoci indietro di qualche secolo per narrare un episodio caratteristico nella vita della nostra Camera mercantile.

---

[1] Istrumento 19 ottobre, rogito G. Lissoni. Da questo istrumento si apprende che i locali del Pretorio in questo punto erano occupati dalla Società d'incoraggiamento.

Tra le varie disposizioni degli Statuti del 1396 relative al Broletto, due specialmente importa rilevare: la prima che nessuna parte del Broletto potesse essere affittata ad alcuno, ma rimanesse tutto libero ad uso del Podestà, degli ufficiali, litiganti, avvocati, cavalieri, mercanti e interessati negli affari forensi; solo fosse permesso ai banchieri e cambisti (campsores) di tenere i loro banchi, all'aperto, davanti l'Arengheria (loggia degli Osii) e lungo la chiesa di S. Michele al Gallo verso la piazza. L'altra che il porticato del palazzo centrale dovesse rimaner libero da qualsifosse ingombro, cosicchè e nobili e mercanti, e cittadini e forestieri potessero trattenervisi a conversare e passeggiare, e ciò sotto pena di cento lire di terzuoli.

Secondo gli Statuti, dunque, il Broletto nuovo era destinato interamente al pubblico uso: nessuna parte di esso poteva essere affittata a privati; molti Uffici ed Istituti vi risiedevano, ma a nessuno era fatta una condizione speciale e privilegiata.

Senonchè la Camera dei mercanti, dopo aver ottenuto di fabbricarsi la sede accanto a quella del suo tribunale, dovette cominciare ad esercitare una specie di preponderanza, tantochè, nel 1481, riuscì ad ottenere dal Duca G. Galeazzo Maria Sforza un privilegio che venne a rompere quell'armonia, gettò il pomo della discordia e diede origine ad una lite curiosissima non ancor definita ai giorni nostri.

L'Università dei mercanti, in una supplica al Duca, cominciava col dichiarare che da molti anni, e per antica consuetudine, il nuovo Broletto, insieme, si noti bene, col portico del palazzo centrale, era consacrato al suo comodo e che essa sola avrebbe dovuto usarne. Ma, ciò non ostante, la piazza era ad ogni ora invasa da merciai, cavallanti, cerretani e simil gente, con grave danno dei mercanti che avevano cura di tenerla netta a loro spese. Supplicavan perciò il Duca « che nessun officiale, od altri, ardisca intromettersi in detta piazza e portico a loro uso dedicato », che si levasse ogni impedimento e si rimettesse il luogo a disposizione loro, affinchè potessero valersene come di *cosa loro concessa ed attribuita*. Il Duca decretò: « che nessun ufficiale governativo o comunale osasse in alcun modo o sotto alcun pre-

IL PALAZZO DELLA RAGIONE E LA CASA DEL PODESTÀ SUL PRINCIPIO DEL SECOLO XVIII

DALLE « MEMORIE » DEL GIULINI

testo ingombrare od occupare la piazza ed il portico senza licenza degli Abbati della Università dei mercanti, ai quali in presente ed in futuro veniva concesso il diritto e l'arbitrio di disporre del portico e della piazza come di cosa loro spettante (*tamquam de re eidem Universitati pertinenti*), e di espellere chiunque senza loro permesso si fosse nella piazza o nel portico intromesso » [1].

Il Comune si oppose fin dal principio a questa disposizione, dimostrando anche il danno che gli avrebbe arrecato il divieto di tener banchetti sulla piazza in quanto che esso (a malgrado degli ordini precisi contenuti negli statuti del 1396) era uso affittare posti a privati. Tutto ciò apprendiamo dalla risposta del Duca (16 dicembre 1483) il quale, pur mantenendo fermo il privilegio concesso ai mercanti, offriva di risarcire a sue spese il Comune [2].

Ma la Città sembra non si acquietasse a tale offerta e pensasse piuttosto ad impugnare con argomenti giuridici la validità del privilegio. Infatti al citato decreto si trova unita una minuta di contraddizione, senza data ma verisimilmente di poco posteriore, tutta intesa a dimostrare la nullità della concessione fatta dal Signore di Milano.

Nel 1502 gli Statuti nuovi promulgati da Luigi XII provvedono alla piazza Mercanti con una disposizione la quale, come il privilegio di G. Galeazzo (e come quasi tutte le scritture medioevali), non era molto chiara, si prestò a varie interpretazioni e contribuì a perpetuare la lite. Il capo 427 del volume 2° di quegli statuti dice: [3] La metà del palazzo grande del Broletto che è verso la piazza dei Mercanti di Milano, sia e rimanga *come fu recentemente riattata a spese dei mercanti stessi;* l'altra metà dello stesso palazzo, che è verso il campanile del Broletto, sotto e anche fuori del portico, sia sgomberata dall'un capo all'altro,

---

(1) Ved. VERGA E., *La controversia tra il Municipio di Milano e la Camera di commercio intorno alla proprietà della Piazza Mercanti e del portico del palazzo della Ragione.* Milano, 1900. Pubblicazione municipale, dove il documento è riportato per intero.

(2) La lettera è nell'Archivio storico civico, Registro lettere ducali 1478-88, foglio 171 verso.

(3) « Rubrica generalis de Broleto spaciando et aptando » (Ediz. milanese di A. Minuziano, 1502, fol. 137).

ed anche alle due fronti. Le volte del medesimo palazzo che sono alle due fronti ed anche verso il Collegio dei Notai e verso la porta Nuova (portone di S. Margherita) rimangano affatto sgombre ed aperte, e siano rimossi tutti gli ostacoli, nè si possa alcuna porzione dare in affitto, fatta eccezione pei banchi dei cambisti che sono verso la contrada dei fabbri e verso la casa del Podestà.

Questo statuto veniva dunque a dividere la piazza ed il portico in due, e a fare una distinzione fra le due porzioni, quella verso la loggia degli Osii, che doveva rimanere quale i mercanti l'avevan ridotta a loro spese ; e quella verso il campanile, d'onde ogni ostacolo si voleva rimosso e ogni diritto di affittar posti escluso, precisamente come era stato prescritto dagli statuti del 1396.

La questione risorse viva nel 1569 quando il Municipio, vedendo occupati molti spazi da privati che dicevano di averli ottenuti *gratis* dalla Camera mercantile, li colpì con un sequestro. Dopo molte discussioni, che ebbero una lunga eco anche nelle aule del Senato, intervenne una convenzione determinata dalla richiesta fatta dal Comune nel 1580 che la Camera per una volta tanto facesse riattare parte della piazza davanti al Collegio dei Giureconsulti e a quello dei Notari ; e ciò perchè le finanze del Comune si trovavano, in quel momento, esauste.

La Camera accettò di provvedere a sue spese a tali lavori, col patto che questo intervento non costituisse mai un precedente e non imponesse alcun obbligo di manutenzione, e che, levate tutte le baracche, il Municipio non potesse mai più permetterne la rinnovazione : in caso diverso potessero i mercanti ridomandare la somma sborsata (1).

Ma in questo curioso argomento è un continuo *ibis redibis*. Non ostante la convenzione del 1580, le solite trabacche avevan ripreso il loro posto nella piazza e nel 1613 tale era l'ingombro che il Tribunale di Provvisione volle rimediarvi rinnovando (1)

(1) Vedi gli atti relativi alla selciatura della piazza nell'Archivio storico civico *Località Milano*, cartella 213, 5 aprile 1580.

febbraio) il decreto del 1580 e riferendosi a quanto era disposto dal capo 427 degli statuti di Milano. Ma i mercanti, i quali nel 1580 avevan pure provveduto alle spese di selciatura, a patto che fossero per sempre aboliti gli ingombri, questa volta si opposero e ricorsero al Senato (19 settembre 1614) allegando il dominio concesso da Galeazzo Sforza « di tutta la piazza esistente verso la contrada degli Orefici e della metà di quella verso il campanile, cioè dal palazzo fino alle colonne piantate in mezzo alla detta piazza »; una limitazione affatto nuova come si vede. Le ragioni della Città sono chiaramente esposte in una anonima « informazione per la Città di Milano contro i mercanti, etc. » e in un fascicolo di « allegazioni giuridiche » del giureconsulto G. B. Visconti [1] (19 gennaio 1615).

Nel 1629 altri argomenti aggiunse il giureconsulto Giuseppe Cruceio in una sua memoria latina. Egli segue una via diversa da quella del Visconti; questi mirava a negare ai mercanti il diritto di opporsi al decreto di sgombero, il Cruceio, ben vedendo che quelli si opponevano perchè essi stessi davano spazii in affitto, mira sopratutto a contestar loro questa facoltà e a dimostrare che essi possono usare del portico e della piazza ma non disporne.

La lite, cominciata nel 1614, fu decisa sedici anni dopo con un decreto del Senato (24 maggio 1630) che dichiarava nullo l'appello fatto dall'Università dei mercanti contro il decreto del Vicario (1614, per lo sgombero della piazza) e ne ordinava l'esecuzione, salvi gli altri diritti delle parti.

La controversia del 1614 ebbe origine dalla opposizione della Camera allo sgombero della piazza voluto dal Comune: nel 1722 la controversia risorse per la ragione opposta. Le due parti sostengono, rispettivamente, la tesi contraria a quella sostenuta l'altra volta.

In quest'anno il Municipio, trovandosi esausto, aveva risoluto di alienare il diritto di affittare spazi e botteghe posticcie

---

[1] Archivio storico civico, luogo citato.

sulla piazza verso il Collegio dei Giureconsulti. La Camera presentò immediatamente al Senato un memoriale in cui cercava di prendere in contraddizione la civica Autorità. Il Comune replicò.

Ma la questione, quale era stata posta questa volta, si presentava così intricata e così piena di contraddizioni flagranti che non doveva essere facile, neppure a quei dottissimi giureconsulti onde il Senato si componeva, pronunciare una equa sentenza; si addivenne perciò ad una transazione (13 dicembre 1722), per la quale fu convenuto:

Che i mercanti pagassero al Comune Lire diecimila;

Che si dovessero levare tutte le botteghe e banchi tanto *sotto e dentro del sito* quanto di fuori, in posti occupati con licenza del Municipio: « con perpetua esclusione di potersi dare da chicchessia licenza di nuovamente occuparli »;

Che sotto il palazzo perpetuamente non potesse darsi ricetto ad alcuna carrozza, nè a cavalli, nè ad altro, e s'avessero a tal fine da rendere fisse le sbarre che lo circondavano.

Col 1790 la questione viene ancora una volta spostata, ed entra in una nuova fase.

Nel 1786, per ordine del Governo, il portico era stato completamente sgomberato (nemmeno alla convenzione del 1722 si aveva avuto riguardo) per servire di ricovero alle carrozze dei membri dei Regi Tribunali di Giustizia, di fresco insediati nel palazzo. In seguito a ciò la Camera mercantile aveva presentato un ricorso al Governatore, nel quale, dopo aver tentato di dimostrare i suoi secolari diritti sul portico, enunciava la pretesa di un compenso, ora che esso veniva destinato ad altro uso.

Il Governo rimise il ricorso alla Congregazione municipale, eccitandola a dir le proprie ragioni in proposito e lasciando intendere tra le linee che, nel caso si dovesse un compenso ai mercanti, avrebbe dovuto pagarlo il Comune (28 febbraio 1790).

L'Amministrazione comunale dichiarò che la convenzione del 1722 doveva interpretarsi come rinuncia della Città a qualsiasi diritto, mediante il compenso di diecimila lire a patto che il portico rimanesse libero, e ne deduceva che la proprietà del portico spettava oramai alla Camera. Riconosceva solo la proprietà del Comune sulla metà della piazza verso il campanile.

Era questa una dichiarazione di rinuncia fatta sotto la minaccia di dover sborsare una somma. Ma anch'essa fu col tempo dimenticata e la questione risorse tale e quale nel secolo seguente.

Nel 1829 la Camera proponeva di ridare al Broletto l'antico nome di Piazza dei Mercanti invece di quello di Piazza dei Tribunali che aveva preso nel secolo XVIII. Il Comune assentì purchè « da ciò la Camera non potesse derivare alcun diritto sulla piazza che è comunale ». E così i due antichi contendenti ricominciarono a scaramucciare per il diritto di proprietà. La Camera s'incapricciò e il Comune, a sua volta, ritirò il dato consenso pel mutamento di nome (1831).

Quattro anni dopo la vecchia lite offrì ancora ai rappresentanti della Camera e del Comune una buona occasione per fare sfoggio di erudizione giuridica. La Camera proponeva di riattare, a sue spese, la piazza ed il portico, il Comune non voleva lasciarle compiere questo atto di possesso. Tornano in ballo tutti gli antichi documenti, a cominciare dalla famosa concessione ducale del 1481 ; sono rimessi a nuovo i vecchi argomenti dei giureconsulti secenteschi; si aggiunge dall'una parte e dall'altra qualche cavillo nuovo. Finalmente si arriva ad una convenzione che risolve il problema delle riparazioni senza pregiudicare i pretesi diritti. Il Comune assume il carico di riattare il portico e la piazza verso la loggia degli Osii, affermando così implicitamente la sua proprietà anche su quella parte, ma, nello stesso tempo, la dichiara in perpetuo destinata ai commercianti per le loro riunioni (1835).

Non molto tempo dopo si ricomincia a discutere in seguito alla proposta della Camera di commercio di chiudere il portico del palazzo centrale per ridurlo ad uso di Borsa. La proposta fu accolta con freddezza dal Comune e recisamente avversata dalla I. R. Direzione Generale delle costruzioni la quale osservava : « come disdirebbe a quel fabbricato monumentale qualunque opera del genere occorrevole agli odierni bisogni della Borsa e come da questa sarebbe danneggiato il carattere originale dell'edificio già sgraziatamente mutilato coll'otturazione dei finestroni dei quali tuttavia si scorgono le vestigie nelle pareti laterali ».

Allude al sopralzo costrutto nel 1770 per ordine di Maria Teresa allo scopo di collocarvi l'Archivio notarile. La Direzione concludeva dichiarando essere desiderabile che si potesse rimetter l'edificio nella primitiva sua forma simile al Pretorio di Monza.

La Camera preferì, per allora, migliorare il salone attiguo alla torre di Napo Torriani, che aveva comperato nel 1809 appunto per installarvi la Borsa, chiudendo anche, a cristalli, il portico anteriore alla sala, su disegno dell'Architetto Terzaghi.

Ma nel 1857 trovò la via giusta per far tacere le opposizioni. Cessate le riunioni dei mercanti in piazza del Duomo e in piazza Fontana, alcuni negozianti le avevano offerto diecimila lire austriache perchè loro procurasse un comodo rifugio dalle intemperie chiudendo a cristalli il portico del palazzo della Ragione. Essa accolse con grande favore l'offerta e deliberò di eseguire il disegno per festeggiare la prossima venuta dell'Imperatore d'Austria a Milano. Il 17 gennaio 1857 l'Imperatore Francesco Giuseppe, due soli giorni dopo il suo arrivo in Milano, si recò in visita solenne alla Camera di commercio, dov'erano per la circostanza raccolti i maggiorenti del ceto commerciale e industriale. I membri del Consiglio direttivo, dopo avergli esposto alcuni desiderati di varia natura, gli presentarono il progetto dell'ingegnere Terzaghi per la chiusura del portico, progetto che incontrò pienamente il favore del Monarca. Il Municipio lo trovò accettabile a patto che tutte le spese di costruzione e di manutenzione fossero sostenute dalla Camera.

Il portico del palazzo della Ragione restò chiuso fino a questi ultimi anni, quando prevalse nella cittadinanza il proposito di ripristinare l'antico palazzo del Comune. Risorse allora, naturalmente, la vecchia lite, ma fu provvisoriamente composta in modo da consentire lo sgombero del portico.

Rimane ora da compiere un altro voto, la demolizione del sopralzo e il ripristino della parte superiore dell'edificio.

LA PIAZZA MERCANTI ALL'EPOCA NAPOLEONICA

RACCOLTA BERTARELLI

XI.

LE RIFORME

Aspirazioni a riforme radicali nel secolo XVIII. — Come il Seicento ha loro preparato la strada. — Agonia delle Corporazioni; decisione del Governo di sopprimerle. — Tentativo di Maria Teresa per definir meglio la giurisdizione mercantile. — L'istituzione dei Capi Piazza; ostilità verso la medesima. — L'editto 13 marzo 1786 e la riforma della giurisdizione mercantile. — Critiche della Camera e ritocchi da esse ispirati. — La riforma « politico-economica » e criteri del Beccaria che l'ha ideata. — Influsso delle idee francesi nella riforma giuseppina. — Più forte influsso nelle riforme napoleoniche. — La legge 1802 e la nuova riforma della giurisdizione. — Camere primarie e sussidiarie, sezioni d'appello e tribunali di revisione. — La nuova riforma del 1811. — Istituzione del Consiglio generale di Commercio e dei tribunali di Commercio. — La legge del 1850 e la nuova organizzazione data alle Camere dal Governo austriaco: suoi caratteri. — Vicende delle Camere di Commercio in Italia dopo la restaurazione: necessità di coordinarle. — Esame della legge italiana del 1862.

ELLA seconda metà del secolo XVIII, auspici i governi di Maria Teresa, e di Giuseppe II, cooperatori alcuni insigni cittadini milanesi, un fervore di riforme ravvivò tutti gli organi della vita civile in Lombardia. Gli studi economici, portati a tanta altezza in Francia e seguiti fra noi da molti eletti ingegni, dopo una critica paziente ed acuta delle istituzioni tramandateci dal medio evo che si erano man mano, negli ultimi secoli, indebolite o corrotte, riuscirono finalmente a definire criteri positivi e pratici per le pubbliche amministrazioni. Così scomparve quell'empirismo che aveva dominato nei tempi passati, per il quale i Dicasteri supremi molte volte giudicavano secondo l'impressione del momento anzichè sotto la guida di precise norme.

L'aspirazione ad un nuovo assetto di cose si era già manifestata nel secolo XVII, quando in Lombardia dominava la Spagna. Sono ormai noti gli sforzi fatti dalle Autorità milanesi e dai cittadini chiamati a consigliarle per rinvigorire il commercio oppresso dagli inesorabili monopoli corporativi: fu più volte osservato come parecchi dei provvedimenti e delle istituzioni che si attribuiscono a gloria del governo teresiano, abbiano i loro germi nel periodo spagnuolo a torto calunniato [1]. Ma perchè quelle

---

[1] VERGA E., *Le leggi suntuarie e la decadenza dell'industria in Milano*, « Archivio storico lombardo » 1900, I.

— *Le Corporazioni delle industrie tessili in Milano: loro rapporti e conflitti nei secoli XVI-XVIII*, « Archivio storico lombardo » 1903, I.

— *Marco Formentini*. Commemorazione letta alla Società storica lombarda. Milano 1913.

aspirazioni si concretassero in fatti, occorreva un corredo di studi e un esercizio di critica che solo nel secolo XVIII divennero maturi.

Le cure dei nuovi riformatori si rivolsero sopratutto ai due organi più vitali della compagine sociale: la finanza ed il commercio. Anche qui, anzi qui specialmente, gli uomini del Seicento avevano, in certo modo, preparata la strada. La « Giunta civica di mercimonio » istituita nel 1631, sul tipo del Consiglio di Commercio fondato in Francia undici anni prima da Enrico IV, allo scopo di indagare le cause dello sfacelo delle industrie e proporre i rimedi, prelude al « Supremo Consiglio di Economia » dove Gian Rinaldo Carli e Pietro Verri portarono sì preziosa attività, sostituito poi dal « Magistrato Camerale » e da ultimo dal III Dipartimento del « Supremo Consiglio di Governo » dove i più ardui problemi industriali e commerciali furono studiati da Cesare Beccaria [1].

Il principale oggetto di studio di questi Consigli furono le Corporazioni d'arti e mestieri e la Camera dei Mercanti: quelle soggiacquero ad una irreparabile condanna, questa uscì dal dibattito rinvigorita e pronta alla vita nuova che i tempi richiedevano. Le une e l'altra erano istituzioni medioevali, ma non spetta al medio evo la colpa della loro decadenza: allora, quando Milano rifioriva pei suoi commerci mondiali, quelle istituzioni erano salde e pure; si corruppero in tempi assai più vicini a noi. Fu nei secoli XVI e XVII che le Corporazioni si andarono moltiplicando sino all'assurdo e si restrinsero entro una ferrea cerchia di monopoli che rendeva impossibile qualunque iniziativa; e, proprio in questi secoli, la Camera dei mercanti andò, per colpa di quelle, perdendo il carattere e la funzione di rappresentante e patrona di tutto il ceto mercantile, mentre, come abbiamo già detto, vide uscire dal suo seno gran parte dei suoi membri che andavano a respirare un'aria chiusa e mefitica nei Corpi d'arte, si vide spogliare, in gran parte, di quella giurisdizione che le aveva dato

---

[1] VERGA E., *Le corporazioni*, citate.

tanta dignità e tanta forza. Insomma la grande famiglia mercantile d'un tempo aveva finito per generare o alimentare, a suo malgrado, tante piccole famiglie che costantemente mantennero verso di lei un atteggiamento di ostilità e di sospetto.

Questo lavorìo di corruzione progressiva appare evidente a chi studi i rapporti e i conflitti delle Corporazioni nei secoli indicati, e noi stessi abbiam potuto seguirne alcune fasi nel corso di questo lavoro, specialmente nei capitoli dedicati all'estimo mercimoniale e alla giurisdizione.

Il sistema còrporativo aveva già subìto una forte scossa sul principio del secolo XVIII, quando si impiantò in Milano il lanificio di Francesco Tieffen, privilegiato dal Governo, che segnò fra noi le origini della grande industria moderna: giacchè, collo stabilimento, si battevano in breccia i due principî fondamentali che informavano le Corporazioni: la distribuzione della clientela e l'uguaglianza: lo stabilimento impiegava forti capitali, impiegava gran numero di operai, produceva molto e a buon mercato e quindi concentrava la clientela sparsa prima per le innumerevoli botteghe dei maestri-artigiani.

Le Corporazioni insorsero, cercarono con ogni mezzo, occulto o palese, di tagliare la strada a questi industriali di nuovo genere, ma il Governo era fermamente deciso a incoraggiare la libera industria privata e incaricò il Supremo Consiglio di studiare i mezzi per abolirle.

La soppressione, cominciata nel 1773, finì nell'87. Si dovette procedere per gradi perchè nel frattempo fu necessario studiare in qual modo riscuotere l'estimo mercimoniale che, come abbiam veduto, i Corpi d'arte pagavano collettivamente, e saldare i loro debiti che non eran pochi. Quando Cesare Beccaria ebbe trovato una forma di tassa mercantile che permetteva il riparto diretto sui singoli individui, si vibrarono gli ultimi colpi mortali.

La questione del riparto dell'estimo affaticò non poco gli uomini chiamati a studiarla e specialmente il Conte Secco Comneno che questi studi dirigeva. Il riparto individuale, che si presentava ormai come indispensabile, era una novità alla quale i governi non eran preparati. Si pensò dapprima (1780) di estendere

a Milano un esperimento fatto di fresco a Pavia: l'istituzione cioè di una « Camera mercimoniale » presieduta da un delegato regio e composta di membri scelti fra le Corporazioni ancora esistenti, del Vicario di Provvisione, di due delegati del Banco di S. Ambrogio, di due Abati della Camera, e destinata a ripartire la tassa sugli individui allo stesso modo che le singole Corporazioni lo facevano sui propri componenti. Questo spediente, secondo il parere del Secco, avrebbe contribuito a rinvigorire la Camera mercantile, la cui decadenza egli in parte attribuiva alla necessità di ripartire essa stessa e di esigere la quota assegnatale dell'estimo d'oltre monte. Che non fosse lontano dal vero lo provano i reclami già da noi esaminati, quando la Camera deplorava la difficoltà di riscuotere le quote dai suoi membri refrattari, e il diminuire dei membri stessi mentre sempre uguale era la somma della quale era tenuta responsabile [1].

Il disegno del Conte Secco non ebbe esecuzione e il riparto venne affidato alla stessa Camera dei mercanti, che, per tale argomento, era in continui rapporti col Magistrato Politico Camerale a cui spettavano le decisioni supreme in caso di contestazioni o di controversie [2].

Quanto alle sostanze delle Corporazioni soppresse, si finì, secondo il piano di Cesare Beccaria [3], per concentrarle tutte in una cassa ad amministrazione unica, formante come un solo ente in modo che gli avanzi delle une supplissero alle passività delle altre: e l'amministrazione fu data alla Camera di Milano coll'incarico di liquidare i debiti legalmente contratti dalle « Università » e di soddisfarli in tempi e in modi da stabilire.

❦

Decretata la condanna delle Corporazioni, il Governo studiò la riforma della Camera mercantile, occupandosi innanzi tutto di

(1) Archivio di Stato di Milano, Commercio, 125-126.

(2) Consulta di C. Beccaria, 16 marzo 1789, Archivio storico civico, fondo Muoni.

(3) Comunicato all'intendenza politica il 24 gennaio 1787, Archivio di Stato, Commercio, 125-126.

quello che ne costituiva la funzione più importante e delicata: della giurisdizione.

Aveva cominciato nel 1766 Maria Teresa con un tentativo per rimediare a quell'invadenza dei diversi tribunali nelle attribuzioni del Fôro mercantile di cui abbiam veduto le vicende e gli effetti. Il decreto teresiano aveva assegnato senz'altro a quest'ultimo le cause di mercimonio anche tra mercanti e persone che non esercitassero la mercatura, ai giudici ordinari quelle non mercimoniali anche se fra negozianti. Toglieva alla Camera la giurisdizione sui fallimenti dolosi dando al Senato il giudizio e al Supremo Consiglio l'amministrazione delle sostanze del fallito e le ulteriori provvidenze.

Disposizioni affatto nuove riguardavan le cause d'appello in quanto eran devolute ad una nuova magistratura: quella dei Capi piazza. Eran dessi due funzionari da eleggersi nel seno della Camera, incaricati di invigilare « sopra li disordini introdotti nella contrattazione delli mercanti », sul modo di funzionare del tribunale mercantile, sui Consigli e sull'amministrazione delle singole Università che non potevano imporre nessuna esazione senza il loro benestare: dovevano invigilare sui fallimenti affinchè non avvenissero frodi nè da parte dei debitori nè da quella dei creditori, sull'officio e sulla disciplina dei sensali. Di ogni difficoltà, di ogni abuso avevan obbligo di riferire al Supremo Consiglio al quale spettava provvedere.

L'istituzione dei Capi piazza diede luogo a molteplici proteste, specialmente da parte della Camera che si affrettò a segnalare al Governo gli abusi ai quali davan luogo: tra gli altri la eccessiva facilità colla quale si ricorreva in appello non occorrendo più il deposito come era prescritto dalle « Nuove Costituzioni » ma solo una sicurtà che i Capi piazza esigevano a casaccio, la negligente indulgenza colla quale cercavano di sopire i fallimenti dolosi.

I reclami non rimasero inascoltati e il Governo pensò ben presto a rimediare. Il Secco Comneno, nei suoi studi preparatori per una riforma della Camera presentati al Principe di Kaunitz, condannava l'istituzione dei Capi piazza e sopratutto lo smem-

bramento della giurisdizione sui fallimenti dolosi portato dal decreto teresiano. Invocava una riorganizzazione della rappresentanza commerciale e a tal uopo metteva innanzi alcune idee generali di cui si valse il Beccaria nello studiare il disegno definitivo della riforma: tra le altre cose insisteva nella necessità di obbligare per legge i negozianti d'ogni genere ad iscriversi alla Camera, di notificare i traffici, le ditte, le costituzioni e gli scioglimenti di società, escludendo il pretesto di negoziazioni fatte fuori della città, nel Ducato, mentre avevano casa in Milano: voleva insomma il Secco che la Camera riprendesse nelle sue mani tutte le fila del complesso commercio milanese.

« Restituita così la Camera nella sua integrità » concludeva l'egregio uomo, « si potrà da essa avere i lumi opportuni per render più facili e certe le leggi e le pratiche per la compilazione del codice mercantile da S. M. ordinato nel 1770 » (1).

L'invocata riforma non tardò molto: essa era stata studiata non per la sola Milano, ma per tutte le città dello Stato, le quali cessavano di essere, come erano state per tanti secoli nel campo amministrativo, quasi corpi separati governantisi secondo leggi e consuetudini locali, per divenire organi veramente vitali della compagine intera.

L'editto di Giuseppe II, 13 marzo 1786, contemplava una parte sola della riforma, la giurisdizione, ma prometteva a breve scadenza, l'altra parte riguardante l'ordinamento « economico-politico » della Camera.

La giurisdizione veniva riordinata nel modo seguente:

In ogni città della Lombardia austriaca doveva essere una sola Camera, o giudicatura, per tutte le cause mercimoniali della rispettiva Provincia: abolite tutte le altre giudicature che sotto i titoli di Abbazie, Università, Consolati, esistevano in passato per le questioni relative ai negozi ed ai mestieri.

Riservate al Fôro mercantile tutte le questioni vertenti « su lettere di cambio vero e reale sia che il traente, l'accettante, il

(1) Archivio di Stato, Commercio.

girante o il proprietario appartengano o no al ceto dei negozianti: invece le lettere di cambio morto o secche e i così detti ordini cambiari o vaglia che non abbiano i requisiti d'un cambio vero e reale, soggetti al Fôro ordinario » eccettuati due casi: quando siano fatte da un negoziante, o accettati da un negoziante a favore di un altro pur non essendo negoziante l'autore della lettera, e quando l'autore e l'accettante che non eserciti mercatura abbiano espresso la volontà di adire il giudizio della Camera.

Godevano del privilegio del Fôro mercantile anche i manifatturieri e gli artigiani che si fossero obbligati con lettere secche di cambio e vaglia al pagamento di merci o materiali necessari alla loro arte.

Anche le lettere secche o di cambio morto erano sottoposte al giudice ordinario quando ne fosse chiesto il pagamento in giudizio entro un anno o sei settimane dopo la scadenza del termine.

Spettavano al Fôro mercantile tutte le altre vertenze in materia di commercio quando si verificasse « il cumulativo concorso di persone che fossero negozianti e del soggetto mercimoniale ». Per conseguenza le cause fra negozianti, ma su materie estranee al commercio, o su materie commerciali fra persone che non esercitassero la mercatura, o quando uno la esercitasse e l'altro no, andavano ai giudici ordinari.

Quando l'attore e il reo, negozianti, fossero d'accordo, potevano adire il giudice locale anche per cause di competenza del Fôro mercantile.

Nella categoria dei negozianti s'intendevano compresi, oltre i banchieri, tutti quelli che esercitassero per professione la mercatura all'ingrosso o al minuto, « domiciliati e descritti nel ruolo della negoziazione del luogo » e quelli che, non avendo questo requisito, fossero riconosciuti in altro modo legittimo: e tutte le persone associate in compagnie o ditte registrate presso le Camere mercantili, esclusi i semplici interessati e sovventori.

La giurisdizione mercantile si estendeva alle sole cause civili: quando intervenisse frode o dolo, alla Camera era riservata la cognizione dell'interesse civile, ai tribunali ordinari la procedura criminale.

Nei casi di concorso di creditori, patto giudiziale, cessione di beni, eredità, tutela, testamenti, doti ed altri oggetti estranei al commercio, doveva giudicare il Fôro comune.

I giudizi di seconda e di terza istanza riservati anche per le cause di commercio e di cambio, ai tribunali d'appello di Milano e di Mantova ed al Supremo tribunale di giustizia della Lombardia austriaca.

Questa riforma, che pure definiva limiti ben chiari e precisi, non incontrò in tutto il favore del ceto commerciante. Nel 1790 la nostra Camera deplorava che la giurisdizione fosse ridotta in troppo modesti confini e l'imposta procedura fosse troppo imbarazzante. L'esclusione dal Fôro mercantile delle cause fra due parti delle quali una non fosse ascritta nel ruolo dei commercianti, non piaceva perchè costringeva un negoziante a sottostare a giudizi che potevano essere giusti sotto il rispetto giuridico e non esserlo secondo le consuetudini che in quel Fôro costituivano legge.

La Camera osservava inoltre: se un negoziante, comperata merce a respiro, la vende, pure a respiro, ad uno che non eserciti il commercio, con ugual termine pel pagamento, può alla lesta, nel suo Fôro, esser costretto dal creditore a pagare e vedersi spogliare molti mesi prima che egli possa, per la lunga trafila dei tribunali ordinari, conseguire il pagamento dal suo debitore. Forse il Governo, con quella disposizione, aveva pensato d'indurre tutti quelli che si applicavano al commercio ad iscriversi alla Camera, ma non era riuscito nell'intento dacchè molti, anche nobili, commerciavano liberamente e non c'era modo di costringerli al Fôro mercantile.

Si deplorava la esclusione dei manifatturieri ed artigiani, quando non si fossero obbligati con lettere di cambio, giacchè le controversie dei negozianti con questa gente erano, in pratica, le più frequenti e le più gravi in quanto rivestivano carattere tecnico e riguardavano materie nelle quali i giudici ordinari erano affatto incompetenti.

La Camera avrebbe voluto riservato al creditore il diritto di convenire il debitore nel luogo del contratto anzichè nella resi-

denza di quest'ultimo, perchè riteneva giusto che chi vende a fido possa adire il giudizio dove crede di poter ottenere il pagamento con maggior facilità e minor dispendio, in compenso del beneficio procurato a chi compra di aver la merce senza il denaro alla mano.

Si voleva che la giurisdizione si estendesse, come in passato, anche alle cause pei fallimenti, giacchè molte volte la « massa concorsuale » dei negozianti falliti soffriva danno per non essersi in tempo opportuno provveduto alle esigenze del corso del commercio, pregiudicandosi le cambiali, restando senza risposta le commissioni, trascurandosi i protesti, danni inevitabili, data l'imperizia dei giudici ordinari nelle materie commerciali (1). Tali giudici non eran poi ritenuti in grado di stabilire se un fallimento provenisse da disgrazia o da frode.

La Camera trovava da ridire anche sugli appelli, dove la legge le pareva troppo liberale, quando consentiva, senza alcuna restrizione, l'appello entro otto giorni. Per questo avveniva che i debitori più pericolosi usassero di quella facoltà anche quando il debito era liquido ed evidente, per costringere a nuove spese il creditore e acquistar tempo. Avrebbe voluto si ripristinasse il deposito prescritto dagli antichi statuti, o fosse almeno imposta una sicurtà.

Il Governo tenne conto di alcune di queste osservazioni, ma, in sostanza, mantenne fermi i limiti della giurisdizione. Incluse nelle cause soggette al Fôro mercantile anche quelle per rimunerazioni dovute a titolo di mercimonio, con che, se non erriamo, comprendeva anche gli artigiani e i manifatturieri, secondo il desiderio della Camera; nei casi di fallimento stabilì che il giudice nominasse un amministratore dei beni e un delegato, fra i creditori negozianti, col quale il curatore dovesse andar di concerto in tutte le operazioni di carattere mercantile. Quanto agli appelli, furono ammessi, nella forma indicata, solo per cause importanti una somma superiore alle duemila lire, quando non fosse fatto il vero e reale deposito della somma portata dalla sentenza (2).

---

(1) Memoriale della Camera 8 luglio 1790, Consulta della Camera a richiesta del Governo 1791: Archivio di Stato, Commercio, 152.

(2) Editto 6 marzo 1793, Archivio storico civico, Cronologia, sotto questa data.

❦

Elaborata dalla dottrina di Cesare Beccaria, seguiva la riforma economico-politica delle Università dei mercanti dello Stato di Milano che venivano a prendere il nome di Camere di Commercio.

Il criterio predominante che l'aveva inspirata, come il Beccaria stesso dichiarava in una sua relazione al Principe di Kaunitz [1], era stato quello di concentrare le soppresse Università d'arti e mestieri in un sol corpo mercantile i cui capi (ai quali si manteneva ancora l'antico titolo di Abati) non solo vegliassero, compatibilmente coi criteri di libertà ormai trionfanti in tutte le riforme economiche, sulle manifatture e sulla disciplina degli operai, ma si applicassero a divisare i mezzi più adatti all'incremento del commercio e dell'industria nazionale.

Così le Camere di Commercio cominciarono ad assumere quella che fu poi sempre, ed è tuttora, la caratteristica essenziale della loro funzione e della loro attività: studiare, cioè, nel lato pratico, tutti i complicati congegni del commercio per divenire un autorevole ed efficace Corpo consultivo dello Stato. Questa idea fondamentale vedremo poi sempre ripetuta nelle successive riforme. La Camera mercantile veniva, è vero, menomata nei suoi antichi poteri deliberativi ed esecutivi, ma riguadagnava, in compenso, quella supremazia che il moltiplicarsi delle Corporazioni aveva di tanto scemato, e la riguadagnava non più colla sola funzione di difendere gli interessi d'una classe, bensì anche con quella di contribuire, collo studio e coll'opera, al progresso ed alla prosperità generale della Nazione.

Coll'editto 24 luglio 1786, che dava forza di legge al « Piano di consistenza » del nostro Beccaria, venivano così ricostituite le Camere mercantili. La Camera di Commercio di Milano veniva composta di dodici Abati, quattro cambisti, quattro « fabbricatori

---

(1) Archivio di Stato Commercio, 152.

nazionali », quattro mercanti all'ingrosso di ogni genere. Quella di Mantova aveva otto Abati, due per ciascuna delle tre classi suddette e due per gli ebrei che dovevano esservi numerosi. A Cremona e Como otto Abati, metà fabbricatori e metà negozianti, e quattro a Pavia, Lodi, Bozzolo, Gallarate e Codogno.

Per « fabbricatori nazionali » si intendevano quelli che in qualunque parte dello Stato avessero in tutto un anno fatto battere quattordici telari pel setificio e otto pel lanificio e mantenuto continuamente almeno venticinque operai nella propria manifattura.

Il numero di dodici Abati per Milano, superiore a quello delle altre Camere, fu così stabilito, avverte il Beccaria, non tanto in omaggio alla tradizione, quanto per la vastità e la complessità dell'azienda milanese in confronto alle altre città.

Nella divisione delle classi il Beccaria aveva avuto cura di mettere innanzi tutti i cambisti, sia perchè essi erano sempre stati gelosi di questo primato, sia perchè le lettere di cambio erano in Milano il principale oggetto della giudicatura mercantile. Aveva inoltre voluto dare una ugual rappresentanza ai fabbricatori allo scopo di incoraggiare la risorgente industria lombarda.

Il Consiglio doveva rinnovarsi ogni due anni, e per metà, in ciascuna delle tre classi, per non tener troppo impegnate persone d'affari e, nel tempo stesso, per mantener sempre nella Camera un numero sufficiente di persone che avessero il filo delle pratiche.

La prima nomina doveva farsi dal Supremo Consiglio di Governo, sentiti i tribunali d'appello di Milano e di Mantova sull'idoneità dei soggetti destinati all'amministrazione della giustizia. Così voleva Beccaria perchè dal primo impianto dipende la buona continuazione e per toglier di mezzo gli inciampi e le rivalità. Ma, nel medesimo tempo, per non menomare il decoro del ceto mercantile, fu disposto che, pur mantenendo il Governo una certa ingerenza, le Camere, in avvenire, provvedessero alla scelta dei propri Capi proponendo esse stesse al Supremo Consiglio, e al tribunale d'appello per l'ammissione alla giudicatura, i propri candidati.

Gli Abati scaduti potevano, dopo un biennio, essere rieletti, Sempre allo scopo d'incoraggiare l'incremento dell'industria, ai negozianti che, nel frattempo, fossero venuti ad appartenere anche alla classe dei fabbricatori, si concedeva di poter subito essere rieletti.

Gli elenchi dei candidati dovevano essere presentati almeno un mese prima della scadenza del biennio: nel caso di trascuranza e nel caso che questi elenchi contenessero nomi di persone prive dei necessari requisiti, il Supremo Consiglio aveva facoltà di fare le nomine « ex officio ». La nomina « ex officio », scriveva il Beccaria al Kaunitz, « l'ho messa per tener la Camera in soggezione affinchè si perpetui invariabilmente lo stabilimento, e, messe da banda le animosità e i puntigli, seguano le nomine regolari e non cada la Camera in quel languore in cui era caduta, per cui i dodici Abati quanti eran prima, eran ridotti a tre ».

La nomina dei funzionari era lasciata alla Camera, necessaria però l'approvazione del Supremo Consiglio e del tribunale d'appello. Tra gli altri doveva nominarsi un assistente pei rapporti coll'autorità politica esperto di leggi e di materie di cambio, che interveniva, con voto consultivo, alle sessioni del tribunale mercantile.

Alla Camera di Commercio era fatto obbligo di seguire in tutto le istruzioni e gli ordini emanati dal Supremo Consiglio di Governo, di presentargli, di volta in volta, i verbali (protocolli) delle adunanze, di cooperare con esso alla formazione di regolamenti che, senza vincolare la libertà, tendessero a mantenere la disciplina fra gli operai (cominciavano proprio allora le prime agitazioni proletarie negli stabilimenti di recente fondazione) (1) ad assicurare la buona fede nei contratti coll'opera di onesti sensali, « a distinguere i maestri nell'arte dai dozzinali » e mantenere alto il credito delle nostre manifatture nelle piazze estere.

E siccome la base per tutte queste importanti operazioni la cui esecuzione, una volta maturate, avrebbe dovuto spettare alle Camere di Commercio, era la notifica dei traffici, delle arti, delle

(1) Verga E., *Cesare Beccaria e la disciplina degli operai.* « La Lettura ».

manifatture, la prima funzione alla quale si voleva accudissero le nuove Camere era quella di procurare al Supremo Consiglio una notifica completa. La Camera nostra organizzò assai bene il servizio delle notifiche e nell'Archivio camerale ce n'è una lunghissima ed utile serie dal 1792 fino ai giorni nostri.

Poichè l'editto prescriveva che le nuove Camere si radunassero subito, la nostra tenne la sua prima adunanza il 21 agosto del 1786. Il primo Consiglio, eletto dal Governo, votò quel giorno un ringraziamento per la sua nomina, procedette alla elezione dell'assistente politico e di quello giudiziario nonchè a quella degli altri impiegati (1).

Nella riforma giuseppina, preparata dal nostro Beccaria, non è, naturalmente, estraneo l'influsso delle idee e dei metodi francesi. La Francia è la terra classica delle Camere di Commercio promosse e vigilate dallo Stato, a differenza dei paesi anglo-sassoni dove esse sorsero e si moltiplicarono come organizzazioni libere e indipendenti.

Il « Conseil royal de commerce », ideato da Enrico IV, diveniva nei primi anni del Settecento il centro coordinatore di un'organizzazione di rappresentanze ufficiali di commercianti promosse dal Governo allo scopo di illuminare, come Corpi consultivi, quel supremo Dicastero.

E anche qui da noi la nuova caratteristica della riforma giuseppina è appunto quella di uniformare a una medesima legge tutte le Camere dello Stato, di dar loro un'ampia e ben determinata funzione consultiva rispetto al Supremo Consiglio, stringendo col Governo nuovi legami.

Ma poichè queste Camere non erano in Lombardia istituzioni nuove, come in Francia, ma trasformazioni di istituti antichissimi, mantennero una personalità giuridica e una autonomia finanziaria che non avevano, prima della rivoluzione, quelle francesi le quali non vivevano di propri mezzi ma erano appoggiate ad altri enti (2).

---

(1) Archivio di Stato, Commercio, Verbali delle Adunanze.

(2) Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: *Notizie e dati sulle Camere di Commercio ed Arti in Italia*, Roma, 1908, pag. 13 e segg.

Un movimento analogo di riforme era avvenuto in Toscana per opera del solerte e ardito Granduca Pietro Leopoldo, il quale anzi prevenne di alcuni anni il Governo di Lombardia. Anch'egli affrontò risolutamente la soppressione delle Corporazioni e, col motu proprio del 1° febbraio 1770, ordinò che le attribuzioni, specialmente giudiziarie, insieme col patrimonio di ciascuna, fossero deferite ad un nuovo ente denominato « Camera di Commercio Arti e Manifatture », il quale veniva sostituito al tribunale della Mercanzia e a quelli delle Arti. Anche alla Camera toscana era permesso di vigilare sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi al traffico e all'industria e di proporre al Governo « i provvedimenti idonei a rendere sempre più florido il traffico toscano, sì interno che esterno, ed in particolare per aumentare la quantità dei prodotti e generi nazionali » (1).

❦

Più forte e decisa fu naturalmente l'influenza francese nelle riforme che seguirono alla conquista di gran parte dell'Italia per opera delle armi napoleoniche. In Francia la rivoluzione aveva travolto anche le Camere di Commercio, ma fu una soppressione di breve durata: un decreto consolare del 24 dicembre 1802 le ristabiliva in sedici città, accentuando la tendenza all'accentramento e ad una organizzazione uniforme per tutto lo Stato, e ponendo a loro base il principio elettivo.

Quattro mesi prima della promulgazione del decreto consolare in Francia, Francesco Melzi, Vice-presidente della Repubblica italiana, emanava (30 agosto 1802) una nuova legge per le Camere di Commercio, approvata il 26 dal Corpo legislativo, la quale veniva ad accrescere di molto l'importanza di quelle istituzioni (2).

Ogni Camera doveva avere un circondario ben definito di giurisdizione ed essere costituita di almeno cinque membri di

---

(1) Ministero di Agricoltura ecc., op. citata, pag. 24.
(2) Bollettino delle leggi della Repubblica italiana.

età superiore ai trent'anni, eletti, la prima volta, sull'esempio delle prescrizioni giuseppine, dal Governo, poi dal Corpo dei commercianti del circondario, da rinnovarsi ogni anno per un terzo, nei primi due anni a sorte poi per turno, e rieleggibili sempre.

Agli antichi Abati veniva sostituito un Presidente, eletto a scrutinio segreto dalle Camere stesse nel proprio seno. In ogni Camera un assessore legale ed un notaio cancelliere approvati dal tribunale d'appello delle rispettive giurisdizioni: anche qui è da vedere un richiamo alla legge elaborata dal Beccaria.

Alle rappresentanze commerciali si dava un'estensione non mai per l'innanzi pensata: oltre alle Camere principali se ne istituivano altre sussidiarie, formate dal Conciliatore del luogo con carica di Presidente e da due commercianti del circondario eletti dalla Camera principale. Non solo, ma in ogni tribunale d'appello, entro la cui giurisdizione esistesse una Camera primaria, si istituiva una sezione di commercio, costituita da tre membri della Camera nominati dal tribunale stesso, e da due commercianti scelti dal Governo su proposte della Camera stessa, che costituivano il tribunale mercantile di seconda istanza. Così risolvevasi l'antica questione degli appelli che abbiam veduto tante volte dibattuta.

Nè basta ancora: si istituivano due tribunali di revisione, uno a Milano l'altro a Bologna, i quali dovevan decidere nel caso che gli altri avessero pronunciato sentenze disformi. Non si poteva, a dir vero, circondare di migliori garanzie l'amministrazione della giustizia fra i negozianti.

Le spese pel mantenimento delle Camere e dei tribunali erano a carico dei commercianti, a loro profitto gli emolumenti delle sentenze, degli atti e delle multe. Qui non si faceva che sanzionare un diritto delle antiche Camere mercantili: in Francia invece la legge del 1802 non faceva che un primo passo verso l'autonomia finanziaria sottraendone il carico agli enti locali e imponendo alle Camere di proporre ogni anno al Governo i modi per sopperire alle spese: la piena autonomia colla personalità giuridica non fu loro riconosciuta se non col decreto 13 settembre 1806.

La nostra legge, preoccupata di rinvigorire la giurisdizione camerale, ne precisa i limiti anche meglio che non avesse fatto quella del 1787, definisce che cosa si debba intendere per affari di commercio, aggiungendo ai soliti le commissioni mercantili e le spedizioni per acqua e per terra, i noleggi di bastimenti, le assicurazioni, le costruzioni navali e ogni negoziazione marittima: il che era naturale dacchè la Repubblica italiana, a differenza dell'antico Stato di Lombardia, possedeva porti di mare.

Nel caso di questioni fra mercante e non mercante, ammette il Fôro mercantile solo nel caso che sia pattuito nel contratto, e a questo Fôro assegna pur quelle tra negozianti e sensali e impiegati nelle fabbriche o case di negozianti, purchè riguardino l'esercizio del rispettivo loro ufficio.

Questa legge infine accoglie il voto insistente della classe e assegna al Fôro mercantile anche le cause dei fallimenti. Risolve l'altra questione del luogo dove convenire il debitore, prescrivendo che un negoziante possa essere convenuto davanti alla Camera di un dato circondario quand'anche risieda altrove purchè ivi si trovi il soggetto della controversia o sia stato pattuito il contratto.

Seguivan numerose e precise norme per la procedura e si faceva una netta divisione fra i limiti giurisdizionali delle Camere primarie e delle sussidiarie: queste ultime non potevano giudicare se non nelle cause inferiori ai duemila scudi. Per somme inferiori a cento lire giudicava il conciliatore, fino a trecento era inappellabile il giudizio delle Camere primarie, salvo il ricorso in Cassazione in caso di contravvenzione alle leggi. In tutte le cause occorreva il voto consultivo dell'assessore legale.

Per somme superiori alle cento lire era ammessa la custodia in carcere del debitore, a spese però del creditore.

Nulla veniva innovato nelle attribuzioni non giudiziarie delle nuove Camere.

Questa legge, molto elaborata fino ad essere macchinosa, non ebbe lunga vita. Il nuovo regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806, col quale, tra l'altro, vennero istituiti i Tribunali di Commercio di prima istanza, pur

mantenendo le sezioni di commercio presso le Corti d'appello, veniva a spogliare le Camere della loro funzione giurisdizionale. Va però notato che col decreto 16 settembre 1807 venivano escluse da quella misura generale le Camere di Milano, Venezia, Bologna, Brescia, Verona, Rimini, Bergamo e Ferrara che sembra mantenessero intatti i loro poteri (1).

I tribunali di Commercio venivano composti di un Presidente, di giudici in numero non inferiore a due e non superiore ad otto, e di supplenti, nominati sopra lista tripla della sezione commerciale del Collegio elettorale del dipartimento, tra negozianti, banchieri ed industriali che da cinque anni trafficassero nel luogo di residenza del tribunale stesso. Duravano in carica cinque anni: allo stesso modo venivano eletti i commercianti che facevano parte delle sezioni di commercio presso le Corti d'appello.

❦

Pochi anni dopo seguiva un altro rinnovamento. Col Decreto 27 giugno 1811 (2) Napoleone riprendeva il concetto dei vecchi Dicasteri supremi, istituendo un « Consiglio generale di Commercio, Arti e manifatture » per tutto il Regno, residente in Milano presso il Ministero dell'Interno, composto di persone scelte dal Re fra i negozianti e gli industriali, e, per un terzo, tra i membri del Collegio elettorale, e formato in modo che ogni genere d'industria vi avesse almeno un rappresentante. Cinque membri del Consiglio, rappresentanti le industrie principali, il setificio, il lanificio, il linificio, le fabbriche di cuoio e pelli dovevan risiedere costantemente in Milano.

Questo Consiglio doveva riunire tutte le notizie relative allo stato attuale del Commercio, delle fabbriche e delle manifatture del Regno, studiare le difficoltà che ne ritardassero lo sviluppo, i mezzi per farlo prosperare, proporre premi e incoraggiamenti

(1) Bollettino delle leggi del Regno d'Italia.
(2) Bollettino delle leggi del Regno d'Italia.

per inventori e perfezionatori, regolamenti per la polizia delle fabbriche. Ai membri più attivi era riservato il titolo di « Consigliere di Commercio ».

Le medesime attribuzioni dovevano avere, nei limiti della loro giurisdizione, le Camere. Esse venivan ricomposte con non meno di quattro e non più di dodici membri, oltre il Presidente, designati dai Prefetti e nominati dal Re la prima volta, poi dalle stesse Camere, a pluralità di voti, salva l'approvazione del Ministro: durata in carica quattro anni, con rinnovamento d'un quarto ogni anno. La Presidenza riservata al Prefetto, al Viceprefetto o al Podestà secondochè risiedessero nel capoluogo del dipartimento, in quello del distretto o in un semplice Comune.

Le idee fondamentali della riforma napoleonica sono quelle di aumentare il numero di queste istituzioni rinsaldando i loro legami coi poteri centrali, perfezionare le funzioni giudiziarie distinguendole e separandole da quelle consultive, concentrare nella Camera le rappresentanze del Commercio e dell'industria, elevare infine la dignità del ceto mercantile chiamandolo a far parte di un altissimo consesso.

Il Consiglio generale fondato da Napoleone riflette una tradizione francese in quanto è composto di commercianti e industriali: già nel « Conseil royal » fondato, come abbian detto da Luigi XIV, nel 1700, entravano, oltre a sei membri del Consiglio di Stato, dodici tra i principali negozianti della Capitale e della Provincia; e si differenzia dal Supremo Consiglio della riforma giuseppina, dove entravan patrizi insigni per scienza economica come Beccaria, Verri, Carli, Secco Comneno, ma non pare fosse rappresentata la classe commerciante.

❦

Caduta la dominazione napoleonica le Camere di Commercio subirono in Italia varie vicende: parte furono lasciate sussistere cogli ordinamenti francesi, parte furono riformate in vario modo. Nelle provincie lombardo-venete nessuna novità intervenne fino all'ordinamento fatto colla legge provvisoria

3 ottobre 1848 e al nuovo assetto loro dato con quella del 13 marzo 1850 [1].

Quest'ultima legge stabilì nella Lombardia e nella Venezia diciassette Camere definite « come il mezzo con cui il ceto commerciante ed industriale partecipa i suoi desideri al Ministero del Commercio e lo coadiuva a vantaggio delle relazioni commerciali ».

Rimane dunque immutato il concetto fondamentale per la prima volta espresso nella legge del 1787. Le funzioni, si esplichino per iniziativa propria o per iniziativa del Governo, sono essenzialmente consultive: un potere deliberativo esercitavano solo riguardo ai mediatori di valori e di merci. Ma ad ogni modo era sempre loro conservata una grande influenza dacchè dovevan dare il parere non solo su oggetti vaghi e generali, ma su argomenti della massima importanza come, ad esempio, sulla costituzione di imprese per azioni e di qualunque società commerciale: il che è degno di nota se si considera che a quel tempo i legislatori erano ispirati da molta diffidenza verso tali società e particolarmente verso quelle per azioni.

Le attribuzioni erano chiaramente distinte mediante una divisione in due sezioni, una di commercio, l'altra d'industria. Nella prima si trattavano tutti gli argomenti relativi al commercio, al cambio del denaro, alle Borse, all'insegnamento commerciale; nella seconda l'industria in largo senso, la tutela delle invenzioni, dei prodotti dell'ingegno, dei marchi di fabbrica, dei rapporti fra padroni e salariati.

Quantunque il potere giudiziario continuasse ad essere esercitato dai tribunali di Commercio, le Camere dovevano dar parere sulla costituzione di quei tribunali, e potevano decidere come arbitri « in tutti i casi in cui fosse legalmente ammissibile un giudizio arbitramentale, previo l'assentimento delle parti, in qualsiasi affare di commercio e d'industria e specialmente in tutte quelle controversie che risultano negli stabilimenti indu-

---

[1] Bollettino generale degli atti di Governo per l'Impero d'Austria, XXXIV puntata 122.

striali dai rapporti fra padroni e lavoranti per titolo di servizio o di mercede ».

Nella costituzione delle Camere la legge austriaca applicava il principio elettivo più largamente che non le leggi francesi, in particolar modo quella del 1811 che manteneva la nomina regia quantunque temperata dal sistema delle categorie, e la informava a criteri più liberali. Dovevano comporsi di non meno di dieci e di non più di trenta membri scelti in categorie determinate dal Ministero del Commercio. Vi potevano essere membri supplenti purchè non superassero la metà dei consiglieri. Duravano in carica tre anni, si rinnovavano per un terzo ogni anno.

L'elezione non era ristretta, come nella legge francese, al ceto dei notabili, ma estesa a tutte le persone che avessero determinati requisiti e rientrassero in certe categorie. Così per esempio, nella Camera di Milano erano trenta membri effettivi e quindici supplenti presi quattro fra i Banchieri, undici fra i negozianti in seta, tre fra quelli in grani e così via discorrendo per altre classi.

Per l'eleggibilità occorreva la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, il domicilio nel distretto camerale, l'età non inferiore ai trent'anni e « il possesso e l'esercizio indipendente e patentato oppure la direzione indipendente per cinque anni almeno di un'impresa di commercio o d'industria compresa nella categoria in cui si deve fare la scelta ». Elettori eran tutti coloro che, oltre ad avere la cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici, esercitassero nel distretto un commercio od un'industria per proprio conto o pur come soci. Le liste eran compilate dall'Autorità, col concorso di alcuni elettori, la votazione si faceva o dichiarando il voto davanti alla commissione elettorale o per iscritto inviando schede firmate e suggellate.

Meno liberale era l'ingerenza riservata al Ministro che poteva delegare un Commissario governativo il quale assistesse alle sedute e avesse il diritto di prender la parola sebbene non quello di votare, poteva ordinare alle Camere di adunarsi in sedute straordinarie e decidere quando il Presidente non credesse di assumere la responsabilità di firmare una deliberazione presa dalla Camera.

Abbiam detto che le Camere di Commercio, dopo la restaurazione, subirono varie vicende: i diversi governi vi esercitarono riforme più o meno rilevanti cosicchè, quando fu proclamato il Regno d'Italia, pur mantenendo tutte il carattere predominante di Collegi consultivi, molto differivano da luogo a luogo nella determinazione specifica delle attribuzioni.

Così, per citare qualche esempio, la Camera di Torino aveva l'incarico di provvedere alla condizione e al saggio delle sete, quellė di Parma e Piacenza esercitavano una giurisdizione conciliativa nei contratti di bozzoli sovrintendendo al loro mercato, compivano uffici di polizia sulle industrie e sul commercio mercè una ingerenza sconfinata nel loro svolgimento, denunciavano al Magistrato le frodi riscontrate nelle fabbricazioni, richiedendo anche l'assistenza della forza pubblica e, in casi d'urgenza, ordinando la sospensione dei lavori, potevano di loro iniziativa promuovere dal Pretore competente l'ordine di sequestro conservativo dei registri, delle carte, dei beni di negozianti che ritenessero prossimi al fallimento; quella di Genova presiedeva all'amministrazione del porto franco; altre, come abbiam veduto anche in Lombardia, avevano una specie di giurisdizione arbitrale; alcune avevano diritto a prender parte alla nomina dei giudici nei tribunali di commercio, altre no; quelle di Firenze e di Livorno avevano un' ingerenza nell'amministrazione della Banca toscana sia coll'intervento dei Presidenti nelle adunanze del Consiglio superiore, sia colla nomina di alcuni ufficiali [1].

Una riforma che unificasse queste istituzioni uniformandole ai nuovi principî del diritto pubblico s'imponeva. Cominciò il Ministro Corsi a studiare l'argomento e la nuova legge, presentata dal Ministro Cordova, fu approvata dal Parlamento nazionale il 6 luglio 1862.

I criteri fondamentali che inspirarono i nostri legislatori in questa importante riforma sono espressi nella relazione presentata al Senato. Essi vollero che le Camere di Commercio constas-

[1] Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 1874. Vol. 76, pagine 81 e seg.

sero e fossero emanazione di coloro che risiedendo nel distretto di ciascuna Camera fossero addetti a qualche commercio od arte, e inscritti nelle liste elettorali politiche: che le spese ne fossero sostenute dal commercio e dall'industria del distretto: che se ne istituissero e lasciassero quante gli interessati giudicassero conveniente: che il Governo non avesse in esse altra ingerenza fuori di quella generale che si riserba rispetto ai grandi Consigli, cioè di approvarne i regolamenti e i bilanci e decretarne, all'occorrenza, lo scioglimento.

La Commissione incaricata dello studio della legge si era domandata se convenisse lasciare le Camere, come in Inghilterra, interamente alla propria iniziativa, ma riconobbe che in Italia le condizioni dello spirito di associazione e la conoscenza dei vari interessi individuali e comuni non eran tali da dar vita, con una misura tanto liberale, a una rappresentanza efficace. Si domandò pure se convenisse associare all'industria ed al commercio anche l'agricoltura, e concluse per la separazione di quest'ultima, giacchè, per la sua importanza, l'agricoltura doveva formare oggetto di speciali istituzioni.

Nella composizione delle Camere ripudiò, in omaggio ai principî democratici, il sistema delle categorie di eleggibili, instaurato dalla legge austriaca: e lasciò agli elettori un'ampia libertà di scegliere i propri rappresentanti come meglio loro piacesse, tanto più che, non potendo essere il numero dei consiglieri troppo grande, non si sarebbero mai rappresentate tutte le categorie di industria e di commercio.

Così le Camere di commercio vennero ricostituite quali enti autonomi, con una ingerenza governativa assai minore che non fosse quella del governo austriaco. Pur mantenendo loro il carattere essenziale di organi consultivi, se ne riconosceva esplicitamente l'attività amministrativa ed economica accordando loro una funzione moderatrice e di vigilanza sugli istituti e sulle professioni connesse col commercio: si mettevano innanzi tutto alle loro dipendenze, e a lor carico, le Borse, lasciando loro la facoltà di promuoverne l'istituzione nei luoghi dove la credessero necessaria, previa autorizzazione del Ministero, di compilarne i regolamenti

e di vigilarne l'esecuzione per mezzo di una deputazione da esse nominata alla quale venne in seguito (1882) assegnato anche l'amichevole componimento di questioni cambiarie. Si affidava alle Camere un'ingerenza nell'ufficio dei mediatori, dei periti e degli agenti di cambio sottoponendoli all'osservanza di regolamenti da essa compilati e ad una cauzione, formando il ruolo dei mediatori autorizzati ad esercitare pubblici uffici, determinando quali di questi uffici fossero loro riservati, definendo infine gli obblighi loro circa la dichiarazione dei contratti stipulati col loro intervento e le tariffe delle loro mercedi. Ritornano in questo campo quasi tutte le attribuzioni che gli Statuti milanesi attribuivano alla nostra « Universitas Mercatorum » rispetto ai sensali o marosserii.

La nostra legge, così liberale, dava inoltre alle Camere la facoltà, non concessa da quella austriaca, di proporre le terne per la nomina dei giudici nei tribunali di commercio, la facoltà di stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete, di amministrare, per incarico del Governo, emporî pubblici, depositi di merci nei porti franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti che avessero per iscopo l'utilità del commercio e delle arti, di provvedere, in proprio o col concorso del Governo, della Provincia o del Comune, all'istituzione o al mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio e all'organizzazione di esposizioni nel loro distretto.

Dava ancora facoltà alle Camere di far eseguire vendite volontarie di merci al pubblico incanto sopportandone le spese e riscuotendone un diritto del mezzo per cento sul prodotto della vendita: questa facoltà si connetteva alla esistenza dei tribunali di commercio e restò annullata quando quei tribunali, dopo un lungo seguito di discussioni sulla loro utilità, vennero soppressi (1892).

La legge organica del 1862 coi suoi principî fondamentali regola tuttora le nostre rappresentanze del commercio e dell'industria. Fu giustamente osservato che la sua lunga resistenza è

indice sicuro della bontà dei criteri che l'hanno ispirata ed hanno consentito alle rappresentanze di organizzarsi e di progredire seguendo il progresso economico del paese. Il merito maggiore di questa legge è quello di aver fatto delle Camere di Commercio istituzioni collegate a tutte quelle che formano il meccanismo amministrativo dello Stato cosicchè, quelle specialmente delle grandi città, hanno modo di esercitare, ed esercitano infatti, una larghissima influenza sull'economia nazionale.

Certo, come nulla è mai perfetto, anche in questa legge furon trovati difetti e lacune: non mancarono di tratto in tratto tentativi di riforme che però solo in questi ultimi anni arrivarono alla discussione in Parlamento.

L'appunto principale che le si faceva era il non aver essa prescritto, a differenza delle precedenti, la denuncia obbligatoria delle ditte; quella denuncia tanto raccomandata da Cesare Beccaria: per il che le Camere più volte ebbero a dichiarare di non poter adempiere con profitto gli obblighi loro imposti se non fosse loro dato il modo di conoscere esattamente i commercianti che dovevano rappresentare. Si osservò che l'obbligo della denuncia avrebbe anche facilitato la compilazione delle liste elettorali, resa più esatta la distribuzione delle tasse, agevolate le indagini statistiche per l'annua relazione al Ministero che era imposta alle Camere come già l'aveva imposta il Governo austriaco (1).

Questi voti furono esauditi solo nel 1910, colle legge 20 marzo, che prescrisse le denuncie. Essa apportò anche altre modificazioni richieste dalle mutate circostanze, come l'accrescimento da ventuno a trentuno dei membri del Consiglio, la concessione dell'elettorato alle donne maggiorenni che esercitino commercio o industria, la ripartizione della tassa camerale fra le varie Camere di Commercio, statuendo che le ditte con esercizi in più distretti debbano corrispondere l'imposta a tutte le Camere in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

(1 Digesto.

Ma se la legge del 1910 ha attuato legittime aspirazioni, ha dall'altra troppo ristretto l'autonomia delle Camere accrescendo l'ingerenza del Governo fino a dargli la facoltà di compilare i regolamenti che prima era lasciata alle Camere stesse [1].

❦

Abbiamo voluto riassumere le riforme delle Camere di Commercio seguite per opera dei vari Governi, dai primi tentativi di Maria Teresa nel ristretto campo della Lombardia austriaca fino alla legge che porta il nome del primo Re d'Italia, perchè non mancasse, in questo lavoro, il filo che collega l'istituzione antica con quella che vive ed opera sotto ai nostri occhi. Ma scopo di questi studi era quello di ricostruire coll'esame diretto dei documenti, la vita della Camera mercantile di Milano nei secoli passati, quando per le diverse circostanze dei tempi e per la diversa natura degli ordinamenti politici e civili, essa aveva una funzione ed una fisionomia sua propria: e però giunti alla fine del secolo XVIII, il nostro compito poteva dirsi finito. Le riforme promosse dai Governi mirarono a coordinare le rappresentanze commerciali, sottoponendole a leggi uniformi, prima nei diversi Stati, poi nella penisola intera: cosicchè esse hanno cessato di esercitare una funzione locale per la difesa di interessi che potevano essere, ed erano infatti non di rado, come abbiam veduto, in antagonismo con quelli di altre città anche comprese nella medesima compagine politica, per divenire cooperatrici di una larga e complessa attività la quale non solo si diffonde in ogni parte della Nazione ma raggiunge anche le colonie nei più lontani paesi.

---

[1] Valdisserra E. e Berni A. *Le Camere di Commercio*, Milano, 1913.

IL PALAZZO DEI GIURECONSULTI

'EDIFICIO ove di questi giorni la Camera di Commercio e Industria di Milano, che ha raccolto la eredità illustre dell' « Universitas Mercatorum Mediolanensium », ha trasportato e fissato la propria sede è uno dei pochissimi palazzi artistici milanesi che, scampati alle ingiurie del tempo e degli uomini, si presentino a noi pressochè intatti nella loro forma originaria.

Ancora dopo varie destinazioni e passaggi di proprietà è designato con l'antico nome di Palazzo dei Giureconsulti a ricordo dell' insigne collegio dei Dottori di Milano per i quali fu costruito e fu splendida sede per più di due secoli.

L'origine del Collegio era assai antica: sin dal XV secolo avevano avuto insigni prerogative di distinzione concesse anche dai Duchi di Milano. Il Corio ricorda la presenza ufficiale dei Dottori al ricevimento in onore di Papa Martino V venuto a consacrare l'altar maggiore del duomo ([1]). Così rammenta Tristano Calco la loro presenza al ricevimento d'Isabella d'Aragona sposa a Gian Galeazzo Maria, Duca di Milano, nel 1489.

Con la bolla del 1560, 8 di luglio, Pio IV, Giovan Angelo

([1]) Riportiamo dal Lattuada la descrizione del Corio: « Sotto l'anno 1410 Martino V giunse a Milano, dalla quale inclita città uscì all'incontro tutto il clero e collegio dei Jurisconsulti e phisici, vestiti de purpura, capuzî foderati de vajro e parimenti li bavari. Questi con molti militi portarono il balduchino de oro contesto in bianco de valuta de fiorini mille.... etc. etc.

de' Medici, milanese, eletto Papa al 25 dicembre 1559, non dietro alcuna istanza ma di sua spontanea volontà, « de nostra mera liberalitate » accorda al Collegio dei Dottori milanesi vari privilegi e la somma di 5000 scudi, da pagarsi, entro un anno dalla data della bolla, in cinque uguali rate, per l'acquisto del sito e la costruzione di una nuova fabbrica ad uso del Collegio da erigere sul disegno che manderà egli stesso. Dota il Collegio di una rendita annua di cinquanta scudi. Prescrive vi debba essere una cappella destinata a S. Giovanni Evangelista e agli Angeli (ricorrenze 27 dicembre e 29 settembre) ove si celebri messa quotidiana, e un campanile « Campana humile » con orologio. Inoltre una biblioteca giuridica sotto la direzione di due dei più periti dottori.

In nota riportiamo alcuni dei brani più importanti della bolla di Papa Pio IV [1].

Le notizie intorno agli edifici occupanti l'area dove sorge il Palazzo architettato da Vincenzo Seregni e agli istituti che vi risiedevano furono già riassunte dal Dott. Verga. Basta a noi esaminare il disegno, qui riprodotto dalla Raccolta Bianconi [2], forse di data anteriore al 1561 (inizio del rinnovamento) attribuito al

---

[1] In praecelsa militantis Ecclesiae sede divinitus collocati.... nihil in republica christiana preclarius aut optabilius nihilque perinde necessarium arbitramur quam doctorum virorum conventus ubique gentium propagare; et licet hoc desiderium nobis omni tempore peculiare fuerit specialius tamen celebre collegium dilectorum filiorum doctorum mediolanensium optavimus promovere....

Itaque collegium praedictum structuris atque edificiis capacioribus pro congregationibus, sessionibus, deambulationibus, aliisque officiis necessariis, et in eo unam capellam et unam bibliothecam pro usu et commoditate ipsorum doctorum, totiusque reipublicae institui.... motu proprio.... de nostra mera liberalitate.... perpetuo erigimus et instituimus.

Ac pro emptione situs, nec non constructione, ampliatione juxta archetypum sive exemplar desuper ex commissione nostra transmittendum faciendis nec non ornatu praemissis, praefato collegio, summan quinque millium scutorum.... quinque equis solutionibus intra annum a data praesentium computandum perpetuo donamus, concedimus, et assignamus.

Seguono altre prescrizioni di regolamento interno e tutte le concessioni, privilegi etc. d'interesse più dell'istoria del collegio che non del palazzo.

[2] Archivio Storico Civico. Raccolta Bianconi. Vol. I, pag. 11, disegno 1.

PIANTA DEFINITIVA DEL PALAZZO DEI GIURECONSULTI

PIANTA DEGLI EDIFICI PREESISTENTI ALLA FABBRICA DEL PALAZZO

ARCHIVIO STORICO CIVICO - RACCOLTA BIANCONI

Seregni, il quale ci dimostra come fosse la pianta della località prima della rifabbrica del Palazzo dei Giureconsulti, rifabbrica che, esclusa la facciata, fu in gran parte una riforma generale dei preesistenti edifizi dei quali rimasero in buona parte le murature, come purtroppo si ebbe campo di rilevare durante il presente riattamento quando la maggior parte dei muri fu dovuta totalmente rinnovare, risultando essi non una compagine salda, ma la sovrapposizione di numerose strutture disparate per epoca e materiali.

In questo disegno si vedono bene la Porta del Broletto che conduce a Santa Margherita, i portici delle « Canzelle », già descritti dal Verga, e vicina la Camera dei notari. Poi un botteghino, indi la canna della torre di Napo. Dietro quella « la corte della hosteria » una scaletta e la « cucina della hosteria ». Un andito conduce dalla strada delle Farine alla corte dell'osteria, passaggio che continua sino alla piazza del Broletto. Al di là della torre altre botteghe e la Gabella, grande stanzone rettangolo: poi la bottega del « Benetto librario » che dava sul passaggio o « Porta del Broletto verso il Domo ». Addossati al muro della gabella tre botteghini d'asse. La rimanente area compresa tra il prolungamento della facciata e il muro della gabella era uno spazio aperto libero.

Si può vedere in questo disegno un rilievo fatto dal Seregni della località prima d'iniziare e per studiare la nuova costruzione? Può darsi. Però si osserva che il documento differisce per il color dell'inchiostro, più scuro, per i muri segnati a tratteggio anzichè a tinta unita e per la grafia dei nomi, da quelli che si possono attribuire con certezza al Seregni e cioè la facciata con dettaglio del Palazzo e la pianta dell'edificio nuovo pure riprodotti qui entro. Ma si osserva pure che esso disegno è con probabilità della medesima mano di quello a pag. 10 della precitata raccolta ove è segnata la pianta del nuovo edificio con un primo studio di cappella coll'altare collocato in una nicchia occupante parte della via delle Farine. Questo è certo un primo studio del Seregni e la posizione dell'altare lo prova: egli aveva trovato modo con due grandi aperture affacciate di far comunicare di-

rettamente le due grandi sale attraverso la cappella la quale veniva ad avere davanti come un vestibolo in forma di croce, aperto nelle muraglie della torre del Broletto: aveva poi ideato di rivestire questa torre come di una « camicia » con due strombature in corrispondenza delle porte sull' asse dei due portici.

Che i due disegni sopraccennati siano anche contemporanei è provato dalla denominazione dell'ultima bottega sotto la porta del Broletto verso il duomo che in entrambi è detta appartenere a M. Benedetto libraro, bottega che più tardi appartenne invece ad un « Pellizzone libraro ».

La differenza di scrittura, di colore dell'inchiostro e di fattura dei vari disegni può spiegarsi pensando che non siano tutti materialmente di mano del Seregni, ma alcuni eseguiti da' suoi aiutanti. Anche oggi, quando il lavoro è molto, l'architetto dà gli schizzi, le idee che vengono sviluppate dal personale di studio. E il Seregni era in quell'epoca occupatissimo.

Più tardi il Seregni, o per la impossibilità di occupare con la nicchia dell'altare parte dell'area di via delle Farine, o per non potere eseguire totalmente la progettata vuotatura del centro della torre, o per non rendere la cappella un luogo di passaggio continuo, a disimpegno delle sale, o per altre ragioni, abbandonò quel primo studio e pose l'altare della cappella verso levante sulla parete normale alla fronte non rendendo così possibile la comunicazione tra tutte le sale con porte disposte sull'asse longitudinale del palazzo.

E qui viene opportuna anche un'osservazione su un altro disegno della raccolta stessa, disegno già appartenuto alla raccolta Morbio e con illuminata previdenza dal direttore dell'Archivio storico acquistato a Roma per integrare la raccolta Bianconi. Esso dimostra, come dice la leggenda, « l'ortografia della nova fabrica del Coleggio de' dottori de Milano, etc., etc. », ed è certo preso da uno dei primi disegni di facciata del Seregni che ha per corrispondenti in pianta il tipo con la nicchia della cappella protendentesi in via Farine; giacchè questa pianta mostra un accesso alla cappella attraverso la torre direttamente

PRIMO PROGETTO DEL PALAZZO DEI GIURECONSULTI

ARCHIVIO STORICO CIVICO - RACCOLTA MORBIO

A
B
No. 46

dalla piazza Mercanti e l' « ortografia » dimostra pure come il motivo centrale avanzato della parte inferiore della torre col grande arco, con l' ombra segnata come se esistesse dietro un vano libero, fosse l'ingresso, dall'esterno, della cappella.

Certo questo schizzo riproduce uno dei primi disegni perchè nella sua leggenda non si parla ancora di mettere sul fronte della torre la statua di Filippo II che vi vedremo più tardi collocata, ma solo una statua allegorica al terzo ordine decorativo della facciata: evidentemente l'arco di sotto non era una nicchia ma un vero arco di ingresso alla cappella.

E a confermare che sia questo il primo disegno, o una riproduzione del medesimo, sta la grande simmetria del palazzo con la sua brava torre nel centro, due corpi un po' arretrati di cinque arcate cadauno ai lati di essa e due piccoli corpi terminali un po' sporgenti sormontati da un frontone attaccato con due obelischi. La data di questo disegno deve essere posta, a parer mio, per i motivi già esposti, tra l'ultimazione della prima fabbrica (sinistra della torre) e prima della costruzione della cappella, cioè tra il 1562 e il 1567 ; mentre l'altro disegno, che pure riproduciamo qui entro, è posteriore al 1568 quando già si erano edificate le stanze della Provvisione al secondo piano e questa già le occupava [1].

Anche quest'ultimo disegno è interessante perchè era probabilmente allegato alla relazione di qualche ingegnere chiamato nella interminabile discussione per la cessione della gabella ai Giureconsulti, come si può arguire dalle dettagliate indicazioni tecniche sulla proprietà delle botteghe e di altri locali. Esso è però anteriore al rifacimento della torre eseguito nel 1601, dacchè mostra ancora la vecchia canna dei Torriani colla loggia a tetto, terminale, e l'orologio nella primitiva posizione d'onde sarà tolto nel 1601. Il rivestimento della torre vi appare iniziato per brevissimo tratto e presenta anche, variante dell'altro disegno precitato, il coronamento del corpo sporgente del passaggio di S. Margherita con frontone a triangolo che si voleva ripetere nel corpo centrale della torre.

---

[1] Come si apprende dalle leggende sotto il disegno.

Il bel disegno, invece, che riproduciamo, dove è presentata la fronte estesa verso sinistra oltre il portone di S. Margherita, pare debbasi attribuire al Seregni; deve essere il progetto definitivo, completo, fatto all'epoca del lavoro eseguito per collocare al piano superiore la Provvisione, lavoro che, per la parte a sinistra del portone fu fatto e pagato totalmente dal Comune.

Esso ci presenta infatti la porta colla scala interna che conduce al primo piano della Provvisione; ci indica come la facciata del palazzo s'estendesse con lo stesso motivo su tutto il lato lungo della piazza e risvoltasse poi sull'altro lato, mentre il portico cessava al sottopassaggio di santa Margherita dal quale vi si accedeva con tre gradini, come si vede dalla pianta, e la facciata continuava verso la piazza sino alla porta della scala della Provvisione per risvoltare poi ad angolo retto a corpo doppio con portico a pianterreno. Si deve quindi ritenere un disegno di progetto anteriore alla costruzione del 1568 e posteriore all'altro da noi esaminato. Qui l'architettura è bene svolta anche nella decorazione, della quale si ha un particolare più grande limitato a una campata di portico. Si vede completa la decorazione della torre, eliminato l'ingresso della cappella e sostituitavi una nicchia (ben definibile come tale dall'ombra portata) colla statua di Filippo II, assai grande, in paludamento romano. Di fianco ad essa tra le due colonne due statuette in due nicchie a richiamo del partito decorativo della porta che conduce alla Provvisione.

Anche questo motivo fu totalmente modificato più tardi quando fu eseguita la decorazione della torre nel 1601.

Il disegno reca anche due tipi di contorno di porta sotto al portico: uno con cappello triangolare (nell'assieme) ed uno a cappello curvo (nel particolare); una cornice correva sotto al portico all'altezza degli architravi delle colonne e su essa, una per ogni arcata, poggiavano le finestre.

Questa decorazione non venne mai eseguita e le porte che ancora oggi si conservano differiscono da quelle del progetto.

Nel resto il particolare fu fedelmente eseguito.

Crediamo si possa fissare la data del disegno tra il 1562 e il

IL PALAZZO DEI GIURECONSULTI DOPO I LAVORI DEL 1568

ARCHIVIO STORICO CIVICO - RACCOLTA MORBIO

1567, ma posteriore a quello prima riferito. Lo stile dell'esecuzione poi richiama gli altri disegni conosciuti come opere del Seregni.

*

È interessante per conoscere le vicende del palazzo l'esame di una nota a stampa del 1611 che ne rifà la cronologia dalla fondazione di Pio IV sino a quell'anno.

Fu una costruzione fortunosa, interrotta da lunghi intervalli di tempo spesi in sottili contestazioni tra il Comune, il Collegio, i mercanti e lo Stato, per determinare le proprietà rispettive di fronte alle richieste dei dottori che ambivano al possesso di tutte le case finitime alla loro sede per estendere la fabbrica e completare l'opera iniziata da Pio IV.

Dopo la promulgazione della bolla, il 18 agosto 1561, fu dato a Francesco Rainoldi e Lodovico Omodeo l'incarico di informarsi vedere e trattare circa la nuova fabbrica.

È quindi passato un anno speso forse in progetti, studi, o trattative.

Non essendosi riscontrata atta ad essere rifabbricata la sede vecchia del Collegio che trovavasi a ponente dell'arcata del portone di S. Margherita, nel 1561, undici settembre, fu fatto scambio delle rispettive sedi tra il Collegio dei notai e quello dei dottori. Così i notai consegnarono a questi ultimi il luogo del loro Collegio e « le canzelle » che erano a sinistra di chi guarda la torre, sede che essi occupavano da più di due secoli; e fu messo il patto che se il Collegio dei dottori abbisognasse di una certa camera dopo il campanile del Broletto i procuratori glie ne trasferirebbero la proprietà con uno scambio di livello, o capitalizzandone il reddito al cinque per cento.

La cameretta è quella segnata colla lettera *C* nel disegno dimostrativo.

Il 12 febbraio 1562 fu fatta la misura e stima del sito e degli edifizi dell' osteria e campanile del Broletto e di alcuni luoghi in uso ai fermieri del sale, per parte di Dionisio Varesi, ingegnere

camerale, alla presenza anche di Vincenzo Seregni ingegnere del Collegio, stima che ascese a lire imperiali 11573 danari 15 soldi 4, e, come avverte la nota, non fu scrupolosamente eseguita.

L'undici aprile 1562 in istromento pubblico si fa la cessione ai Giureconsulti della località, compresa l'osteria che apparteneva a certo Francesco dell'Acqua.

Del 10 giugno 1562 è il contratto con Andrea Bozzolo da Marchirolo per dare alla fabbrica della facciata, dal portico in su, i pezzi di ceppo gentile fissando per il San Martino dell'anno stesso la consegna completa la quale dovrà essere iniziata alle calende di luglio e procedere regolarmente settimana per settimana. Questo contratto, dettato da Vincenzo Seregni, contiene alcuni prezzi dell'epoca per i lavori in ceppo e pietre gregge, e dà alcune interessanti clausole a garanzia di buona esecuzione del lavoro.

Si apprende che a carico del committente erano i diritti di conca, i dazii, le spese di scarico, il fitto del deposito e la condotta dallo scarico al cantiere di fabbrica. Il fornitore dava garanzia. Ogni 500 lire di lavoro gli veniva fatto un mandato di pagamento.

Il ceppo veniva pagato per *quadretto* (1) di facciata lire imperiali 5 soldi 6, ossia circa lire sette e trenta delle nostre.

Si hanno nel detto contratto i vari prezzi degli ornamenti della facciata, computati a numero non a misura, trattandosi di parti molto lavorate ove, in confronto con l'opera, è trascurabile il prezzo della materia.

Nel 1562 al 7 di aprile la Provvisione concede al Collegio l'occupazione di tre arcate del portico del palazzo della Ragione « verso la lobbia del Podestà », per deporvi e lavorare le pietre ad uso della nuova fabbrica che esso Collegio intraprenderà cingendo di assi quello spazio:

« Concedono licentia al prefato venerando Collegio di poter occupare tanta parte del solo pubblico situato sotto al Pallatio de giustizia de Milano, cioè nel portico situato tra la piazza delli

(1) Pari a metri quadrati 0.353949.

PROGETTO DEFINITIVO DI VINCENZO SEREGNI, ANTERIORE AI LAVORI DEL 1568

ARCHIVIO STORICO CIVICO - RACCOLTA BIANCONI

Mercanti et la piazza pubblica del Broletto vecchio per scontro alla gabella del sale et hostaria contigua quanto capiscono li tre ultimi archi seu volte verso la lobbia del Podestà e di puoter fare un serraglio de asse per cincondare et chiudere il detto spatio et questo solamente ad effetto de governare le prede ed altra materia necessaria alla nova fabbrica cominciata per uso del prefato venerando Collegio » ([1]).

Dunque la fabbrica era *cominciata* al 7 aprile 1562; probabilmente nel rustico e per la prima parte del portico, gradini e colonne che non vediamo far parte del contratto di Andrea Bozzolo.

Che la fabbrica fosse allora già iniziata è confermato dall'iscrizione venuta in luce nel 1888 nei lavori di restauro del palazzo, quando si modificò il passaggio di Santa Margherita, iscrizione ben conservata, salvo qualche piccola lacuna facilmente completabile ([2]).

LIBERALITATE PII IIII PONT. MAX. PRO
VSV JVR. CON. ADMIRANDI COLLEGII
MLAN. QVOR VNVS FVIT IN MINORIBVS
DECORAVIT IN MAJORIBUS
ERRECTVM ET DOTATVM
XI KLN DECEMB
MDLXI
PREFVIT LVD. BEBVLCVS. NOB. MLAN.

Il nome del Beolco appare anche in calce ad una minuta o copia del contratto con Andrea Bozzolo per le pietre del palazzo. La data del 21 novembre 1561 segna certo l'inizio del lavoro. E come spiegare allora l'*errectum* e il *prefuit*? quando in quell'epoca si era solo al principio? Era forse una lapide preparata per esser collocata in opera a lavoro finito?

La lapide fu ritrovata nello zoccolo del portone di Santa Margherita con l'iscrizione murata come fosse una pietra di fab-

(1) Archivio storico civico, Reg. Provvisioni 1560-64, fol. 108.
(2) Illustrata da Luca Beltrami nella « Perseveranza » del 3, XII, 1888.

brica qualunque. E pare sia stata la « prima pietra » destinata a rammentare l'atto generoso di Pio IV quando coll'andare dei secoli, o per distruzione dell'edificio, fosse venuta alla luce. Per questo dovette essere l'iscrizione murata. La posizione stessa della pietra nello zoccolo favorisce tale ipotesi.

La pietra segna dunque l'inizio della costruzione. Essa è in marmo di Candoglia e misura mm. 1,25 × 0,67; fu tolta dallo zoccolo nel 1888 e collocata, nel restauro, sulla facciata verso il largo di Santa Margherita ove trovasi tuttora.

❦

Ma i lavori del palazzo andavano a rilento e non furono potuti completare nella prima fase che per la parte inferiore del portico, giacchè esiste un capitolato del 1566, 24 gennaio, che riguarda l'incanto « per la fabbrica delli luoghi » sopra il portico.

La facciata era stata eretta tutta sin dalla prima serie de' lavori nel 1562, e ne fan fede il disegno già citato e il capitolato di fornitura di pietre coll'Andrea Bozzolo de Marchirolo, già citato anch'esso, nel quale figurano tutte le pietre decorative sino alla cornice di gronda.

I lavori del 1566 sono di completamento interno e di genere tecnico più che architettonico. Scopo dell'appalto è di rasare le volte sopra il Collegio, lasciate rustiche; dividere il locale superiore in varie stanze con tramezze sopportate da archi così da scaricare le volte, ed altre operazioni di adattamento.

L'ingegnere Francesco Pirovano dovrà dare le indicazioni per le dimensioni delle volte e loro forma; si metteranno chiavi una per ciascuna tramezza, si faranno « suoli de medoncini bene fregati et ben fatti », usci con rispettive ante; finestre complete d'ogni accessorio; si metterà in opera un camino di pietra di Como con cappa e torrino; si ribboccherà e si faranno le imbiancature. Tutto sarà finito per metà marzo.

A prova che la facciata era già stata completata esternamente nella fabbrica precedente del 1562 ripetiamo integralmente questo brano:

« E più advertisca detto incantatore de non devastare pegiorare nè deturpare la fazata di detto portico et luoghi superiori sovradetti altrimenti li agenti della prefata magnifica communità de Milano in alcuno de detti casi la faranno acconzare et ordinare a spese di esso incantatore ».

Appena finita la fabbrica, due ingegneri del comune di Milano uno per cadauna parte, faranno il collaudo. L'offerta del concorso per l'appalto sarà per una somma a forfeit. I pagamenti saranno un terzo anticipato quando l'appaltatore avrà dato la sicurtà richiesta; un terzo a mezzo il lavoro compiuto; un terzo al collaudo.

L'appaltatore sottostarà ad un anno di garanzia e di gratuita manutenzione a partire dalla data del collaudo.

Arbitri in caso di controversia, inappellabili, saranno i due collaudatori. Le offerte e i concorrenti furono:

M.°	Pietro Plantanida . .	L. 1500	imperiali
»	Ambrogio della Pobia.	» 1300	»
»	Bonifacio Fontana . .	» 1200	»
»	Hieronimo Peregrini .	» 1175	»

Quest'ultimo fu l'aggiudicatario. Si conservano di lui l'atto di fidejussione e i mandati d'acconto alle date 5 febbraio 1566; 21 maggio 1566; 2 aprile 1566.

Questo contratto che abbiamo voluto riassumere estesamente è interessante e in tutto simile ai contratti odierni nelle sue particolarità e nella sua precisione.

Resta da vedere chi abbia ordinato e pagato questi lavori di adattamento interno del primo piano a sinistra di chi guardi da via Mercanti la torre. Essi non furono eseguiti per uso dei Dottori, e il fatto che si parla del comune di Milano e de' suoi ingegneri e non del Seregni, che era l'architetto del Collegio, farebbe supporre che il Collegio stesso fosse estraneo a questa costruzione. Ma nella memoria a stampa del 1611 precitata, si legge: « Havendo già un pezzo fa consignato il collegio alla comunità li lochi superiori al portico del collegio qual l'anno 1568 si fabbricava i quali furono fatti a tutte spese del collegio....

etc.... etc. »... ed in un'altra memoria od « informatione del 1656 ai signori conservatori del patrimonio della città di Milano per il collegio dei signori legisti di essa » si rileva che nel 1568 il Collegio cedeva l'uso e il possesso dei luoghi superiori alla sala o portico, purchè il Comune, facendo costruire la nuova Gabella, gli concedesse di demolire la Gabella vecchia che gli impediva di terminare la fabbrica ordinata da Pio IV.

Le operazioni suddette furono dunque fatte a spese del Collegio dei Giureconsulti, ma sotto la responsabilità del Comune e la direzione dell'ingegnere Pirovano. Il Seregni contava allora solo 57 anni ma era forse troppo occupato come architetto della Fabbrica del Duomo per curare anche questo lavoro che artisticamente aveva poca importanza. E, poichè il Comune doveva godere i locali superiori che si adattavano, si pensò di affidargliene l' esecuzione dovendo esso già intraprendere importanti opere per proprio conto a ponente del passaggio di Santa Margherita per creare la scala d'accesso alla Provvisione.

Il Collegio dei Giureconsulti rimborsò poi al Comune la somma spesa.

Nei locali così adattati si installò nel 1568 la Provvisione.

Dal 1563 al 1567 si hanno poi tre donazioni al Collegio da parte di S. M. Cattolica di porzioni d'area per ampliare il palazzo man mano spingendosi a levante allo scopo di costruire la cappella, e una del 23 marzo 1567 riguarda la cessione della sala di braccia due once dieci appartenente alla gabella del sale cittadino per costruire la cappelletta, che non era se non l'appendice o grande nicchia ove si pose l'altar maggiore.

Nella relazione citata si legge ancora: « ma perchè detto sito non bastava alla total perfezione di detta fabbrica del detto Collegio, dovendosi fare altri edifici, hebbesi raccorso dalla inclita città di Milano a nome del collegio acciocchè gli procurasse il sito dove si teneva la gabella del sale ».

Come si vede, i dottori a poco a poco davano atto all'idea di Pio IV, ma il loro era un lavoro di lenta conquista alla quale si frapponevano continui ostacoli per le lungaggini burocratiche e per la difficile soluzione di trovare una nuova sede alla gabella del sale.

Il 15 marzo 1568 la Provvisione, prendendo in affitto i locali al piano superiore, promette il prossimo sgombero della gabella del sale che permetterà di completare il Palazzo.

Nel 1575 al 10 di gennaio l'Ing. Pirovano fa una relazione di stima dei locali occupati dalla gabella e dalle prigioni che andranno poi cedute al Collegio. In seguito ai pareri favorevoli del Magistrato ordinario e del Senato, Sua Maestà Cattolica, in data del 1585, scrive al governatore Duca di Terranova perchè conceda i locali delle carceri e della gabella vecchia ai dottori e si facciano le nuove gabelle al ponte del naviglio sull' area della sostra dell'Ospedale.

Nel 1583-84 si costruiscono altre due camere per uso della Provvisione sopra la sala del Collegio.

I fermieri si oppongono con un'agitazione alla decisione di mutar sede alla gabella e si rifiutano di sloggiare.

Da un inciso di un' « ordinatione » della città dell'11 ottobre 1585 si può fissare al 1585 la data di ultimazione della cappella dei Giureconsulti giacchè ivi si dice, parlando della gabella del sale: « particolarmente havendosene da occupar parte di presente per far la cappella di detto collegio ».

❦

Sino a questa data le costruzioni che si erano fatte riguardavano solo la parte a sinistra di chi guarda la torre che è ormai completata secondo il disegno ed il progetto del Seregni, e completata, eccettuate le decorazioni, è pure la cappella dietro la torre verso la strada delle Farine.

La torre era ancora quale Napo Torriani l'aveva costrutta nel 1272, in paramento di mattoni, più o meno rovinata nella parte superiore dalle cannonate tirate dai francesi dal Castello nel 1513.

Era una costruzione snella e diritta con piccole e rare finestrelle che illuminavano una scala posta entro l'anima, non decorate ma chiuse solo da un archetto a tutto sesto di mattoni, ed aveva per coronamento una piattaforma un po' sporgente che

sorreggeva le campane, protetta da una loggia di legno sormontata da un tetto a piramide.

Tale ce la presenta il disegno riprodotto dalla Raccolta Bianconi, dove si legge: « et resta ancora da ornare la torre come dimostra il presente disegno poichè la vecchia che vi è di presente è molto positiva et poco corrispondente al resto della fabbrica ».

L'accesso alla scala era dalla piazza come si vede dal disegno precitato, ed all'altezza della fascia di cornice del portico nuovo era il quadrante dell'orologio collocatovi la prima volta nel 1411 dall'ingegnere del Duomo, Filippino da Modena ([1]). Era stato rifatto più volte, prima nel 1568 con due campane e poi nel 1598. Risulta infatti che il 4 febbraio 1599 Battista Gorla maestro da muro ha un conto per fori fatti nella muraglia della torre per mettervi l'orologio nuovo e vi ha aperto nuove finestre. Lorenzo Mosca ha rifatto il tetto del campanile aggiungendovi nel centro una colonna. Provveditore dell'orologio fu G. B. Mascaroni.

La cartella 255 dell'Archivio storico ci fornisce altre notizie di opere interessanti.

Si pensa a sistemare la torre che colle sue linee povere e rigide forma una stonatura colle eleganti fioriture dello stile del Seregni, ma questa opera è fonte di questioni e di breve polemica tra i dottori e la città per la posizione ove si deve collocare l'orologio in riguardo alla nuova decorazione architettonica.

Nel 1601 si ha un ricorso dei prefetti della fabbrica del collegio i quali ricordano « che il mettere la mostra dell'horiuolo sopra li tetti d'esso collegio è un mandare a malo tutta la spesa già fatta per le sottoscritte ragioni ».

La prima ragione si è che l'orologio messo troppo alto non servirà essendo la piazza stretta così che i numeri, le sfere, gli ornamenti con la sporgenza toglieranno la visione netta delle ore: poi la cornice e la camicia fabbricata intorno alla torre leveranno la veduta dell'opera; infine, con poco decoro si romperà il disegno dell'ornamento già incominciato intorno la torre;

([1]) Annali della Fabbrica del Duomo, Appendice I, pag. 306.

« e si levarebbe la speranza di poter mai più fabbricare gli altri ordini i quali si devono imporre sopra la camicia ouero incrostatura incominciata ».

Questa camicia di cui si parla nel ricorso era necessaria per squadrare la torre di Napo il cui lato formava un angolo colla linea di fronte del palazzo. Nei vari assaggi fatti durante il restauro apparve evidente, solo addossata al paramento esterno della canna antica.

Il progetto del Seregni portava un grande arco nel centro della torre in rispondenza degli altri archi del portico: esso doveva prima, come s'è detto, servire d'ingresso; poi doveva formare cornice alla statua di Filippo II. Superiormente, nell' altro ordine, una nicchia doveva comprendere altra statua allegorica. Più su era collocata la cella campanaria sormontata da una cupola che colle sue linee di architettura religiosa doveva richiamare l' esistenza della sottostante cappella sacra.

Ma il Seregni era già morto nel 1594, a 84 anni, e si portavano ora varianti al suo primitivo disegno. Il Collegio avrebbe voluto collocare l'orologio nel timpano sopra la futura statua del Re, come abbiamo visto più addietro. D' altronde il Seregni non aveva pensato al collocamento di un orologio: e sì che esso esisteva già da tempo antico. La via era aperta alle discussioni. Arbitro della questione viene nominato l'ingegnere Alessandro Besnati che, nel maggio del 1601, emette il proprio lodo in seguito a varie prove fatte in luogo con un modello di quadrante a varie altezze.

Egli infatti dichiara che dappertutto gli orologi sono collocati in alto, e che per collocarlo in basso « bisognerebbe rompere l'ordine bellissimo dell'architettura e della fabbrica già fatta che sarebbe a mio giudizio errore maggiore d'ogni altro perchè anderebbero levati termini, cornici, et altri ornamenti che renderebbero la fabbrica con poco decoro guastandola senza più potervi con altri ornamenti corrispondere ».

E conclude che « è meglio metterlo (l'orologio) al luoco ove fu posto prima, et ove si trova, sito proporzionato e ragionevole da collocarlo bene, comodo e sicuro e fuori d'ogni periglio e di

biasimo e si potrà ornare quanto si vorrà sempre meglio che metterlo più basso, lasciando campo bastante alla real statua ».

La decisione dell'ingegnere Besnati fu davvero la migliore come quella che, lasciando continuare la decorazione del Seregni più o meno modificata, in piano terreno e primo piano, confinò la variante al disopra del cornicione del tetto creandovi un elegante motivo per racchiudere il grande orologio.

Noi dobbiamo ritenere quindi che la decorazione della torre, nelle sue linee generali sino alla cornice di gronda del palazzo, è opera del Seregni come si può rilevare dal suo disegno di progetto, e che per la parte ad essa superiore, intervenne l'opera di altro architetto per inquadrare e decorare l'orologio: il che viene dimostrato anche dallo stile di quest'ultima parte che accusa un'epoca posteriore e l'influenza del barocco nelle linee più contorte e massicce.

Così non del Seregni è la parte che fa ornamento e nicchia alla statua di re Filippo, ora di Sant'Ambrogio, la quale nel primitivo progetto non era che la ripetizione del motivo d'arco del portico, e in seguito, o per difficoltà tecniche, o per non compromettere la stabilità della torre con aperture troppo grandi, o forse per la ragione artistica di rompere la monotonia di un elemento soverchiamente ripetuto, assunse sin dalla linea di terra il carattere e l' importanza di torre formando il partito decorativo centrale del palazzo.

Da un altro foglio, pure firmato dall'ingegnere Besnati, si apprende che lo scultore dei marmi dell'orologio è Jacomo da Novà (Novate): che Gio. Ambrogio Vimercati ha fornito le ferramenta; Ambrogio Ceriani le scale nuove in legno; che Gio. Battista Galli ne fu il capomastro, e il fabbro Pellizzoni fece la raggia, e Giuseppe Mascaroni fornì il meccanismo nuovo.

La pietra di ceppo per la facciata fu fornita da Gio. Batta Bozzolo il cui antenato Andrea, abbiamo visto, fornì già il ceppo per la facciata del collegio al Seregni.

I lavori della torre furono completati nel 1601 colla posa della lapide sul fronte:

FABRICIO BOSSIO VRBIS PRAEFECTO 1601.

Al 14 novembre 1602 i conti della fabbrica non erano ancora interamente saldati e vi è un ricorso del fabbro Pellizzoni.

Del 29 ottobre 1603 è altra relazione dell'ingegnere Besnati sul lavoro eseguito dal Bernardo Paranchino per la fattura degli stemmi in marmo di S. Maestà Cattolica da collocarsi sul frontispizio dell'ornamento della raggia, fattura pagata il 6 novembre in 150 ducatoni. Le armi degli stemmi erano dorate e colorate. Vi sono tutti i conti dei vari fornitori e dei ponteggi costrutti per eseguire l' opera. Nel dicembre del 1603 gli stemmi erano collocati. Le opere erano state ordinate dal canonico Vitali e collaudate dal Besnati.

Oggi le armi reali non sono più visibili. Esse vennero eseguite in marmo per quanto riguarda lo stemma, lo scudo; ma la parte araldica fu eseguita, secondo il costume dell'epoca, solo a colori, così che il tempo la cancellò completamente. Nè è da pensare che esse venissero rimosse dalla rivoluzione francese, perchè ancor oggi la superficie degli scudi è perfettamente liscia ed uguale e ben si sa che in quei giorni tanta era la fretta di togliere gli emblemi odiati che si accontentavano sempre di una grossolana scalpellatura.

Nella grande nicchia di piano terreno si colloca di questi tempi la statua di Filippo II re di Spagna, con questa scritta che riproduciamo integralmente dal « Ritratto di Milano » del Torre:

IVSTITIAE SIMVLACRVM
QVOD EX ANTIQVO PII IV ISTITVTO
COLLOCANDVM HIC DIXERANT I. C. MEDIOLANEN
IN PHILIPPO II REGE CATHOLICO EXPRESSERVNT
MAGNO CONESTABILI IO. VELASCO FELICITER ITERVM GVBERNANTE
M. D. C. XI

Vedremo più tardi le curiose vicende di questa statua che fu opera dello scultore Andrea Biffi.

La torre è così finita; ma il problema della nuova sede della gabella e suo trasporto interessa ed accende ancora gli animi impedendo il completamento del palazzo per l'ala a levante.

Nel 1611, 21 luglio, Gio. Erasmo Ghisolfo, che dal 1602 faceva parte della commissione per studiare il trasporto delle gabelle, viene incaricato d'eseguire la compera delle case per la fabbrica della nuova gabella, ma non deve superare nell'acquisto 33.280 lire. Si conviene che debbano restare al Comune tutti i locali in primo piano, fatti e da farsi, del Collegio dei Giureconsulti. Ai dottori rimarrà solo in piano terreno la sala della gabella lunga braccia 27 1/2 e larga 10 che confina con la cappella.

Ma questa soluzione non ebbe seguito: e le discussioni continuano ancora nel 1616, e in quest'anno al 10 di marzo il Magistrato ordinario ordina si consegnino ai dottori i luoghi delle gabelle con i relativi locali superiori, e quelli goduti dai fermieri con le prigioni e il luogo capitolare con le annesse botteghe. E tutto questo a patto che gli edifizi della nuova gabella siano fatti a spese dei dottori e conforme al disegno e relazione dell'ingegnere Alessandro Besnati; e a patto che i dottori provvedano alla città anche altro edifizio per le carceri.

Ma si è sempre nel campo delle proposte e delle discussioni: nulla vi è di concluso; ricorsi, controricorsi, trattative, si seguono sino al 1642.

Del 1642 è un sommario a stampa riassuntivo di tutte le ordinazioni emesse dai « Signori sessanta » (il Consiglio dei Decurioni di Milano) nel periodo non breve di 52 anni, intorno alla cessione delle vecchie gabelle ai dottori ed alla costruzione delle nuove.

Da una relazione di Carlo *Butio* (Buzzi) del 25 giugno 1650 si apprende che i dottori avevano edificato nuove carceri al secondo piano sopra il portone dei profumieri. Questa costruzione desta anche preoccupazioni di carattere tecnico per la solidità dei locali che non sembra sufficiente.

Nel 1653 le gabelle vecchie sono già state demolite e di detto anno è una supplica dei dottori alla città perchè ne consegni al Collegio l'area con gli altri spazi davanti, così che sia possibile costruire la nuova ala del palazzo con la facciata sul prolungamento della linea di fronte dell'ala già esistente.

Nella detta supplica si invoca l'osservanza da parte della città dei patti del 1616 e seguenti; e poichè la città ha goduto i locali costrutti sovra il portico e il salone, di proprietà del Collegio, occupandoli con gli uffici delle tasse e perticati e del giudice delle vettovaglie, locali che il Comune stesso non può cedere, chiedono che il Collegio venga ricompensato col pagamento del fitto degli anni trascorsi, e che si stabilisca l'affitto per gli anni futuri.

Un altro interessante documento dell'11 agosto 1653 è la risposta di benestare ad una supplica dei Giureconsulti che richiedono l' esenzione dalla tassa sui materiali di fabbrica per le opere incominciate nell'anno 1652 e tuttora in corso. Da ciò si deduce che la costruzione dell'ala di palazzo che è a destra di chi guardi la torre è da porsi nel 1652 e 1653. Da questo documento risulta anche quale fosse la misura della tassa per alcuni materiali.

Così per le pietre cotte, pieloni, pietre a 2 incastri, pietre grosse, coppi, era lire una, soldi 13 danari 4 per cadaun « miara »; i « medoni di Caravaggio » per pavimentazioni pagavano soldi 18 denari 4 ogni cento; la calce pagava un soldo ogni cento quadretti; le assi di rovere, i fondi di capriata, i biazzoli, le mazze, le terzere, i cantili, le radici, pagavano 25 soldi per carro [1].

Il decreto di benestare porta la firma di Galeazzo Bossi altro Vicario di Provvisione.

La medesima concessione era stata fatta anche all'epoca delle due costruzioni precedenti dell'ala di ponente e della cappella. Essa fu motivata e in considerazione del maggior decoro che avrebbe assunto la piazza, e per il fatto dell'uso pubblico al quale era destinata la costruenda biblioteca del Collegio. Alcune note del 1656, aprile e maggio, che si ritrovano nelle cartelle, sono benestare di pagamenti ad operai per la rifabbrica.

Il voto e il desiderio di Pio IV è così compiuto, e i Giureconsulti hanno oramai ultimato la loro magnifica sede.

Ci son voluti più di cento anni ad ultimare il palazzo, e

---

[1] Il carro era metri cubi 3,068 secondo il Martini.

tutta la costanza e la pertinacia dei nobili dottori per abbattere gli ostacoli frapposti dai fermieri e vincere la pigrizia e la ritrosia delle autorità. Ma il palazzo è architettonicamente ultimato e rimane monumento imperituro a ricordare l'illuminata beneficenza di Pio IV e l'eleganza e l'armonia dello stile di Vincenzo Seregni.

Nel 1700 al 1° di settembre i Giureconsulti occupano il locale sopra il portone di Pescheria vecchia già da essi richiesto nel 1691, e valutato lire 36 al quadretto di superficie.

Nel 1742, 7 aprile, Carlo e Pierantonio Sangiusti si obbligano a dare un orologio nuovo che batta e ribatta le ore sulla campana grossa e la mezza sulla piccola.

Il 28 aprile si fa la campana nuova in sostituzione della vecchia che è rotta. A questo proposito ricordo l'iscrizione che è nella canna della torre all'altezza del 2° piano, in memoria di Gio. Antonio Castiglioni:

HORARIVM PVBBLICVM
NOVO ARTIS OPERE INSTRVCTVM
ET DECENTIVS LOCATVM
AERI CAMPANA GRAVIOR SONVS ADDITVS
SCALAE TVRRIS COMMODIVS REFECTAE
ANNO MDCCXLII
COM. DON. JO. ANTONIO CASTILLIONAEO
VRBIS PRAEFECTO
MARCH. DON. HIERONYMO FERRERIO
EX LX. DEC. DELECTO.

Nel 1751 si rifà la campana grossa che batte le ore, e il 16 d'agosto vengono solennemente battezzate le campane in Sant'Ambrogio col nome della Beata Vergine e del Santo protettore di Milano.

Il 29 marzo 1786 si fa un contratto perchè l'orologio sia regolato all'uso francese cioè colla battuta delle dodici ore. Vi lavorano gli Albani come orologiai.

Siamo ormai all'epoca della rivoluzione francese, e il Collegio dei nobili dottori è travolto dalla bufera innovatrice.

❦

Prima di riprendere la cronologia del palazzo riporteremo per sommi capi le descrizioni che di esso abbiamo negli scrittori dell'epoca, e vedremo di dare qualche cenno della decorazione interna.

Pochi documenti si trovano a questo proposito presso l'Archivio storico. Forse se ne avevano in quello dei Giureconsulti, archivio che credo sia presso la Corte d'Appello ma non accessibile agli studiosi.

Non si rinvennero nemmeno le ricevute dei pittori e scultori; ne esistono solo alcune riguardanti le opere di decorazione a pittura e in marmo eseguite nella cappella della Provvisione contigua al palazzo, e costrutta contemporaneamente alla sistemazione del primo piano da parte del Comune.

Gli autori che parlano del palazzo sono il Lattuada, il Torre, il Sormani.

Il Torre [1] col suo stile ampolloso dice:

« Consiste il sito del collegio in due lunghe sale con altre stanze, occupatane già una in numerosa libreria e due portici esteriori per passeggio con colonne doppie per sostenimento degli archi e tra le due sale apresi vaga cappella in cui dicesi cotidiana messa, havendo sull'altare colorita gran tavola Ambrogio Figini rappresentando in essa la Vergine con Bambino, San Michele con altro santo [2]. E le pitture delle nicchie sono di Giulio Cesare Procaccini [3] e così Antonio Busca affaticossi con figure in bizzarria e tempera per ornare la volta della seconda sala ».

Il Lattuada [4] allega alla descrizione del palazzo una veduta della facciata un po' fantastica e per la torre che presenta a

---

(1) Torre, *Ritratto di Milano*, (1714), pag. 239 e seg.

(2) Probabilmente S. Giovanni Evangelista cui era pure dedicata la cappella. (Vedi Bolla di Pio IV).

(3) Giulio Cesare Procaccini (n. 1548 † 1626). Dipinse anche nella vicina cappella di Provvisione come si apprende dalle sue ricevute.

(4) Lattuada, *Descrizione di Milano*, Milano 1738, Vol. V.

modo suo e per avere disegnato come se fosse riempito di vivo lo stretto spazio tra le colonne binate del portico, così da far credere che gli archi del portico siano sostenuti da pilastri e mezze colonne anzichè da colonne isolate.

Apprendiamo dalla sua narrazione che « gli illustri cavalieri e dottori per segno di gratitudine hanno fatto gittare in bronzo l'effigie delle teste di amendue questi Papi (Pio IV e Sisto V) dal petto in su e l'hanno collocate ad eterna memoria nella cappella del loro collegio ».

Il Lattuada descrive la facciata esterna coi busti di uomini illustri tra gli archi, e le armi papali colle sei palle dell'impresa dei Medici ripetute nel cappello delle finestre. Poi ci descrive l'interno principiando dalla sala a sinistra di chi guarda la torre.

« Le stanze interiori del collegio hanno principio da una vasta sala in cui si fanno le funzioni dei pubblici addottoramenti. È questa tutta dipinta con architettura finissima di Giuseppe Antonio Castelli da Monza il quale vi lasciò il luogo per ripartirvi i ritratti dei cardinali che furono dottori dello stesso collegio.

Nelle volte si vedono tre grandi ovati finiti con vaghissime pitture a fresco di Federico Panza, Stefano Maria Legnano ed Ambrogio Besozzi.

Havvi poi altra lunga sala tutta ricoperta di ritratti di uomini insigni nelle cariche prelatizie e togate, parimente dottori di questo collegio, colla volta dipinta da Antonio Busca eccellente dipintore; e qui si conferiscono le lauree nelle altre facoltà e scienze.

In questa sala sta appeso un trofeo di legno intagliato messo ad oro e bronzo in cui stanno collocati i ritratti dell'augustissimo imperatore Carlo VI felicemente regnante, del serenissimo principe Eugenio Francesco di Savoja a destra e del sig. Marchese Pirro Visconti a sinistra circondati di insegne corrispondenti al grado di cadauno ».

Seguono altre notizie interessanti sulla cappella.

« Si entra di poi nella cappella dedicata a San Giovanni Evangelista in cui stanno riposte insigni pitture: l'imagine del-

DIPINTO ORA NEL SALONE DI RICEVIMENTO

l'altare rappresentante Maria Vergine con Gesù Bambino e San Michele di Ambrogio Figino, ed altre imagini entro le nicchie di Giulio Cesare Procaccino ».

Nelle stanze superiori il Lattuada dice essere la biblioteca legale che chiama « copiosa » e l'archivio delle scritture attinenti al Collegio, riposte entro armadi di legno di noce lavorato a ricchi intagli.

Il D. Niccolò Sormani [1] conferma quanto è detto dai due precedenti scrittori e cita i nomi del monzese Castelli, del Panza, del Legnani, del Besozzi e del Busca. Ricorda pure l' esistenza delle immagini di Carlo VI, Eugenio di Savoja, Pirro Visconti, l'ancona del Figini, le pitture delle nicchie del Procaccini.

Per uno studio esauriente sulla decorazione interna certo sarebbe necessario rintracciare le carte dell'antico archivio dei Giureconsulti, ove si dovrebbero trovare dati precisi ed i nomi degli artisti con la descrizione delle opere da loro eseguite.

❦

La rivoluzione francese segna il principio della decadenza del palazzo dei Giureconsulti. Soppresso il Collegio sulla fine del 1797, esso venne incorporato nei beni nazionali. Nel fervore degli impeti rivoluzionari l'agenzia di quei beni, d'accordo coll'Architetto Luigi Canonica, voleva rimovere gli stemmi papali sulle finestre e sostituirli con altrettanti berretti frigi (8 Fruttidoro, anno VI = 25 agosto 1798) [2].

La mania iconoclasta non risparmia la statua di Filippo II posta nel basamento della torre, che vediamo riprodotta nella pianta murale di Milano del 1734 eseguita da G. B. Riccardi, presso l'Archivio storico civico, nella tavola 12, vol. I del Bianconi, e nella tavola a pag. 170, vol. V del Lattuada. Nel 1796 i rivoluzionari avevano fatta saltare la testa del Re di Spagna, che il 9 luglio 1797 venne sostituita con una testa di Bruto eseguita

(1) *Passeggi storico-critici nella città e diocesi di Milano.* Giornata 3ª.

(2) Archivio di Stato, Fondi Camerali, Piazza Mercanti.

da Donato Carabelli sotto la guida di Andrea Appiani e dell'Arch. Canonica; la statua fu tutta scalpellata e foggiata diversamente: lo scettro mutato in pugnale.

Il 28 aprile 1799 all'entrata degli austro-russi la statua di Bruto è strappata dal suo posto, rotta e precipitata nel naviglio. La nicchia restò così vuota sino al 1833 quando vi venne collocata la statua di S. Ambrogio, opera di Luigi Scorzini, a spese del nobile Giuseppe Fossani, eseguita, pare, sul modello in gesso dello scultore Pompeo Marchesi fatto ed esposto a Brera nel 1832. In «Milano e suo territorio» vol. II, pag. 342, del 1844, l'ing. Luigi Tatti afferma che Giuseppe Fossani, nobile e cavaliere, oltre all'avere a sue spese fatto fare e collocare la statua di S. Ambrogio in piazza Mercanti fè pure ornare la torre con strumenti meteorologici assegnando lire seicento per conservarli.

Ricomposta colla seconda Repubblica Cisalpina la vita cittadina in un assetto più serio e ragionevole, si ridona al palazzo dei Giureconsulti un poco di dignità insediandovi, per iniziativa del Ministro dell' Interno Guicciardi, l' Ufficio di Conciliazione (novembre del 1798): ma poco dopo se ne destina una parte, a pian terreno sotto all'orologio, ad uso di magazzino «per gli effetti comprati per servizio dell'Armata», e poi (1801) dei legnami ritirati dal soppresso chiostro di S. Radegonda e anche dei quadri e libri delle soppresse Corporazioni religiose. Il signor Giuseppe Fiando, celebre marionettista, chiede quelle sale per farne la sede del suo teatro di marionette, ma l'Agenzia dei beni nazionali ne ha troppo bisogno pei suoi magazzini e non dà corso alla domanda [1].

Poco dopo una parte del palazzo viene occupata dal Tribunale di revisione: nelle sale dov'erano i quadri suddetti si vuol porre un corpo di guardia, ma l'Amministrazione comunale fa osservare al Prefetto di Polizia che quei locali terreni son troppo vasti per un uso così modesto e volgare e sarebbe meglio destinarli a pubbliche autorità, e magari alla convocazione del Col-

---

[1] Archivio di Stato, Fondi Camerali, Piazza Mercanti.

legio elettorale dei possidenti togliendolo dal Palazzo di Brera nel quale dovrebbero essere ospitati solo gli Istituti di Scienze ed Arti (1).

Fallite le trattative, accennate dal Verga, per collocare i tribunali nella casa antica del Podestà, vennero finalmente insediati in questi anni nel Palazzo dei Giureconsulti i tribunali di giustizia civile e criminale e la Corte d'Appello, ma non vi rimasero molto: il civile di prima istanza e il criminale nel 1812 erano già passati parte nel Palazzo di Giustizia, parte nell'ex convento di S. Antonio, dove oggi è la Pretura; la Corte d'Appello era nel 1818 installata nel Palazzo di via Clerici che la ospita tuttora, dove poco dopo venne raggiunta dagli altri tribunali civili e da quello di commercio. Le guide di Milano del 1824 li indicano tutti riuniti in quel palazzo: solo il criminale rimase nel Palazzo di Giustizia.

Il salone a terreno del Palazzo dei Giureconsulti venne acquistato nel 1809, come ha già detto il Verga, dalla Camera di Commercio per uso della Borsa proprio allora istituita.

Nel 1823, pure a pian terreno, fu insediata la Cassa di Risparmio colla Commissione centrale di beneficenza, passata in seguito in via S. Paolo. Poi, verso il 1825, vi entrò anche la Congregazione centrale, quella Congregazione destinata ad esporre al trono i desideri e i bisogni del popolo che l'Austria aveva istituito per gettare un poco di polvere negli occhi ai buoni lombardi. Quindi vi passarono la Direzione dei ginnasi, l'Ispettorato delle scuole elementari e, verso il 1860, il comando supremo della Guardia nazionale.

Nel 1864, in seguito a uno dei tanti scambi di proprietà fra Stato e Comune, il R. Demanio cedeva al Comune buona parte del palazzo esclusi i locali occupati dalla Borsa (Istrumento a rogito Velini, 11 maggio) (2).

Demolita la vecchia casa del Podestà per far luogo ai palazzi Bianchi e Galli Rosa, i quali sorsero fra il 1867 e il 1873, il Palazzo dei Giureconsulti, che si collegava, al di sopra del por-

(1) Archivio di Stato, luogo citato.

(2) Archivio civico amministrativo: Permute.

tone dei Borsinari, con quella casa, rimase monco verso la Piazza del Duomo e fu allora ricostrutta la testata col medesimo stile del Seregni. Nei locali a terreno, a destra di chi guarda la torre, si installarono nel 1878 gli uffici del telegrafo, che da molti anni occupavano l'altro lato della piazza verso il Cordusio con accesso dalla scala dell'Archivio notarile, e vi rimasero fino a pochi anni or sono.

Il 16 febbraio 1886 il Consiglio Comunale autorizza la ricostruzione del sottopassaggio di Santa Margherita creando tre arcate libere per il transito del pubblico in luogo dell'unica antica. Fu per questo lavoro demolito l'antico scalone ivi esistente. Ma tutta la decorazione esterna, ossia porte, stemmi, finestre, fu ricollocata parte su uno dei lati interni del sottopassaggio e parte sulla fronte verso via Mercanti compresa tra il sottopassaggio e la via del Gallo.

Trasportato il telegrafo nella nuova sede di via Cordusio, il Municipio installò alcuni suoi uffici nel Palazzo dei Giureconsulti come il Mandamento, la Biblioteca civica, e parte dell'ufficio tecnico. Nel portico a levante della torre ebbe sede sino a pochi anni or sono anche l'associazione granaria.

❦

Nel 1911 la Camera di Commercio ed industria già proprietaria di una parte dell'edificio, cioè del salone prima occupato dalla Borsa, sotto la Presidenza del senatore Salmoiraghi deliberò di acquistare la rimanente parte per trasportarvi, dopo notevoli lavori di adattamento affidati all'Arch. Savoldi, la sede che ormai si trovava a disagio nei vecchi locali delle scuole Palatine.

Il compito degli Architetti non fu molto agevole. La facciata verso la via de' Mercanti con la torre annessa, monumento nazionale; le grandi volte sui saloni a terreno, a destra e a sinistra della torre, decorate a stucchi ed affreschi di qualche importanza artistica, e posti sotto la vigilanza delle commissioni governative; i numerosi dislivelli tra locale e locale di un me-

desimo piano dovuti alle varie altezze dei saloni; la forma stessa dell'edificio stretta ed allungata; il fabbisogno richiesto per gli uffici della Camera; furono come tanti limiti nel cui ambito si dovette studiare la soluzione del problema di riattamento.

La Soprintendenza di Belle Arti concesse di demolire le grandi volte decorate purchè integri si trasportassero nei nuovi saloni gli affreschi: e la Camera liberasse il portico dalle impannate in ferro e vetri che ne chiudevano le arcate, rinunciando per puro amore di decoro artistico al provento non indifferente che quello spazio chiuso rappresentava.

Così la facciata del Palazzo veniva ritornata, dopo tre secoli e mezzo, quale l'aveva ideata il Seregni, eccettuata la torre, che rimaneva quale era stata ristaurata nella parte superiore dal 1859 al 60, secondo il disegno dell'ufficio tecnico della città; venivano riaperti i portici a colonne binate quali avevano servito per il passeggio dei Giureconsulti; e sulla parete di sfondo del porticato venivano sulle porte ripetuti i motivi decorativi di una antica trovata in posto.

I lavori furono potuti iniziare solo alla fine dell'agosto 1912 e durarono per due anni, ma condussero al completo rinnovamento del Palazzo in tutte le sue parti e le sue strutture.

La prima opera fu la demolizione della grande volta sopra il locale già occupato dal telegrafo, volta costrutta nel 1651; previo strappo dell'affresco del pittore Antonio Busca (1625-1686) pregevole composizione allegorica, che, ricordando lo stile del Nuvolone di cui il Busca fu allievo, rappresenta con begli effetti di aggruppamenti e scorci di figura, la saggezza dei nobili dottori « nobilium sapientia ».

La demolizione della volta richiese cure e puntellazioni speciali perchè era per una parte già ceduta sin da tempo. Si trovò che insufficienti erano le fondazioni del palazzo specialmente dovendosi approfondire lo scavo del sotterraneo per dare una maggiore altezza ai locali destinati all'archivio.

Si verificò anche che i pilastri e le murature erano state in varie epoche, modificate e probabilmente nella ricostruzione eransi goduti i muri vecchi spostando la posizione delle aperture preesistenti con grande scapito della stabilità.

Si dovettero rifare i pilastri mattone per mattone modificando per ragione di simmetria e di migliore illuminazione il numero e la grandezza delle finestre verso la via Farine portandole sugli assi di quelle di via Mercanti.

Venne creato in primo piano il grande salone di ricevimento e una attigua galleria di disimpegno, lungo la via Mercanti e la testata di Carlo Alberto, comunicante con quello per mezzo di ampie arcate. La decorazione del soffitto del salone riproduce l'antica del salone del piano terreno demolito; durante i lavori di demolizione si fecero numerosi assaggi per rintracciare decorazioni pittoriche ma nulla si trovò, se si eccettua qualche traccia di doratura sui fogliami delle modanature della volta.

Nemmeno dagli scavi del sotterraneo venne in luce alcunchè di interessante. Si ritrovò solo qualche blocco informe di serizzo ghiandone, qualche blocchetto greggio di marmo, senza traccia di lavorazione, qualche coccio di mattone sagomato.

Però sotto l'attuale pavimento del sotterraneo adibito a locale d'archivio, nel fare un assaggio per sottomurazione, venne in luce un tratto di pavimentazione romana in mattoni delle dimensioni di cm. 30 × 18 × 8, ma senza nessuna speciale caratteristica disposizione [1].

Nel muro di colmo, pure in sotterraneo, venne trovato un vano in cui avrebbe potuto stare anche un individuo, chiuso da robusta ferriata di rozza fattura. Forse era la grata di qualche carcere, nè va dimenticato che quivi erano un tempo le prigioni del Podestà. Non presentando nessun interesse speciale venne murata insieme col vano.

Sempre nel primo periodo di lavoro, venne eseguita la demolizione della vecchia scala e l'allargamento del vano per crearne una più comoda sino al secondo piano che potesse contenere l'ascensore prima situato nella torre, d'onde occorreva toglierlo per crearvi attraverso i passaggi di disimpegno nei vari piani.

Questa scala ora demolita era stata rimaneggiata nel secolo

[1] La posizione dove fu fatto lo scavo è nell'angolo tra il muro lungo via delle Farine e il muro di sostegno della scala, a 75 centimetri dal primo e a 55 dal secondo.

MEDAGLIONE ORA SULLA VOLTA DELLO SCALONE

scorso e per quest'opera si erano sfondati i muri che formavano la nicchia dell'altare maggiore mandando così disperse le pitture e gli affreschi citati dal Lattuada e dal Torre.

Della decorazione antica della cappella più nulla era avanzato salvo l'ossatura rustica a nicchie e lesene e il grande arco a tutta monta di comunicazione tra la sala delle adunanze e la cappella. Furono eseguiti ripetuti assaggi sulle pareti e nelle nicchie per rintracciare le pitture del Procaccini ma non si trovò traccia alcuna nè di esse, nè delle iscrizioni citate dal Lattuada.

Questo locale, che aveva cessato colla rivoluzione francese di essere adibito a cappella religiosa, deve avere subito in vari tempi modificazioni e manomissioni: i muri erano in uno stato di umidità deplorevole, in causa delle perdite provenienti dai lavabi e dai gabinetti superiori ed attigui.

Nell'antica cappella, liberato il vano dal soffitto e dai tavolati eseguiti in epoche posteriori, venne collocato lo scalone d'onore della Camera di Commercio in granito rosso levigato e marmi policromi, inserendo nella decorazione del nuovo soffitto come motivo principale, uno dei medaglioni tolti dall'aula delle adunanze con uno strappo riuscitissimo. È dipinto di buona fattura e il restauro, eseguito nell'occasione del trasporto dal professor Cavenaghi, ne ha rimesso in luce tutti i pregi. Dire di quale dei tre pittori nominati dal Lattuada esso sia opera non è facil cosa: ricorda un po' la maniera del Nuvolone e potrebbe quindi con qualche probabilità essere assegnato a Federico Panza (1638-1703) milanese che del Nuvolone fu allievo e studiò anche le opere del Tiziano e del Veronese.

Un artistico pavimento a mosaico romano cogli emblemi della Camera di Commercio fu collocato nel vano dello scalone in pianterreno.

Nel primo periodo dei lavori furono pure sistemati in secondo piano i locali d'ufficio e la biblioteca nella quale si collocò per medaglione nel soffitto altro dei tre affreschi tolti dal salone delle adunanze, raffigurante un carro trascinato da cavalli nel cielo, di fattura un po' affrettata e grossolana assai lontana dalla finezza degli altri due.

Venne pure sostituita al tetto minacciante rovina sopra i locali del portico una comoda robusta terrazza.

Nel secondo periodo dei lavori fu demolita la grande volta sopra il locale della ex-borsa, di più di venti metri di lunghezza e come l'altra formata da mattoni disposti a spina pesce. Era la volta costrutta nel 1562.

Nessuna traccia della decorazione architettonica menzionata dal Lattuada come eseguita dal Castelli fu trovata. Essa andò probabilmente distrutta nell'infelice restauro del salone eseguito nella seconda metà del secolo scorso per adattarlo a sede della Borsa, quando si tolsero le porte di comunicazione col portico, si aprirono tra esso e il salone delle arcate sostenute da colonne, si chiuse il portico con impannate di ferro e vetro, e nell'interno del salone si ripetè il motivo decorativo esterno con semicolonne di vivo.

Demolita la volta e ad essa sostituito il soffitto piano, si potè creare con opportune demolizioni ed adattamenti il vano del grande salone del consiglio e annessa tribuna per il pubblico e i giornalisti, e la sala dei passi perduti.

Nel salone venne trasportato il più grande dei tre affreschi tolti dalla volta sottostante, a soggetto allegorico, con bellissimi aggruppamenti di figure, e una prospettiva di sfondo di ottima esecuzione ed effetto; ed intorno vennero disposti fregi e riquadri a stucco ed intagli e cornice d'imposta con ampio collo decorato.

Difficile è determinare la paternità degli affreschi. Nel recentissimo « Kunstler Lexikon » di Becker e Thieme, parlando di Giovanni Ambrogio Besozzi (1648-1706) si dice che egli eseguì pitture decorative nella « Sala dei Giurisperiti ». Ma cosa intende? Che abbia egli fatto le tre pitture della volta? Non è probabile perchè esiste una vera differenza di esecuzione tra esse. Avrà fatto la medaglia grande del centro della volta? forse. Certo era egli bravo pittore allievo del Danedi e di Ciro Ferri; e lasciò molte opere tra le quali come capolavoro si cita il martirio di S. Sebastiano nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano.

Altri elementi mancano per attribuire le tre pitture piuttosto all'uno che all'altro.

DIPINTO ORA NEL SALONE DEL CONSIGLIO

Il terzo pittore nominato dal Lattuada è il Legnanino (1660-1715) forse il meno valente dei tre.

Le pitture furono tolte col sistema dello strappo dividendole alcune in due, altre in quattro sezioni e vennero trasportate su tela e fissate ai nuovi soffitti mediante un telaio in legno.

A piano sotterraneo in questo secondo periodo si sistemarono gli archivi della Camera.

Durante la costruzione la Camera di Commercio fece proposta alla Commissione dei Monumenti di restaurare a proprie spese la Torre rifacendone la parte terminale sul progetto, già premiato, dell'architetto Borsani che dello stile del Seregni e dell'Alessi era stato un elevato, intelligente cultore e interprete. Ma le Commissioni furono tutte contrarie a tale manomissione e rifacimento adducendo il fatto che tale coronamento aveva carattere più religioso di campanile che non di torre civile.

Questa stessa motivazione aveva preoccupato anche i membri della Commissione municipale del 1858; alcuno dei quali, credo il Litta, avrebbe anzi voluto un restauro che ridonasse la torre qual'era stata fatta da Napo Torriani nel 1272. Così per ora non se ne fece nulla. Ma quest'episodio non ha grande importanza per il restauro del Palazzo, perchè entrambi i coronamenti della Torre sarebbero stati diversi da quello ideato dal Seregni che aveva carattere spiccatamente religioso in causa dell'edifizio a cui sovrastava.

IL PALAZZO DEI GIURECONSULTI PRIMA DEI RESTAURI

IL PALAZZO DEI GIURECONSULTI SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
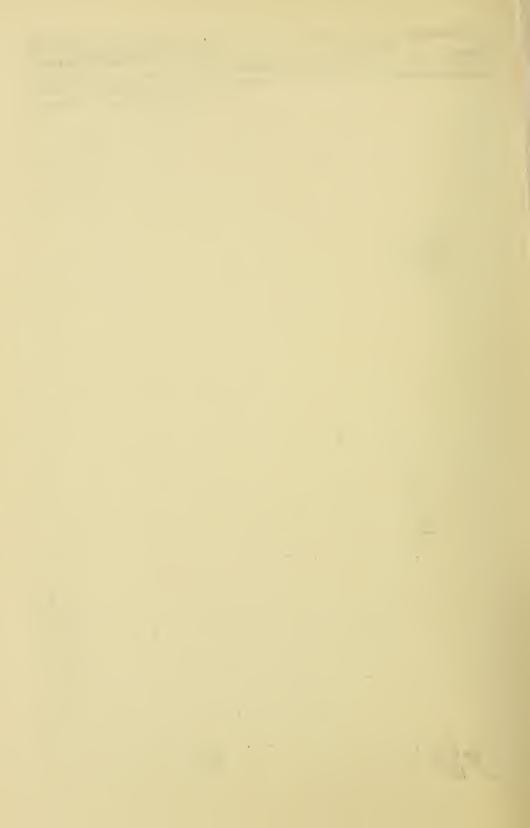
L'ATRIO E LO SCALONE D'ONORE

LA BIBLIOTECA

LA SALA DEL CONSIGLIO
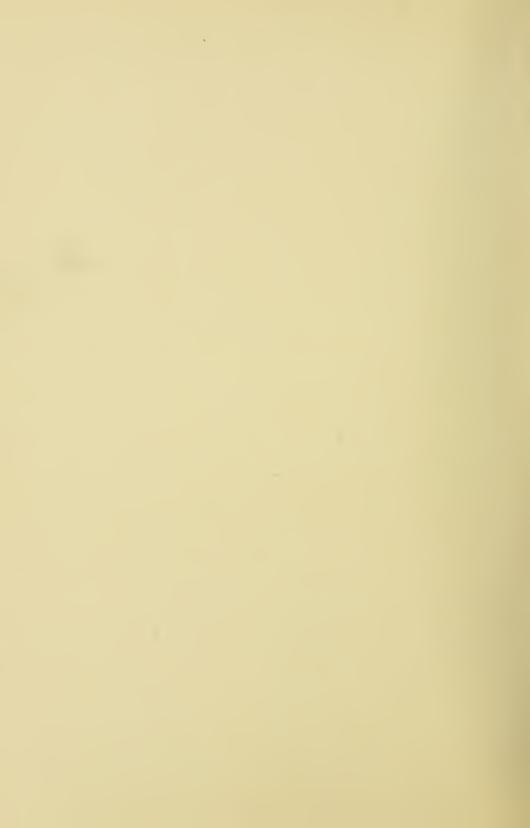
LA SALA DEI RICEVIMENTI
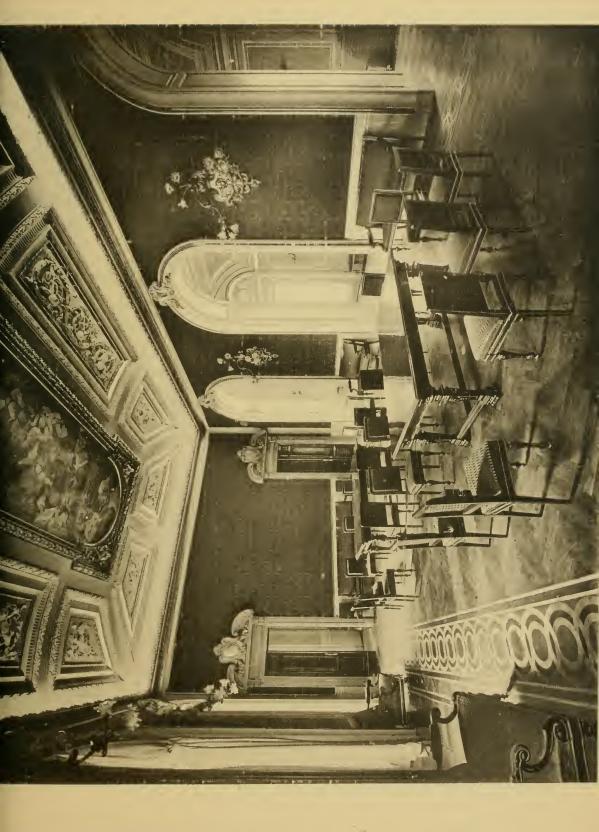
INDICE ALFABETICO

INDICE ALFABETICO